



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

**CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTO E INNOVAZIONE**

CICLO XXXVIII


INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TUTELA DELL'ANZIANO. PROFILI PRIVATISTICI.

SUPERVISORE DI TESI
Chiar.mo Prof. Enrico Damiani

DOTTORANDA
Dott.ssa Tanya Tiberi

COORDINATORE
Chiar.mo Prof. Massimo Meccarelli

ANNO 2026



Seconda di copertina

“This work has been funded by the European Union - NextGenerationEU under the Italian Ministry of University and Research (MUR) National Innovation Ecosystem grant ECS00000041 – VITALITY, MUR D.D. n. 3277/2021, CUP n° D83C22000710005”

Dichiarazione di “non responsabilità”

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”.

Acknowledgment

La presente tesi di dottorato è stata realizzata nell’ambito del Progetto VITALITY – Ecosistema dell’Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale (ECS00000041), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 1.5 “Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell’innovazione per la sostenibilità”, con fondi dell’Unione Europea – NextGenerationEU.

*A tutti gli anziani,
ponte tra passato e presente,
radici ed attivi custodi del nostro cammino.*

INDICE

Premessa concettuale e metodologica	I
CAPITOLO 1	
L'anziano nel diritto tra tradizione e innovazione tecnologica	1
1. Essere anziani al giorno d'oggi. Dai bisogni ad un diritto "a misura di" e "su misura per la" terza età	3
2. Per una nuova era della senilità: invecchiamento attivo, autodeterminazione e tutela della fragilità e della vulnerabilità nel prisma della dignità umana	24
3. Categoria giuridica? La persona anziana tra gruppo demografico e vulnerabilità	52
CAPITOLO 2	
L'autonomia personale, patrimoniale e testamentaria dell'anziano	68
SEZIONE I. LA TUTELA DELLA PERSONA ANZIANA	
1. Dall'interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno...	69
2. ... al mandato di protezione futura	85
SEZIONE II. LA TUTELA DEL CONTRAENTE ANZIANO	
3. Le tutele offerte (anche) al contraente anziano nell'attuale contesto tecnologico	97

SEZIONE III. LA TUTELA DEL CONSUMATORE ANZIANO.

4. L'anziano <i>online</i> : consumatore...vulnerabile in ragione dell'età?	109
---	-----

SEZIONE IV. LA TUTELA DEL TESTATORE ANZIANO

5. Senilità e capacità di testare	118
-----------------------------------	-----

CAPITOLO 3

Il benessere della persona anziana	124
------------------------------------	-----

1. Il <i>cohousing</i> per il soggetto anziano	125
--	-----

2. Il dirompente fenomeno delle banche del tempo a sostegno dell'invecchiamento attivo dell'anziano	135
---	-----

CAPITOLO 4

L'anziano e le nuove tecnologie	141
---------------------------------	-----

SEZIONE I. L'ANZIANO SUL *WEB* TRA DIRITTI E RISCHI

1. I diritti dell'anziano sul <i>web</i>	142
--	-----

2. I rischi per l'anziano sul <i>web</i>	154
--	-----

SEZIONE II. SENILITÀ E CAPACITÀ DIGITALE

3. L'utente anziano tra capacità d'agire e incapacità digitale	163
--	-----

SEZIONE III. ANZIANI, NEUROMARKETING E NEURODIRITTI

4. Quando la vecchiaia incontra le neuroscienze. Riflessioni su senilità, neuromarketing e neurodiritti	169
---	-----

BIBLIOGRAFIA	184
--------------	-----

Premessa concettuale e metodologica.

Innovazione tecnologica e tutela dell'anziano. Il titolo del presente lavoro appare emblematicamente rievocare due delle questioni più attuali del nostro secolo.

Da un lato, il crescente invecchiamento demografico¹. Dall'altro, la tecnologia, che tutto permea e comanda².

Per innovazione tecnologica non si intendono, invero, nel presente scritto i soli cambiamenti apportati dall'avvento e dallo sviluppo del digitale³, ma,

¹ Nel *report* ISTAT, *Previsioni della popolazione residente e delle famiglie. Base 1.1.2024*, 28 luglio 2025, p. 4, reperibile al link <https://www.istat.it/comunicato-stampa/previsioni-della-popolazione-residente-e-delle-famiglie-base-1-1-2024/> si segnala, infatti, che “la popolazione di 65 anni e più oggi rappresenta il 24,3% del totale, quella fino a 14 anni di età il 12,2%, quella tra i 15 e i 64 anni il 63,5%. L'età media della popolazione ha raggiunto il valore di 46,6 anni. Di fatto, la popolazione del Paese è già entrata in una fase accentuata e prolungata di invecchiamento. (...) Entro il 2050 le persone di 65 anni e più potrebbero rappresentare il 34,6% del totale secondo lo scenario mediano, mentre l'intervallo di confidenza al 90% presenta un campo di variazione compreso tra un minimo del 33,2% e un massimo del 35,9%”.

² In tema, cfr. G. VETTORI, *Persona e Pluralismo*, Firenze, Leo S. Olschki, pp. 4 e ss.; N. IRTI, *Viaggio tra gli obbedienti*, Milano, La nave di Teseo, 2021, spec. p. 167.

³ In riferimento agli sconvolgimenti prodotti dalla digitalizzazione sul processo democratico e sulle vite individuali, v., comunque, B. C. HAN, *Infocrazia. Le nostre vite manipolate dalla rete*, Torino, Einaudi, 2021. Di “ciclo della datificazione come struttura fondamentale dello sviluppo tecnologico e dell'evoluzione sociale” parla, poi, C. SARRA, *Il mondo-dato. Saggi su datificazione e diritto*, II ed., Padova, Cleup, 2022, pp. 19 e ss. Interessanti riflessioni in tema di diritto e nuove tecnologie sono altresì svolte, *ex multis*, da U. MATTEI, *La fine del diritto. La grande sostituzione tecnologica nell'era nuova*, Milano, Feltrinelli, 2025; E. DAMIANI, *Trasformazione digitale ed evoluzione dell'interpretazione giuridica*, in *Tecnologie e diritto*, 2/2021, pp. 13 e ss.; G. FINOCCHIARO, *Riflessioni su diritto e tecnica*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5/2012, pp. 831-840.

in senso lato, le soluzioni in grado di contribuire al progresso⁴ nel campo giuridico e, segnatamente, nel settore privatistico.

L'obiettivo è, infatti, quello di vagliare la nuova tecnica⁵ del diritto “a misura di” e “su misura per” la senilità⁶, al fine di predisporre tutele adeguate per fronteggiare “fatti sempre più rispondenti a bisogni attuali di individui in età avanzata”⁷.

Prima di entrare nel merito delle singole tutele, il binomio “senilità-innovazione tecnologica” impone, tuttavia, una necessaria riflessione sul metodo d'indagine più appropriato⁸.

Muovendo “dagli interessi in giuoco, ed al perché una norma sia emanata, e quali scopi essa si proponga di conseguire e riesca a

⁴ L'innovazione è, in particolare, definita come “ogni novità, mutamento, trasformazione che modifichi radicalmente o provochi comunque un efficace svecchiamento in un ordinamento politico o sociale, in un metodo di produzione, in una tecnica, ecc.” nel vocabolario *online* Treccani, consultabile al *link* <https://www.treccani.it/vocabolario/innovazione/>. Lo stesso vocabolario, al *link* <https://www.treccani.it/vocabolario/tecnologia/>, intende, poi, la tecnologia come “vasto settore di ricerca (la ricerca tecnologica), composto da diverse discipline (per cui, spesso, si usa il plurale tecnologie), che ha come oggetto l'applicazione e l'uso degli strumenti tecnici in senso lato, ossia di tutto ciò (...) che può essere applicato alla soluzione di problemi pratici, all'ottimizzazione delle procedure, alla presa di decisioni, alla scelta di strategie finalizzate a determinati obiettivi”.

⁵ Sull'artificialità del diritto e sul diritto stesso come tecnica, fondamentale N. IRTI, *L'uso giuridico della natura*, Roma-Bari, Laterza, 2013, spec. p. 65 in cui l'A. afferma che “diritto positivo e tecnica non stanno dunque di fronte, come il non tecnico e il tecnico, ma piuttosto come forme della «volontà di potenza» o, se si preferisce, forme della tecnica (in senso più lato e comprensivo)”.

⁶ Cap. 1, § 1.

⁷ V., in particolare, nt. 36.

⁸ Sul piano metodologico, sia consentito il rinvio al mio scritto *Accesso al web e contrattazione online: i diritti e la tutela dell'anziano tra sostenibilità e insostenibilità tecnologica*, in corso di pubblicazione in *ConsultaOnline* tra gli Atti del Convegno “Sostenibilità e insostenibilità tecnologica”, svolto presso l'Università di Genova il 7 marzo 2025.

raggiungere”⁹, quella del metodo *induttivo*¹⁰ si rivela, anzitutto, scelta ottimale.

Di qui, l’apertura di ogni capitolo con una parte denominata “il mondo (pensato)¹¹ e il diritto” in cui si esporranno fatti, realistici ma non reali¹², funzionali ad introdurre la successiva parte del “mondo (pensato) del diritto”, ove verranno indicate le soluzioni da quest’ultimo apprestate per risolvere le dispute nascenti dall’empiria.

La complessità della vecchiaia e la “s-confinatezza” tecnologica¹³ portano, poi, all’opportuna assunzione di un metodo *interdisciplinare*, onde considerare i diversi fattori che influiscono sulla senilità ed il quadro “di là dal livello domestico”¹⁴ per meglio regolare i casi degli anziani.

⁹ N. IRTI, *Il salvagente della forma*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 4.

¹⁰ E. BETTI, *Esercitazioni su testi di “quaestiones” e “responsa” di Papiniano e di Africano. Corso di diritto romano*, Camerino, Università di Camerino, 1922. Sull’opportunità di adottare un metodo di tipo induttivo in riferimento al contesto tecnologico v. F. GAMBINO, *I regimi tecnologici e le ragioni del diritto*, in *Per Cesare Ruperto nel centesimo genetliaco. Studi*, Milano, Giuffrè, 2025, pp. 311 e ss., spec. 312-313.

¹¹ Di navigazione nel mare dell’essere che mai fuoriesce dal mare del pensiero parla B. CROCE, *Teoria e storia della storiografia*, VII ed., Bari, 1954, p. 99.

¹² Seguendo l’ordine alfabetico e indicando verosimili età anagrafiche si procederà, segnatamente, ad elencare alcuni dei fatti che più spesso coinvolgono soggetti anziani ed interrogano il settore del diritto privato. Ogni riferimento ad episodi realmente accaduti e/o a persone esistenti è, dunque, puramente casuale.

¹³ N. IRTI, *Il “dove” del diritto*, in *Atti del convegno “Diritto senza tempo”. La terra e i diritti. Dialogo tra giuristi, Ravello (SA), 29-30 Ottobre 2021*, A. Palma, F. Fasolino (a cura di), Torino, Giappichelli, p. 28, definisce la tecnica e l’economia come “potenze della s-confinatezza”, “le quali non conoscono termini, non hanno patria, si espandono ovunque”.

¹⁴ P. PERLINGIERI., G. PERLINGIERI, G. ZARRA, *Indicazioni metodo*, in *Istituzioni di diritto privato internazionale ed europeo*, P. Perlingieri, G. Perlingieri e G. Zarra (a cura di), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, p. XV.

La centralità delle relazioni con gli altri ed il bisogno di ogni individuo, anche e soprattutto in età avanzata, di “instaurare rapporti di fiducia basati sulla lealtà”¹⁵ spingono, altresì, all’adozione di un metodo *etico*, tendente al rispetto dei principi cardine del nostro ordinamento¹⁶, pur nella consapevolezza del conflitto¹⁷.

Guardare la persona implica, peraltro, riscoprire la stessa nella sua essenza e nelle vulnerabilità che ne accompagnano la vita, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della senilità¹⁸ nonché nel contesto digitale¹⁹, rivelandosi dunque indispensabile l’assunzione di un metodo *antropocentrico*.

Da ultimo, la necessità di un metodo *sostenibile*, volto a garantire soluzioni efficaci per gli anziani di oggi senza compromettere le risorse e le

¹⁵ M. GRADI, *Etica giuridica*, in *Etica e giustizia. Rivista di cultura giuridica*, 1/2025, p. 7, in cui è richiamata anche la visione di T. GRECO, *La legge della fiducia: alle radici del diritto*, Bari, 2021, pp. 88 e ss.

¹⁶ Sul “positivismo etico”, fondamentale P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Metodi e tecniche*, tomo I, IV ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 15, ove si afferma che “la riconduzione delle regole al principio e dei fatti all’universo dei valori configura costantemente il punto di riferimento e di controllo critico dell’adeguatezza dell’argomentare”. All’argomentare basato non solo sulla conformità alla regola, ma su “criteri di correttezza, ragionevolezza, proporzionalità, imposti dal nuovo ordine giuridico” si riferisce G. VETTORI, *Regole e principi. Un decalogo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2/2016, p. 126.

¹⁷ Di diritto come “risultato finale di una lunga fermentazione storica di conflitti, atti di usurpazione e di transazione, compromessi” parla, di recente, P. SIRENA, *De Jure*, Torino, Giappichelli, 2025, pp. 5-6.

¹⁸ M. C. NUSSBAUM, tr.it. *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 37.

¹⁹ Di una vulnerabilità digitale “*architectural, relational, and data-driven*” parlano, in particolare, N. HELBERGER, M. SAX, J. STRYCHARZ, H. W. MICKLITZ, *Choice Architectures in the Digital Economy: Towards a New Understanding of Digital Vulnerability*, in *Journal of Consumer Policy*, vol. 45, 2021, pp. 175 e ss.

opportunità per gli anziani di domani²⁰, tenendo in debita considerazione le dimensioni sociale, ambientale, economica e digitale²¹.

Passando, a questo punto, ad illustrare brevemente il contenuto del presente lavoro di tesi, il primo capitolo mostrerà, anzitutto, l'opportunità di un diritto "a misura di" e "su misura per" la senilità, allo scopo di tutelare il soggetto anziano che ne abbia bisogno, senza tuttavia cadere nella categorizzazione del medesimo.

Nel secondo capitolo saranno, poi, esaminate le tradizionali misure di protezione (interdizione-inabilitazione-amministrazione di sostegno) e la nuova figura del mandato di protezione futura. Particolare attenzione verrà altresì riservata alla tutela del contraente *senior*, dell'anziano consumatore e del testatore in età avanzata. In ogni singola sezione l'obiettivo sarà, in particolare, quello di verificare se il diritto vigente sia "a misura di" senilità, ovvero se debba esser introdotto un diritto "su misura per" la senilità.

Il terzo capitolo sarà invece dedicato al tema del benessere della persona in tarda età, con un peculiare *focus* su due strumenti "a misura di" senilità, poco conosciuti, ma già a disposizione degli individui anziani: il *senior cohousing* e le banche del tempo.

Nel quarto ed ultimo capitolo si affronterà, infine, il controverso rapporto che lega gli anziani alle nuove tecnologie. Verranno in particolare esaminanti i diritti dell'anziano nella Rete ed i rischi ad essa connessi, per poi arrivare alla capacità contrattuale dell'utente *senior* e al settore del *neuromarketing*. Anche qui, l'obiettivo sarà quello di verificare la

²⁰ Sul concetto di sostenibilità v. UNITED NATIONS, *Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future*, 1987.

²¹ Su quest'ultimo punto, v. I. GARACI, R. MONTINARO (a cura di), *La sostenibilità dell'innovazione digitale*, Napoli, UniorPress, 2023.

sussistenza di un diritto “a misura di”, ovvero di introdurre un diritto “su misura per la” senilità.

Persona, patrimonio, benessere e nuove tecnologie; questi, dunque, i temi indagati. Del resto, il buon invecchiamento e il diritto “a misura di” e “su misura per” la senilità passano anche da qui.

CAPITOLO 1

L'anziano nel diritto tra tradizione e innovazione tecnologica

————— IL MONDO (PENSATO) E IL DIRITTO —————

1. A., 80 anni, non riesce a fare la spesa; B., 75 anni, percepisce una pensione molto bassa e fatica a pagare le bollette; C., 91 anni, non sa usare lo *smartphone* ed i moderni *devices*; D., 68 anni, ha i figli lontani; E., 83 anni, ha difficoltà ad effettuare pagamenti *online*; F., 72 anni, vorrebbe frequentare un corso di pittura ma non sa a chi rivolgersi.

Quale è il legame sussistente tra bisogni e diritti? L'ordinamento giuridico riconosce i fatti rispondenti agli attuali bisogni degli anziani? Esiste un diritto "a misura di" e "su misura per la" senilità? Ed è opportuno che esista?

2. G., 77 anni, segue un corso di ginnastica dolce e fa volontariato; H., 95 anni, ha scelto di continuare a vivere a casa propria ed ogni giorno decide cosa mangiare, come vestirsi e quali attività svolgere; I., 86 anni, ha problemi di vista e di udito; J., 67 anni, vive da solo ed essendosi appena trasferito non conosce bene la città.

Cosa si intende per invecchiamento attivo, autodeterminazione e tutela della fragilità e della vulnerabilità? Perché è importante che il diritto promuova una rappresentazione dell'anziano sulla base di tali concetti?

3. K., 89 anni, stipula un contratto di compravendita con L.; M., 70 anni, è pensionato; N., 93 anni, presenta piccoli fastidi dovuti all'età; O., 66 anni, vive in un appartamento al terzo piano senza ascensore; P., 84 anni, ha riflessi lenti e forza ridotta.

Esiste la categoria giuridica degli anziani o può, quanto meno, esser teorizzata? E, se sì, sulla base di quali elementi? L'età e la vulnerabilità sono sufficienti ad attribuire alla persona anziana un determinato status?

————— IL MONDO (PENSATO) DEL DIRITTO —————

SOMMARIO: 1. Essere anziani al giorno d’oggi. Dai bisogni ad un diritto “a misura di” e “su misura per la” terza età. - 2. Per una nuova era della senilità: invecchiamento attivo, autodeterminazione e tutela della fragilità e della vulnerabilità nel prisma della dignità umana. - 3. Categoria giuridica? Gli anziani tra gruppo demografico e vulnerabilità.

1. Essere anziani al giorno d’oggi. Dai bisogni ad un diritto “a misura di” e “su misura per la” terza età.

Cura ed impedimento. La stessa etimologia della parola bisogno rivela la sua duplice natura, caratterizzata, da un lato, dalla sollecitudine e dall’attenzione verso qualcosa di cui si ha necessità e, dall’altro, dall’ostacolo che quest’ultima costituisce²².

Lungi da qualsivoglia considerazione univoca esulante dagli appena evidenziati elementi della cura e dell’impedimento, quello di bisogno è un concetto alquanto elusivo, enigmatico nella sua formazione e di camaleontica teorizzazione.

²² In tema, il Dizionario Etimologico Online, consultabile al *link* <https://www.etimo.it/?term=bisogno>, lega, infatti, la parola bisogno al latino *bisònium*, formato da *bi*, spesso pleonastico, e *sòmnum*, cura, sollecitudine e attenzione, ma anche necessità e impedimento, “per il legame che esiste tra cura e necessità, cioè cosa che preme, che molesta, e cosa che trattiene, che ostruisce”.

Se il pensiero filosofico distingue, infatti, i bisogni naturali da quelli artificiali²³, esaminando gli stessi da un punto di vista morale ovvero antropologico²⁴, per la politica sociale il bisogno assume rilevanza vuoi come esigenza normativa vuoi come bisogno percepito, espresso o comparativo²⁵.

²³ Sulla distinzione, fondamentali le riflessioni di É. BONNOT DE CONDILLAC, *Le commerce et le gouvernement considérés relativement l'un à l'autre*, Paris, 1776, poi ripreso in *Corpus général des philosophes français*, vol. XXXIII, Paris, 1948, spec. p. 244, in cui i bisogni naturali vengono definiti come conseguenza della conformazione umana, mentre quelli artificiali vengono intesi come conseguenza delle abitudini dell'essere umano, legandosi la dimensione corporale a quella della storia e della cultura dell'epoca e della società in cui quest'ultimo si colloca.

²⁴ Se il punto di vista morale si focalizza sulla limitazione della o sull'incoraggiamento alla soddisfazione dei bisogni, quello antropologico è incentrato sul bisogno quale elemento caratterizzante la condizione umana. In tema di bisogno, la considerazione filosofica è, peraltro, vastissima. A mero titolo esemplificativo, si segnalano: Platone (*La Repubblica*), che pone i bisogni all'origine dello Stato; Aristotele (*Politica*), che considera il bisogno come principio e guida del processo che, dalla famiglia al villaggio, porta allo Stato; Epicuro (*Lettera a Meneceo*), che distingue i bisogni naturali e necessari, i bisogni naturali e non necessari, ed i bisogni non naturali e non necessari; lo Stoicismo, in cui l'apatia, il dominio sulle passioni, consente di raggiungere la sapienza; la filosofia cristiana e medievale, che vedono, per lo più, il bisogno come conseguenza del peccato originale; la filosofia rinascimentale, che, invece, valorizza il bisogno legandolo all'operatività umana; la filosofia moderna, in cui ha modo di affermarsi l'indipendenza dell'uomo dal mondo e, dunque, dai bisogni, nonché la filosofia contemporanea, che impiega il concetto di bisogno per interpretare la realtà umana.

²⁵ Così, J. R. BRADSHAW, *The Concept of Social Need*, London, New Society ora Statesman & Nation Publishing, vol. 496, 1972, pp. 640-643, ove l'A. presenta la distinzione tra il *Normative Need*, ossia il bisogno definito da esperti, professionisti, amministratori o studiosi sociali in una data situazione, il *Felt Need*, cioè il bisogno percepito dalla popolazione, l'*Expressed Need*, quale bisogno percepito tramutato in azione, e il *Comparative Need*, vale a dire il bisogno rilevato attraverso lo studio delle caratteristiche della popolazione beneficiaria di un servizio.

In campo economico, accanto agli economisti classici, che vedono il bisogno come forza motrice dell'attività economica²⁶, si pongono, poi, i marginalisti, che intendono il bisogno come strumento per definire il valore dei beni e dei servizi²⁷.

Anche sotto il profilo giuridico, il legame tra bisogni e diritti si rivela piuttosto complesso e tutt'altro che pacifico²⁸. Alcuni autori non individuano, infatti, nei bisogni l'origine dei diritti²⁹; altri sostengono,

²⁶ Sul punto, v. A. SMITH, *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*, London, 1776 (trad. it. *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Milano, 1973).

²⁷ Per tutti, C. MENGER, *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre*, Wien, 1871 (trad. it. *Principi di economia politica*, Torino, 1976).

²⁸ Non è, del resto, cristallina la stessa configurazione dei diritti. Quale è, infatti, la base di una giusta rivendicazione? I diritti sono prepolitici o sono costrutti giuridici e istituzionali? Spettano solo agli individui o anche ai gruppi? Vanno considerati come vincoli collaterali a un'azione promotrice di fini o come parte del fine sociale promosso? Quale è il rapporto tra i diritti e i doveri? E quali diritti possono considerarsi tali? Gli interrogativi appena espressi sono, in particolare, formulati da M. C. NUSSBAUM, *op. cit.*, pp. 85-86. Relativamente ai diritti associati all'essere umano, G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, Milano, La nave di Teseo, 2021, p. 62 sottolinea, inoltre, che essi sono stati dapprima elaborati in via dottrinale, eminentemente da studiosi di filosofia morale e filosofia della politica, per poi esser trasposti, a distanza di molto tempo, nei testi dei giuristi, non essendo più sufficiente il pensiero, ma occorrendo "consolidare, in un certo senso «consacrare», i suoi contenuti in regole vincolanti dal punto di vista giuridico. Un vincolo che si istituisce tra tutti gli individui in modo pattizio, perché queste regole non discendono dall'alto ma emergono dal basso. Di qui la divisione dei poteri e la creazione del diritto, che ci concentra sul legislatore -la volontà degli individui trasfusa nella legge- frutto del «contratto sociale»".

²⁹ Si pensi, ad esempio, ad H. KELSEN, *Reine Rechtslehre*, 1934 (tr.it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 2000), che rintraccia il fondamento ultimo del diritto nella *Grundnorm*, norma fondamentale non posta ma presupposta; L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. I, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 727 definisce altresì i diritti fondamentali come "i diritti di cui tutti sono titolari in quanto persone naturali, o in quanto cittadini oppure, ove si tratti di diritti potestativi, in quanto capaci d'agire o in quanto cittadini capaci d'agire", prescindendo dai bisogni.

invece, che la nascita dei diritti avvenga proprio a partire dai bisogni³⁰; altri ancora ritengono che i diritti siano importanti per formulare i bisogni³¹; non manca, infine, chi riconduce ai diritti la tutela, ovvero il soddisfacimento, dei bisogni³², né vanno dimenticate le molteplici opinioni che hanno finito per combinare insieme alcune delle visioni appena esposte³³.

³⁰ In tal senso, fondamentale N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 2014, ove si afferma che i diritti sono prodotti storici, che la loro richiesta nasce quando nascono certi bisogni e che nuovi bisogni nascono in corrispondenza del mutamento delle condizioni sociali e quando lo sviluppo tecnico permette di soddisfarli; in riferimento ai diritti sociali, H. DEAN, *The Translation of Needs Into Rights: Reconceptualising Social Citizenship as a Global Phenomenon*, in *International Journal of Social Welfare*, vol. 22, 2013, pp. 32-49, sostiene, inoltre, che essi sono costruiti attraverso la nomina e la rivendicazione dei bisogni e che i medesimi diritti e bisogni sono inquadrati nelle due dimensioni intersecanti della socialità -concernente i contrastanti significati ed interpretazioni associati all'interdipendenza sociale, la quale risulta regolata da diritti reclamabili l'uno contro l'altro- e della negoziazione -inerente alle dinamiche del processo di rivendicazione dei diritti e della traduzione dei bisogni negli stessi. Di negoziazione sociale dei diritti, visti, tuttavia, come il risultato dell'incontro tra le pretese individuali, parla anche B. LEONI, *The Law as Claim of the Individual*, in *Archiv für Rechts -und Sozialphilosophie*, 1964, pp. 45 e ss. (trad. it. *Il diritto come pretesa individuale*, Torino, IBL Libri, 2013).

³¹ Sul punto, A. K. SEN, *Freedom and Needs*, in *The New Republic*, 10/17 gennaio 1994, pp. 31-38 afferma, ad esempio, che “i diritti politici (...) sono fondamentali anche per formulare i bisogni”.

³² Recentemente, v. E. ROSSI, *Bisogni, diritti e Costituzione*, in *Quaderni Costituzionali*, 2/2024, pp. 305 e ss., che, focalizzandosi sulla Costituzione italiana, considera i diritti come un vero e proprio catalogo di bisogni che l'ordinamento giuridico intende soddisfare in un'ottica di tutela della dignità umana.

³³ Tra le stesse dottrine citate, ad esempio, A. K. SEN, *op. cit.*, evidenzia che i diritti politici non sono solo fondamentali per formulare i bisogni, ma sono, altresì, importanti per soddisfare i bisogni stessi. Commentando i diritti fondamentali nella teoria giuridica di Luigi Ferrajoli, A. LIGUORI, *La teoria dei diritti fondamentali di Luigi Ferrajoli. Considerazioni epistemologiche e politiche*, in *Jura Gentium*, vol. VI, 1/2009, p. 27, consultabile al link <https://www.juragentium.org/topics/rights/it/liguori.htm> afferma che “trattasi, inoltre, di una nozione formale o strutturale, nel senso che essa prescinde dagli interessi e dai bisogni effettivamente tutelati con il loro riconoscimento quali diritti fondamentali”.

Pur ritenendo che altro sia la realtà dei bisogni, altro sia il linguaggio dei diritti³⁴, non sembra, tuttavia, del tutto escludibile il legame tra i medesimi. I bisogni percepiti possono, infatti, sollecitare la produzione normativa, nonché rilevare per il diritto in riferimento a fatti storici in quanto pensati³⁵, “cioè in quanto rispondono ad un bisogno attuale e chiedono di esser ricostruiti e ricompresi”³⁶.

Per quanto concerne la senilità è, peraltro, interessante notare che solo in tempi piuttosto recenti ha avuto modo di emergere nel nostro Paese (così come nel resto del continente europeo), la questione dei bisogni e dei diritti della persona anziana.

E ciò per almeno tre ordini di ragioni³⁷.

L’esperienza giuridica degli ultimi secoli, culminata nelle codificazioni ottocentesche, mostra, anzitutto, un individuo completamente incardinato nel paradigma del soggetto astratto, la cui identità risulta ritagliata attraverso

³⁴ Di realtà non data, ma creata dalla nostra mente parla F. ROMEO, *Analogia (per un concetto relazionale di verità nel diritto)*, Padova, 1990, p. 86, ove si aggiunge, inoltre, che “la corrispondenza tra idea e realtà naturale ci offre la possibilità d’appropriarci di parte della realtà naturale ricreandola in un’isomorfia intellettuale”.

³⁵ In tal senso, M. ORLANDI, *Introduzione alla logica giuridica*, Bologna, Il Mulino, 2021, p. 18 evidenzia che vi sono “da un lato gli accadimenti empirici; dall’altro il *logos*, pensiero che accoglie il fatto in un concetto, restringendolo in una *forma* ideale. La forma con cui il diritto riconosce i fatti storici si dice «fattispecie» (*facti species*, «immagine del fatto»).

³⁶ N. IRTI, *Norme e fatti*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 4, richiamato dallo stesso M. ORLANDI, *op. ult. cit.*, p. 17.

³⁷ I. DORON, *A Multidimensional Model of Elder Law*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, I. Doron ed., Berlin Heidelberg, Springer, 2009, pp. 59 e ss., associa, invero, il ritardo dell’Europa alla propria storia della cittadinanza, nonché alla propria tradizione di universalismo.

i criteri del “borghese maschio, maggiorenne, alfabetizzato, proprietario”³⁸, senza alcuna possibile valorizzazione delle peculiarità della persona anziana, interamente assorbita in tale schema teorico³⁹.

Alla teorica ipotesi di individui “liberi, eguali e indipendenti”⁴⁰ fanno, poi, riferimento tutte le teorie del contratto sociale⁴¹, che, incentrate sullo scambio per un reciproco vantaggio, hanno finito per relegare ai margini il

³⁸ S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, p. 15.

³⁹ Onde garantire la certezza del diritto e l’affidabilità dei traffici, l’art. 2 del codice civile italiano divide, segnatamente, la vita dell’individuo in due fasi distinte: una di incapacità negoziale, che perdura uguale a sé stessa fino ai 18 anni, ed una, successiva al raggiungimento della maggiore età, di tendenziale capacità nel compimento di ogni atto o attività; dal quadro appena delineato non emerge, dunque, alcuna soglia d’ingresso nella senilità. In proposito, S. PATTI, *Senilità e autonomia negoziale della persona*, in *Fam. pers. succ.*, 3/2009, pp. 259 e ss., sottolinea che “manca qualsiasi indicazione circa il momento iniziale della «senilità» e nessuna limitazione della capacità d’agire è prevista in considerazione dell’età. L’ordinamento giuridico considera quindi incapace di agire la persona di quasi diciotto anni e capace di agire il centenario”. In senso analogo, M. TAMPONI, *Nel diritto della terza età. Le rughe tra giudizio e pregiudizio*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2021, p. 93, evidenzia che “alla vigilia della maggiore età, la persona è ancora giuridicamente incapace di agire, mentre quella di cento o più anni è riguardata come presuntivamente idonea a badare da sé ai propri interessi. Nessuna categoria di atti è automaticamente preclusa”. La questione inerente all’individuazione di specifiche soglie d’età cui legare la possibilità per i soggetti di svolgere determinate attività o esercitare diritti ad essi riconosciuti è, peraltro, più ampiamente affrontata da L. TAFARO, *L’età per l’attività*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pp. 8 e ss.

⁴⁰ In tal senso, v. J. LOCKE, *Second Treatise on Government*, cap. VIII (trad. it., *Due trattati sul governo e altri scritti politici*, Torino, UTET, 1982).

⁴¹ M. C. NUSSBAUM, *op. cit.*, 2013, p. 108 afferma, infatti, che quali che siano le differenze tra i diversi padri fondatori, tutti accettano il basilare principio lockeano di un contratto tra parti contraenti che, nello stato di natura, sono “libere, eguali e indipendenti”.

bisogno di cura e le situazioni di dipendenza⁴², spesso riscontrabili in età senile.

Fino al XIX secolo, il fenomeno dell'invecchiamento non ha, infine, catturato l'attenzione sociale né giuridica, posti gli elevati tassi di mortalità che rendevano estremamente contenuto il numero della popolazione anziana⁴³.

L'avvento della Costituzione e, in particolare, l'inserimento nella stessa del principio di uguaglianza non solo formale (art. 3 co. 1 Cost.) ma anche sostanziale (art. 3 co. 2 Cost.)⁴⁴ hanno, tuttavia, aperto spazi di autonoma considerazione dell'anziano, segnando il passaggio dal soggetto astratto di diritto alla persona intesa in concreto⁴⁵.

Lungi dal creare un nuovo schema rigido sostitutivo del precedente, la “costituzionalizzazione della persona”⁴⁶ ha, infatti, consentito (e tutt'ora

⁴² *Ivi*, pp. 110 e ss.

⁴³ In tal senso, A. SAUVY, *Théorie générale de la population*, Paris, PUF, vol. 2, 1966, p. 54 sottolinea che le comunità del passato non avevano contezza del fenomeno dell'invecchiamento, per la prima volta emerso nella Francia del XIX secolo.

⁴⁴ Sul punto, v., in particolare, B. CARAVITA, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 Cost.*, Padova, Cedam, 1984.

⁴⁵ Di persona in “carne ed ossa” parla, in particolare, P. GROSSI, *Società, diritto, stato. Un recupero per il diritto*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 231. Sul passaggio dal soggetto alla persona, v. altresì G. OPPO, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, pp. 829 e ss. Tale passaggio, nonché l'idea di Persona, quale fonte e sintesi dei criteri di valutazione dell'umano, senza alcuna possibilità di ricomposizione unitaria e autoritaria, ma con nuove forme espresse da un Pluralismo di fonti e di attori in dialogo fra di loro, sono stati, peraltro, recentemente esaminati da G. VETTORI, *Persona e pluralismo*, cit., 2024. Sulla persona, quale “valore obiettivo, interesse, bene giuridicamente rilevante”, v. P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti. Problemi di diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, p. 13.

⁴⁶ Così, S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 148 e ss.

consente) di dare veste giuridica a figure soggettive dapprima inesistenti per il diritto⁴⁷, attraverso la formalizzazione della persona come titolare di diritti inviolabili (art. 2 Cost.)⁴⁸ e degna a prescindere dalla propria produttività (artt. 3, 32, 36 e 41 Cost.)⁴⁹.

L'emersione di teorie della giustizia improntate su una concezione della persona più aristotelica che kantiana e sulle capacità del singolo⁵⁰, così

⁴⁷ Ivi, p. 153, ove l'A. sostiene che il passaggio alla persona "non porta alla sostituzione di una nuova figura unitaria, e in sé conclusa, al posto di quella precedente. Attraverso il riferimento alla persona penetrano nell'ordine giuridico, ed assumono autonoma rilevanza, figure soggettive diverse, espressive della condizione umana (...)".

⁴⁸ A. PACE, *Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell'uomo*, in *Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2010, spec. p. 1. Di vera e propria "età dei diritti" parla N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, cit., mentre al "diritto di avere diritti" si riferisce S. RODOTÀ, *op. ult. cit.*, pp. 18 e ss. e 41 e ss. In tema, v. anche P. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1972; A. BARBERA, *Art. 2*, in *Commentario della Costituzione*, G. Branca (a cura di), Bologna, Zanichelli, 1975; A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur. Treccani*, 1989.

⁴⁹ C. ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in *La Costituzione Italiana. Saggi*, Padova, Cedam, 1954, spec. pp. 20-23. All'*homo dignus*, titolare di diritti inviolabili, si riferisce S. RODOTÀ, *Antropologia dell'homo dignus, Lezione tenuta nell'Aula Magna dell'Università di Macerata il 6 ottobre 2010 in occasione del conferimento della Laurea honoris causa*, in *Civilistica.com*, vol. 2, 1/2013, p. 4. Di dignità quale "qualità intrinseca o inerente all'uomo, dunque posta al di là di qualsiasi riconoscimento normativo e tale da non essere annebbiata da alcun connotato dell'essere umano, e perciò richiamata soprattutto quando ciò che preme è mantenere intatto un nucleo di rispetto della persona in condizioni di *capitis deminutio*" parla, inoltre, P. ZATTI, *Maschere del diritto volti della vita*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 34-35. In tema di dignità della persona, v. anche F. BOCCHINI, E. QUADRI (a cura di), *Diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 255, ove si afferma che "la pretesa al rispetto della dignità del soggetto in quanto persona (...) rappresenta il reale tessuto connettivo della tutela della persona umana nella globalità delle sue manifestazioni".

⁵⁰ È questo l'approccio teorizzato da M. C. NUSSBAUM, *op. cit.*, spec. p. 120, che invita a vedere "sin dall'inizio la persona come un essere dotato tanto di capacità quanto di bisogni".

come il rapido incremento dell'invecchiamento demografico degli ultimi decenni⁵¹ hanno, altresì, determinato una rinnovata considerazione della senilità e dei bisogni ad essa correlati, tanto nel contesto sociale quanto sul piano giuridico.

La visione della persona anziana come portatrice di bisogni e di specifiche esigenze si pone, invero, già alla base della c.d. *Elder Law* americana⁵², quale area della pratica legale specializzata nell'individuazione

⁵¹ V. ISTAT, *Rapporto annuale 2024. La situazione del paese*, p. 11, disponibile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/files/2024/05/Sintesi-Rapporto-Annuale-2024.pdf>, ove si evidenzia che “nell’arco di venti anni, tra il 2004 e il 2024, l’età media della popolazione è aumentata da 42,3 a 46,6 anni; l’indice di vecchiaia ha raggiunto la quota di 199,8 persone di 65 anni e più ogni cento persone di 0-14 anni, con un aumento di oltre 64 punti percentuali. (...) I residenti di 65 anni e più sono invece aumentati di oltre 3 milioni, e oggi sono 14 milioni 358 mila (+ 5,1 punti percentuali rispetto al 2004). Di essi, oltre la metà ha almeno 75 anni: 7 milioni 439 mila, con un aumento di 3,8 punti percentuali in venti anni”. Sul punto, C. M. CASCIONE, *Il lato grigio del diritto. Invecchiamento della popolazione e tutela degli anziani in prospettiva comparatistica*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 2, evidenzia, altresì, che nel corso del XX secolo “in numerose regioni del mondo si è assistito al controllo della mortalità perinatale e infantile, a un declino nel tasso demografico, a miglioramenti nella nutrizione, nell’assistenza sanitaria di base e al controllo di numerose malattie infettive. Questa combinazione di fattori si è tradotta in un numero crescente e in una sempre maggiore percentuale di persone che raggiungono un’età avanzata rispetto al passato”.

⁵² Sul punto, D. LUCANTONI, G. LAMURA, A. PRINCIPI, *Bisogni e diritti in età anziana*, in *Età anziana: tempo di diritti e responsabilità*, C. Sangalli, M. Trabucchi (a cura di), Bologna, Il Mulino, 2023, p. 26 precisano che “la *Elder Law* può essere rappresentata come una lista di materie che include e disciplina aspetti quali: il rapporto avvocato-cliente, incluso il caso di ridotta capacità di comprendere di quest’ultimo; la discriminazione per età sul posto di lavoro; l’amministrazione del patrimonio, incluse le problematiche legate alla *social security*; l’assistenza sanitaria; le necessità economiche, e quindi giuridiche, dell’assistenza di un anziano; le case di riposo; tematiche connesse al mantenimento dell’anziano al proprio domicilio; la capacità giuridica e la necessità di un tutore o curatore, comprese le decisioni in materia di salute; l’abuso sugli anziani e altri aspetti penali, oltre alla parte legata alle successioni e alla istituzione di *trust*”.

delle norme esistenti ed utili per risolvere le concrete questioni riguardanti i soggetti *senior*.

Molto in anticipo rispetto al continente europeo⁵³, la stessa ha, infatti, iniziato a formarsi grazie alla contezza degli avvocati statunitensi circa l'invecchiamento dei propri clienti⁵⁴, per poi svilupparsi anche attraverso l'apporto di alcuni accademici, tra i quali svetta il nome di Lawrence Frolik⁵⁵.

A questo "diritto degli anziani", il professor Israel Doron contrappone, invece, un "diritto per gli anziani"⁵⁶, ossia una vera e propria "*jurisprudential gerontology*" in grado non solo di rilevare le norme presenti ed eventuali criticità nel diritto vigente, ma anche di creare norme nuove e

⁵³ Per una comparazione, v. I. DORON, A. NUMHAUSER HENNING, B. SPANIER, N. GEORGANTZI, E. MANTOVANI, *Ageism and Anti-Ageism in the Legal System: a Review of Key Themes*, in *Contemporary Perspectives on Ageism*, L. Ayalon., C. Tesch-Römer (eds.), vol 19, Cham, Springer, 2018, pp. 303 e ss.

⁵⁴ Già al 1979 risale, infatti, la costituzione da parte dell'*American Bar Association* (ABA) della *Commission on Law and Aging*, volta a guidare l'associazione nel rafforzamento e nella tutela dei diritti legali, della dignità, dell'autonomia, della qualità della vita e della qualità dell'assistenza degli anziani, mentre al 1987 risale la creazione della *National Academy of Elder Law Attorneys* (NAELA), dedicata al miglioramento della qualità dei servizi legali forniti agli anziani e alle persone con disabilità e partecipata da moltissimi *Certified Elder Law Specialists*.

⁵⁵ V., in particolare, L. FROLIK, *The Developing Field of Elder Law: A Historical Perspective*, in *Elder Law Journal*, vol. 1, 1/1993; ID., *The Developing Field of Elder Law Redux: Ten Years After*, in *University of Illinois Elder Law Journal*, vol. 10, 1/2002, pp. 1 e ss.; ID., *Later life legal planning*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, cit., pp. 11 e ss.; ID., A. BARNES, *Elder Law: Cases and Materials*, New Providence, LexisNexis, 2015, *passim*. Al Prof. Frolik si lega, peraltro, la fondazione della rivista specializzata "*Elder Law Journal*" nel 1993.

⁵⁶ Segnatamente, la distinzione tra "diritto degli anziani" e "diritto per gli anziani" è presentata da V. CAPPELLATO, B. GARDELLA TEDESCHI, E. MERCURI, *Anziani. Diritti, bisogni, prospettive. Un'indagine sociologica e giuridica*, Bologna, Il Mulino, 2021, cap. IX.

confacenti ai bisogni degli individui *senior*, attraverso un approccio multidimensionale⁵⁷ ed improntato sul dialogo tra diversi ambiti del sapere⁵⁸.

La prospettiva interdisciplinare è stata, altresì, fatta propria dal *Norma Elder Law Research Environment* della svedese Università di Lund, le cui ricerche sono, tuttavia, orientate più sullo specifico tema dell'*empowerment* legale dei lavoratori, dei cittadini e degli immigrati in età senile⁵⁹.

Tra i diversi approcci teorici adottati nel settore giuridico in riferimento alla vecchiaia non vanno neppure dimenticati: il *Therapeutic Approach*, che, considerando il diritto come “*a social force that produces behaviors and consequences*”⁶⁰, si focalizza proprio sull’impatto del diritto sul benessere dell’anziano⁶¹; la *Preventive Law*, ove particolare attenzione è riservata all’impiego della pianificazione legale in età senile, onde incrementare le opportunità di vita, nonché ridurre al minimo o, addirittura, evitare del tutto le liti giudiziarie⁶²; il *Feminist Approach*, che adotta la giurisprudenza sui diritti delle donne per spiegare e riformare il diritto e le politiche per gli

⁵⁷ Tale approccio si basa, infatti, sulle cinque dimensioni dei principi giuridici, della protezione, del supporto, della prevenzione e della pianificazione.

⁵⁸ Così, I. DORON, *A Multidimensional Model of Elder Law*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, cit., pp. 59 e ss.

⁵⁹ Per un approfondimento, v. *Introduction to the Norma Elder Law Research Environment. Different Approaches to Elder Law*, A. Numhauser-Henning (ed), The Norma Research Programme, Faculty of Law, Lund University, 2013.

⁶⁰ D. B. WEXLER, *Therapeutic Jurisprudence: An Overview*, in *Thomas M. Cooley Law Review*, vol. 17, 2000, p. 125, consultabile al link https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=256658.

⁶¹ Sul *Therapeutic Approach*, v. M. B. KAPP, *A Therapeutic Approach*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, cit., pp. 31 e ss.

⁶² In tema, v. D. P. STOLLE, D. B. WEXLER, *Therapeutic Jurisprudence and Preventive Law: A Combined Concentration to Invigorate the Everyday Practice of Law*, in *Arizona Law Review*, vol. 39, 1/1997, pp. 25 e ss., spec. p. 27.

anziani⁶³; il *Law and Economics Approach*, in cui l'analisi economica del diritto viene applicata all'invecchiamento e alla senilità⁶⁴; l'approccio che utilizza il diritto delle persone disabili come strumento di indagine della normativa sugli anziani⁶⁵; l'approccio in cui si affrontano le vulnerabilità sociali e personali dei soggetti *senior* sulla base della *undue influence* e della *unconscionability*⁶⁶, e, da ultimo, il *Mental Health Theory Approach*, che fonda l'intero diritto degli anziani sui tre pilastri della capacità mentale, della personalità giuridica e del consenso⁶⁷.

Solo la conoscenza dei diversi approcci teorici appena esposti permette, peraltro, di tracciare le linee di una riflessione complessiva sulla persona anziana e, in tal modo, di giungere a considerazioni utili anche per il nostro ordinamento in tema di senilità.

⁶³ Sul punto, cfr. R. KORZEC, *A Feminist View of American Elder Law*, in *University of Toledo Law Review*, vol. 28, 1997, pp. 547 e ss.; A. K. DAYTON, *A Feminist Approach to Elder Law*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, cit., pp. 45 e ss.

⁶⁴ In argomento, cfr. R. A. POSNER, *Ageing and Old Age*, Chicago, University of Chicago Press, 1995, *passim*; R. L. KAPLAN, *A Law and Economics Approach*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, cit., pp. 75 e ss.

⁶⁵ Circa tale approccio, v. D. SURTEES, *What can Elder Law learn from Disability Law?*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, cit., pp. 93 e ss. Sulle similarità e sulle differenze tra la *Disability Law* e la *Elder Law*, nonché sulle opportunità offerte da un dialogo aperto tra le due discipline, v. anche Y. TOLUB, S. MOR, I. DORON, *Old-Age-Based and Disability Focused: A Scoping Literature Review on the Intersection of Older Persons' Rights and Disability Rights*, in *Indiana Health Law Review*, vol. 21, 2024, pp. 311 e ss.

⁶⁶ Così, M. HALL, *Equity Theory: Responding to the Material Exploitation of the Vulnerable but Capable*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, cit., pp. 107 e ss.

⁶⁷ In tal senso, W. SCHMIDT, *Law and Aging: Mental Health Theory Approach*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, cit., pp. 121 e ss.

Sul punto, quel che anzitutto emerge è la complessità caratterizzante la condizione senile.

Da un lato, l'invecchiamento solleva molteplici questioni sociali, economiche e lavorative che il diritto si trova a dover regolare in maniera ormai sistematica e su più livelli; in tale frangente, l'adozione di uno o più dei suddetti approcci mostra, dunque, tutta la propria rilevanza, consentendo, a seconda dei casi, di rintracciare le norme esistenti e verificarne l'applicabilità a fatti che sempre più coinvolgono individui avanti negli anni, ripensare le misure tradizionali per garantire un'effettiva tutela agli anziani, supportare i soggetti *senior* nell'emancipazione legale, trovare soluzioni in linea con il benessere della persona in tarda età, evitare liti nell'ultima fase della vita, rispettare e supportare le donne anziane, conoscere ed ottimizzare le risorse disponibili per la senilità, affrontare eventuali disabilità e vulnerabilità dovute alla vecchiaia, nonché dare rilievo alla capacità e al consenso dell'anziano.

Dall'altro lato, l'invecchiamento rappresenta una fase della vita del tutto diversa da un individuo all'altro; tale specificità non consente, dunque, di effettuare considerazioni generali ed universalmente valide per la senilità, potendo anzi la regolamentazione basata sul mero dato anagrafico dar luogo ad ingiustificati trattamenti nei confronti di quei soggetti che, pur anziani, non presentino particolari limitazioni correlate all'età⁶⁸.

Pur ritenendo inopportuna la standardizzazione della senilità, dovendo l'interprete adottare la normativa più confacente alle necessità del singolo caso, l'aumento del numero di anziani e delle questioni in cui gli stessi sono coinvolti non sembra, tuttavia, poter lasciare indifferente il diritto; se quest'ultimo non è, infatti, chiamato a ricondurre entro un predisposto

⁶⁸ C.M. CASCIONE, *op. cit.*, p. 11.

schema tutte le persone anziane, ciò non toglie che si debba, comunque, garantire che ciascun anziano possa condurre una vita dignitosa ed indipendente, nonché partecipare alla vita sociale e culturale (art. 25 della Carta di Nizza)⁶⁹.

A tal fine, appare, dunque, opportuno affiancare ad un diritto “a misura di” un diritto “su misura per la” senilità, senza tuttavia scivolare nella categorizzazione della persona anziana⁷⁰.

Il giurista è, infatti, chiamato ad esaminare la normativa esistente nel proprio ordinamento, vagliandone la possibilità di applicazione a singoli casi sempre più riguardanti individui avanti negli anni. Se la normativa individuata si rivela idonea a fornire adeguata tutela, *nulla quaestio*: il diritto esistente è “a misura” di anziano (*rectius* “a misura” dei casi rispondenti a bisogni attuali dell’anziano) ed esso dovrà, dunque, trovare concreta applicazione. Laddove venga, invece, rilevata una vera e propria mancanza normativa, ovvero un’insufficienza di tutela sulla base della disciplina vigente, il diritto non potrà considerarsi “a misura” di anziano, rendendosi necessaria la predisposizione di un diritto “su misura per” l’anziano (*rectius* “su misura” per fronteggiare i fatti rispondenti a bisogni

⁶⁹ Sull’art. 25 della Carta di Nizza, M. TAMPONI, *op. cit.*, p. 48, sostiene, infatti, che “ne scaturisce, se non la raffigurazione di una classe protetta, quantomeno un impegno programmatico -indirizzato alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri- a favore di una convivenza «per tutte le età»”. Sempre su tale articolo, E. BACCIARDI, *La tutela civile degli anziani alla luce dell’art. 25 della Carta di Nizza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6/2015, p. 295 afferma, inoltre, che “dalla collocazione della norma nel capo afferente alla «uguaglianza», in particolare, si evince la volontà delle istituzioni comunitarie di escludere la legittimità di trattamenti giuridici differenziati in ragione del mero dato anagrafico”.

⁷⁰ Di una opzione intermedia tra l’attribuzione di diritti di categoria e la totale assenza di una normativa speciale per gli anziani parla, in particolare, C. M. CASCIONE, *Invecchiamento demografico e tutela della persona*, in *Un diritto gentile per la persona anziana. Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, spec. pp. 88-90.

attuali dell'anziano), onde assicurare effettiva protezione al soggetto *senior* che ne abbia bisogno⁷¹.

Ciò che dunque rileva per l'applicazione di questo diritto “a misura di” e “su misura per la” senilità non è il mero dato anagrafico: non si tratta, infatti, di una disciplina *ad hoc* applicabile a tutti gli individui una volta superata una certa soglia d'età. Quel che *ivi* rileva sono piuttosto i fatti rispondenti a bisogni attuali della senilità, e che perciò chiedono riconoscimento al diritto al fine di ricevere adeguata disciplina e tutela⁷².

⁷¹ In tal senso, v. M. TAMPONI, *L'età fragile: autonomia vs protezione. Introduzione alla prima sessione, ivi*, p. 5, ove si evidenzia che i meccanismi protettivi nei confronti dell'anziano devono entrare in gioco, “ma in misura rigorosamente ancorata alla valutazione delle circostanze concrete. (...) Regola generale, dunque, è il riferimento alle circostanze concrete (...)”.

⁷² In particolare, R. PASQUILI, *Persone anziane e fragili: verso nuovi modelli di gestione dell'età*, in *Quale sostenibilità per la longevità? Ragionando degli effetti dell'invecchiamento della popolazione sulla società, sul mercato del lavoro e sul welfare*, V. Filì (a cura di), Bergamo, ADAPT University Press, 2022, p. 6, consultabile al link https://www.adaptuniversitypress.it/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2022/09/vol_95_2022_fili_longevita-7naaan.pdf, sottolinea che “l'anziano oggi non è, peraltro, solo un soggetto che necessita di essere salvaguardato in quanto persona (potenzialmente od effettivamente) incapace, ma è un soggetto che, nonostante l'avanzare dell'età, è portatore di interessi e di esigenze peculiari. Da qui la necessità di definire, da un lato, gli strumenti giuridici atti a tutelarlo in caso di affievolimento della sua capacità, o in caso di indebolimento delle relazioni sociali ed affettive, o nei casi di peggioramento della sua condizione economica o di salute; dall'altro, la necessità di definire anche gli strumenti giuridici che possono invece valorizzare le scelte autonome e consapevoli dallo stesso compiute per la pianificazione affettiva e patrimoniale del suo presente e del suo futuro”.

Sotto quest'ultimo profilo può, peraltro, rivelarsi utile adottare un approccio di tipo comparato⁷³. Conoscere le soluzioni elaborate in Paesi diversi consente, infatti, di valutare l'opportunità di introdurre nel proprio sistema giuridico istituti e rimedi già adottati altrove per fronteggiare in concreto le stesse vicende che coinvolgono soggetti anziani.

In questo sistema bifronte, oscillante tra l'interpretazione dell'esistente e la creazione del nuovo, l'operato sinergico del giudice e del legislatore si rivela poi fondamentale: il primo può, infatti, orientare l'interpretazione di molteplici istituti verso orizzonti di senso più confacenti ad apprestare tutele adeguate nei singoli casi che coinvolgono gli anziani⁷⁴; il secondo, detiene, invece, il potere di implementare l'apparato normativo esistente con disposizioni del tutto nuove e "positivizzate" per fronteggiare vicende causate o influenzate dall'età avanzata degli individui che ne sono protagonisti.

⁷³ Sullo studio comparato degli ordinamenti, v. G. ALPA (a cura di), *Il giudice e l'uso delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 33 e ss.; di metodo comparativo quale "bussola con la quale l'interprete trova il giusto orientamento entro le coordinate di un pensiero relativo e dinamico" parla, inoltre, R. FAVALE, *Emilio Betti e gli studi di diritto civile comparato al tempo della nuova codificazione*, in *Emilio e Ugo Betti. Giustizia e teatro*, R. Favale, F. Mercogliano (a cura di), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, p. 81; quanto all'uso della comparazione giuridica a fini ermeneutici, v. M. P. MANTOVANI, *Uso dell'argomento comparativo a fini ermeneutici*, in *Contr. impr. Europa*, 2/2016, pp. 550 e ss.

⁷⁴ I crescenti spazi di discrezionalità interpretativa non porterebbero, invero, ad escludere un possibile ruolo più "creativo" della giurisprudenza. Sulla controversa questione della giurisprudenza come fonte del diritto privato, importanti riflessioni sono svolte da G. VETTORI, *La giurisprudenza come fonte del diritto privato*, in *Persona e Mercato*, 4/2016, pp. 137 e ss. Atteggiamenti critici verso la giurisprudenza creativa, sono stati, tuttavia, manifestati da diversi autori; per tutti, v. L. FERRAJOLI, *Contro la giurisprudenza creativa*, in *Questione Giustizia*, 4/2016, pp. 13 e ss.

Altresì fondamentale, tanto nell'adeguamento dell'esistente quanto nella costruzione del nuovo, si rivela, peraltro, il dialogo interdisciplinare e transdisciplinare⁷⁵. La complessità e la disomogeneità caratterizzanti la vecchiaia richiedono, infatti, la piena e costante collaborazione di studiosi ed esperti di diversi ambiti del sapere⁷⁶, nonché degli *stakeholders*⁷⁷, al fine di ottenere soluzioni condivise e rispondenti alle concrete situazioni che riguardano la persona anziana, considerata sotto molteplici profili e da diversi punti di vista.

Se questo è lo scopo, anche gli stessi anziani devono, peraltro, esser ascoltati e messi in condizione di partecipare attivamente alla pianificazione delle politiche e delle tutele per essi applicabili a seconda delle concrete circostanze, attraverso approcci volti ad includere i medesimi piuttosto che ad essi meramente rivolti.

⁷⁵ Se il primo integra le conoscenze di diverse discipline per studiare un fenomeno, il secondo va oltre, trascendendo i confini delle singole discipline per affrontare problemi complessi e fornire soluzioni innovative attraverso il coinvolgimento di attori esterni al mondo accademico. Per un approfondimento sui due diversi approcci nel contesto della senilità, v. A. MCMURTRY, J. SASSER, *Interdisciplinary and transdisciplinary approaches to ageing and gerontology*, in M. Łuszczynska (ed.), *Researching Ageing Methodological Challenges and their Empirical Background*, London, Routledge, 2020, spec. pp. 33-37. In generale, sul metodo interdisciplinare come riflessione ed espressione del “bisogno di ritorno ad un punto d'origine”, quale “luogo, implicito e prescientifico, dal quale tutte le tecniche, le conoscenze, le pratiche dell'uomo scaturiscono, propagandosi in più direzioni” v. F. GAMBINO, *In sala con il diritto*, Milano, La nave di Teseo, 2023.

⁷⁶ Si pensi, ad esempio, all'apporto che, in tema di anzianità, possono offrire, tra gli altri, sociologi, demografi, neuroscienziati, antropologi, medici ed economisti.

⁷⁷ Quali parti interessate al tema della senilità vi rientrano, ad esempio, individui, famiglie, comunità, associazioni di categoria ed altre parti non accademiche.

Passando, poi, dalla costruzione alla concreta applicazione del suddetto diritto “a misura di” e “su misura per la” terza età⁷⁸, ruolo alquanto rilevante è sicuramente rivestito anche dai professionisti del settore legale, soprattutto notai⁷⁹ ed avvocati⁸⁰. Di qui l’opportunità di introdurre corsi di aggiornamento professionale volti ad approfondire i casi e le principali

⁷⁸ Il termine terza età è ivi impiegato come sinonimo di senilità. Si è, tuttavia, consapevoli che alcuni autori distinguono la terza dalla quarta età. In tal senso, v. per tutti F. VIOLA, *I diritti della terza età*, consultabile al link https://sites.unipa.it/viola/Diritti_della_terza_eta.pdf, p. 2, che afferma di assumere “come valida e rilevante la distinzione fra la terza e la quarta età, cioè tra anziani autosufficienti e anziani che non lo sono e che solitamente consideriamo a tutti gli effetti «vecchi» (*the oldest old*). Costoro abbisognano di una particolare assistenza da parte della società, richiedono l’impiego di risorse economiche e sociali ingenti e sollevano problematiche bioetiche del tutto particolari. Per questo ritengo, probabilmente per autotutela, che non sia opportuno accostare troppo la terza e la quarta età. Addirittura sarei propenso a distinguerle così come lo sono la prima e la seconda età, anche se in senso inverso, perché si va verso una sempre maggiore fragilità”. Alla distinzione tra “persona anziana” e “persona grande anziana” fa, peraltro, riferimento il recente decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, che all’art. 2 co. 1 definisce “a) «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65 anni; b) «persona grande anziana»: la persona che ha compiuto 80 anni”.

⁷⁹ Onde consentire agli anziani di pianificare una vecchiaia serena, il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori) hanno realizzato una Guida multimediale sugli strumenti patrimoniali per la Terza Età, consultabile al link https://www.notariato.it/wp-content/uploads/Guida_La-Terza-Eta%CC%80_0.pdf.

⁸⁰ In ambito forense, interessanti riflessioni giungono dalla letteratura americana. Per tutti, cfr. W. E. ADAMS, R. C. MORGAN, *Representing the Client Who Is Older in the Law Office and in the Courtroom*, in *Elder Law Journal*, vol. 2, 1/1994; C. B. KRUSE JR., *The Elder Law Attorney: Working with Grief*, in *Elder Law Journal*, vol.3, 1/1995, pp. 99 e ss.; A. C. CHALSTROM, *Collecting Attorney’s Fees in Social Security Disputes: Procedures, Analysis, and Retroactive Application of Equal Access to Justice Act Timing Requirements*, in *Elder Law Journal*, vol. 5, 1/1997, pp. 117 e ss.; S. S. SANDUSKY, *The Lawyer’s Role in Combating the Hidden Crime of Elder Abuse*, in *Elder Law Journal*, vol. 11, 2/2003, pp. 459 e ss.

problematiche che più frequentemente si pongono in riferimento ai clienti avanti negli anni.

In ambito applicativo, è, inoltre, rilevante la cooperazione tra il settore privato e quello pubblico; se quest'ultimo appresta, infatti, "le strutture e i servizi sociali al fine di consentire all'interesse privato la sua libera ed effettiva attuazione"⁸¹, il primo non può, tuttavia, limitarsi alla cura arbitraria dell'interesse dei singoli⁸².

Secondo il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 co. 4 Cost., il soggetto privato in grado di svolgere un'attività di interesse generale deve, peraltro, esser favorito dagli enti pubblici territoriali, realizzandosi in tal modo un impiego ottimale delle risorse, nonché una maggiore e consapevole partecipazione sociale da parte dei cittadini, anche anziani.

Riflettendo e costruendo la realtà sociale attraverso le parole, il diritto -e, dunque, anche quello "a misura di" e "su misura per la" senilità- si lega,

⁸¹ Così, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, cit., p. 143.

⁸² P. PERLINGIERI, *Profili del diritto civile*, III ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994, p. 55.

infine, al linguaggio⁸³, tanto nella propria creazione quanto nel successivo momento della sua applicazione.

Di conseguenza, occorre prestare la massima attenzione affinché eventuali pregiudizi e percezioni negative della vecchiaia, così come veri e

⁸³ Sul legame tra diritto e linguaggio, N. IRTI, *I cancelli delle parole*, in ID., *Un diritto incalcolabile*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 74, evidenzia che “il diritto -che è volontà di dar forma e contenuto all'altrui volontà (questa è l'essenza del comando)- ci giunge per il tramite di parole, e appieno si identifica con il discorso che uomini rivolgono imperativamente ad altri uomini. Di qui l'essenziale problema del linguaggio giuridico: parole scelte, nessi grammaticali e sintattici, brevità o larghezza della frase. La riflessione storica insegna che ogni fonte di diritto ha un proprio linguaggio, onde si trascorre (o dovrebbe trascorrersi) dall'enfasi perentoria di costituzioni e dichiarazioni di principio alla secchezza delle leggi ordinarie”. M. ORLANDI, *op. cit.*, pp. 132-133, sottolinea, inoltre, che, giungendo al problema della lingua normativa, “si suole denotare come il linguaggio giuridico appartenga al mondo prescrittivo o deontico. Deve invece ragionarsi come il dover essere sia un modo dell'essere; e ridursi l'intera dinamica della giuridicità a un giudizio di conformità tra ipotesi e fatto esistente. Il dovere (e così pure il potere, e le relative declinazioni) si converte e risolve in una relazione giuridica di necessità. La riduzione della norma a giudizio ipotetico implica il passaggio dal comando alla combinazione di fattispecie; dal prescrittivo al descrittivo”. F. GAMBINO, *Leonardo Sciascia e la pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Accademia*, 1/2023, p. 328, rileva, infine, che “quando il giurista interpreta, spiega, narra una certa realtà, comune o tecnica che sia, ha a che fare con un metalinguaggio: il linguaggio che «sta sopra», «oltre» un altro linguaggio (il linguaggio-oggetto). È il linguaggio proprio della scienza o pseudo-scienza giuridica: un linguaggio che, in linea di principio, ha per oggetto gli enunciati offerti dal materiale legislativo. Scopo del metalinguaggio -che sia rinvenibile nelle pagine di un manuale, di una monografia, di una sentenza o di una comparsa conclusionale- è quello di esplicitare il senso dei messaggi provenienti dal linguaggio normativo”. Sul metalinguaggio, sempre F. GAMBINO, *Le verità del credito tra diritto e letteratura*, in *LawArt*, 2/2021, p. 376, evidenzia, peraltro che “ricchezza ed elasticità sono requisiti indeclinabili del metalinguaggio. (...) In ciò riposa a mio avviso l'elasticità del metalinguaggio: la capacità di contenere altri linguaggi, che può dirsi un effetto delle risorse a disposizione e, dunque, delle possibilità esercitabili”.

propri atteggiamenti di *ageism*⁸⁴ (invero piuttosto frequenti in una realtà globalizzata, consumistica, individualista e tecnologica come quella attuale⁸⁵), non vengano trasposti nel linguaggio giuridico ed, in tal modo, legalizzati e trasmessi.

Non è, peraltro, sufficiente che tale linguaggio non presenti discriminazioni od ostilità verso gli anziani se lo stesso non risulti chiaro, non ambiguo né vago: presupposto di obbedienza e di osservanza delle norme è, infatti, il reciproco intendersi sul piano linguistico dell'autore e del destinatario delle medesime⁸⁶.

⁸⁴ In tema, R. N. BUTLER, *Age-Ism: Another Form of Bigotry*, in *Gerontologist*, vol. 9, 4/1969, pp. 243-244, afferma, in particolare, che “*Age-ism reflects a deep seated uneasiness on the part of the young and middle-aged -a personal revulsion to and distaste for growing old, disease, disability; and fear of powerlessness, «uselessness» and death. Cultural attitudes in our society reinforce these feelings*”; v. anche WHO, *Global Report on Ageism*, 2021, p. 2, consultabile al link <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/71ad96a0-d29a-4457-9d54-52029c24c76c/content>, in cui l'*ageism* è definito come “*the stereotypes, prejudice and discrimination directed towards others or oneself based on age*”.

⁸⁵ Invero, già nel 1990 S. SCRUTTON, *Ageism: the Foundation of Age Discrimination*, in *Age: The Unrecognised Discrimination*, E. McEwen ed., London, Age Concern, 1990, p. 25, evidenziava che “*Ageism surrounds us, but it passes largely unnoticed and unchallenged*”.

⁸⁶ Sul punto, fondamentale N. IRTI, *Inizio e obbedienza*, Pisa, Edizioni ETS, 2022, pp. 7-8, il quale afferma che “l'autore della norma parla; il destinatario ascolta. Il problema del primo è farsi capire; il problema del secondo, capire. Il ponte, che li unisce, e trasmette il significato dall'uno all'altro, è il linguaggio. (...) I grandi legislatori (pensiamo al *Code Civil* francese del 1804, o anche al nostro Codice Civile del 1942) usano linguaggi netti, sicuri, incisivi. La densa sobrietà della parola misura e rivela l'energia del comando. È accaduto invece, proprio nel nostro Paese, che il marzo 2020 -quando l'invisibile nemico devastava l'Europa, e gli Stati (ormai reintegrati nella sovranità su territorio e popolazione) approntavano affannose difese-, è accaduto, dicevo, di leggere un decreto di 123 mila parole: tredici volte le parole della Costituzione. Oscuro esempio di quelle norme, le quali, non facendosi capire o rendendo arduo il capire, non suscitano l'alternativa dell'obbedienza, e lasciano gravi e fatali materie all'arbitrio dei singoli”. Più ampiamente, sul tema dell'obbedienza, v. ID., *Viaggio tra gli obbedienti*, cit.

Non limitandosi a mere constatazioni, ma contribuendo esso stesso a plasmare una sua “realtà”, il diritto è, altresì, chiamato “a promuovere un cambiamento nella rappresentazione della condizione oggetto di tutela”⁸⁷. E proprio sotto questo profilo assumono rilievo alcuni termini, quali invecchiamento attivo, autodeterminazione e tutela della fragilità e della vulnerabilità della persona anziana, passibili di osservazione solo attraverso il prisma della dignità umana.

La vastità di tali concetti con cui il diritto contribuisce alla costruzione di una nuova era della senilità porta, tuttavia, a doversi rimandare la disamina più approfondita degli stessi al prossimo paragrafo.

2. Per una nuova era della senilità: invecchiamento attivo, autodeterminazione e tutela della fragilità e della vulnerabilità nel prisma della dignità umana.

Già a partire dalla fine degli anni '90 del secolo scorso, onde esprimere ed incentivare una visione dell'invecchiamento come esperienza positiva se accompagnato da continue opportunità di salute, partecipazione e sicurezza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha adottato il termine “*Active Ageing*”, riferendo l'aggettivo “*active*” ad una “*continuing participation in social, economic, cultural, spiritual and civic affairs, not just the ability to be physically active or to participate in the labour force*” e definendo l'intera locuzione come “*the process of optimizing opportunities for health,*

⁸⁷ E. PARIOTTI, *Invecchiare: diritti e vulnerabilità*, in *Un diritto gentile per la persona anziana.*, cit., p. 11.

*participation and security in order to enhance quality of life as people age*⁸⁸.

Come, dunque, evidente, l'invecchiamento attivo costituisce un processo più vasto rispetto al mero invecchiamento in salute, posto che i suoi tre pilastri, così come individuati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono appunto rappresentati non solo dalla salute, ma anche dalla partecipazione e dalla sicurezza.

Procedendo con ordine ed entrando nel merito del primo di essi, l'Organizzazione evidenzia, anzitutto, che la riduzione dei fattori di rischio per le malattie croniche, il contenimento del declino funzionale e l'innalzamento dei fattori protettivi permettono alle persone di godere di una vita più lunga e di migliore qualità, rimanendo autonome ed in buona salute, con un conseguente calo di costose cure mediche e servizi di assistenza⁸⁹.

Al fine di rafforzare la salute dei soggetti *senior*, vengono poi proposte dalla medesima Organizzazione delle *policies*, suddivise in quattro gruppi costituiti da: i) prevenzione e riduzione delle disabilità eccessive, delle malattie croniche e della mortalità prematura; ii) abbassamento dei fattori di rischio associati alle principali malattie ed aumento dei fattori che proteggono la salute durante tutto il corso della vita; iii) sviluppo di una serie di servizi sanitari e sociali accessibili, di alta qualità e adatti all'età, che

⁸⁸ WHO, *Active Ageing: A Policy Framework*, 2002, p. 12, consultabile al link <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/0418705f-1c82-4fe2-82d6-d4faee89dfa0/content>.

⁸⁹ *Ivi*, pp. 48-49.

rispondano alle esigenze e ai diritti delle donne e degli uomini che invecchiano; iv) formazione ed istruzione dei *caregivers*⁹⁰.

Passando alla disamina del secondo pilastro, rappresentato dalla protezione, l'Organizzazione rileva che l'incentivo alla piena partecipazione degli anziani alle attività socioeconomiche, culturali e spirituali, in base ai loro diritti umani fondamentali e alle loro capacità, esigenze e preferenze, consente agli stessi di continuare a dare un contributo produttivo alla società sia nelle attività retribuite che in quelle non retribuite⁹¹.

Anche sotto tale profilo, l'Organizzazione provvede, poi, ad elencare dei gruppi di *policies*, quali: i) fornire opportunità di istruzione e apprendimento durante tutto il corso della vita; ii) riconoscere e consentire la partecipazione attiva delle persone alle attività di sviluppo economico, al lavoro formale e informale e alle attività di volontariato man mano che invecchiano, in base alle loro esigenze individuali, alle loro preferenze e capacità; iii)

⁹⁰ Nel primo gruppo di *policies*, l'OMS inserisce, in particolare: *Goals and targets; Economic influences on health; Prevention and effective treatments; Age-friendly, safe environments; Hearing and vision; Barrier-free living; Quality of life; Social support; HIV and AIDS; Mental health; Clean environments*. Nel secondo gruppo si fa, invece, menzione di: *Tobacco; Physical activity; Nutrition; Healthy eating; Oral health; Psychological factors; Alcohol and drugs; Medications; Adherence*. Nel terzo gruppo si riscontrano, altresì: *A continuum of care throughout the life course; Affordable, equitable access; Informal caregivers; Formal caregivers; Mental health services; Coordinated ethical systems of care; Iatrogenesis; Ageing at home and in the community; Partnerships and quality care*. Il quarto gruppo contiene, infine *policies* inerenti ad *Informal e Formal caregivers*;

⁹¹ WHO, *op. ult. cit.*, p. 46.

incoraggiare le persone a partecipare pienamente alla vita familiare e comunitaria lungo il processo di invecchiamento⁹².

Relativamente al terzo ed ultimo pilastro della sicurezza, l'Organizzazione sottolinea, infine, l'importanza di sviluppare politiche e programmi indirizzati alle esigenze sociali, finanziarie e di sicurezza fisica così come ai diritti delle persone in età senile, tanto per garantire a queste ultime protezione, dignità e assistenza nel caso in cui non siano più in grado di provvedere a sé stesse e proteggersi, quanto per sostenere le famiglie e le comunità nei loro sforzi per prendersi cura dei loro membri *senior*⁹³.

Tra le *policies* elaborate per conseguire tali obiettivi, l'Organizzazione inserisce, peraltro, quella di assicurare garanzie di protezione, sicurezza e dignità alle persone anziane affrontando le questioni relative ai diritti e alle esigenze sociali, finanziarie e di sicurezza fisica, nonché la riduzione delle disuguaglianze nei diritti e nelle esigenze di sicurezza delle donne anziane⁹⁴.

Per capire, tuttavia, il portato innovativo della suddetta visione di invecchiamento ed i motivi che, conseguentemente, conducono in questa

⁹² Nel primo gruppo di *policies*, l'OMS inserisce, in particolare la *Basic education and health literacy*, nonché il *Lifelong learning*. Nel secondo gruppo si fa, invece, menzione di: *Poverty reduction and income generation; Formal work; Informal work; Voluntary activities*. Nel terzo gruppo si riscontrano, infine: *Transportation; Leadership; A society for all ages; A positive image of ageing; Reduce inequities in participation by women; Support organizations representing older people*.

⁹³ WHO, *op. ult. cit.*, p. 46.

⁹⁴ Nel primo gruppo di *policies*, l'OMS inserisce, in particolare: *Social security; HIV/AIDS; Consumer protection; Social justice; Shelter; Crises; Elder abuse*. Nel secondo gruppo si fa, invece, menzione di: *Enact legislation and enforce laws that protect widows from the theft of property and possessions and from harmful practices such as health-threatening burial rituals and charges of witchcraft; Enact legislation and enforce laws that protect women from domestic and other forms of violence as they age; Provide social security (income support) for older women who have no pensions or meager retirement incomes because they have worked all or most of their lives in the home or informal sector*.

sede a parlare di una nuova era della senilità, legata ai concetti di autonomia, indipendenza, qualità della vita ed aspettativa di un'esistenza in salute⁹⁵, è necessario considerare che le teorie più diffuse nel secondo dopoguerra trovavano fondamento su un'idea di vecchiaia strettamente connessa al declino e alla dipendenza, “con conseguente disimpegno verso la vita, in particolare quella sociale”⁹⁶.

Prima, dunque, della “rivoluzione” dell'*active ageing*, dominante nella società e nel panorama intellettuale era l'opposto concetto di invecchiamento passivo.

Lungi dall'arrestarsi a piani extra-giuridici, l'invecchiamento attivo è, peraltro, entrato nel corso degli anni nel lessico legale e nel linguaggio delle istituzioni, potendosi oggi riscontrare in numerose fonti locali, nazionali, europee ed internazionali.

Muovendo, attraverso un approccio di tipo *bottom-up*, dal piano locale, è possibile, anzitutto, osservare che molte sono le Regioni italiane che hanno scelto di affrontare la delicata tematica dell'invecchiamento attivo ricorrendo all'emanazione di apposite ed organiche leggi regionali; a partire dalla Liguria⁹⁷, che già dal 2009 ha assunto l'obiettivo di valorizzare la persona anziana e promuovere il suo ruolo attivo nella società attraverso il sinergico coordinamento di imprese, organizzazioni sindacali dei lavoratori, enti locali ed enti del terzo settore, anche le Regioni Friuli Venezia Giulia⁹⁸,

⁹⁵ WHO, *op. ult. cit.*, p. 13.

⁹⁶ C. COSTANZI, *Storia della vecchiaia nella cultura occidentale. Dalla venerazione all'ageism*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2022, p. 169.

⁹⁷ L.R. 3 novembre 2009, n. 48 sulla "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo".

⁹⁸ L.R. 14 novembre 2014, n. 22 sulla “Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)”.

Abruzzo⁹⁹, Veneto¹⁰⁰, Basilicata¹⁰¹, Calabria¹⁰², Campania¹⁰³, Marche¹⁰⁴, Piemonte¹⁰⁵, Puglia¹⁰⁶ e Lazio¹⁰⁷ si sono successivamente dotate di una normativa trasversale in ambito di invecchiamento attivo della popolazione, così come la provincia autonoma di Bolzano¹⁰⁸.

Sarebbe, peraltro, un errore ritenere che le restanti Regioni e la provincia autonoma di Trento si siano disinteressate al processo di *active ageing* solo perché non dotate di un'apposita legge ad esso dedicata: il tema dell'invecchiamento attivo è, infatti, rilevabile in ciascuna delle medesime, vuoi in leggi volte a disciplinare altri settori, vuoi in interventi, politiche, progetti ed attività, a dimostrazione di quanto ogni realtà locale sia attenta alla suddetta questione, in quanto più vicina e prossima ai soggetti anziani.

⁹⁹ L.R. 9 giugno 2016, n. 16 sulla “Promozione dell'invecchiamento attivo”.

¹⁰⁰ L.R. 8 agosto 2017, n. 23 sulla “Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo”.

¹⁰¹ L.R. 20 novembre 2017, n. 29 sulla “Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni”.

¹⁰² L.R. 16 maggio 2018, n. 12 recante “Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo”.

¹⁰³ L.R. 12 febbraio 2018, n. 2 recante “Norme per la promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania”.

¹⁰⁴ L.R. 28 gennaio 2019, n. 1 sulla “Promozione dell'invecchiamento attivo”.

¹⁰⁵ L.R. 9 aprile 2019, n. 17 sulla “Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo”.

¹⁰⁶ L.R. 30 aprile 2019, n. 16 sulla “Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della buona salute”.

¹⁰⁷ L.R. 17 novembre 2021, n. 16 recante “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo”.

¹⁰⁸ L.P. 6 ottobre 2022, n. 12 sulla “Promozione e sostegno dell'invecchiamento attivo in Alto Adige”.

A differenza del contesto regionale, il legislatore nazionale si è occupato solo in tempi più recenti del processo di *active ageing*¹⁰⁹, limitandosi in un primo momento a formulare proposte di legge, rimaste, tuttavia, inattuato¹¹⁰, ed interventi per lo più volti ad ottenere un mero coordinamento a livello nazionale delle varie attività svolte nelle specifiche comunità territoriali¹¹¹.

¹⁰⁹ Nel 2017 il terzo rapporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definiva, infatti, la strategia d'implementazione del piano internazionale di Madrid sulla promozione dell'*active ageing* come "ancora in via di definizione".

¹¹⁰ V., ad esempio, la proposta n. 3538 del 2016 sulle "Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e le iniziative di formazione permanente".

¹¹¹ Nel summenzionato ambito si sviluppa, nel 2019, anche il progetto triennale di "Coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche sull'IA", avente, però, l'obiettivo non solo di consolidare un coordinamento nazionale per favorire una maggiore consapevolezza e conoscenza sul fenomeno dell'IA, ma anche di promuovere la produzione di nuove politiche a suo sostegno attraverso una collaborazione rafforzata, partecipata e multilivello dei soggetti -pubblici e privati- più attivi ed esperti nel settore della senilità. In altre parole, lungi dal mirare al mero raggruppamento e alla semplice trasposizione sul piano statale delle normative già vigenti a livello locale, tale progetto si pone il più ambizioso fine di orientare per il futuro la *policy* inerente agli anziani ed al loro invecchiamento attivo, elaborando anche nuove soluzioni attraverso lo scambio di opinioni ed esperienze fornite da *stakeholders* e decisori pubblici, nonché da rappresentanti della società civile, della comunità scientifica e delle molteplici amministrazioni locali e regionali. Proprio da questa sinergica collaborazione vengono formulate le "28 raccomandazioni per la produzione di politiche in materia di IA", aventi carattere generale, ma da declinare più nel dettaglio (attraverso obiettivi di breve termine da rinnovare periodicamente) a seconda che la loro applicazione riguardi il contesto regionale, comunale, ovvero delle singole organizzazioni. Alle summenzionate raccomandazioni si è, peraltro, aggiunto, a seguito della Pandemia da Covid-19, l'ulteriore approfondimento in tema di "persone anziane in situazioni di emergenza". La positività dei lavori e la rilevanza dei risultati conseguiti hanno portato all'avvio, nel 2022, di una seconda fase progettuale, di durata biennale e sempre regolata da un accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPOFAM e l'IRCCS-INRCA, con l'obiettivo sia di proseguire ed implementare l'attività di ricerca iniziata nel 2019 sia di creare un coordinamento nazionale partecipato e multilivello in ambito di politiche per la *long-term care*, sulla base di quanto già fatto nel settore dell'invecchiamento attivo.

Importantissimo approdo da poco raggiunto a livello nazionale in ambito di invecchiamento attivo è, tuttavia, rappresentato dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 contenente "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane", tra cui quella in tema di "invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità" (art. 3).

E proprio in attuazione di tali deleghe è stato emanato, il 15 marzo 2024, il decreto legislativo n. 29¹¹², altresì noto come "decreto anziani", recante disposizioni volte, tra le altre cose, "a promuovere l'invecchiamento attivo della popolazione anziana" (art. 1) attraverso una serie di misure, quali: la realizzazione da parte del Ministero della salute di periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia (art. 4); la fornitura di garanzie e la predisposizione di interventi da parte dei datori di lavoro (art. 5); l'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato (art. 6); l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale alle esigenze di mobilità delle persone anziane nei contesti urbani ed extraurbani (art. 7); il sostegno al turismo del benessere e al turismo lento (art. 8); l'impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell'erogazione delle prestazioni assistenziali (art. 9), nonché l'erogazione dell'orientamento e del sostegno informativo per favorire il pieno accesso agli interventi e ai servizi sociali e sociosanitari e la possibilità di ottenere, ove occorra, una valutazione multidimensionale unificata in funzione della individuazione dei fabbisogni di assistenza (art. 10).

Lasciando il piano nazionale per salire al livello europeo, riferimenti al processo di invecchiamento attivo sono, anzitutto, riscontrabili in molteplici Comunicazioni della Commissione.

¹¹² Per un approfondimento sul decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, v. L. VAGNI, S. MARIANI (a cura di), *Persone, comunità e territori. La promozione dell'invecchiamento attivo nel d. lgs n. 29 del 2024*, Macerata, eum, 2024.

Nella *“Europe’s response to World Ageing. Promoting economic and social progress in an ageing world. A contribution of the European Commission to the 2nd World Assembly on Ageing”*¹¹³ vengono, ad esempio, elencate le prassi rientranti nell’*invecchiamento attivo*¹¹⁴ e lo stesso è indicato, insieme all’*approccio impostato sull'intero arco della vita*, come *“il grosso delle risposte politiche innovative all'invecchiamento in Europa”* e come *“soluzione del futuro”*; nella *“strategy for full employment and better jobs for all”*¹¹⁵, particolare attenzione è, poi, dedicata alla promozione dell’*active ageing* nel contesto occupazionale, mentre la *“Delivering Lisbon. Reforms for the Enlarged Union”*¹¹⁶ inserisce l’*invecchiamento attivo* tra le priorità per il 2004, soffermandosi anche sulle riforme volte a promuovere lo stesso; sempre nel settore del lavoro, l’*invecchiamento attivo* viene considerato un obiettivo vincente sia per i datori di lavoro che per i lavoratori nella Comunicazione *“Increasing the employment of older workers and delaying the exit from the labour market”*¹¹⁷; infine, nella *“strategy for smart, sustainable and inclusive growth”*¹¹⁸, l’*active ageing* è inquadrato come mezzo per raggiungere una migliore coesione sociale oltre che una maggiore produttività.

¹¹³ COM (2002) 143 final, 18 marzo 2002.

¹¹⁴ Tra le prassi fondamentali per un *invecchiamento attivo*, la suddetta Comunicazione inserisce, in particolare, *“l’apprendimento permanente, il prolungamento della vita lavorativa, pensionamenti più tardivi e più gradualmente, il condurre una vita attiva dopo il pensionamento e l’impegnarsi in attività volte ad attivare le capacità e a conservare la salute”*.

¹¹⁵ COM (2002) 6 final, 14 gennaio 2003.

¹¹⁶ COM (2004) 29 final/2, 20 febbraio 2004.

¹¹⁷ COM (2004) 146 final/4, 3 marzo 2004.

¹¹⁸ COM (2010) 2020 final, 3 marzo 2010.

Con decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio¹¹⁹, il 2012 è stato, peraltro, proclamato “anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni”.

Al medesimo anno risale, altresì, l’elaborazione dell’*Active Ageing Index* (AAI)¹²⁰ da parte della Direzione generale per l’occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione europea (DG EMPL) e dell’Unità per la popolazione della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), avente l’obiettivo di misurare in quale misura possa considerarsi realizzato il potenziale degli anziani sulla base di 22 indicatori, suddivisi in quattro diversi domini, quali: i) *Employment*; ii) *Participation in society*; iii) *Independent, Healthy and Secure Living*; iv) *Capacity and Enabling Environment for Active Ageing*.

Più recentemente, alquanto rilevante in tema di invecchiamento attivo è anche il “*Green Paper on Ageing. Foster solidarity and responsibility between generations*”¹²¹, in cui la Commissione ha avuto modo di affermare che tale processo “implica la promozione di stili di vita sani su tutto l’arco della vita, anche in termini di modelli di consumo e alimentazione e livelli di attività fisica e sociale”.

¹¹⁹ Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 940/2011/UE del 14 settembre 2011.

¹²⁰ Sul punto, v. UNECE, EUROPEAN COMMISSION, *Active Ageing Index ...and what it can do for you*, consultabile al link https://unece.org/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/AAI_leaflet.pdf. Per un approfondimento in tema, si veda anche il sito <https://statswiki.unece.org/spaces/AAI/pages/76287837/I.+AAI+in+brief>. Relativamente all’AAI Index per i paesi extra-europei e a livello subnazionale, v. altresì UNECE, EUROPEAN COMMISSION, *Active Ageing Index (AAI) in Non EU-Countries and at Subnational Level*, consultabile al link https://unece.org/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/AAI_Guidelines_final.pdf.

¹²¹ COM (2021) 50 final, 27 gennaio 2021.

Come il legislatore europeo, anche quello internazionale si è mostrato particolarmente attento alle esigenze dei *senior*, elaborando nel corso del tempo una serie di norme ed iniziative volte sia a garantire la protezione degli anziani¹²² sia ad incentivare l'invecchiamento attivo degli stessi.

Se i “Principi delle Nazioni Unite per le persone anziane”¹²³ emanati nel 1991 hanno, infatti, ispirato il summenzionato approccio di *active ageing* proposto nel 2002 dall'OMS, la “*Political Declaration*”¹²⁴ del medesimo anno contiene un vero e proprio riferimento all'invecchiamento attivo, i cui elementi essenziali sono inquadrati nell'*empowerment* degli anziani e nella promozione della loro piena partecipazione (art. 12).

Ulteriore rimando testuale all'invecchiamento attivo è, peraltro, rintracciabile, sempre sul piano internazionale, nella “*Inter-american Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons*”¹²⁵ del 2015, ritenuta, nel Preambolo, in grado di contribuire alla promozione di un processo di *active ageing* sotto tutti gli aspetti.

Uscendo dal campo dell'invecchiamento attivo, concetto rilevante per una nuova era della senilità è, altresì, quello di autodeterminazione, nato “a

¹²² Per un approfondimento sulla protezione internazionale degli anziani v. C.M. CASCIONE, *Il lato grigio del diritto*, cit., pp. 23 e ss.

¹²³ UN, *United Nations Principles for Older Persons, Adopted by General Assembly resolution 46/91 of 16 December 1991*, consultabili al link <https://www.ohchr.org/sites/default/files/olderpersons.pdf>.

¹²⁴ UN, *Political Declaration and Madrid International Plan of Action on Ageing, Second World Assembly on Ageing, Madrid, Spain 8-12 April 2002*, consultabile al link <https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-en.pdf>.

¹²⁵ *Inter-american Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons*, consultabile al link https://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-70_human_rights_older_persons.pdf.

metà dell'ottocento a indicare il diritto degli individui e delle nazioni di scegliere da sé medesime il proprio destino”¹²⁶.

Tralasciando in questa sede la disamina dell'autodeterminazione dei popoli¹²⁷ per osservare esclusivamente la persona quale “centro decisionale sovrano delle scelte che riguardano la sua esistenza”¹²⁸, è, anzitutto, possibile evidenziare lo stretto legame tra autodeterminazione e libertà, che, se da un lato apre all'assenza di controllo o determinazione da parte di altri sulla propria vita, dall'altro spinge ad interrogarsi sui limiti oltre i quali questa “sovranità individuale”¹²⁹ non possa spingersi.

Sotto il primo profilo per così dire “positivo”, l'affermazione dell'autodeterminazione individuale è indubbiamente debitrice dell'“invenzione recente”¹³⁰ della vita, quale costruito della modernità

¹²⁶ C. CASTRONOVO, *Autodeterminazione e diritto privato*, in *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale? Atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I. Pavia, 5-7 dicembre 2009*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 49.

¹²⁷ In tema, v. per tutti G. PALMISANO, *Autodeterminazione dei popoli*, in *Enciclopedia del diritto*, Ann. V, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 82 e ss.

¹²⁸ V. MARZOCCO, *Il diritto ad autodeterminarsi ed il “governo di sé”. La “vita materiale” tra proprietà e personalità*, in A. D'Aloia (a cura di), *Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 33.

¹²⁹ Sul punto, cfr. J. S. MILL, *On liberty*, 1859 (trad. it., *Saggio sulla libertà*, Milano, Il Saggiatore, 1999, pp. 12-13).

¹³⁰ Espressione di D. TARIZZO, *La vita. Un'invenzione recente*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

sempre più sottratto alle logiche naturali in favore del crescente dominio della tecno-scienza¹³¹.

Cercando di regolamentare una tecnica che conferisce all'essere umano poteri sempre maggiori sulla propria vita e sul proprio corpo, il diritto¹³² finisce, infatti, per aprirsi al binomio "volontà-vita", superando l'originario riferimento della volontà al mero patrimonio.

Di qui, un soggetto non più considerato "esclusivamente o prevalentemente come agente economico, ma come libero costruttore della propria personalità", non essendo più l'oggetto del suo agire "l'assetto degli interessi patrimoniali, ma il complessivo svolgersi della vita"¹³³. Di qui, anche la scelta del termine "autodeterminazione" ed il rinnovato significato

¹³¹ Più ampiamente, sulle cause che hanno portato all'affermazione dell'autodeterminazione, A. NICOLUSSI, *Autonomia privata e diritti della persona*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., Ann. IV, 2011, p. 134 evidenzia che "negli ultimi decenni mutamenti della materia socio-economica, nuovi sviluppi tecnologici, riorientamenti di valore e la suggestione di modelli importati da esperienze giuridiche straniere, soprattutto nordamericane, hanno posto in modo più stringente la questione. Sul piano dei valori, una spinta è data anche dal fatto che, nel quadro costituzionale contemporaneo, il concetto di «persona» è assunto non più soltanto nel senso astratto di soggetto di diritti, ma anche in un senso più concreto rivolto alla totalità dei suoi elementi costitutivi e quindi alla sua dimensione vitale".

¹³² Sul complesso rapporto tra diritto e tecnica, fondamentale N. IRTI, E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

¹³³ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., pp. 262-263.

della parola “consenso”¹³⁴, onde sottolineare il collegamento, ma anche il superamento, rispetto alla tradizionale autonomia privata¹³⁵, che proprio il consenso impiega per “procacciare ai singoli” beni e servizi¹³⁶.

Su quest’ultimo punto, emblematiche sono, in particolare, la legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, nonché la “Convenzione sui diritti umani e la biomedicina”, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 e ratificata dall’Italia con la legge 28 marzo 2001, n. 145.

¹³⁴ In tema, V. CALDERAI, *Consenso informato*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., Ann. VIII, 2015, pp. 234-235 sottolinea, infatti, che “l’impero del consenso domina la vita materiale. Etica della responsabilità individuale, istituzioni democratiche, libertà di contratto non sono invenzioni del XX secolo, ma in quel contesto furono per la prima volta edotte in sistema e razionalizzate in una serie di passaggi formali per rispondere alle sollecitazioni della società industriale di massa. (...) L’osmosi tra il mondo vitale e il mondo delle merci procede anche in senso inverso, come suggerisce la disseminazione del «consenso informato» dal contesto nativo della relazione terapeutica a settori percorsi da un’identica tensione tra esigenze della produzione di massa, asimmetria informativa, connotazione fiduciaria del rapporto: responsabilità del produttore, contratti dei consumatori, tutela del credito e del risparmio”.

¹³⁵ Sul punto, A. CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, V ed., Torino, Giappichelli, 2019, pp. 11-12 evidenzia che “autonomia, etimologicamente, sta a significare potere di dettare norme a se stesso. Nel caso è più proprio parlare di un potere di regolare i propri interessi. L’ordinamento, lasciando ai privati una sfera di autonomia, non ha certo attribuito loro il potere di dettare norme. Caratteristiche considerate tradizionalmente proprie della norma giuridica sono l’eteronomia, vale a dire l’essere la regola posta da altri, la portata generale della regola e l’astrattezza della sua formulazione. Si tratta di connotazioni che non trovano generale consenso: comunque, nessuna di queste caratteristiche è dato ravvisare nell’autonomia in questione, che viene qualificata come autonomia privata, e che designa il potere, concesso dall’ordinamento ai privati e dall’ordinamento garantito, di regolare i propri interessi”.

¹³⁶ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, 1950 (rist. II ed., Torino, UTET, 1952, pp. 40-43) già impiega, invero, il termine “autodeterminazione”, che è, tuttavia, sempre riferito al contesto patrimoniale presentato dal codice civile italiano.

Se l'art. 1 della prima, dedicato al "consenso informato", statuisce, infatti, che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge", l'art. 5 della seconda menziona altresì un consenso "libero ed informato" nel campo della salute.

Ulteriore incentivo all'autodeterminazione è, inoltre, contenuto nell'art. 15 della "Convenzione dell'Aja sulla protezione internazionale degli adulti"¹³⁷, che consente agli stessi, mediante un contratto o un atto unilaterale, di conferire, estendere, modificare o estinguere "poteri di rappresentanza" da esercitare quando essi non saranno più in grado di tutelare i propri interessi. L'Italia non ha, tuttavia, ancora ratificato tale Convenzione¹³⁸, malgrado la recente sollecitazione da parte della Commissione europea attraverso la Proposta di decisione del Consiglio volta ad autorizzare gli Stati membri a diventare o rimanere parte della Convenzione nell'interesse dell'Unione Europea¹³⁹.

¹³⁷ Tale Convenzione è stata, in particolare, adottata il 13 gennaio 2000 nell'ambito della *Hague Conference on Private International Law* ed è entrata in vigore dal 1 gennaio 2009. In tema, v., per tutti, P. FRANZINA, *La Convenzione dell'Aja sulla protezione degli adulti nella prospettiva della ratifica italiana*, in *Riv. dir. int.*, vol. 98, 2015, pp. 748 e ss.

¹³⁸ Pur risultando tra gli stati firmatari dal 31 ottobre del 2008, l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione, malgrado i recenti sviluppi, rappresentati, segnatamente, dal d.d.l. 789/XIX/S, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta a L'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, presentato al Senato il 7 luglio 2023. P. FRANZINA, F. ALBI, *L'autodeterminazione della persona anziana nelle situazioni con elementi di internazionalità*, in *Un diritto gentile per la persona anziana*, cit., p. 64, evidenziano, peraltro, che "le norme di diritto internazionale privato relative al supporto di cui una persona maggiorenne potrebbe avere bisogno variano anch'esse, in linea di principio, da uno Stato all'altro. Quelle che operano attualmente in Italia sono contenute nella legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato".

¹³⁹ COM (2023) 281 final, 31 maggio 2023.

Non è, peraltro, un caso che i maggiori riferimenti all'autodeterminazione non appaiano rintracciabili nei testi della Carta costituzionale o del codice civile, essendosi la stessa affermata nel più recente dialogo tra le Corti.

Interessanti spunti a riguardo sono, in particolare, offerti dal contesto statunitense, ove il diritto alla *privacy* ha per molto tempo sostituito quello di autodeterminazione nel giustificare lo sviluppo di nuovi diritti, appunto inizialmente spiegati sulla base del cosiddetto “*right to be alone*”¹⁴⁰, quale diritto a non subire l'interferenza altrui, Stato compreso.

Nel corso degli anni la giurisprudenza americana è, tuttavia, arrivata a superare una siffatta giustificazione dei nuovi diritti basata sulla mera riservatezza, impiegando proprio il più ampio concetto di dignità della persona ed il suo “carattere distintivo dell'autodeterminazione”¹⁴¹.

Al diritto di autodeterminazione si sono poi riferite in più occasioni anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo e, sul piano nazionale, la Corte Costituzionale, nonché la Corte di Cassazione.

¹⁴⁰ S. D. WARREN, L. D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, 1890, p. 193.

¹⁴¹ Per un approfondimento a riguardo, v. L. ANTONINI, *Autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali*, in *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale? Atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I. Pavia, 5-7 dicembre 2009*, cit., pp. 11 e ss., spec. p. 20, ove l'A. sottolinea che “in sintesi, quindi, lo schema evolutivo potrebbe essere così ricostruito: la *privacy* avrebbe storicamente ricavato un nuovo spazio per i diritti nel costituzionalismo contemporaneo, spazio poi occupato concettualmente dalla dignità umana, a sua volta monopolizzata dal tema dell'autodeterminazione”.

Mentre la prima ha spesso ricavato tale diritto dagli artt. 2, 5 ed 8 della CEDU¹⁴² -dedicati, rispettivamente, al diritto alla vita, al diritto alla libertà e alla sicurezza, nonché al rispetto della vita privata e familiare- le ultime due ne hanno, invece, individuato la base giuridica principalmente negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione¹⁴³ e, dunque, nei diritti inviolabili della persona, nella libertà personale e nel diritto alla salute.

Lungi dall'esprimere soltanto l'espansione che il diritto di autodeterminazione può raggiungere, tale fondamento permette, altresì, di evidenziarne i limiti, che, come osservato da acuta dottrina, dovranno "rilevare e prevalere in quanto si aggancino ad altri diritti costituzionali degni di privilegiata considerazione. In esito, cioè, di motivati giudizi di bilanciamento, di uguaglianza e di ragionevolezza, innescati dalle singole

¹⁴² Cfr., tra gli altri, caso A.N. contro Lituania (sentenza del 31 maggio 2016, ricorso n. 17280/08); caso Paradiso e Campanelli contro Italia (sentenza del 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358/12); caso Calvi e C.G. contro Italia (sentenza del 6 luglio 2023, ricorso n. 46412/21). In letteratura v., per tutti, M. LEVINET, *La notion d'autonomie personnelle dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Droits*, 49/2009, pp. 3 e ss. Interessanti riflessioni, soprattutto sull'art. 8 della CEDU, sono altresì effettuate da A. MAGNI, *Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alle condanne riportate dallo Stato italiano per la violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Analisi delle decisioni della Corte in riferimento agli artt. 2 e 12 CEDU in casi riguardanti rispettivamente lo Stato italiano ed il Regno Unito*, in *Giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo e influenza sul diritto interno*, L. Ruggeri (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, pp. 68 e ss.

¹⁴³ Quanto alla Corte costituzionale, cfr., tra le altre, le sentenze n. 438 del 2008, n. 162 del 2014, n. 242 del 2019; nell'ordinanza n. 49 del 2009 la medesima Corte ha, peraltro, definito quello di autodeterminazione come un vero e proprio principio. Relativamente alla Corte di Cassazione, si segnalano inoltre, senza alcuna pretesa di esaustività, le sentenze n. 471 del 1990, n. 332 del 2000, n. 282 del 2002, n. 21784 del 2007.

fattispecie”¹⁴⁴. L’autodeterminazione rappresenta, infatti, un’attribuzione di potere sovrano all’individuo, il cui apice appare raggiunto proprio nel diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., ove è sancito che neppure la legge può “violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”; questa attribuzione di potere al singolo non può, tuttavia, mai sfociare in quell’individualismo liberale che contrappone la persona allo Stato, posti i principi personalistico e pluralistico della nostra Costituzione, la quale colloca sì la persona al centro dell’ordinamento giuridico e dello Stato, ma mai considera la stessa come monade isolata e completamente avulsa da un quadro socialmente strutturato¹⁴⁵.

Chiariti i caratteri ed i limiti del diritto di autodeterminazione, è interessante notare che lo stesso assume particolare rilevanza (anche) per la persona anziana in molteplici ambiti, quali decisioni sanitarie, vita quotidiana, aspetti legali e patrimoniali, nonché relazioni ed affettività.

¹⁴⁴ P. VERONESI, *Fisionomia e limiti del diritto fondamentale all’autodeterminazione*, in *BioLaw Journal*, 2/2019, p. 31.

¹⁴⁵ In senso lato, ciò che, infatti, distingue il Personalismo dall’Individualismo è proprio la dimensione relazionale dell’Io ed il "rapporto con l’altro: occasionale e puramente esteriore per il secondo, strutturale e determinante per il primo. L’individuo è un essere solitario e autoreferenziale, la persona un essere sociale e radicato nella rete di relazioni” (così, S. VICIANI, *Le tutele civilistiche dei soggetti vulnerabili per disabilità psico-fisica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, p. 32). Sulla confusione semantica tra i termini individuo e persona, nonché sui rischi correlati ad una visione individualista, fondamentale D. DE ROUGEMONT, *Politique de la Personne. Problèmes, doctrines et tactique de la révolution personaliste*, Paris, Je sers, 1934, il cui pensiero è recentemente ripreso da G. VALE, *Individualismo, collettivismo, personalismo nella filosofia politica di Denis de Rougemont*, in *Il Pensiero Storico. Rivista italiana di Storia delle Idee*, 2016, pp. 27 e ss. Sulla realizzazione della Persona attraverso il riconoscimento degli altri e da parte degli altri, v., altresì, R. SPAEMANN, *Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”*, Roma-Bari, Laterza, 2005. Sull’intersoggettività socializzante, cfr. J. HABERMAS, *Fatti e norme. Contributi ad una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, L. Ceppa (a cura di), Roma-Bari, Laterza, 2013.

Scegliere o rifiutare cure mediche, redigere disposizioni anticipate di trattamento, decidere dove e come vivere, gestire il proprio tempo e le attività da svolgere, amministrare i beni rientranti nel patrimonio personale, fare testamento e lasciti, mantenere relazioni affettive e salvaguardare la propria riservatezza sono, infatti, solo alcune delle manifestazioni che l'autodeterminazione può assumere in riferimento alla senilità, rendendo quella della persona anziana una vita per quanto più possibile autonoma e modulata sulle scelte individuali.

I diffusi atteggiamenti di ageismo, il paternalismo familiare e sanitario, la solitudine e l'isolamento sociale che spesso affliggono gli anziani, le frequenti situazioni di dipendenza fisica e/o cognitiva, nonché la possibile assenza di supporti alla comunicazione e all'accessibilità costituiscono, tuttavia, importanti ostacoli alla piena realizzazione dell'autodeterminazione della persona, che il diritto deve contribuire a rimuovere.

Tali ostacoli pongono, peraltro, la questione di cosa significhi (e come sia meglio) tutelare la persona anziana fragile e/o vulnerabile.

Entrando, dunque, nella terza espressione rilevante per una nuova era della senilità, quale, appunto, la tutela della fragilità e della vulnerabilità, giova, anzitutto, precisare che i due termini, ancorché spesso utilizzati in senso promiscuo, indicano, in realtà, due condizioni diverse, rappresentate, rispettivamente, dall'intrinseca facilità a rompersi, a spezzarsi, e dalla

esposizione ad esser feriti¹⁴⁶. Se fragile è, dunque, l'anziano che versa in una condizione fisica, psicologica e funzionale di debolezza, la vulnerabilità dello stesso è, invece, dovuta al rischio di subire lesioni a causa di fattori interni o esterni alla persona.

Insieme a tale distinzione, è opportuno, altresì, puntualizzare che la cultura giuridica italiana del primo Novecento, principalmente focalizzata su questioni economiche e sulla certezza ed efficienza dei traffici, protegge il soggetto (anche *senior*) con misure volte “più a interdire atti e attività, cioè a porre divieti, anziché a promuovere (...) lo sviluppo delle sue sia pure limitate capacità”¹⁴⁷.

In questa visione fortemente patrimonialistica, fatta propria anche dal codice civile del '42, non vi è, dunque, alcun posto per la tutela della

¹⁴⁶ Sulla distinzione tra fragilità e vulnerabilità, v., in particolare, C. CANULLO, *Fragilità e vulnerabilità dell'umano*, in *La struttura dei legami. Forme e luoghi della relazione*, L. Sandonà (a cura di), Trieste, Anthropologica, 2010, p. 50, ove l'A. specifica che “mentre fragilità e fragile recano in sé quello che esprimono, ché fragile è tale perché si può infrangere frangendo quanto dell'umano va protetto, la vulnerabilità reca in sé una possibilità non necessariamente attuata. Mentre fragile «aggettiva» l'umano il cui prezioso può essere franto, la vulnerabilità e il vulnerabile non necessariamente parlano di una ferita ma piuttosto esprimono una condizione umana di esposizione alla ferita”, pur essendo i due concetti legati dall'appartenenza all'uomo come tale. Relativamente all'etimologia della parola “vulnerabilità”, interessanti riflessioni sono, altresì, offerte da G. MARAGNO, *Alle origini (terminologiche) della vulnerabilità: vulnerabilis, vulnus, vulnerare*, in *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, O. Giolo, B. Pastore (a cura di), Roma, Carocci, 2018, pp. 13 e ss. Sul concetto di debolezza e sulle correlate tutele, si vedano, infine, L. AZZENA, *Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti “deboli”. Spunti per una teoria della “debolezza”*, in C. Calvieri (a cura di), *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale. Atti del seminario di Perugia del 18 marzo 2005*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 35 e ss.; P. CENDON, *Quali sono i soggetti deboli? Appunti per un incontro di studi*, in *Politica del diritto*, 1996, pp. 485 e ss.; P. STANZIONE, *Tutela dei soggetti deboli*, Roma, San Paolo Edizioni, 2004.

¹⁴⁷ P. PERLINGIERI, *Gli istituti di protezione dell' “infermo di mente”*, in *Rass. Dir. civ.*, 1/1985, p. 51.

vulnerabilità, completamente sopraffatta dai rigidi schemi dei vizi del consenso (artt. 1427 e ss. c.c.); tutelare la fragilità significa inoltre sottrarre efficacia agli atti posti in essere dall'anziano in condizioni di debolezza attraverso l'annullamento (artt. 428 e 1425 c.c.), ovvero escludere o quanto meno limitare la sua partecipazione nella vita economico-sociale tramite gli istituti dell'interdizione (art. 414 c.c.) e dell'inabilitazione (art. 415 c.c.)¹⁴⁸.

Anche nel sistema di *welfare*, la dimensione della protezione è, peraltro, prevalente, essendo lo stesso inizialmente modulato su logiche meramente assistenziali e di supporto sanitario in caso di esigenze gravi e manifeste.

Come pertanto evidente, sia il versante privato che quello pubblico, così come originariamente progettati, sono dominati da una concezione di tutela intesa come “cura” della fragilità unidirezionalmente erogata dalle istituzioni in senso lato, con tutti i problemi di sostenibilità, soprattutto sociale¹⁴⁹ ed economica¹⁵⁰, che una siffatta visione inevitabilmente comporta.

Come avvenuto per l'invecchiamento attivo e per l'autodeterminazione, i tempi sono, tuttavia, maturi per considerare ormai aperta una nuova era della senilità, in cui la tutela del soggetto in condizioni di vulnerabilità può

¹⁴⁸ L'introduzione nel codice civile dell'istituto dell'amministrazione di sostegno è, infatti, successiva, risalendo la stessa alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, entrata in vigore il 19 marzo dello stesso anno.

¹⁴⁹ Sul punto, B. GARDELLA TEDEDESCHI, *op. cit.*, p. 191 evidenzia che “la dicotomia «individuo v. società» invece prende in carico il dilemma se lasciare l'individuo al centro delle sue decisioni, oppure attribuire alla società, o meglio alle sue istituzioni, quelle soluzioni necessarie per la tutela dei diritti dell'anziano”.

¹⁵⁰ In tema, v. per tutti G. VETTORI, *Diritti fondamentali e diritti sociali. Una riflessione tra due crisi*, in C. Salvi (a cura di), *Diritto civile e diritti costituzionali europei ed italiani*, Torino, Giappichelli, 2012, spec. p. 140.

assumere un ruolo più incisivo¹⁵¹ e la fragilità non è più considerabile come mera patologia da curare¹⁵², ma piuttosto come situazione da affrontare attivamente con l'aiuto degli altri¹⁵³, senza mortificare le potenzialità e la capacità della persona. La considerazione delle situazioni di vulnerabilità e fragilità da parte del diritto evita, del resto, la creazione di un'irrealistica "non frail elderly", portatrice di nuove forme di ageismo¹⁵⁴.

¹⁵¹ Sul punto, E. PARIOTTI, *Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: implicazioni per il paradigma dei diritti umani*, in *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, cit., p. 147, evidenzia, in particolare, che "il riferimento al concetto di vulnerabilità nell'ambito della giustificazione e dell'applicazione dei diritti umani è stato, da alcuni decenni a questa parte, crescente". B. PASTORE, *Soggettività giuridica e vulnerabilità*, in *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, cit., p. 135 sottolinea, del resto, che quello di vulnerabilità è un termine che "esprime un'idea normativa, il cui contenuto descrittivo è compatibile con un'ampia gamma di comportamenti e che può assumere contenuti molto diversi tra loro".

¹⁵² In tema, T. VECCHIATO, *Non autosufficienza: un linguaggio negativo per cure positive*, in *Un diritto gentile per la persona anziana*, cit., p. 48 afferma che "non si tratta quindi di garantire prestazioni a qualcuno, ma di tutelare un doppio bene personale e sociale. Non è dare qualcosa, ma aiuto che riconosce dignità ad ogni persona e a chi è nel suo spazio di vita".

¹⁵³ Sul concetto di reciprocità, cfr. M. HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, 1927 (trad. it., *Essere e tempo*, Milano, Mondadori, 2006); P. RICOEUR, *Soi-même comme un autre*, 1990 (trad. it., *Sé come un altro*, Milano, Jaca Book, 1993). Sulla rilevanza dei c.d. comportamenti collettivi complessi, v. G. PARISI, *In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi*, Milano, Rizzoli, 2021, spec. p. 9, in cui l'A. sottolinea che "in tutti questi problemi fisici, riusciamo a capire in maniera quantitativa come il comportamento collettivo emerga partendo da semplici regole d'interazione tra i singoli attori. La sfida era estendere l'applicabilità delle tecniche di meccanica statistica dalle entità inanimate agli animali, quali ad esempio gli storni. I risultati non sarebbero stati interessanti solo per l'etologia e la biologia evolutiva, ma su una scala di tempo molto lunga potevano portare a una maggiore comprensione nelle scienze umane di fenomeni economici e sociali".

¹⁵⁴ In tema v., S. VAN DYK, *The Appraisal of Difference: Critical Gerontology and the Active-Ageing-Paradigm*, in *Journal of Aging Studies*, vol. 31, 2014, spec. 93-94.

Sotto il versante prettamente privatistico, questa nuova visione della tutela della vulnerabilità e della fragilità appare emblematicamente rappresentata nella "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità"¹⁵⁵, applicabile anche nei confronti dei soggetti in età avanzata laddove presentino, appunto, una qualche forma di disabilità¹⁵⁶. L'art. 3 della Convenzione elenca, infatti, i principi generali volti a proteggere la persona disabile da "ferite" che le possono derivare da barriere sociali, culturali o ambientali¹⁵⁷, mentre il successivo art. 12 dispone tanto il diritto delle persone con disabilità "al riconoscimento in ogni luogo della

¹⁵⁵ In particolare, tale Convenzione è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, è entrata in vigore il 3 maggio 2008 ed è stata ratificata dall'Italia con la L. 3 marzo 2009, n. 18. In letteratura, A. CAPUTO, *I diritti nella fragilità: il bisogno di una comunità che tuteli*, in *Età anziana: tempo di diritti e responsabilità*, cit., p. 196, distingue, peraltro, la disabilità dalla fragilità, "universi in parte sovrapponibili antropologicamente, mai del tutto coincidenti": nella prima, infatti, "si guarda essenzialmente a un fare empirico, di tipo materiale, complicato per quella persona da ostacoli biologico-ambientali che non è in grado di superare da sola", mentre nella seconda "le insufficienze contano quanto alle scelte negoziali da compiere, circa la vita quotidiana, lungo le varie ribalte gestionali della casa, del lavoro, dei contratti, dei risparmi, del tempo libero e altro".

¹⁵⁶ L'art. 1 co. 2 della Convenzione definisce, in particolare, le persone con disabilità come "coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri".

¹⁵⁷ L'art. 3 statuisce, infatti, che "i principi della presente Convenzione sono: (a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone; (b) la non discriminazione; (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; (d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa; (e) la parità di opportunità; (f) l'accessibilità; (g) la parità tra uomini e donne; (h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità".

loro personalità giuridica” quanto il divieto di privare le stesse della propria capacità a causa della disabilità¹⁵⁸.

Alla minore limitazione possibile della capacità d’agire del soggetto è, peraltro, improntato l’istituto dell’amministrazione di sostegno (artt. 404 e ss. c.c.)¹⁵⁹, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6. A differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, che muovono dall’esclusione (assoluta o limitata) della capacità di agire, presupposto operativo dell’amministrazione di sostegno è, infatti, quello (opposto) del mantenimento della suddetta capacità per tutti gli atti che non sono espressamente menzionati nel decreto di nomina dell’amministratore.

¹⁵⁸ Sulla Convenzione e sulla capacità legale delle persone disabili, v., per tutti, A. VENCHIARUTTI, *La Convenzione di New York e l’esercizio della capacità legale da parte delle persone con disabilità*, in *Liber Amicorum per Paolo Zatti*, Napoli, Jovene, 2023, pp. 1371 e ss. Sull’art. 12 della Convenzione, v., altresì, L. SERIES, A. NILSSON, *Article 12 CRPD: Equal Recognition before the Law*, in *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, I. Bantekas, M. A. Stein, D. Anastasiou (a cura di), Oxford, Oxford University Press, 2018, pp. 339 e ss.

¹⁵⁹ Relativamente all’amministrazione di sostegno, vi è, peraltro, chi sostiene la piena compatibilità della misura con il dettato della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (così anche Cass. Civ, sez. I, 25 ottobre 2012, n. 18320), non mancando, tuttavia, chi affermi l’esigenza di riformare la tutela, onde renderla più aderente alla necessità, alla proporzionalità e all’interesse preferito espressi nella Convenzione medesima, che appare, peraltro, aprire anche a forme negoziali di sostegno (in tema v. V. BARBA, *Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità e diritto civile italiano*, in *Rass. dir. civ.*, 2/2021, pp. 439-440).

Come quello privatistico, anche il settore del *welfare* appare inoltre popolato da norme, iniziative e documenti che riflettono la nuova visione della tutela della fragilità¹⁶⁰.

¹⁶⁰ A mero titolo esemplificativo si segnalano, in particolare, per il contesto nazionale: il Piano Sanitario 1998-2000, che prevede la necessità di “garantire continuità all’intervento di cura, privilegiando tutti i fattori che contribuiscono a rendere accettabile la qualità della vita a quanti, persone malate e loro familiari, vivono per lungo tempo in situazioni di difficoltà” per affrontare la cronicità, proponendo, altresì, un patto di solidarietà per la salute “che impegni le istituzioni preposte alla tutela della salute e una pluralità di soggetti: i cittadini; gli operatori sanitari; le istituzioni; il volontariato; i produttori, non profit e profit, di beni e servizi di carattere sanitario; gli organi e gli strumenti della comunicazione; la comunità europea e internazionale”, posto che “i risultati di salute non dipendono solo dalla qualità tecnica delle prestazioni, ma trovano radici più profonde nella responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e nella loro capacità di collaborare”; il DPCM 14 febbraio 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”, che inserisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria in progetti personalizzati basati su valutazioni multidimensionali (art. 2 co. 1), per poi determinare la complessità dell’intervento “con riferimento alla composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato” medesimo (art. 2 co. 5); la legge delega del 23 marzo 2023, n. 33, che chiama il governo ad attenersi, tra le altre cose, alla “promozione della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell’accesso a un *continuum* di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano” (art. 2 co. 2 lett. e). A livello europeo, alquanto rilevanti in tema appaiono, altresì: la “*Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030*”; il già menzionato “*Green Paper on Ageing. Foster solidarity and responsibility between generations*”; la *European Care Strategy*. Sul piano internazionale, interessanti riferimenti sembrano infine rintracciabili nei “Principi delle Nazioni Unite per le persone anziane”, nella “*Political Declaration*” (il cui art. 15 riconosce l’importante ruolo delle famiglie, dei volontari, delle comunità e delle organizzazioni nel fornire sostegno ed assistenza informale agli anziani) e nel “*Madrid Plan*” (che richiama la *community-based care*, la *family care* ed il necessario supporto verso i *caregivers*), nonché nella “*United Nation Decade of Healthy Ageing (2021-2030)*” (che inserisce l’*Integrated Care* e la *Long-Term Care* tra le aree di azione per promuovere un invecchiamento in salute e per migliorare la vita delle persone anziane).

Alquanto più complessa risulta, invece, l'individuazione di un "perimetro normativo predefinito e circoscritto" sulla tutela della vulnerabilità¹⁶¹, anch'essa consolidatasi, come il diritto di autodeterminazione, nell'attività delle Corti, in particolare quella di Strasburgo¹⁶².

¹⁶¹ K. FIORENZA, *La protezione degli adulti vulnerabili. Modelli giuridici a confronto*, Torino, Giappichelli, 2025, p. 4, evidenzia, infatti, che "mentre la tutela del soggetto debole non appare priva di categorizzazione, giacché positivizzata *in primis* a livello costituzionale e coerentemente sviluppata in senso espansivo dalla giurisprudenza costituzionale, il concetto di vulnerabilità presenta tratti più incerti e non è suscettibile di essere compattato in un perimetro normativo di riferimento predefinito e circoscritto. Non stupisce, al riguardo, che la tutela della vulnerabilità nasca e si affermi grazie all'attività ermeneutica delle Corti dei diritti -e in particolare della Corte di Strasburgo- proprio al fine di assicurare una protezione più incisiva verso forme di debolezza e svantaggio non predeterminabili in astratto".

¹⁶² Molte delle sentenze della Corte in tema di vulnerabilità degli adulti sono, peraltro, già state richiamate in riferimento all'autodeterminazione. Per un approfondimento sulla vulnerabilità nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, interessanti contributi sono offerti, tra gli altri, da E. DICIOTTI, *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Ars interpretandi*, 2/2018, pp. 13 e ss.; A. TIMMER, *A Quiet Revolution: Vulnerability in the European Court of Human Rights*, in *Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, M. A. Fineman, A. Gear (a cura di), Farnham, Routledge, 2013, pp. 147 e ss.

Come il prisma rifrange la luce bianca e ne separa i diversi colori, la dignità della persona¹⁶³ rappresenta, peraltro, lo strumento indispensabile per poter osservare lo spettro della bianca luce della vecchiaia, costituito dai suddetti colori dell'invecchiamento attivo, dell'autodeterminazione e della tutela della fragilità e della vulnerabilità.

Senza dignità non risulta, infatti, possibile riferirsi a nessuno di essi, rimanendo le porte della nuova era della senilità inevitabilmente chiuse dinnanzi ad un soggetto anziano che, indegno, non ha di certo le caratteristiche per invecchiare attivamente, per autodeterminarsi, né, tanto meno, per ricevere cure partecipate ed integrate e/o tutele per le condizioni di vulnerabilità in cui versa.

Al contrario, solo il riconoscimento della dignità della persona in ogni fase della sua esistenza fa sì che l'invecchiamento non si riduca ad una condizione di dipendenza ed invisibilità, che l'anziano sia l'autore della

¹⁶³ In tema, la letteratura è vastissima. Per tutti, cfr. G. ALPA, *Dignità. Usi giurisprudenziali e confini concettuali*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2000, parte II; P. ZATTI, *Note sulla "semantica" della dignità*, in E. Furlan (a cura di), *Bioetica e dignità umana. Interpretazioni a confronto a partire dalla Convenzione di Oviedo*, Milano, FrancoAngeli, 2009, pp. 95 e ss.; U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, Laterza, 2009, spec. pp. 46 e ss.; G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, Torino, Giappichelli, 2014; A. BARAK, *Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015; C. MCCRUDDEN (a cura di), *Understanding Human Dignity*, London, The British Academy, 2013, pp. 3 e ss.; P. BECCHI, *Il principio della dignità umana*, Brescia, Morcelliana, 2013; G. M. FLIK, *Elogio della dignità*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015; V. SCALISI, *Ermeneutica della dignità*, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 18 e ss.; F. D. BUSNELLI, *Le alternanti sorti del principio di dignità della persona umana*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, pp. 1071 e ss.; P. PERLINGIERI, *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, in *Annali della SISDiC*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 5/2020, pp. 1 e ss.

propria vita¹⁶⁴, che la cura della fragilità esca dal prestazionismo per entrare nella “missione sociale”¹⁶⁵ e che la vulnerabilità riesca a staccarsi dallo stigma negativo per rivelarsi condizione umana comune e, perciò, foriera di una rinnovata sensibilità verso sé stessi e verso gli altri¹⁶⁶.

¹⁶⁴ F. MACIOCE, *Ordine pubblico e autodeterminazione*, in *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale? Atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I. Pavia, 5-7 dicembre 2009*, cit., pp. 84-85, evidenzia, infatti, che “posto allora che una vita (o un frammento di essa) non totalmente scelta è una vita indegna (o poco degna), il nesso fra dignità e autonomia è tale che in un contesto democratico ciascun soggetto ha eguale diritto a vedere riconosciute le sue scelte particolari, le manifestazioni della sua autonomia; e per corollario, se tutti hanno tale identico diritto a poter scegliere in quale modo orientare la propria esistenza, ogni ostacolo a detta opera di autoprogettazione implica una violazione della dignità soggettiva. (...) Se io voglio scegliere me stesso, voglio cioè essere l'autore della mia vita perché questa è la condizione essenziale per considerarla pienamente degna, il riconoscimento di una serie di diritti mi consente di vivere insieme ad altri soggetti senza temere, da parte loro, un'indebita intrusione nelle mie scelte esistenziali. L'autonomia è quindi essenzialmente un riconoscimento della mia dignità, per come io la comprendo”.

¹⁶⁵ Sul punto, T. VECCHIATO, *op. cit.*, pp. 49-50, afferma che “ritroviamo il compito fondamentale di ogni democrazia e di quanti operano nelle organizzazioni di *welfare* per «rimuovere gli ostacoli» che sono in loro stessi, nei loro modi di interpretare la missione sociale, quando impediscono il pieno sviluppo di ogni persona umana con aiuti che non aiutano a convivere attivamente con la presenza dei problemi. Gli ostacoli non riguardano soltanto chi ha bisogno di aiuto, ma anche chi ha bisogno di aiutare senza essere prestazionista e materialista metodologico”.

¹⁶⁶ Fondamentale, M. A. FINEMAN, *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, in *Yale Journal of Law and Feminism*, vol. 20, 1/2008, p. 1, ove l'A. afferma che “*vulnerability is (...) universal and constant, inherent in the human condition*”; EAD., *The Vulnerable Subject and the Responsive State*, in *Emory Law Journal*, vol. 60, 2/2010, pp. 251 e ss., spec. p. 255, in cui l'A. sottolinea che “*vulnerability is posited as the characteristic that positions us in relation to each other as human beings and also suggests a relationship of responsibility between state and individual*”. Contrappone alla vergogna originata dalla *fear of disconnection*, la resilienza che si sviluppa attraverso l'empatia e la compassione, B. BROWN, *I Thought It Was Just Me (But it Isn't): Telling the Truth About Perfectionism, Inadequacy and Power*, New York, Penguin Publishing Group, 2007, pp. 20, 31-42.

Chiariti i caratteri del diritto “a misura di” e “su misura per la” senilità ed osservato il cambiamento della rappresentazione della vecchiaia promosso dallo stesso, è giunto, ora, il momento di interrogarsi, sotto il profilo soggettivo, se la persona anziana configuri o meno per il nostro ordinamento un’autonoma categoria giuridica e, se sì, quali ne siano i tratti determinanti¹⁶⁷.

3. Categoria giuridica? La persona anziana tra gruppo demografico e vulnerabilità.

Come il bisturi per il chirurgo, le categorie giuridiche rappresentano lo strumento operativo del giurista¹⁶⁸, che, più o meno insidiato dal “grande nemico invisibile dell’ovvio”¹⁶⁹, le stesse impiega quali “veicoli adatti per portare alla propria consapevolezza problemi di insieme abbandonati altrimenti all’empiria”¹⁷⁰.

Non si può certamente dubitare che proprio nei dati dell’esperienza, gli anziani costituiscono un gruppo sociale e demografico, peraltro in notevole e rapida crescita.

¹⁶⁷ Tale riflessione è stata, in particolare, oggetto dell’intervento della scrivente “l’impatto della ricerca interdisciplinare sull’individuazione della categoria degli anziani”, tenuto, il 10 settembre 2025, nel Seminario di discussione “Diritto e ricerca interdisciplinare: metodologie innovative tra etica, società e tecnologia” presso l’Università degli Studi di Macerata.

¹⁶⁸ Così, N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, Giuffrè, p. 3.

¹⁶⁹ M. ORLANDI, *op. cit.*, p. 15.

¹⁷⁰ R. SACCO, *Il fatto, l’atto, il negozio*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2005, p. 1.

Ma questo è sufficiente per elevare gli stessi a vera e propria categoria giuridica? In altre parole, nel diritto esiste una forma, una determinazione generale, che consente di “pensare” la persona anziana e “quindi di intenderla, sottraendo la stessa ad una serie indefinita e scomposta di vicende e comportamenti”?¹⁷¹

Per rispondere al quesito, imprescindibile è la disamina del concetto stesso di categoria giuridica e, in particolare, della categoria giuridica della soggettività.

Se Aristotele intende la categoria come “forma dell’essere”, ossia come predicato con cui dire le cose così come sono effettivamente¹⁷², per la visione kantiana, nel tempo prevalsa, le categorie rappresentano, invece, “forme dell’intelletto”, “concetti puri originari della sintesi, che l’intelletto contiene in sé a priori, e soltanto in virtù dei quali è anche intelletto puro; solo per mezzo di essi potendo comprendere qualche cosa nel molteplice della intuizione sensibile”¹⁷³.

Influenzati dal pensiero di Kant, i giuristi hanno, dunque, finito per impiegare le categorie come degli *a priori* in cui classificare la realtà¹⁷⁴. E fintantoché la realtà è rimasta uniforme ed omogenea nei suoi tratti

¹⁷¹ La riflessione sulle categorie giuridiche di N. LIPARI, *op. cit.*, spec. pp. 11-12, è ivi applicata in riferimento agli anziani, onde comprendere se questi ultimi rappresentino o meno una categoria giuridica.

¹⁷² ARISTOTELE, *Metafisica* 1017 a 22-27, richiamato da N. LIPARI, *op. cit.*, p. 13, nt. 3.

¹⁷³ I. KANT, *Kritik der reinen Vernunft*, 1781, II ed. 1787 (trad. it., *Critica della ragion pura*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 96 e ss.), richiamato sempre da N. LIPARI, *ibidem*.

¹⁷⁴ N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 13-15.

essenziali, le “maschere del diritto” sono riuscite a coprire i “volti della vita”¹⁷⁵.

Quanto appena detto è, peraltro, riscontrabile nella stessa categoria moderna del soggetto giuridico, *homo aequalis* e non più *hierarchicus*¹⁷⁶, astratto e standardizzato in nome di quell’eguaglianza formale necessaria per distaccarsi dalle precedenti distinzioni, soprattutto economiche e di ceto. Tutta la realtà, senilità compresa, è ivi neutralizzata nella categoria codicistica del soggetto libero ed eguale dinnanzi alla legge, la cui esistenza viene scissa, per intenti meramente economici, nel binomio “minore età-incapacità” e “maggiore età-capacità”.

Il tramonto di valori condivisi¹⁷⁷, la progressiva frammentazione e stratificazione delle norme¹⁷⁸, nonché la pluralità delle stesse fonti del

¹⁷⁵ Espressione di P. ZATTI, *Maschere del diritto volti della vita*, cit. Ciò non implica, tuttavia, l’inconsapevolezza da parte degli interpreti circa l’esistenza dei molteplici volti della vita, ancorché nascosti dalle tradizionali categorie. Sul punto, fondamentale F. K. VON SAVIGNY, *Sistema del diritto privato attuale*, trad. it. di V. Scialoja, vol. 1, Torino, 1886, p. 368, che riconduce alla proprietà “la possibilità della ricchezza e della povertà, entrambe senza limiti”.

¹⁷⁶ L. DUMONT, *Homo hierarchicus. Essai sur le système des castes*, 1966 (trad. it. *Homo hierarchicus. Il sistema delle caste e le sue implicazioni*, Milano, Adelphi, 1991); ID., *Homo aequalis*, vol. 1, *Genèse et épanouissement de l'idéologie économique*, 1977 (trad. it. *Homo aequalis*, vol. 1 *Genesi e trionfo dell'ideologia economica*, Milano, Adelphi, 1989).

¹⁷⁷ Il riconoscimento del tramonto dei valori è sovente ricondotto a F. NIETZSCHE, *Die fröhliche Wissenschaft*, 1882, II ed. 1887 (trad. it., *La gaia scienza*, Milano, Feltrinelli, 2022).

¹⁷⁸ Sulla frammentazione in una miriade di leggi speciali dell’ordinamento giuridico, non più dominato dalla stabilità del codice civile, fondamentale N. IRTI, *L’età della decodificazione*, Milano, Giuffrè, 1979. Più di recente, il tema della frammentazione giuridica è, altresì, ampiamente trattato nel libro *Il diritto frammentato*, A. Febbrajo, F. Gambino (a cura di), Milano, Giuffrè, 2013.

diritto¹⁷⁹ hanno, tuttavia, irrimediabilmente spezzato il ruolo di raccordo tra formalità ed empiria precedentemente svolto dalle categorie, determinandone la crisi ed inducendo la dottrina ad interrogarsi sul ruolo oggi svolto dalle medesime.

È, dunque, in questo quadro che trova attuale inserimento l'importante interrogativo se sia rintracciabile o meno la categoria giuridica della persona anziana e, ancora più specificamente, se sia possibile o meno correlare l'attribuzione di un peculiare *status* al raggiungimento di una certa soglia anagrafica, come ad esempio avvenuto in Brasile¹⁸⁰.

Particolari dubbi non sembrano porsi osservando la legislazione lavoristica e socio-assistenziale¹⁸¹, ove, rispettivamente, i 67 anni aprono al

¹⁷⁹ Discutono di regimi giuridici privati autonomi A. FISCHER-LESCANO, G. TEUBNER, *Regime Collisions: the Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law*, in *Michigan Journal of international Law*, vol. 25, 4/2004, p. 1004, in cui si evidenzia che il pluralismo giuridico globale “is not simply a result of political pluralism, but is instead the expression of deep contradictions between colliding sectors of a global society. At core, the fragmentation of global law is not simply about legal norm collisions or policy conflicts, but rather has its origin in contradictions between society-wide institutionalized rationalities, which law cannot solve, but which demand a new legal approach to colliding norms”. Relativamente all'impatto dell'appena menzionata teoria dei regimi giuridici privati autonomi sulla certezza del diritto, v. F. GAMBINO, *Individual Decisions in a Comparison between Legal Unity and Legal Pluralism*, in *i-lex*, 18/2013, pp. 19-36.

¹⁸⁰ Con la Lei n. 10.741 del 1 ottobre 2003, il Brasile ha infatti predisposto uno specifico “Statuto degli Anziani”, intesi, nell'art. 1 della medesima legge, come coloro che hanno 60 anni o più.

¹⁸¹ Sul punto, v. C. IRTI, *La persona anziana tra famiglia e società*, Pisa, Pacini Giuridica, 2023, pp. 12-13.

pensionamento¹⁸² ed i 65 anni vengono solitamente individuati come spartiacque nell'erogazione delle misure di intervento a sostegno delle persone anziane, poste le limitate risorse disponibili¹⁸³.

Nel “sopra-mondo di produzione e consumo, di traffici finanziari e commercio di beni”¹⁸⁴ in cui l'individuo si distingue soltanto per la funzione ricoperta non è, invero, raro imbattersi in diversificate soglie di età più o

¹⁸² In tema, la REDAZIONE ECONOMIA del Corriere della Sera del 2 novembre 2025 (*Pensione, la vita lavorativa più corte d'Europa con l'età più alta per lasciare il lavoro: i motivi del paradosso italiano*, consultabile al sito https://www.corriere.it/economia/lavoro/25_novembre_02/pensione-la-vita-lavorativa-piu-corta-d-europa-con-l-eta-piu-alta-per-lasciare-il-lavoro-i-motivi-del-paradosso-italiano-3d11cc27-4ac1-413c-90b0-3a1fa67f6xk.shtml) ha, peraltro, evidenziato che “secondo le stime contenute negli ultimi scenari di lungo periodo, dal 2027 l'età per il pensionamento tornerà a crescere. Se oggi il requisito è fissato a 67 anni, nel 2050 salirà a 68 anni e 11 mesi per arrivare fino a 70 anni nel 2067” per poi sottolineare l'anomalia rappresentata, nel panorama europeo, dall'Italia “tra i Paesi con l'età pensionabile più elevata, ma allo stesso tempo con la durata media della vita lavorativa più breve”. Per un approfondimento sull'età pensionabile quale requisito di accesso al trattamento pensionistico v., altresì, G. L. CANAVESI, *L'età pensionabile nella prospettiva previdenziale*, in *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 1/2017, pp. 11 e ss.

¹⁸³ Anche il d.lgs. 29/2024 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33” definisce all'art. 2 la persona anziana come “la persona che ha compiuto 65 anni”. Sul punto, v., in particolare, L. VAGNI, *Diritto alla città delle persone anziane e invecchiamento attivo: prime riflessioni sul d. lgs. n. 29 del 2024*, in *Persone, comunità, territori*, cit., p. 34, la quale evidenzia che “la prima e principale novità del decreto legislativo è costituita dall'introduzione nel nostro ordinamento di una definizione uniforme a livello nazionale di persona anziana, distinguendo tra tre diverse categorie: -anziano: la persona che ha compiuto 65 anni; -grande anziano: la persona che ha raggiunto l'età di 80 anni; -anziano non autosufficiente: la persona che, a causa dell'età e di precedenti disabilità, presenta gravi limitazioni o perdita di autonomia nelle attività di base della vita quotidiana e nel funzionamento bio-psico-sociale, che devono essere valutate sulla base di metodologie standardizzate e tenendo conto del criterio di classificazione internazionale accettato dall'OMS (*International Classification of Functioning Disability and Health-ICF*)”.

¹⁸⁴ N. IRTI, *Sguardi nel sottosuolo*, La nave di Teseo, Milano, 2025, p. 23.

meno avanzata: se l'obiettivo è, infatti, quello che tutto funzioni, le regole dell'apparato sollevano l'*homo faber* a funzionario, numerabile e sostituibile¹⁸⁵.

E così, a mero titolo esemplificativo, i 18 anni permettono alla persona, anche ultracentenaria, di partecipare all'attività negoziale (art. 2 c.c.), i 65 anni consentono la dispensa dall'ufficio di tutore (art. 352 c.c.) ed il superamento dei 75 anni determina, nel settore energetico, la qualificazione del cliente civile come cliente vulnerabile¹⁸⁶. Fino al 2021¹⁸⁷, il compimento dei 50 anni impediva, peraltro, la partecipazione al concorso notarile, mentre predeterminate soglie di età anagrafica si pongono tutt'oggi alla base

¹⁸⁵ *Ivi*, p. 10.

¹⁸⁶ In attuazione della direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210 stabilisce, all'art. 11, che "sono clienti vulnerabili i clienti civili: a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; c) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; f) *di età superiore ai 75 anni*".

¹⁸⁷ Con la sentenza del 3 giugno 2021, causa C-914/19, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha, infatti, evidenziato che sia l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sia l'art. 6 par. 1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio ostano ad una normativa nazionale, segnatamente rappresentata dall'art. 1 lett. b) della L. 1365/1926, che fissa a 50 anni il limite massimo di età per la partecipazione al concorso notarile.

di molteplici selezioni alle carriere -soprattutto militari e delle forze dell'ordine¹⁸⁸- nonché di benefici fiscali ed agevolazioni.

L'età in generale assume, altresì, rilievo, quale fattore di differenziazione, nel contesto economico¹⁸⁹, nella disciplina della violenza quale causa di annullamento del contratto (art. 1435 c.c.) e nel settore consumeristico (artt. 4 co. 2, 20 co. 3 e art. 103 co. 1 n. 4 cod. cons.), senza neppure dimenticare il peso dalla stessa assunto nei suggerimenti e nelle disposizioni risalenti al tempo della pandemia da Covid-19, soprattutto nell'ambito delle scelte di cura e delle proposte di *lockdown* selettivo¹⁹⁰.

Nel sottosuolo delle identità, in cui l'individuo si spoglia della propria destinazione produttiva ed il diritto si fa “davvero privato, «*in privos latus*», per la utilità dei singoli, ormai denudati della loro posizione nell'apparato”¹⁹¹, non appaiono, invece, riscontrabili riferimenti a soglie di età avanzata. Nessun limite massimo d'età è dettato per l'autodeterminazione dell'individuo.

¹⁸⁸ M. TAMPONI, *Nel diritto della terza età. Le rughe tra giudizio e pregiudizio*, cit., p. 50.

¹⁸⁹ C.M. CASCIONE, *op. ult. cit.*, p. 67 evidenzia, infatti, che “l'uso di differenziazioni fondate sull'età può avere un fondamento di tipo economico, può ricollegarsi a politiche economiche e sociali più ampie e può riflettere il ciclo naturale di partecipazione dell'individuo nel mercato del lavoro e in altre sfere del sociale”, rendendo “l'età un fattore di discriminazione contestato, il cui riconoscimento è avvenuto solo in tempi recenti e per vie non del tutto incontrastate”.

¹⁹⁰ Sul punto, v. J. SAVULESCU, J. CAMERON, *Why lockdown of the elderly is not ageist and why levelling down equality is wrong*, in *Journal of Medical Ethics*, vol. 40, 11/2020, pp. 717 e ss., in cui gli A. hanno sostenuto che il *lockdown* selettivo per gli anziani presentasse un impatto molto minore sull'economia e su altri aspetti della società rispetto ad un *lockdown* generalizzato, assicurando, altresì, che il sistema sanitario non fosse sopraffatto.

¹⁹¹ N. IRTI, *Sguardi nel sottosuolo*, cit., p. 50.

E così anche nel riconoscimento del figlio naturale (art. 250 c.c.), nel contrarre matrimonio (art. 84 c.c.), nell'abitare la casa coniugale in caso di morte del coniuge (art. 540 c.c.) o nel ricevere gli alimenti laddove si versi in condizioni di bisogno (art. 438 c.c.)¹⁹².

Oltre alle già citate disposizioni, notevole rilevanza quando si parla di anziani è altresì assunta dagli artt. 2, 3 e 38 della nostra Costituzione¹⁹³.

Ma tutto ciò consente di poter ritenere esistente una vera e propria categoria giuridica unitaria dell'anziano?

La risposta è inevitabilmente negativa. Nel settore privatistico non è, infatti, rintracciabile alcuna soglia d'età anagrafica oltrepassata la quale il soggetto possa esser considerato anziano e perciò assoggettato ad una peculiare ed uniforme disciplina.

Diversa è, invece, la questione se sia teorizzabile per gli anziani lo *status* classificatorio dei “gruppi precisamente definiti della comunità, ciascuno

¹⁹² Così, M. TAMPONI, *op. ult. cit.*, p. 50.

¹⁹³ In tema di senilità ed artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, V. M. URRU, *I diritti sociali: cultura, tecnologia, reti, relazioni, sicurezza*, in *Età anziana: tempo di diritti e responsabilità*, cit., pp. 125-126 afferma che “il primo riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (...). Il secondo sostiene la pari dignità sociale e l'uguaglianza dei cittadini. Anche l'art. 38 definisce uno stretto legame tra inabilità e vecchiaia”. A. RUGGERI, *Appunti per uno studio su anziani e Costituzione*, in *dirittifondamentali.it*, 3/2025, pp. 69-70 rileva, peraltro, che nella Costituzione “il lemma «anziano» non figura in modo esplicito neppure una volta: di «anzianità» si discorre solo all'art. 98, con riferimento ai pubblici impiegati eletti alle Camere che non possono essere promossi se non appunto per «anzianità»: un riferimento, questo, che -com'è di tutta evidenza - è privo d'interesse al fine della ricostruzione che ora si avvia. Di «vecchiaia» si parla, poi, in merito al diritto dei lavoratori ad avere assicurati, in questa stagione della loro esistenza, «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» (art. 38). Null'altro, dunque”.

con diritti ed obblighi attribuitigli dalla legge e con un aumento o diminuzione di capacità¹⁹⁴.

Sul punto, molte appaiono le criticità¹⁹⁵.

Preliminare problema è, infatti, rappresentato dalla stessa individuazione di una precisa età a partire dalla quale la persona possa esser considerata

¹⁹⁴ P. RESCIGNO, *Situazione e status nell'esperienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1/1973, p. 210.

¹⁹⁵ Tra gli autori contrari alla categorizzazione cfr. M. DOGLIOTTI, *I diritti degli anziani*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1987, pp. 714 e ss.; E. MINERVINI, *Esiste la categoria giuridica degli anziani? (a proposito di violenza morale ed età)*, in *Giur. it.*, 1989, pp. 319 e ss.; P. STAZIONE, *Le età dell'uomo e la tutela della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 1/1989, p. 452, che evidenzia il rischio di passare da una "marginalizzazione congiunturale" ad una "marginalizzazione strutturale"; P. PERLINGIERI, *Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale*, in *Rass. dir. civ.*, 1/1990, pp. 98 e ss.; G. LISELLA, *Rilevanza della "condizione di anziano" nell'ordinamento giuridico*, *ivi*, pp. 67 e ss.; L. ROSSI CARLEO, M. R. SAULLE, L. SINISCALCHI (a cura di), *La terza età nel diritto interno ed internazionale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, *passim*; C. M. BIANCA, *Senectus ipsa morbus*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, II, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 98 e ss.; E. GIACOBBE, *I vecchi e i giovani*, in *Dir. fam. e pers.*, 3/2016, pp. 905 e ss.; M. S. SCARDIGNO, *Prestito vitalizio ipotecario e rimedi a tutela del soggetto finanziato*, in *Il prestito vitalizio ipotecario*, M. Lobbuono (a cura di), Torino, Giappichelli, 2017, p. 282, nt. 4; M. TAMPONI, *op. ult. cit.*, pp. 48 e ss.; C.M. CASCIONE, *op. ult. cit.*, pp. 9 e ss.; A. FUSARO, *Un diritto per la persona anziana?*, in *Un diritto gentile per la persona anziana*, *cit.*, p. VIII.

Contra, S. PATTI, *Senilità e autonomia negoziale della persona*, *cit.*, spec. pp. 262-263, che si riferisce ad una "presunzione di debolezza del volere" in riferimento agli *over 75*, affermando, altresì, che "la previsione di una norma generale collegata all'età -così come avviene per i minorenni- servirebbe tra l'altro ad escludere ogni forma di discriminazione". Nel settore del lavoro, v. S. SAETTA, *La condizione degli anziani alla luce dei principi costituzionali*, in *Riv. dir. lav.*, 1978, pp. 162 e ss. Per la dimensione sociologica, v. S. BURGALASSI, *La condizione anziana: problemi e prospettive*, in *Studi di sociologia*, 1984, pp. 145 e ss. Sui possibili vantaggi correlati alla creazione di una categoria per gli individui anziani vulnerabili v. altresì C. IRTI, *op. cit.*, pp. 16 e ss.; EAD., *La rilevanza giuridica della persona anziana*, in *Liber amicorum per Paolo Zatti*, *cit.*, pp. 1215 e ss.; EAD., *La rilevanza giuridica della persona anziana*, in *Un diritto gentile per la persona anziana*, *cit.*, pp. 31 e ss.; EAD., *Older people as vulnerable persons in the perspective of law*, in *Phenomenology and mind*, vol. 28, 2025, pp. 119 e ss.

anziana¹⁹⁶ e, dunque, rientrante nella corrispondente categoria; sul punto, devono, infatti, esser considerati moltissimi aspetti non solo culturali¹⁹⁷, ma anche storici¹⁹⁸, sociali¹⁹⁹, scientifici²⁰⁰ ed economici²⁰¹, che, nella loro ampiezza e varietà, difficilmente riescono a conciliarsi con l'individuazione di una linea di confine netta e generalmente valida. Simili perplessità definitorie hanno, peraltro, escluso fino ad oggi l'introduzione, nel diritto internazionale, di una specifica Convenzione volta a proteggere la persona

¹⁹⁶ Sul punto, v. anche ISTAT, *Invecchiamento attivo e condizioni degli anziani in Italia*, 2020, p. 18, consultabile al link <https://www.istat.it/it/files/2020/08/Invecchiamento-attivo-e-condizioni-di-vita-degli-anziani-in-Italia.pdf>, in cui si evidenzia che “dal momento che la condizione stessa dell'anzianità tende a muoversi nel tempo, gli indicatori tradizionalmente usati, ossia quelli basati sull'età anagrafica delle persone (l'età media, piuttosto che l'indice di vecchiaia, gli indici di dipendenza o la stessa speranza di vita alla nascita) non si prestano allo scopo di definire chi sia l'anziano. Questi indicatori, infatti, sono statici e non tengono in minimo conto il fatto che i parametri di sopravvivenza e le condizioni di salute mutano nel tempo”.

¹⁹⁷ Alcune culture legano, infatti, a soglie di età più basse rispetto ad altre l'inizio della senilità.

¹⁹⁸ Non è, infatti, possibile individuare una predeterminata soglia d'età costante nel tempo a partire dalla quale inquadrare la vecchiaia. Per un approfondimento diacronico sul punto, v. C. COSTANZI, *op. cit.*.

¹⁹⁹ Invecchiare nei paesi c.d. sviluppati è, infatti, diverso dall'invecchiare nei paesi c.d. in via di sviluppo.

²⁰⁰ Nell'ambito della medicina è interessante sottolineare l'esistenza del settore della geriatria, a riprova delle peculiari necessità della persona anziana. Se l'OMS ha poi individuato nei 60 anni l'inizio della senilità, la SIGG ha, peraltro, recentemente proposto di elevare l'anzianità a 75 anni, dato l'allungamento medio della speranza di vita. L'unitarietà della senilità non appare neppure rintracciabile nel confinante settore delle neuroscienze, ove è stato dimostrato che il cervello continua a svilupparsi per tutto l'arco della vita, assumendo rilevanza, in tale processo, fattori diversi dall'età.

²⁰¹ C.M. CASCIONE, *op. ult. cit.*, p. 10, evidenzia, in particolare, quanto l'inquadramento della senilità risulti legato ad un'interpretazione economicista dei ruoli sociali.

anziana²⁰², nonostante le sollecitazioni avanzate da più parti²⁰³, tra cui l'*Open-Ended Working Group on Ageing* delle Nazioni Unite²⁰⁴.

Non va neppure dimenticato che spesso gli anziani non percepiscono la senilità come caratteristica determinante per qualificare sé stessi ovvero inquadrare uno specifico gruppo di appartenenza²⁰⁵, considerando piuttosto la vecchiaia una mera fase della propria vita²⁰⁶.

Mancherebbe, quindi, il primo dei suddetti presupposti per l'individuazione di una categoria giuridica unitaria, ossia quello di un gruppo della comunità precisamente definito.

²⁰² Sul punto, v., tra gli altri, M. G. BERNARDINI, *(In)visibili? La vulnerabilità alla violenza di chi non ha l'età*, in *GenIUS*, 2/2020, p. 10.

²⁰³ Già nel 2009 (5-7 maggio) il *Group of Experts on the Rights of Older Persons* ha avuto modo di affermare che “*a convention on the rights of older persons would add additional weight in furthering, deepening and more precisely defining the rights of older persons. A convention would create obligatory and binding international law.*”. Di vero e proprio *normative gap* parla lo HR COUNCIL, ADVISORY COMMITTEE, *The Necessity of a Human Right Approach and Effective United Nation Mechanism for the Human Rights of the Older Person*, A/HRC/Ac/4/CRP/ 1., 2010; Circa la necessità di monitorare la condizione degli anziani e di potenziare la tutela dei loro diritti v. anche HR COUNCIL, *Human Rights of older persons*, A/HRC/RES/48/3, 2021; HR COUNCIL, *Violence Against and Abuse and Neglect of Older Persons. Report of the Independent Expert on the Enjoyment of All Human Rights by Older Persons*, Claudia Mahler, A/HRC/54/26, 2023.

²⁰⁴ Sul dibattito sviluppatosi in seno alle Nazioni Unite relativamente all'opportunità di introdurre un'apposita Convenzione sui diritti degli anziani v., per tutti, L. POFFÈ, *Towards a New United Nation Human Right Convention for Older Persons*, in *Human Rights Law Review*, vol. 15, 3/2015, pp. 591 e ss.

²⁰⁵ In tema, cfr., per il contesto italiano, V. BORDONE, B. ARPINO, A. ROSINA, *Forever young? An analysis of the factors influencing perceptions of ageing*, in *Ageing & Society*, vol. 40, 8/2020, pp. 1669 e ss., ove si rileva che un'ampia percentuale di intervistati non si sente affatto vecchia.

²⁰⁶ Di “nuova situazione esistenziale” e di “nuovo ciclo di vita” parla, in particolare, F. VIOLA, *ibidem*.

Se non accompagnata da altri fattori, l'età avanzata in quanto tale non appare, peraltro, idonea a comportare alcuna perdita o diminuzione di capacità²⁰⁷, venendo, dunque, meno anche il terzo dei suddetti requisiti essenziali per poter configurare una vera e propria categoria giuridica attributiva di un peculiare *status*.

Quanto infine al secondo presupposto, elevare barriere anagrafiche sulla base delle quali attribuire diritti e doveri ai soggetti *senior* potrebbe comportare notevoli rischi, come quello di standardizzare la persona anziana e cancellare le differenze individuali tipiche dell'età senile²⁰⁸. La categorizzazione per età separerebbe, peraltro, gli anziani dal resto della

²⁰⁷ Recentemente, v. M. G. BERNARDINI, *Capaci di scegliere? Autonomia e diritti delle persone anziane*, in *Lavoro sociale*, suppl. vol. 22, 6/2022, p. 79, ove l'A. afferma che “mentre il passaggio dalla minore età a quella adulta produce un cambiamento rilevante nello *status* giuridico del soggetto (...), lo stesso non si verifica nel passaggio dall'adulthood alla vecchiaia, che di per sé non è codificata e non comporta alcun cambiamento di *status*, né incide sulla capacità d'agire”. Sul punto, fondamentale anche M. DOGLIOTTI, *op. cit.*, p. 714.

²⁰⁸ Le barriere anagrafiche ed il peculiare *status* ad esse correlato potrebbero, infatti, creare una categoria di soggetto anziano “idealizzato”, riproducendosi lo stesso problema di astrazione che ha portato, peraltro, al superamento del soggetto di diritto in favore della persona (*rectius* delle persone). Ulteriore criticità derivante dalla standardizzazione del soggetto anziano è, poi, rappresentata dal possibile scarto tra la concezione astratta dell'anziano e la situazione in cui concretamente versano i singoli individui.

popolazione con possibili problemi sul piano del dialogo intergenerazionale e della lotta all'*ageism*²⁰⁹.

Considerato che “i concetti del giurista sono assai spesso categorie filosofiche ridotte al consumo giornaliero”²¹⁰, appare opportuno concludere il ragionamento sulla teorizzazione della categoria giuridica dell’anziano osservando i più importanti studi filosofici sulla vulnerabilità²¹¹.

Molti autori evidenziano, anzitutto, le problematiche connesse anche a tale categoria²¹².

²⁰⁹ Tale aspetto è sottolineato, in particolare, da L. AYALON, *There is Nothing New under the Sun: Ageism and Intergenerational Tension in the Age of Covid-19 Outbreak*, in *International Psychogeriatrics*, 2020, consultabile al link <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7184144/>. Per un modello volto a favorire la solidarietà intergenerazionale e demolire le barriere anagrafiche, v. altresì L. AYALON, A. CHASTEEN, M. DIEHL, B. R. LEVY, S. D. NEUPERT, K. ROTHERMUND, C. TESCH-RÖMER, H. W. WAHL, *Aging in Times of the COVID-19 Pandemic: Avoiding Ageism and Fostering Intergenerational Solidarity*, in *The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences*, vol. 76, 2/2021, pp. e49-e52.

²¹⁰ N. IRTI, *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1/2002, p. 625.

²¹¹ Sul piano della filosofia politica, cfr., tra gli altri, R. GOODIN, *Protecting the Vulnerable: A Reanalysis of Our Social Responsibilities*, Chicago, The University of Chicago Press, 1985; E. KITTAY, *Love's Labor: Essays on Women, Equality, and Dependency*, Routledge, 1999; M. NUSSBAUM, *The Fragility of Goodness*, II ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2001; M. A. FINEMAN, *The Autonomy Myth: A Theory of Dependency*, New York, New Press, 2004; J. BUTLER, *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*, New York, Verso, 2004; E. GILSON, *Vulnerability, Ignorance, and Oppression*, in *Hypatia*, vol. 26, 2/2011, pp. 308 e ss.

²¹² La problematicità è, in particolare, evidenziata da T. CASADEI, *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Torino, Giappichelli, 2012.

Lungi dal considerare quella degli anziani una intrinseca e caratterizzante “vulnerabilità di gruppo”²¹³, prevale poi sul piano filosofico una visione ontologica della vulnerabilità²¹⁴.

²¹³ Fondamentali sono, in tema, le considerazioni di F. MACIOCE, *Vulnerabilità di gruppo. Funzione e limiti di un concetto controverso*, Torino, Giappichelli, 2021, *passim*.

²¹⁴ Sulla vulnerabilità come condizione ontologica, propria cioè di ogni essere umano v. M. A. FINEMAN, *Equality, Autonomy, and the Vulnerable Subject in Law and Politics*, in *Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, M.A. Fineman, A. Grear (eds.), Routledge, 2018, pp. 13 e ss.; EAD., *Equality and Difference. The Restrained State*, in *Alabama Law Review*, vol. 66, 3/2015, pp. 609 e ss.; EAD., *The Significance of Understanding Vulnerability: Ensuring Individual and Collective Well-Being*, in *International Journal of Semiotics of Law*, vol. 36, 2023, pp. 1371 e ss. Sul punto, B. PASTORE, *op. cit.*, p. 135 evidenzia, inoltre, che “nella nozione di vulnerabilità risultano compresenti una dimensione ontologica, esistenziale, e una dimensione situazionale, contestuale. La vulnerabilità si pone, infatti, come tratto peculiare, essenziale dell'essere umano e, insieme, come condizione accidentale, variabile, in quanto legata ai momenti della vita individuale e alle diverse modalità in cui si articolano le relazioni intersoggettive”. Non manca, peraltro, chi rinviene nella medesima vulnerabilità situazionale un ulteriore sottoinsieme rappresentato dalla vulnerabilità patogena, discendente da abusi nei rapporti interpersonali e dall'ingiustizia in ambito socio-politico. In tal senso, cfr. C. MACKENZIE, W. ROGERS, S. DODDS (eds.), *Introduction: What is Vulnerability and Why Does It Matter for Moral Theory?*, in *Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford-New York, Oxford University Press, p. 9. Riconduce gli anziani a quest'ultima tipologia di vulnerabilità, M. G. BERNARDINI, *Le vulnerabilità dell'età senile: una prospettiva giusfilosofica*, in *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, V. Lorubbio, M. G. Bernardini (a cura di), Erikson, 2023, spec. pp. 96-102.

Anche laddove individuata una “vulnerabilità posizionale”, la stessa non sarebbe, infine, idonea a prevedere una tutela *ex ante* per un gruppo predefinito di soggetti²¹⁵.

Neanche la vulnerabilità sembra, quindi, pacificamente consentire di tracciare una categoria unitaria per gli anziani.

In tema di senilità non si può, tuttavia, negare l’estrema importanza di garantire effettiva tutela alla persona avanti negli anni che si trovi in condizioni di vulnerabilità; ma essendo appunto le condizioni a determinare la vulnerabilità, appare più opportuno che il diritto si concentri su di esse, anziché focalizzare l’attenzione su chi sia vulnerabile²¹⁶.

²¹⁵ In tema, fondamentale E. PARIOTTI, *Invecchiare: diritti e vulnerabilità*, cit., p. 18, ove si evidenzia che “i casi di quella che è definita come «vulnerabilità posizionale» potrebbero essere individuati soltanto *ex post* rispetto al verificarsi di comportamenti qualificati come discriminatori. (...) Essa inoltre vanifica l’efficacia del concetto di vulnerabilità collettiva, efficacia che -a mio giudizio- non può che derivare dalla possibilità di associare, a monte, specifiche forme di discriminazione a gruppi previamente identificati sulla base di criteri identitari validi per i gruppi medesimi. È questo quanto può fare del gruppo una categoria giuridica unitaria rilevante per la tutela”.

²¹⁶ In tal senso, v. sempre E. PARIOTTI, *Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti*, in *Ars Interpretandi*, 2/2019, p. 156 ove l’A. afferma che “l’enfasi del discorso non va posta su *chi* è vulnerabile quanto piuttosto sulle *cause* e sulle *circostanze* alla base di uno specifico inasprimento della generale condizione di vulnerabilità”.

CAPITOLO 2

L'autonomia personale, patrimoniale e testamentaria dell'anziano

————— IL MONDO (PENSATO) E IL DIRITTO —————

1. A., 78 anni è affetto da una gravissima malattia mentale che gli impedisce stabilmente di comprendere il significato delle proprie azioni. B., 89 anni, soffre di una patologia che le provoca confusione e spese impulsive di denaro, che mettono in seria difficoltà la sua famiglia. C., 75 anni, ha difficoltà fisiche e qualche lieve problema di memoria.

Quali sono le tutele previste nel nostro ordinamento per i casi appena descritti? E l'età avanzata rileva ai fini della loro applicazione?

2. D., 69 anni, è in buona salute e perfettamente capace di intendere e di volere. Vorrebbe però stipulare con E. un contratto di mandato al fine di incaricare quest'ultimo della gestione della propria persona e del proprio patrimonio.

È possibile oggi stipulare un tale contratto? Cosa si intende per mandato di protezione futura? E quali sono i vantaggi ad esso correlati?

3. F., 77 anni, acquista spesso capi di abbigliamento in Rete; G., 70 anni, noleggia su un'apposita app una bici; H., 65 anni, si iscrive a un servizio di investimento sul *web* che impiega algoritmi automatici; I., 86 anni, vuole comprare un computer *online* e, credendo di acquistare quello desiderato, acquista invece un altro modello; J., 81 anni, vuole comprare un *tablet* per tenersi in contatto con la famiglia e, sotto minaccia del venditore di non trovare più il *tablet* desiderato se non acquistato subito ad una cifra più alta del reale valore, paga immediatamente; K., 74 anni, desidera comprare un'auto per i propri spostamenti ed il venditore le presenta come nuova una vettura usata; L, 90 anni, soffre di grave confusione mentale ed è indotta a vendere la propria preziosa collezione di quadri ad un prezzo irrisorio.

Cosa si intende per contrattazione telematica, cibernetica ed algoritmica? L'età avanzata del soggetto incide per la disciplina dei vizi del consenso e dell'incapacità naturale?

4. M., 89 anni, scrive di proprio pugno, data e sottoscrive un testamento olografo; N., 96 anni, si reca, invece, dal notaio, che, alla presenza di due testimoni, redige testamento pubblico; O., 72 anni, consegna al notaio, alla presenza di due testimoni, una busta chiusa e sigillata contenente il suo testamento.

Gli anziani hanno capacità di testare? Possono avvalersi di tutte le forme testamentarie?

————— IL MONDO (PENSATO) DEL DIRITTO —————

SOMMARIO: *Sezione I.* LA TUTELA DELLA PERSONA ANZIANA. - 1. Dall'interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno... - 2. ... al mandato di protezione futura. - *Sezione II.* LA TUTELA DEL CONTRAENTE ANZIANO. - 3. Le tutele offerte (anche) al contraente anziano nell'attuale contesto tecnologico. - *Sezione III.* LA TUTELA DEL CONSUMATORE ANZIANO. - 4. L'anziano *online*: consumatore...vulnerabile in ragione dell'età? - *Sezione IV.* LA TUTELA DEL TESTATORE ANZIANO. - 5. Senilità e capacità di testare.

Sezione I. LA TUTELA DELLA PERSONA ANZIANA.

1. Dall'interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno...

Posta l'applicazione del diritto “a misura di” e “su misura per la” senilità a seconda delle concrete circostanze e vista l'inesistenza della categoria giuridica dell'anziano, non stupisce che il nostro ordinamento non preveda una specifica disciplina a protezione delle persone in età avanzata²¹⁷.

È, dunque, ai comuni istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno che occorre rivolgersi laddove ravvisate criticità sul piano della capacità d'agire del soggetto (anche) anziano.

²¹⁷ In tal senso, C.M. CASCIONE, *op. ult. cit.*, 100.

Procedendo secondo l'ordine *testé* esposto, l'interdizione è, anzitutto, disciplinata dall'art. 414 c.c.²¹⁸

Il primo elemento che emerge dalla lettura della norma è l'applicabilità della misura al maggiorenne e al minore emancipato²¹⁹. Nessun problema si pone, quindi, per gli anziani, essendo gli stessi ben più che maggiorenni.

La sola età avanzata del soggetto non è, però, sufficiente per l'applicazione della tutela in esame, occorrendo la sussistenza di specifici elementi²²⁰.

Procedendo nella lettura dell'art. 414 c.c., emerge, infatti, che presupposto indefettibile per la predisposizione della misura è quello dell'abituale infermità di mente, tale peraltro da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi.

Ciò che, dunque, rileva ai fini della tutela è la sussistenza di un'infermità di mente, accertata attraverso responso peritale. La costante giurisprudenza ha, peraltro, chiarito che tale infermità non deve necessariamente consistere in una vera e propria malattia di mente, essendo sufficiente “un'alterazione delle facoltà mentali (del soggetto), tale da dar luogo ad un'incapacità totale

²¹⁸ Tale articolo prevede, in particolare, che “il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.

²¹⁹ L'art. 416 c.c. estende invero la protezione offerta dall'interdizione anche al minore non emancipato nell'ultimo anno della sua minore età; e ciò, al fine di non lasciare il medesimo senza tutela una volta compiuti i 18 anni. L'interdizione non ha, infatti, effetto finché il soggetto non diventi maggiorenne. La stessa disciplina risulta, inoltre, applicabile anche all'inabilitazione.

²²⁰ Di tutela dell'anziano non “in quanto anziano, ma in quanto persona bisognevole di cure” parla, P. STANZIONE, “*Minorità*” e tutela della persona umana, in *Dir. fam. e pers.*, 2000, p. 760.

o parziale di provvedere ai suoi interessi”²²¹; tale infermità deve, tuttavia, presentare i caratteri dell’abitudine e dell’attualità, riscontrabili laddove essa sia “tale da costituire l’*habitus* normale del soggetto” e sussista “al momento della decisione”²²².

Per quanto poi concerne la capacità di provvedere ai propri interessi, orientamento giurisprudenziale costante prevede che essa vada “riguardata anche sotto il profilo della protezione degli interessi non patrimoniali”²²³. Non vi è, tuttavia, dubbio che la tutela abbia più lo scopo di evitare la dilapidazione del patrimonio nell’interesse dei creditori e della famiglia del

²²¹ Cass. civ. sez. I, 03 dicembre 1988, n. 6549, ove si afferma altresì che “l’infermità di mente, in particolare, non riguarda soltanto le facoltà intellettive (intelligenza e memoria) dell’interdicendo o inabilitando, ma anche le facoltà volitive (formazione e manifestazione della volontà), ossia tanto lo stato di coscienza comune, come quello di libertà del volere, non essendo rare le infermità di mente nelle quali l’attività intellettive possono apparire sufficientemente conservate, mentre grave è il decadimento etico-sentimentale per cui l’atto volitivo ne risulta morbosamente turbato. Accertare, nel caso concreto, l’esistenza della patologica alterazione delle facoltà mentali e la conseguente incapacità totale o parziale di provvedere ai propri interessi è compito riservato ai giudici del merito, in quanto si esaurisce nella valutazione delle risultanze processuali”.

²²² V. Trib. Monza, sez. IV, 14 settembre 2009, n. 2547.

²²³ Così anche Cass. civ., sez. I, 18 dicembre 1989, n.5652, in cui si evidenzia che “è indiscutibile che la capacità di provvedere ai propri interessi va riguardata anche sotto il profilo della protezione degli interessi non patrimoniali. Ma sempre si deve tener conto solo della possibilità che questi interessi possano essere pregiudicati da atti negoziali o comunque da atti giuridici. Non può certo un tutore supplire a un eventuale deficit emotivo; sostituirsi con propri interventi ad una tendenza del tutelato all’auto - isolamento. È pur vero che si possono avere ipotesi di assoluta necessità di sostituzione della volontà del soggetto con quella di persona nominata tutore anche in assenza di patrimoni da proteggere: e si pensi a persona la cui sopravvivenza è messa in pericolo da un suo rifiuto (determinato da infermità psichica) ad interventi esterni di assistenza quali il ricovero in luogo sicuro e salubre od anche il ricovero in ospedale per urgenti e necessari interventi sanitari”.

soggetto tutelato, piuttosto che aiutare quest'ultimo a riacquisire la propria capacità²²⁴.

Stante la gravità dei suoi effetti, l'art. 414 c.c. richiede, infine, che la misura dell'interdizione sia necessaria per assicurare al soggetto idonea protezione, dovendo altrimenti trovare applicazione le meno invasive tutele dell'inabilitazione o dell'amministrazione di sostegno²²⁵. Pronunciata, infatti, l'interdizione e nominato il tutore²²⁶, l'interdetto sarà rappresentato, ossia sostituito, dal tutore tanto nella cura della propria persona quanto nel

²²⁴ P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, pp. 412, 415.

²²⁵ Cass. civ. sez I, 12 giugno 2006, n. 13584 ove si afferma che “il criterio quantitativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione. A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'articolo 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordlto normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno”. In tema v. anche le considerazioni di L. BALESTRA, *Sugli arcani confini tra amministrazione di sostegno e interdizione*, in *Fam.*, II, 2006, pp. 374 e ss.; P. MARINELLI, *Interdizione e amministrazione di sostegno*, in *L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli*, G. Ferrando (a cura di), Milano, Giuffrè, 2005, spec. 144.

²²⁶ Sul procedimento di interdizione v. S. VICIANI, *op. cit.*, pp. 54 e ss.

compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione²²⁷ che non abbiano natura “personalissima”²²⁸.

Minore limitazione della capacità di agire è, invece, riscontrabile nella diversa misura dell’inabilitazione, di cui all’art. 415 c.c.²²⁹.

Aperta, infatti, la misura di protezione e nominato il curatore²³⁰, l’inabilitato sarà assistito, cioè affiancato, dal curatore nel compimento dei soli atti di straordinaria amministrazione²³¹, restando egli pienamente capace di compiere da sé tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Anche per l’applicazione dell’inabilitazione non è, tuttavia, sufficiente la mera età avanzata del soggetto, richiedendo l’art. 415 c.c. specifici requisiti, rappresentati, anzitutto, dall’infermità di mente, non così grave però da far luogo all’interdizione. Possono poi esser inabilitati “coloro che,

²²⁷ L’art. 424 c.c. prevede, infatti, che si applicano al tutore dell’interdetto le disposizioni sulla tutela dei minori, disponendo poi l’art. 357 c.c. che “il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”.

²²⁸ V. in tema M. G. STANZIONE, *Gli atti di natura personale dell’interdetto*, in *Comparazione e diritto civile*, consultabile al link https://www.comparazionediritto civile.it/data/uploads/colonna%20sinistra/2.%20persone/stanzione_atti.pdf.

²²⁹ Tale articolo sancisce, in particolare, che “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi”.

²³⁰ Anche per il procedimento di inabilitazione v. S. VICIANI, *op. cit.*, pp. 54 e ss.

²³¹ L’art. 424 co. 1 c.c. dispone l’applicazione delle disposizioni sulla curatela dei minori emancipati per la curatela dell’inabilitato, disponendo l’art. 394 co. 1 c.c. che “l’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione”.

per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici”, intendendo la più recente giurisprudenza la prodigalità come “un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro (...), indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano, o a dispetto dei vincoli di solidarietà familiare)”²³².

L’art. 415 c.c. inserisce, infine, tra le cause di inabilitazione anche la sordità e la cecità dalla nascita, laddove non ricevuta dal soggetto un’educazione sufficiente. E, su quest’ultimo punto, la giurisprudenza più recente ha, segnatamente, optato per una valutazione in concreto della possibilità del soggetto di provvedere da sé alla cura dei propri interessi, considerando l’educazione “compensativa e rieducativa” ricevuta²³³.

²³² Cass. Civ., sez. I, 28 dicembre 2023, n. 36176.

²³³ Così Trib. Perugia 16 novembre 1988, in *Dir. fam.*, 1990, p. 111 (con nota di G. ZUDDAS, *L’inabilitazione per sordomutismo e per infermità di mente*, pp. 113 e ss.), in cui si statuisce che “deve essere pronunciata l’inabilitazione di un sordomuto (dalla nascita), che, afflitto anche da gravissimi menomazioni visive e da altri stati patologici e carente di pregressa educazione compensativa e rieducativa, non sappia precisare, pur conoscendo il valore del denaro, la consistenza del proprio patrimonio immobiliare, ignori il significato del termine "ettaro" e non sappia che cosa è un libretto di assegni”. Sulla differenza tra educazione ed istruzione v. altresì App. Ancona 14 marzo 1957, in *Rep. Foro it.*, 1957, voce Inabilitazione e interdizione, n. 5.

In adesione al c.d. criterio funzionale ricavato dalla sentenza n. 440 del 9 dicembre 2005 della Corte Costituzionale²³⁴, la tutela dell'inabilitazione (come quella dell'interdizione) non dovrà altresì esser applicata laddove

²³⁴ Corte Cost. 9 dicembre 2005, n. 440, in *Fam. pers. succ.*, 2/2006, p. 136 con nota di S. PATTI, nonché in *Nuova giur. civ. com.* 11/2006, con nota di A. VENCHIARUTTI, in cui la Consulta ha avuto modo di precisare che “la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”. Riferimenti al criterio funzionale sono rinvenibili anche in numerosissime sentenze della Corte di Cassazione. Sul punto, v. in particolare, Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421, in *Fam. e dir.*, 8-9, 2009, p. 485, ove si afferma che “rispetto all’interdizione (e all’inabilitazione), l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno non va collegato ad un diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto, ma alla maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, considerata la sua flessibilità e pure la maggior agilità della sua procedura applicativa. È appena il caso di precisare che/in questa prospettiva, pure la “causa” di revoca dell’interdizione e/o dell’inabilitazione, di cui all’art. 429 c.c., dovrebbe rinvenirsi non solo nel superamento dell’infermità, ma pure della “necessità di assicurare l’adeguata protezione del soggetto” con tali strumenti. E non a caso la medesima norma richiama pure la possibilità di applicazione, in tal caso, dell’amministrazione di sostegno”; Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2013, n. 18171 in cui si specifica che “non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l’interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell’amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall’ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie)”.

risulti adeguata la protezione offerta dall'amministrazione di sostegno, di cui all'art. 404 c.c.²³⁵

A differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione, quest'ultima misura consente, infatti, di supportare il beneficiario²³⁶, ovvero che vengano conferiti all'amministratore²³⁷ specifici poteri di rappresentanza o di

²³⁵ Tale articolo sancisce, in particolare, che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. In tema di amministrazione di sostegno, la letteratura è vastissima. Tra gli altri, cfr. S. PATTI (a cura di), *L'amministrazione di sostegno*, Milano, Giuffrè, 2005; G. BONILINI, A. PIZZINI, *L'amministrazione di sostegno*, Padova, CEDAM, 2004; S. DELLE MONACHE, *Prime note sulla figura dell'amministratore di sostegno: profili di diritto sostanziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, pp. 29e ss.; F. RUSCELLO, “Amministrazione di sostegno” e tutela dei “disabili”. *Impressioni estemporanee su una recente legge*, in *Studium Iuris*, 2004, pp. 149 e ss.; E. CALÒ, *Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004.*, n.6, Milano, Giuffrè, 2004; F. ANELLI, *Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia*, in *Studi in onore di P. Schelsinger*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 4175 e ss.; U. ROMA, *L'amministrazione di sostegno: i presupposti applicativi e i difficili rapporti con l'interdizione*, in *Leggi civ. comm.*, 2005, pp. 993 e ss.; P. CENDON, *La nuova protezione*, in P. Cendon, R. Rossi (a cura di), *Amministrazione di sostegno*, Utet giuridica, Torino, 2009; G. BONILINI (a cura di), *L'amministrazione di sostegno*, Pacini giuridica, Pisa, 2020.

²³⁶ Sottolinea che la misura è volta alla tutela della persona, piuttosto che del suo patrimonio, I. PRISCO, *Amministrazione di sostegno e atti personalissimi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, pp. 11 e ss.

²³⁷ Sul procedimento per la nomina dell'amministrazione di sostegno, unitamente al procedimento di interdizione e inabilitazione, a seguito della riforma Cartabia, v. R. DONZELLI, *I processi d'interdizione, d'inabilitazione e per la nomina dell'amministratore di sostegno dopo la riforma Cartabia*, in *Judicium*, 1 ottobre 2025, consultabile al link <https://www.judicium.it/i-processi-dinterdizione-dinabilitazione-e-per-la-nomina-dellamministratore-di-sostegno-dopo-la-riforma-cartabia/>.

assistenza, analoghi a quelli del tutore o del curatore e nei limiti strettamente necessari a proteggere gli interessi del beneficiario stesso (art 411 c.c.)²³⁸.

La modulazione dei poteri dell'amministratore a seconda delle circostanze del caso concreto²³⁹ rende, peraltro, tale tutela più flessibile e idonea a rispondere alle necessità del beneficiario senza comportare uno *status* di incapacità²⁴⁰.

²³⁸ Così anche Cass. Civ. sez. I, 17 settembre 2024, n. 24878 in cui si prevede che “la misura può avere finalità di mero supporto, oppure, ove il giudice tutelare ritenga di estendere al beneficiario le limitazioni e decadenze previste per l'interdetto o l'inabilitato (art 411 c.c.) comportare il conferimento all'amministratore di specifici poteri di rappresentanza o di assistenza, analoghi rispettivamente a quelli del tutore o del curatore, e nei limiti strettamente necessari a proteggere gli interessi del beneficiario”.

²³⁹ Sul punto, v. anche la recente Cass. Civ., sez. I, 12 marzo 2025, n. 6553, in *Giust.Civ.Mass*,2025, in cui è possibile leggere che “l'amministrazione di sostegno, avendo lo scopo di offrire a chi si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento che sacrifichi al minimo la sua capacità di agire, presuppone che il giudice verifichi, da un lato, le competenze della persona e, dall'altro, le sue carenze, per perimetrare i compiti e i poteri dell'amministratore, in relazione ai *deficit* di capacità del beneficiario”.

²⁴⁰ M. TAMPONI, *op. ult. cit.*, 2021, p. 96 evidenzia che “questo istituto di nuovo conio è ispirato al principio della minor limitazione possibile per l'autonomia del beneficiario: gli è conservata la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore. L'antica prospettiva è sovvertita in radice. Alla diffusa incapacità conseguente alla sentenza di interdizione è sostituita una situazione di generalizzata capacità, salvo che per gli atti espressamente individuati nel decreto del giudice tutelare”

In riferimento alla condizione senile, va, tuttavia, precisato che non è possibile ricorrere all'amministrazione di sostegno sulla base della mera età avanzata²⁴¹, come già visto anche per l'interdizione e per l'inabilitazione.

L'art. 404 c.c. richiede, infatti, che il soggetto si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per effetto di una infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica²⁴²; e la vecchiaia, se fisiologica, non implica la sussistenza di queste condizioni né comporta una limitazione alla sfera di autonomia dell'individuo, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi.

Sebbene tale quadro di tutele sia rimasto inalterato a seguito della ratifica della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità", alcuni problemi appaiono, invero, porsi in riferimento alla

²⁴¹ Più di recente, v. Trib. Modena sez. II, 16 marzo 2018, ove è possibile leggere che "la vecchiaia non può costituire, da sola, il presupposto fondante un provvedimento di amministrazione di sostegno. A tal fine, infatti, è necessario che l'età avanzata sia accompagnata anche da menomazione psichica ed impossibilità gestionale"; analogamente, cfr. Trib. Modena 24 febbraio 2005, in *Giur. it.*, 2005, 1626 e Trib. Modena 3 luglio 2014, in *dejure*, ove si ribadisce che "l'età avanzata non può essere, di per se stessa, presupposto fondante un provvedimento di amministrazione di sostegno; ciò che, invece, può darsi quando la vecchiaia possa determinare una limitazione apprezzabile della funzioni della vita quotidiana".

²⁴² L'art. 3 del d.d.l. S. 375 identificava, invero, anche gli anziani tra i destinatari dell'amministrazione di sostegno, sollevando forti critiche in dottrina (v. per tutti C.M. BIANCA, *L'autonomia privata: strumenti di esplicazione e limiti*, in *Quad. Famiglia, La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione*, 2002, p. 121).

compatibilità dello stesso con quanto previsto negli artt. 1, 2 e 12 della suddetta Convenzione²⁴³.

Il passaggio dall'infermità mentale al più ampio concetto di disabilità, nonché l'abbandono del binomio infermità/incapacità in favore di soluzioni volte ad assicurare l'effettivo riconoscimento ed esercizio della capacità d'agire della persona hanno, in particolare, riaperto il dibattito sull'abolizione dalla legislazione vigente degli istituti dell'interdizione e

²⁴³ L'art. 1 dispone, infatti, che lo scopo della Convenzione è quello di "promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità"; il successivo art. 2 definisce, da un lato, la discriminazione fondata sulla disabilità come "qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo(...)" e, dall'altro, l'accomodamento ragionevole come "le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati (...) adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali". Inoltre, l'art. 12, dopo aver sancito il diritto delle persone con disabilità al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica, dispone l'obbligo degli Stati Parti di riconoscere il godimento della capacità in capo alle persone con disabilità e di assicurare che le misure relative all'esercizio della stessa "rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, siano applicate per il più breve tempo possibile, siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario", siano "proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone" e siano "adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario", dovendo gli Stati Parti, altresì, garantire "che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà".

dell'inabilitazione²⁴⁴ e sulla conseguente estensione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

L'idea di superare l'interdizione e l'inabilitazione nonché di rivisitare l'amministrazione di sostegno appare, peraltro, esser stata recentemente accolta anche dal legislatore.

L'art. 17 della legge 10 novembre 2025, n. 167 delega, infatti, il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione di tali misure e dei relativi procedimenti, onde ottenere “il graduale superamento dell'interdizione e dell'inabilitazione”²⁴⁵ nonché “la conseguente rimodulazione dell'amministrazione di sostegno”.

Se l'abolizione delle prime due tutele potrà verosimilmente esser conseguita impedendo la presentazione di nuove domande²⁴⁶ e facendo sì che l'esistente confluisca nella misura dell'amministrazione di sostegno, maggiori perplessità potrebbero, invece, porsi in riferimento alla rivisitazione di quest'ultimo istituto.

A tal fine, l'art. 17 co. 1 lett. a) ha, tuttavia, previsto che essa dovrà avvenire “in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al

²⁴⁴ In tema v., tra gli altri, C. M. BIANCA, *Senectus ipsa morbus*, cit., p. 242; ID., *La protezione giuridica del sofferente psichico*, in Riv. dir. civ. 1/1985, pp. 25 e ss.; P. STANZIONE, “Minorità” e tutela della persona umana, cit., p. 765; P. PERLINGIERI, “Gli istituti di protezione e di promozione dell'«infermo di mente». cit., pp. 46 ss., ora in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, pp. 327 ss.; P. CENDON, *Profili dell'infermità di mente nel diritto privato*, in *Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze soggetti della trasformazione*, (a cura di) P. Cendon, Napoli, 1988, p. 32.

²⁴⁵ L'art. 17 co. 1 lett. d) dispone, in particolare, la “previsione di una disciplina transitoria che assicuri la gradualità nell'attuazione delle disposizioni adottate ai sensi della lettera a) rispetto alle misure di protezione adottate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina”.

²⁴⁶ L'art. 17 co. 1 lett. c) prevede, peraltro, la “modifica, in coerenza con le misure adottate in attuazione della lettera a), degli istituti che dettano una disciplina specifica in presenza di una dichiarazione di inabilitazione o di interdizione”.

beneficiario adeguata tutela nei casi di assente o limitata capacità di autodeterminarsi, di attendere alle ordinarie occupazioni e di provvedere ai propri interessi, con attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario, assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice”.

Dalla lettura della norma, unitamente al dettato della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, appaiono emergere tre importantissimi elementi.

In primo luogo, il superamento del concetto di incapacità d’agire²⁴⁷. In secondo luogo, la necessità di una tutela calibrata in base alle concrete circostanze in cui versi il beneficiario, improntata sul c.d. “sostegno collaborativo” e non sostitutivo²⁴⁸, nonché azionata laddove ve ne sia effettivo bisogno²⁴⁹. Infine, l’indispensabile recupero della *ratio* che ha portato all’introduzione dell’amministrazione di sostegno, al fine di superare le criticità nel frattempo emerse.

Ma procediamo con ordine.

L’art. 12 co. 2 della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” prevede, anzitutto, il riconoscimento da parte degli Stati della “capacità giuridica” delle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.

²⁴⁷ V. sul punto anche M. G. BERNARDINI, *La capacità vulnerabile*, Jovene, Napoli, 2021.

²⁴⁸ In tema, fondamentale V. BARBA, *op. cit.*, pp. 437-438, ove l’A. afferma che “si tratta di riscrivere, per intero, il capitolo della tutela delle persone con disabilità, perché dobbiamo passare da un sostegno sostitutivo fondato sul miglior interesse della persona incapace, a un sistema di sostegno collaborativo, fondato sull’interesse preferito della persona con disabilità. Soltanto con questo cambio di paradigma la persona con disabilità può beneficiare della capacità «legale» in condizione di eguaglianza con gli altri”.

²⁴⁹ *Ivi*, p. 445.

Ancorché tradotta in italiano come “capacità giuridica”, non sembrano porsi particolari dubbi sull’opportuna considerazione dell’originaria *legal capacity* non come mera capacità giuridica, ma come vera e propria capacità legale. Nei sistemi di *common law*, ove non è accolta la distinzione capacità-giuridica/capacità d’agire, la locuzione *legal capacity* comprende, infatti, entrambe le suddette capacità²⁵⁰; il portato della Convenzione non sarebbe, inoltre, così dirompente, laddove accolta la definizione di *legal capacity* come mera capacità giuridica²⁵¹.

Posto dunque il riconoscimento della capacità giuridica e di agire delle persone con disabilità, gli Stati parte della Convenzione appaiono chiamati a superare l’opposto concetto di incapacità d’agire, onde aderire pienamente al dettato della Convenzione stessa. Il che, di conseguenza, significa non limitare la capacità legale del soggetto beneficiario della tutela, anche quando le situazioni concrete determinino la necessaria adozione delle misure “più forti” di tipo sostitutivo.

In altre parole, non si tratta di prevedere una tutela (l’amministrazione di sostegno per il nostro ordinamento) più o meno limitativa della capacità d’agire a seconda del contesto. La “rivoluzione” della capacità implica, a monte, uno sguardo diverso sulla capacità stessa, che non deve trovare limite nella misura di protezione, ma rafforzamento e, nei casi più gravi, vero e proprio sostegno, senza, tuttavia, venire meno.

Quanto appena detto trova, peraltro, pieno riscontro nella legge 2 giugno 2021, n.8, con cui la Spagna ha abolito lo *status* di *incapacitado* e aperto la via al nuovo concetto di *discapacidad*, proprio in attuazione dell’art. 12

²⁵⁰ K. FIORENZA, *op. cit.*, p. 11.

²⁵¹ V. BARBA, *op. cit.*, p. 429.

della suddetta “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”²⁵².

Accanto al superamento dell’incapacità, l’art. 12 co. 4 della Convenzione precisa, altresì, che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica (*rectius*, legale) “forniscono adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi, in conformità alle norme internazionali sui diritti umani”.

A tale scopo, la norma offre poi una serie di specifiche indicazioni, da osservare anche nella revisione dell’amministrazione di sostegno, cui è delegato il nostro governo²⁵³; occorre, dunque, che la stessa: i. rispetti i diritti, la volontà e le preferenze della persona²⁵⁴; ii. sia scevra da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita²⁵⁵; iii. sia proporzionata e

²⁵² Sul punto, v. M. P. GARCÍA RUBIO, La reforma operada por la Ley 8/2021 en materia de apoyo a las personas con discapacidad: planteamiento general de sus aspectos civiles, in *El nuevo derecho de las capacidades: de la incapacitación al pleno reconocimiento*, E. Llamas Pombo, N. Martínez Rodríguez, E. Toral Lara (dir.), Madrid, Wolters Kluwer, 2021, pp. 47 e ss.

²⁵³ L’Italia ha, infatti, ratificato la Convenzione e disposto la sua piena ed intera esecuzione.

²⁵⁴ Di interesse preferito parla V. BARBA, *op. cit.*, p. 437 quale “migliore interpretazione possibile della volontà e delle preferenze della persona con disabilità”.

²⁵⁵ Ciò è stato ribadito anche per l’attuale amministrazione di sostegno. V. in particolare, Cass. Civ. Sez. I, ord. 16 maggio 2024, n. 13612 ove si afferma che “in tema di nomina dell’amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussiste un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di *stress* e di disagi, non garantisca un’adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario”.

adatta alle condizioni della persona²⁵⁶; iv. sia applicata per il più breve tempo possibile e sia soggetta a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario.

Se ciò è, poi, utile ai fini di una formulazione testuale in perfetta aderenza con il dettato della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, è altresì indispensabile mettere in atto soluzioni volte ad evitare le criticità riscontrate dalla stessa misura dell’amministrazione di sostegno in questo ventennio di operatività.

Il principale problema che è, infatti, emerso nella concreta applicazione dell’istituto in esame è quello della loro mancata attuazione dei principi posti a suo fondamento, soprattutto a causa dell’elevatissimo numero di ricorsi e della carenza di organico dei giudici tutelari²⁵⁷.

È, dunque, su tali fattori che è necessario intervenire, anzitutto con investimenti e con un incremento dell’organico; altresì utile appare l’implementazione di appositi sportelli, partecipati da professionisti in grado di “assistere le persone nell’elaborazione di ricorsi, istanze e rendiconti”²⁵⁸;

²⁵⁶ E. W. DI MAURO, *L’amministrazione di sostegno e l’interesse “preferito” della persona con disabilità*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 17-bis, 2022, consultabile al link <https://revista-aji.com/wp-content/uploads/2023/01/66.-Ettore-William-di-Mauro-pp.-1824-1859.pdf>, p. 1852 afferma infatti che “La misura di protezione «non può eccedere ciò di cui la persona con disabilità ha realmente bisogno e deve essere sufficiente affinché la persona possa esercitare la sua capacità in pienezza di condizioni». Così la proporzionalità serve per confermare la piena capacità alla persona disabile affinché possa decidere liberamente e autonomamente e la necessità, che giustifica la sussidiarietà, deve esprimere un sostegno che si limiti solamente ad aiutare la persona disabile, rimanendo sempre eccezionale la funzione rappresentativa di chi deve solo aiutarla”.

²⁵⁷ Tali aspetti sono, in particolare, sottolineati da U. ROMA, *Luci e ombre dell’amministrazione di sostegno. Quale riforma?*, in *Un diritto gentile per la persona anziana*, cit. pp. 110-111.

²⁵⁸ Così, G. CARLESSO, *Un diritto gentile per la persona anziana. Cambiare le norme non basta*, ivi, p. 122.

ancora, l'organizzazione di incontri informativi, aperti alla comunità, potrebbe contribuire ad evitare la presentazione di ricorsi laddove le circostanze concrete non presentino i presupposti necessari per l'applicazione della misura di protezione; fondamentale per sostenere l'apparato giudiziario è poi la costruzione di una vera e propria rete collaborativa con medici, servizi sociali e psicologi, nonché la formazione degli operatori di settore.

Inutile, infine, dire che soluzione ottimale per alleggerire il carico giudiziario sia indubbiamente rappresentata dall'introduzione di appositi strumenti negoziali, che consentirebbero altresì di superare l'incertezza circa l'efficacia delle procure generali in caso di successiva incapacità naturale del soggetto²⁵⁹ e la limitata applicazione delle disposizioni anticipate di trattamento al solo campo della salute²⁶⁰.

2. ... al mandato di protezione futura.

L'insufficienza degli strumenti privatistici esistenti, le recenti sollecitazioni da parte della Commissione europea²⁶¹, l'introduzione della

²⁵⁹ V. M. GIROLAMI, *La procura degli incapaci*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, pp. 1388 e ss.

²⁶⁰ Cfr. L. LENTI, *Tra sostegno e rappresentanza: il ruolo del fiduciario*, in *Un diritto gentile per la persona anziana*, cit. pp. 129 e ss.

²⁶¹ COM (2023) 280 e 281 def.

legge sul c.d. “dopo di noi”²⁶² e l’esigenza di valorizzare l’autodeterminazione di ogni individuo²⁶³ hanno aperto il dibattito sull’opportunità di introdurre nel nostro ordinamento misure negoziali di sostegno per gli adulti, “in ipotesi di una futura situazione di vulnerabilità dovuta ad una condizione di disabilità”²⁶⁴.

²⁶² Si tratta della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. In tema cfr. E. ROSSI, E. VIVALDI, *La legge n. 112 del 2016 sul «dopo di noi». Le questioni aperte, le sfide dell’attuazione*, in *Non profit paper*, n. 2-3, 2016; M. D’AMICO, G. D’ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità grave. Osservazioni al D.D.L. A.S. 2232 approvato dalla Camera dei Deputati sul cosiddetto “Dopo di noi”*, in *Osservatorio costituzionale*, 1/2016; G. D’ARCONZO, *La L. n. 112 del 2016: i diritti delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*, in *Corr. giur.*, 2017, pp. 515 ss.; F. MIGLIAZZO, *La questione del “dopo di noi” e il diritto a favore della fragilità*, in *Studium Iuris*, 11/2017, pp. 1299 e ss.; E. VIVALDI, A. BLASINI (a cura di), *Il futuro delle persone con disabilità oltre la famiglia. A tre anni dalla legge 22 giugno 2016, n. 112*, Pisa 2019; M. SORBILLI, *La c.d. legge sul “dopo di noi”: una nuova tutela delle fragilità sociali*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 13/2020, pp. 1 e ss.; S. BARTOLI, *Strumenti di protezione dei soggetti deboli e legge sul “Dopo di noi”: trust, atto di destinazione e affidamento fiduciario*, Milano, Giuffrè, 2022.

²⁶³ E. M. SIRONI, *Il mandato di protezione (in previsione di futura incapacità). Presentazione della proposta di Legge di Federnotai*, consultabile al link <https://www.federnotizie.it/il-mandato-di-protezione-in-previsione-di-futura-incapacita-presentazione-della-proposta-di-legge-di-federnotai/> ove si afferma che “È proprio il primato della persona ad imporre il rispetto del principio di «libera determinazione» che, sul piano privatistico, si traduce nella valorizzazione della «autonomia privata». Si tratta, in sostanza, di superare definitivamente la (tradizionale) visione paternalistica della tutela dei soggetti deboli o vulnerabili (...)”.

²⁶⁴ S. VICIANI, *op. cit.*, p. 133.

Tra le stesse, particolare attenzione è poi dedicata al mandato di protezione futura²⁶⁵, quale “mandato conferito dal mandante al mandatario per il tempo in cui il mandante non sarà più in grado di occuparsi personalmente della gestione dei propri affari”²⁶⁶. Già altri Paesi, come la Spagna, la Francia, la Germania, il Belgio, il Québec, l’Inghilterra e la Repubblica Ceca, hanno, infatti, impiegato tale strumento per fronteggiare la questione della tutela negoziale degli adulti.

Di qui, anche la recente proposta di legge avanzata dalla Federazione dei notai italiani di introdurre -nel libro primo, titolo XII del codice civile- un capo III appositamente dedicato al mandato di protezione, la cui disciplina risulterebbe contenuta nei nuovi artt. 432 *bis* - 432 *sexies* c.c.²⁶⁷

L’importanza di tale proposta e la sua capacità di fronteggiare i principali problemi riscontrati dagli altri ordinamenti nell’applicazione del mandato di protezione, spingono, peraltro, ad esaminare quest’ultimo alla luce della prima, adottando un approccio critico volto ad evidenziarne pregi e problematiche.

²⁶⁵ Sottolinea l’importanza di sottolineare nella nomenclatura che la previsione è futura M. GIROLAMI, *La scelta negoziale nella protezione degli adulti vulnerabili: spunti dalla recente riforma tedesca*, in *Un diritto gentile per la persona anziana*, cit., p. 228. In tema v. V. RUBERTELLI, *Il mandato di protezione e la tutela dei soggetti fragili: un buon esempio da emulare*, in *Notariato*, 6/2023, pp. 649 e ss.

²⁶⁶ Così R. LENZI e C. MICHI, *Il mandato di protezione tra diritto vigente e prospettive di riforma*, Studio n. 114-2023/C del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 3 luglio 2024 e dal Consiglio Nazionale del Notariato nella seduta del 21 e 22 novembre 2024, p. 20.

²⁶⁷ La proposta della Federazione è consultabile al link https://www.federnotizie.it/wp-content/uploads/2022/05/Istituzione_del_mandato_di_protezione_PROPOSTA-NORMATIVA_Bologna_20_maggio_2022.pdf. Sulla medesima v. altresì S. VICIANI, *op. cit.*, pp. 133 e ss.

L'art. 432 bis co. 1 c.c. formulato nella proposta²⁶⁸ sancisce, anzitutto, la preminenza del mandato di protezione futura rispetto alle tutele giudiziali, che, sulla base della suddetta legge 10 novembre 2025, n. 167, saranno presto rappresentate dalla sola amministrazione di sostegno, posto il graduale superamento degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Oltre a svolgere un'importante funzione deflativa, il primato del mandato di protezione futura supererebbe anche il problema dell'estinzione del comune mandato in caso di interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario (art. 1722 n. 4 c.c.)²⁶⁹.

Il rispetto dell'art. 12 della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" porterebbe, tuttavia, ad evitare ogni riferimento

²⁶⁸ Il comma 1 di tale articolo dispone, infatti, che "le misure di protezione previste dal Capo I e dal Capo II del presente Titolo non si applicano a chi, in vista della propria futura incapacità, abbia conferito mandato con rappresentanza ad amministrare il proprio patrimonio e per la cura della propria persona".

²⁶⁹ L'art. 1722 c.c. prevede, infatti, che "Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinuncia del mandatario; 4) per la morte, *l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario (...)*". Anche se la norma si riferisce testualmente alle sole misure dell'interazione e dell'inabilitazione, la stessa si considera applicabile anche in caso di amministrazione di sostegno. In dottrina, v. G. BONILINI, A. CHIZZINI, *L'amministratore di sostegno*, Padova, 2004, p. 265.; R. CALVO, *Il mandato, Vicende estintive*, in *Il mandato. Disciplina e prassi*, V. Cuffaro (diretto da), vol. III, Bologna, 2011, p. 269, nt. 120. In giurisprudenza, v. Cass. Civ., sez. I, 8 febbraio 2024, n. 3600, in *NJus*, 2024, con nota di G. VALERIO, *Il c.d. mandato di sostegno*. La prevalente dottrina considera, tuttavia, derogabile la disciplina dell'art. 1722 c.c. Sul punto, cfr. L. COVIELLO JR., *Il mandato post mortem*, in *Riv. dir. civ.*, 1930, p. 17; G. MINERVINI, *Il mandato. La commissione. La spedizione*, in *Tratt. Vassalli*, VIII, 1, Torino, 1952, p. 24; A. LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, A. Cicu e F. Messineo (diretto da), L. Mengoni (continuato da), Vol. XXXII, Milano, 1984, p. 126; L. NANNI, *Dell'estinzione del mandato*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, *sub artt. 1722-1730*, 1994, p. 23; G. DI ROSA, *Il mandato*, tomo II, artt. 1710-1730, in *Comm. c.c.*, Schlesinger-Busnelli, *sub art. 1728*, Milano, 2017, pp. 201 e ss.

all'incapacità del soggetto e a prediligere una formulazione del mandato più attenta ad un sostegno di tipo collaborativo²⁷⁰.

Procedendo nella lettura dell'art. 432 bis²⁷¹, il co. 2 include nel mandato di protezione futura sia la cura della persona del mandante sia l'amministrazione del suo patrimonio; lo stesso prevede, inoltre, la possibilità di conferire il mandato ad uno o più mandatari (anche persone giuridiche), consentendo altresì al mandante “di organizzare, con le modalità da lui ritenute più idonee e corrispondenti alle proprie convinzioni ed aspirazioni, l'esecuzione del compito affidato ai mandatari e la ripartizione dei ruoli tra gli stessi”²⁷².

Oltre ad unificare disposizioni personali e patrimoniali, il mandato di protezione futura avrebbe, dunque, il vantaggio di far scegliere direttamente al mandante il soggetto ritenuto più consono a prendersi cura della propria persona e ad aiutarlo nella gestione del proprio patrimonio, evitando la nomina di amministratori estranei o non aventi tutte le competenze per fronteggiare al meglio le necessità del caso concreto; optando per tale misura, il mandante potrebbe, poi, autonomamente decidere il contenuto, la vigilanza e le modalità di espletamento del sostegno in base ai propri interessi e ai propri bisogni, senza incappare in soluzioni standardizzate.

²⁷⁰ Sul punto v. quanto rilevato da S. LANCIONI, *Federnotai propone il “Mandato di protezione” in previsione dell'incapacità della persona*, consultabile al link <https://informareunh.it/federnotai-propone-il-mandato-di-protezione-in-previsione-dellincapacita-della-persona/>.

²⁷¹ Il comma 2 di tale articolo dispone, infatti, che “il mandato di protezione comprende la cura della persona del mandante e l'amministrazione del suo patrimonio e può essere conferito ad una o più persone, fisiche o giuridiche, con poteri congiunti o disgiunti o con attribuzione a ciascun mandatario dell'amministrazione di una parte determinata del patrimonio, ovvero della sola cura della persona del mandante”.

²⁷² E. M. SIRONI, *op. cit.*

Potendo coinvolgere anche la dimensione della cura, risulterebbe, tuttavia, opportuno un coordinamento della disciplina del mandato di protezione futura con la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”²⁷³.

Alla diversa questione della cessazione del mandato da parte del mandatario si rivolge, invece, il co. 3 dell’art. 432 bis²⁷⁴; esso prevede, infatti, che il mandante possa designare per tale ipotesi uno o più sostituti del mandatario originario, anche in ordine successivo.

L’importanza dell’atto ha poi mosso la scelta della forma più solenne di cui al successivo co. 4²⁷⁵, ove si dispone il conferimento del mandato di protezione futura con atto pubblico in presenza di due testimoni, a pena di nullità.

Ancorché ottenuto un maggiore impiego della misura nei paesi che hanno adottato forme meno rigide²⁷⁶, gli effetti dell’atto sulla sfera personale e patrimoniale del mandante appaiono pienamente giustificare la scelta formale effettuata nella proposta di legge in esame, onde rendere il

²⁷³ Così, K. FIORENZA, *op. cit.*, p. 140, che sottolinea l’importanza di tale coordinamento: “un tassello importante in merito alle complesse e delicate vicende che si pongono riguardo al «chi come e quando» delle scelte terapeutiche da compiere «verso la fine della vita»”.

²⁷⁴ Il comma 3 prevede, infatti, che “il mandante può designare uno o più sostituti del mandatario, anche in ordine successivo, per il caso della loro cessazione”.

²⁷⁵ Il comma 4 prevede, infatti, che “il mandato di protezione è conferito con atto pubblico in presenza di due testimoni, a pena di nullità”.

²⁷⁶ V. ad esempio il *lasting power of attorney* inglese che prevede un modulo prestampato e procedure digitali. Per i buoni dati di impiego della misura, cfr. MINISTRY OF JUSTICE, Family court Statistics Quarterly: January to March 2024, reperibili al link <https://www.gov.uk/government/statistics/family-court-statistics-quarterly-january-to-march-2024>.

mandante edotto dell'importanza dell'atto e garantire che il contenuto del documento corrisponda alla sua volontà²⁷⁷.

Passando all'osservazione dell'art. 432 *ter* della proposta, il co. 1²⁷⁸ lascia il mandante libero di scegliere tra un mandato di protezione futura sospensivamente condizionato “al sopravvenire di una sua menomazione fisica o psichica o della sua incapacità” ed un mandato di protezione futura immediatamente efficace.

Se quest'ultima eventualità non pone particolari questioni, la prima ipotesi richiede, invece, il complicato accertamento della venuta in essere dell'evento dedotto in condizione, generativo dell'esigenza del sostegno.

Da quanto fin qui detto, più vantaggiosa sembrerebbe, dunque, la scelta del mandato di protezione futura immediatamente esecutivo, destinato ad operare anche in caso di sopravvenuta situazione di fragilità del mandante senza porre alcuna necessità di accertamento.

Il mandante può, tuttavia, non avere alcuna necessità di sostegno nel momento in cui intende stipulare il mandato; proprio nella predisposizione di un sostegno futuro risiede, del resto, la vera essenza dell'istituto.

Di qui, l'estrema utilità della formulazione del binomio “mandato di protezione futura immediatamente efficace/mandato di protezione futura sospensivamente condizionato”.

²⁷⁷ Sulla forma degli atti notarili v., in particolare, G. SANTARCANGELO, *Forme e clausole degli atti notarili*, UTET Giuridica, 2018.

²⁷⁸ Tale comma prevede, in particolare, che “il mandante può condizionare l'efficacia del mandato al sopravvenire di una sua menomazione fisica o psichica o della sua incapacità, affidandone l'accertamento ad uno o più guardiani designati nel mandato. In mancanza di designazione di uno o più guardiani, o in caso di loro impedimento o inattività, al predetto accertamento provvede con decreto motivato il Giudice tutelare del luogo di domicilio del mandante, su istanza del mandatario, assunte le opportune informazioni”.

In quest'ultimo caso, il gravoso compito di accertare la sopraggiunta necessità di sostegno²⁷⁹ del mandante viene, poi, affidato dalla norma al guardiano, laddove designato nel mandato, ovvero, in via suppletiva, al giudice tutelare.

Non è, tuttavia, scontato che il guardiano abbia le necessarie competenze per poter provvedere direttamente all'accertamento; possono, inoltre, porsi ipotesi di sostegno necessario solo per alcune capacità e non per altre²⁸⁰.

Tali ragioni porterebbero, dunque, a favorire un accertamento da parte di esperti, magari iscritti in un'apposita lista come previsto nell'ordinamento francese, potendosi affidare il compito di richiedere tale accertamento al guardiano, se presente, o, in via supplementare, al mandatario.

Altra soluzione prospettabile potrebbe altresì essere quella di unire alla verifica effettuata da un collegio medico con apposito verbale l'accertamento da parte del guardiano²⁸¹, laddove designato nel mandato. Imprescindibile appare, comunque, l'esame dei professionisti.

L'interpretazione della capacità in termini multidimensionali²⁸² renderebbe, inoltre, necessaria la previsione nel mandato di più ipotesi di

²⁷⁹ Come già affermato, opportuna appare l'eliminazione di qualsivoglia riferimento all'incapacità nel rispetto dell'art. 12 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

²⁸⁰ Sulla ricostruzione multidimensionale della capacità v. T. GRISIO, *Evaluating Competences. Forensic Assessments and Instruments*, Springer, 2007.

²⁸¹ In tal senso, R. LENZI e C. MICHI, *op. cit.*, p. 30 in cui si afferma che “ Il primo segmento del complesso evento condizionante potrà essere costituito da un verbale di un collegio medico che verifichi le condizioni del mandante e ne accerti l'insorgenza dei presupposti per l'attivazione delle misure protettive; il secondo dall'atto formale di accertamento compiuto dal guardiano”.

²⁸² In tema v. S. ZAGO, *La valutazione neuropsicologica della capacità di agire nell'anziano*, in *Un diritto gentile per la persona anziana*, cit., spec. pp. 177-178.

disabilità, in presenza delle quali richiedere l'accertamento per l'attivazione del sostegno²⁸³.

Sempre nel campo dell'efficacia del mandato, l'art. 432 ter co. 2²⁸⁴ della proposta sancisce la vincolatività per il mandatario delle indicazioni fornite dal mandante. Unico limite a tale previsione è però rappresentato dalla possibile deroga rimessa al guardiano, cui sia stato attribuito un tale compito, ovvero al giudice tutelare, in via suppletiva; e, dunque, nel massimo rispetto della volontà del mandante.

La tipica sanzione dell'annullamento è, poi, prevista dal successivo co. 3²⁸⁵ per gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del mandato di protezione; trattandosi di annullamento, la prescrizione è quinquennale e la relativa azione è rimessa, in via del tutto logica, al guardiano, al pubblico ministero e agli eredi del mandante.

Il pericolo di *mala gestio* o abusi di potere da parte del mandatario, la possibile insorgenza di liti e divergenze di visioni con il mandante, nonché la fisiologica assenza del giudice tutelare hanno portato la federazione dei notai italiani a dedicare l'art. 432 *quater* della proposta alla “revoca, rimozione e cessazione”, anzitutto del mandato.

²⁸³R. LENZI e C. MICHI, *op. cit.*, p. 21.

²⁸⁴ Tale comma prevede, infatti, che “le indicazioni date dal mandante in relazione alla cura della sua persona ed all'amministrazione del suo patrimonio sono vincolanti per il mandatario e possono essere derogate solo con l'approvazione del guardiano o dei guardiani designati nel mandato, cui sia attribuito tale compito; in caso di mancanza, o di loro impedimento o inattività, provvede il Giudice tutelare con decreto motivato, su istanza del mandatario, assunte le opportune informazioni”.

²⁸⁵ Tale comma prevede, in particolare, che “gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del mandato di protezione possono essere annullati su istanza del guardiano, del pubblico ministero e degli eredi del mandante. La relativa azione si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”.

Il co. 1 prevede, infatti, che quest'ultimo possa esser revocato in ogni tempo dal mandante, con atto pubblico alla presenza di due testimoni (c.d. forma *per relationem*).

Secondo quanto previsto nel co. 2²⁸⁶, il mandatario può, invece, esser rimosso "per inadempienza ai propri doveri, abuso dei poteri, colpa grave, oppure al ricorrere delle specifiche altre circostanze individuate dal mandante nell'atto di conferimento"; negli stessi casi, il potere di revocare il mandatario può peraltro esser affidato dal mandante al guardiano: il co. 3²⁸⁷ dispone, infatti, una siffatta possibilità, rimettendo in via suppletiva la rimozione del mandante al giudice tutelare.

Come ogni mandato, il co. 4²⁸⁸ disciplina le ipotesi di cessazione del mandatario dalla propria carica, da cui andrebbe tolto ogni riferimento all'incapacità, e il co. 5²⁸⁹ prevede, di conseguenza, il subentro del sostituto

²⁸⁶ Tale comma dispone che "in caso di sopravvenuta incapacità del mandante, il mandatario o uno di essi può essere rimosso per inadempienza ai propri doveri, abuso dei poteri, colpa grave, oppure al ricorrere delle specifiche altre circostanze individuate dal mandante nell'atto di conferimento".

²⁸⁷ Tale comma sancisce che "in caso di nomina di uno o più guardiani, può essergli affidato anche il potere di rimuovere il mandatario o uno di essi al ricorrere delle circostanze indicate nel comma precedente. In mancanza di nomina del guardiano, nelle predette circostanze la rimozione può essere disposta con decreto dal Giudice Tutelare, udito il mandatario e sentiti il coniuge, l'unito civile o il convivente, gli ascendenti ed i discendenti maggiori di età del mandante, su iniziativa di qualunque interessato o del pubblico ministero".

²⁸⁸ Tale comma prevede che "il mandatario cessa dalla carica per morte, per sopravvenuta incapacità o per rinuncia".

²⁸⁹ Tale comma dispone, infatti, che "in caso di revoca, rimozione o cessazione dalla carica del mandatario o dei mandatari, se il mandante non abbia disposto per la sostituzione, il Tribunale, secondo le circostanze, provvede alla nomina del tutore o del curatore o trasmette gli atti al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno".

eventualmente nominato nel mandato, ovvero l'attivazione delle tutele giudiziali, ben presto rappresentate dalla sola amministrazione di sostegno.

La legge 10 novembre 2025, n. 167 impone, inoltre, un necessario adeguamento dell'art. 432 *quinquies* co. 1 e co. 2, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'art. 378 c.c. dedicato agli "atti vietati al tutore e al protutore"²⁹⁰ e dell'art. 382 co. 1 c.c. rivolto alla "responsabilità del tutore"²⁹¹. Nessun problema si pone, invece, per l'applicazione degli artt. 1713 co. 1 c.c.²⁹² e 1715 c.c.²⁹³, in quanto compatibili, posto che anche quello di protezione è pur sempre un mandato²⁹⁴.

L'esigenza di garantire la conoscibilità da parte dei terzi del mandato di protezione futura ha portato, infine, alla condivisibile previsione, nell'ultimo

²⁹⁰ L'art. 378 c.c. statuisce, infatti, che "il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore".

²⁹¹ L'art. 382 co. 1 prevede, infatti, che "il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri".

²⁹² L'art. 1713 co. 1 c.c. stabilisce che "il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato".

²⁹³ Secondo l'art. 1715 c.c. "In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto".

²⁹⁴ Sull'istituto, la letteratura è vastissima. Senza alcuna pretesa di esaustività cfr., L. BARCHIESI, F. BOTTONI, *Il mandato*, in *Trattato di diritto commerciale*, R. Costi (diretto da), Torino, Giappichelli, 2024; G. DI ROSA, *Il mandato*, cit.; A. LUMINOSO, *Rappresentanza e mandato a confronto*, in *Riv. dir. civ.*, 1/2012, pp. 741 e ss.

art. 432 *sexies* della proposta²⁹⁵, di uno specifico sistema pubblicitario, rappresentato dall'annotazione degli atti di conferimento e revoca del mandato di protezione, nonché dei provvedimenti di rimozione, in un apposito registro nazionale²⁹⁶.

²⁹⁵ Tale art. prevede, infatti, che “gli atti di conferimento e revoca del mandato di protezione ed i provvedimenti di rimozione sono annotati nell'apposito registro nazionale dei mandati di protezione”.

²⁹⁶ A tal fine la proposta della federazione dei notai italiani dispone alcune modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. Tra le stesse è, anzitutto, previsto l'inserimento di un nuovo art. 51-bis del seguente tenore letterale “1. Il Consiglio Nazionale del Notariato tiene con modalità informatiche un registro nazionale dei mandati di protezione. Il registro è pubblico. 2. Nel registro, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, devono essere annotati: 1) la data, il notaio ed il numero di repertorio dell'atto contenente il mandato di protezione e dell'eventuale atto separato di accettazione del mandato o della nomina a guardiano; 2) le complete generalità della persona che ha conferito il mandato di protezione; 3) le complete generalità del mandatario o dei mandatarî o del legale rappresentante del soggetto che svolge le relative funzioni, se non si tratta di persona fisica; 4) le complete generalità del guardiano o dei guardiani, se nominati; 5) la data, il notaio ed il numero di repertorio dell'atto o gli estremi essenziali del provvedimento contenente l'accertamento del fatto che determina l'efficacia del mandato a norma dell'art. 432-ter c.c.; 6) la data, il notaio ed il numero di repertorio dell'atto contenente la revoca del mandato di protezione, la rinuncia o la sostituzione del mandatario o del guardiano; 7) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la cessazione dalla carica del mandatario o del guardiano. 3. Il notaio che abbia ricevuto un atto di conferimento o di revoca di mandato di protezione, ovvero uno degli altri atti di cui è prevista la pubblicità nel registro, trasmette entro trenta giorni copia dello stesso al registro mediante un modulo elettronico, secondo le specifiche di cui al disciplinare tecnico previsto dal comma successivo. La trasmissione dei provvedimenti giudiziari è fatta a cura del cancelliere. 4. Le indicazioni, le modalità di trattamento dei dati e le misure di sicurezza sono contenute in un disciplinare tecnico adottato con decreto del Ministro della Giustizia, di natura non regolamentare, e sono aggiornate, quando necessario, allo stesso modo”. È inoltre disposto l'inserimento di un nuovo art. 129-bis volto a prevedere che “entro sessanta giorni dall'attivazione del registro previsto dall'art. 51-bis, i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo trasmettono al registro le copie degli atti stipulati antecedentemente. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo provvede il Consiglio Nazionale del Notariato”.

Con i necessari adeguamenti ed alcuni opportuni correttivi, non sembrerebbero, dunque, sussistere particolari ragioni contrarie all'introduzione del mandato di protezione futura anche nel nostro ordinamento, auspicandosi, anzi, un intervento in tal senso da parte del nostro legislatore.

Oltre al mandato di protezione, non si esclude, peraltro, la possibilità di tutelare la persona e il patrimonio dell'anziano attraverso altre misure negoziali²⁹⁷.

Sezione II. LA TUTELA DEL CONTRAENTE ANZIANO

3. Le tutele offerte (anche) al contraente anziano nell'attuale contesto tecnologico.

Posta la piena capacità d'agire dell'anziano e in assenza dei presupposti per l'apertura dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno, non vi sono ragioni per escludere o limitare la conclusione di contratti da parte della persona in età avanzata.

L'osservazione delle più frequenti attività contrattuali consente, peraltro, di evidenziare che esse si svolgono sempre più *online* piuttosto che nel contesto analogico, mostrando quanto sia vera la considerazione che la storia del contratto non sia separabile dalla storia della tecnologia²⁹⁸.

²⁹⁷ Lo strumento dell'affidamento fiduciario è stato, ad esempio, indagato anche nel recente convegno "Affidamento fiduciario e disabilità: il diritto che innova la protezione" svoltosi a Roma il 16 dicembre 2025.

²⁹⁸ Così, N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2006, p. 187.

Se l'avvento del *personal computer* e della Rete porta, infatti, ad una prima evoluzione del contratto²⁹⁹ in quello che viene comunemente definito come contratto telematico³⁰⁰, lo sviluppo dell'*Internet of things* e la creazione di programmi informatici sempre più sofisticati aprono successivamente alla contrattazione cibernetica³⁰¹. La rivoluzione dell'intelligenza artificiale ed il massiccio impiego di algoritmi automatizzati nelle fasi di formazione ed esecuzione del contratto consentono, da ultimo, di parlare di una vera e propria contrattazione algoritmica³⁰².

Rappresentando quello degli anziani un segmento di popolazione in notevole e rapida crescita, il binomio contratto-tecnologia³⁰³ si trova oggi giorno a dover inevitabilmente fare i conti con una realtà sempre più

²⁹⁹ N. IRTI, *Scambi senza accordo*, in *Riv. dir. e proc. civ.*, 1998, 352-353, afferma, in particolare, che “un alto e grave silenzio domina gli scambi dei grandi magazzini e delle reti televisive o telematiche. Non già -come pure osserveremo- perché la parola sia scritta e non detta; graficamente fissata, e non labialmente pronunciata; ma perché quei rapporti o non hanno bisogno della parola, o riducono la parola da atto dialogico ad atto informativo”. In risposta, evidenzia il pericolo di “disumanizzazione” del contratto G. OPPO, *Disumanizzazione del contratto?*, in *Riv. dir. civ.*, 1/1998, pp. 525 e ss. In replica a quest'ultimo, v., infine, N. IRTI, “è vero, ma...” (replica a Giorgio Oppo), in *Riv. dir. civ.*, 1/1999, 273 e ss. in cui l'A. afferma che compito del giurista non è quello di difendere valori umani, ma descrivere fenomeni e scoprirne l'intima logica e le potenze dominanti.

³⁰⁰ Sul contratto telematico cfr. A. M. GAMBINO, *L'accordo telematico*, Giuffrè, Milano, 1997; G. PERLINGIERI, *Appunti sul contratto telematico*, Napoli, 2000; S. GIOVA, *La conclusione del contratto via internet*, Napoli, 2001; F. DELFINI, *Contratto telematico e commercio elettronico*, Giuffrè, 2002.

³⁰¹ Sul punto, v. G. SARTOR, *Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?*, in *Contr. impr.*, 2002, 466 e ss.; F. BRAVO, *Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica*, Milano, 2007, pp. 191 e ss.

³⁰² Per tutti, P. ZELLINI., *La dittatura del calcolo*, Milano, 2018, pp. 51 e ss.

³⁰³ Su tale binomio, v. di recente V. ROPPO, *Il contratto, Trattato di diritto privato*, G. Iudica, P. Zatti (a cura di), III ed., Giuffrè, Milano, 2025, pp. 71 e ss.

composta da contraenti in età avanzata, spesso in condizioni di debolezza e maggiormente esposti a “meccanismi di condizionamento, pressioni maliziose, relazioni totalizzanti, dipendenze in genere o altre forme di manipolazione del volere”³⁰⁴.

Di qui la necessità di verificare se particolari fattori interni e/o esterni al soggetto anziano e correlati alla mera età avanzata siano o meno rilevanti ai fini di annullabilità del contratto dal medesimo concluso nel cyberspazio.

Tralasciando il rimedio della rescissione per lesione³⁰⁵, l’attenzione sarà *ivi* rivolta alle tutele dell’incapacità naturale (428 c.c.)³⁰⁶ e dei vizi del

³⁰⁴ A. FUSARO, *Il contratto della persona vulnerabile nella prospettiva dei rimedi*, in *Liber Amicorum per Paolo Zatti*, cit., p. 1171. EAD., *Persona vulnerabile e forme di condizionamento del volere*, in *I soggetti vulnerabili nella disciplina comune e nei mercati regolamentati*, P. Corrias (a cura di), Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2022, p. 61 afferma, altresì, che “le ipotesi appena descritte si caratterizzano per un duplice elemento. Da un lato, una situazione di debolezza o di fragilità, che può essere determinata dalla malattia, dalla vecchiaia, da una maturità non completamente acquisita o da una situazione di difficoltà contingente; dall’altro, una relazione con la controparte connotata da ragioni e stati di dipendenza, soggezione, timore, influenza abilità, che caratterizza e permea l’intera fase di formazione del consenso contrattuale, fino a determinare la situazione limite per cui la volontà non si forma liberamente ma si piega ai *desiderata* della controparte”.

³⁰⁵ C. M. CASCIONE, *op. ult. cit.*, 161, sottolinea, in particolare, che le soluzioni astrattamente prospettabili nel novero dell’invalidità del contratto concluso da un soggetto anziano vulnerabile per l’età avanzata sono tre: i. i vizi del consenso; ii. l’incapacità naturale; iii. la rescissione per lesione. Per un approfondimento su tali rimedi v. E. DAMIANI, *Invalidità del contratto*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, pp. 181 e ss.

³⁰⁶ V., tra gli altri, V. PIETROBON, voce “*Incapacità naturale*”, in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Ed. enc. it., 1989, pp. 4 e ss.; P. ZATTI, *Il tragico caso di Carmelo P. (spunti in tema delimitata capacità di fatto)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003,II, pp. 315-320; V. MAURINI, *L’incapacità naturale*, Padova, 2002.

consenso (artt. 1427 e ss. c.c.)³⁰⁷, presentando le stesse profili più interessanti in riferimento alla senilità³⁰⁸ nell'attuale dimensione tecnologica.

Procedendo nell'ordine appena esposto, l'art. 428 c.c. prevede, anzitutto, la possibilità di annullare il contratto concluso dalla persona legalmente capace, ma incapace di intendere o di volere al momento del compimento dell'atto³⁰⁹.

Pur non offrendo la norma alcuna definizione dell'incapacità di intendere e di volere, la consolidata giurisprudenza considera idonee ad integrare tale

³⁰⁷ In tema, cfr. F. RENDE, *Informazione e consenso nella ostruzione del regolamento contrattuale*, Milano, 2012; P. GALLO, *I vizi del consenso*, in *I contratti in generale*, E. Gabrielli (a cura di), I, Torino, 2006, pp. 459 e ss. Con precipuo riferimento agli *smart contracts*, parte della dottrina sostiene, peraltro, l'inapplicabilità dei vizi del consenso, stante l'immodificabilità dell'algoritmo e posta l'automatica esecuzione del contratto al verificarsi degli eventi programmati senza alcuna possibilità per i contraenti di incidere sulla stessa; per tutti, v. B. CAPPIELLO, *Dallo "smart contract" computer code allo smart (legal) contract. I nuovi strumenti (para) giuridici alla luce della normativa nazionale e del diritto internazionale privato europeo: prospettive de iure condendo*, in *Dir. comm. int.*, 2020, p. 490.

³⁰⁸ Tralasciando la dimensione tecnologica, la disamina dei rimedi dell'incapacità naturale e dei vizi del consenso in riferimento alla senilità è, in particolare, effettuata da C. M. CASCIONE, *op. ult. cit.*, 161 e ss.; E. BATTELLI, *La vulnerabilità della persona anziana in ambito contrattuale*, in *Un diritto gentile per la persona anziana*, cit., pp. 235 e ss.; A. FUSARO, *Persona vulnerabile e forme di condizionamento del volere*, cit., 59 e ss.

³⁰⁹ Segnatamente, l'art. 428 c.c. dispone che "gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto. Resta salva ogni diversa disposizione di legge".

incapacità non solo vere e proprie malattie “che annullino in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto”, ma anche perturbamenti psichici³¹⁰; gli stessi devono, tuttavia, essere “tali da impedire al soggetto

³¹⁰ V. Ad esempio Cass. Civ, sez Lav, 15 gennaio 2004, n. 515 ove si afferma che “perché sia ravvisabile una situazione di incapacità di intendere e di volere, quale prevista dalla citata disposizione, non è necessaria la totale esclusione della capacità psichica e volitiva del soggetto agente, essendo sufficiente invece che questi, al compimento dell'atto, si trovi in uno stato di turbamento psichico tale da impedirgli di apprezzare l'importanza dell'atto medesimo e di liberamente determinarsi al suo compimento (Cassazione 4539/02). Analogamente Cassazione 7344/97 ha affermato che ai fini dell'invalidità di un negozio per incapacità naturale non è necessaria una malattia che annulli in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un perturbamento psichico tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive, anche se transitorio e non dipendente da una forma patologica, impedendo o ostacolando una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà; tale accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con riferimento al momento della stipulazione del negozio e, pertanto, nel caso di incapacità dovuta a malattia non può prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza nel momento indicato (cfr cassazione 6756/95). Anche secondo cassazione 7784/91 è sufficiente che le facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente (cfr. Cassazione 3569/91 e, da ultimo, Cassazione 7485/03). Anche in epoca maggiormente risalente questa Corte (Cassazione 4955/85) ha parimenti affermato che l'incapacità naturale consiste in ogni stato psichico abnorme, pur se improvviso e transitorio e non dovuto a una tipica infermità mentale o un vero e proprio processo patologico, che abolisca o scemi notevolmente le facoltà intellettivo volitive, in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione degli atti stessi o la formazione di una volontà cosciente. Secondo cassazione 1797/69 è sufficiente la dimostrazione di un perturbamento psichico, anche transitorio, tale da menomare gravemente, pur senza escluderle le facoltà intellettive del soggetto medesimo, in modo da impedirgli o da ostacolarli una serie seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà”.

una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente”³¹¹.

Per ottenere l’annullamento del contratto posto in essere (anche *online*) dall’anziano legalmente capace, l’art. 428 c.c. richiede, dunque, la dimostrazione -più complessa laddove non sussistano vere e proprie patologie- che la senilità o altri fattori dovuti all’età avanzata abbiano negativamente alterato le facoltà intellettive o volitive del contraente³¹².

³¹¹ Cass. Civ., sez., 28 febbraio 2022, n. 6598, in cui si evidenzia che “in tema di incapacità naturale, questa Corte insegna che «al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente»”.

³¹² Cfr. Cass. Civ. 10 febbraio 1995 n. 1484 in *Foro it.*, 1995, I, 2499, in cui si osserva che “l’incapacità di intendere e di volere prevista dall’art. 428 c.c. ai fini dell’annullamento del contratto consiste in un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà, che può essere causato anche da grave malattia e tale comunque da impedire la capacità di cosciente e libera autodeterminazione del soggetto”. In tema, v. altresì M. TAMPONI, *op. cit.*, p. 93 ove si afferma che “in sé e per sé la vecchiaia non comporta limitazioni, e il legislatore interviene soltanto quando essa determini una drastica contrazione dell’abilità all’analisi e al ragionamento (incapacità di intendere) oppure dell’idoneità all’autodeterminazione (incapacità di volere)”.

Oltre a ciò, è altresì richiesta l'ardua prova della malafede della controparte³¹³, di cui spesso non si conosce neppure l'identità in caso di contrattazione *online*.

La spersonalizzazione dei contraenti nelle transazioni digitali appare, inoltre, elevare le possibilità di annullamento del contratto concluso in Rete per errore³¹⁴, laddove lo stesso cada “sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso” (art. 1429 n. 3 c.c.). Non si può, peraltro, escludere che sistemi sempre più automatizzati e funzionanti sulla base di una traduzione del linguaggio verbale in stringhe di codici rendano più frequenti anche gli errori ricadenti “sulla natura o sull'oggetto del contratto” (art. 1429 n. 1 c.c.), nonché “sull'identità dell'oggetto della prestazione, ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento

³¹³ Cass. Civ. Sez II, ord. 11 luglio 2023, n. 19630, in cui si afferma che “ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente”; Cass. civ. Sez I ord. 13 ottobre 2022, n. 29962 che prevede che “ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente; la diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità”.

³¹⁴ Qualifica l'errore come vizio facilmente verificabile nel contesto digitale, M. PROTO, *Questioni in tema di intelligenza artificiale e disciplina del contratto*, in *Il diritto nell'era digitale*, R. Giordano, A. Panzarola, A. Police, S. Preziosi, M. Proto (a cura di), Giuffrè, 2022, pp. 175 e ss.

o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso” (art. 1429 n. 2 c.c.)³¹⁵.

Oltre all’appena esaminato requisito di “essenzialità”, è, peraltro, necessario anche nel mondo virtuale che l’errore sia riconoscibile dall’altro contraente (artt. 1428 e 1431 c.c.) per potersi domandare l’annullamento del contratto³¹⁶.

L’età avanzata, la scarsa alfabetizzazione digitale e l’assenza di competenze tecniche rendono, inoltre, l’utente anziano ancor più esposto al rischio di errore nella contrattazione *online*³¹⁷.

Più complesso e meno frequente nel campo digitale risulta, invece, il rimedio dell’annullamento del contratto a causa di violenza o di dolo³¹⁸.

Gli stessi rimedi risultano, del resto, difficilmente esperibili anche in riferimento al soggetto anziano.

³¹⁵ I. MARTONE, *Gli smart contracts. Fenomenologia e funzioni*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, spec. p. 157.

³¹⁶ *Ibidem*.

³¹⁷ Cfr. G. IANNI, *Il consenso dell’anziano in ambito negoziale*, in *Giur. merito*, 12/2011, spec. p. 2968.

³¹⁸ Sul punto, v. M. F. TOMMASINI, *Lo smart contract e il diritto dei contratti*, in *Jus civile*, 4/2022, p. 852 in cui l’A. afferma che la violenza e il dolo sono “inconciliabili con l’automatismo proprio di questa tipologia contrattuale e semmai riferibili al contratto preliminare con il quale le parti hanno scelto di adottare la forma cibernetica per le loro transazioni. Violenza e dolo potrebbero, se del caso, essere esercitati sul programmatore che si occupa della installazione del *software*”.

Nel caso della violenza, la lettura in combinato disposto degli artt. 1435³¹⁹ e 1437 c.c.³²⁰. suggerisce, infatti, che la stessa debba necessariamente concretizzarsi nella minaccia attuale di un male ingiusto e notevole³²¹, non rilevando ai fini dell'annullamento del contratto né le

³¹⁹ L'art. 1435 c.c. prevede, in particolare, che “la violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone”.

³²⁰ L'art. 1437 c.c. dispone che “il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto”.

³²¹ Cass civ, sez.lav., 10 agosto 2017, n. 19974 ove si evidenzia che “In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo; è in ogni caso necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa. L'apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona, si risolvono in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio”; Cass civ, sez lav, 19 marzo 2008, n. 7394 in cui si afferma che “Il contratto può essere annullato ai sensi dell'art. 1434 c.c. qualora la volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo, requisiti che non ricorrono ove la determinazione del lavoratore - e la conseguente rinuncia ad una porzione dei compensi maturati - sia stata provocata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza”; Cass. Civ. Sez. II, 15 luglio 1993, n. 7844 ove si può leggere che “la violenza per assurgere a causa di invalidità del contratto deve concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro, dipendente in qualche modo dal comportamento dello stesso autore della vis compulsiva in quanto se la rappresentazione di un pericolo di danno non deriva dal comportamento del minacciante, bensì dalla considerazione di altre circostanze che sfuggono al dominio del medesimo, tale semplice metus ab intrinseco, ove anche incida sul processo formativo della volontà negoziale, facendo venir meno quella libertà di determinazione cui ogni contrattazione deve essere informata, non è idoneo ad invalidare il negozio”.

condizioni della persona, laddove non presente la suddetta minaccia³²², né il mero timore reverenziale³²³, a cui gli anziani risultano, tuttavia, più esposti.

Fintantoché il concetto di raggiro continui ad esser inteso come comportamento attivo ed ingannevole verso la controparte³²⁴, senza considerare la peculiare vulnerabilità della vittima anziana³²⁵, neppure quello dell'annullamento del contratto a causa di dolo (artt. 1439 e ss.

³²² Sulla violenza invalidante e sui suoi caratteri, cfr. G. D'AMICO, *Violenza (dir. priv.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, cit., 1994, 858 e ss.

³²³ G. CRISCUOLI, *Timore riverenziale e approfittamento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, 374 e ss.

³²⁴ Cass. Civ. Sez I, 23 giugno 2022, n. 20231 ove si afferma che “Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifici, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti”; Cass civ sez VI-2, 4 novembre 2021, n. 31731 ove si può leggere che “a norma dell'art. 1439 c.c. il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel *deceptus* una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. A produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte”.

³²⁵ E. BATTELLI, *op. ult. cit.*, p. 256 sottolinea, tuttavia, che, “la dottrina è oggi tendenzialmente orientata a tenere conto delle condizioni soggettive della vittima, trovando cioè spazio anche la particolare vulnerabilità della vittima, sia essa determinata dall'età, dalle condizioni di salute o dalla situazione in cui la stessa si trovi in un dato momento della sua vita (...)”

c.c.³²⁶) appare rimedio facilmente esperibile. La maggior parte dei casi riconducibili all'anziano non riguardano, infatti, raggiri propriamente intesi, ma piuttosto sottili suggestioni³²⁷.

Come, dunque, evidente il diritto non si presenta, allo stato attuale, “a misura” dei fatti rispondenti a bisogni attuali dell'anziano, rendendosi, dunque, necessario un diritto “su misura per la senilità”.

La comparazione mostra, peraltro, l'elaborazione di soluzioni tanto da parte del legislatore, quanto attraverso l'operato delle Corti.

Si pensi ad esempio all'ordinamento tedesco, che ha scelto di sanzionare con la nullità per contrarietà al *gute Sitten* i negozi conclusi approfittando della situazione di vulnerabilità del contraente³²⁸; al legislatore francese, che ha previsto all'art. 1143 del code civil l'*abus de l'état de dépendance*³²⁹; alla

³²⁶ L'art. 1439 c.c. prevede, infatti che “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”.

³²⁷ C.M. CASCIONE, *op. ult. cit.*, p. 164.

³²⁸ V. § 138 BGB “1. Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. 2. Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen”.

³²⁹ L'art. 1143 del code civil prende, in particolare, che “Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif”.

undue influence dei sistemi di *common law*³³⁰, o, ancora, alle aperture prospettate dalla recente giurisprudenza spagnola³³¹.

Con particolare riferimento al contesto italiano, auspicabile soluzione potrebbe esser rappresentata dalla previsione dell'istituto dell'abuso dell'altrui situazione di dipendenza³³², magari inserito nella disciplina della violenza come nell'ordinamento francese, ovvero quale autonoma causa di annullabilità contrattuale come nei sistemi di *common law*.

Altra via percorribile, peraltro più immediata, potrebbe poi esser costituita dalla ridefinizione, da parte della giurisprudenza, dell'area di operatività dei vizi del consenso e dell'incapacità di intendere o di volere, in modo da rendere gli stessi applicabili anche a quella "sfaccettatura dell'esistenza"³³³ rappresentata da anziani contraenti, vittime di abusi ed illecite influenze altrui³³⁴.

Nell'attuale contesto tecnologico, di estrema rilevanza si rivelerebbe poi la diffusa predisposizione di tutele c.d. "*by design*", in cui la protezione

³³⁰ Sul punto v. E. MCENDRICK, *Contract law*, London, Palgrave, 2015, spec. p. 299.

³³¹ In tema un ampio approfondimento è offerto da C. M. CASCIONE, *op. ult. cit.*, pp. 166 e ss.

³³² La situazione di dipendenza di una parte rispetto all'altra è peraltro riscontrabile nel d.d.l. 1151/2019. L'art. 1 co. 1 lett. g prevede infatti che "1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del co dice civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: g) disciplinare i casi in cui pratiche negoziali ingannevoli, aggressive o comunque scorrette, o circostanze quali la distanza tra le parti, la sorpresa, la situazione di dipendenza di una parte rispetto all'altra determinano l'invalidità del contratto concluso".

³³³ S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, cit., p. 41.

³³⁴ Interessanti considerazioni sono svolte sul punto da A. FUSARO, *Persona vulnerabile e forme di condizionamento del volere*, cit., spec. 70 e ss.; C.M. CASCIONE, *op. ult. cit.*, pp. 163 e ss.

degli utenti *senior* da abusi ed illecite influenze altrui verrebbe incorporata direttamente nella progettazione degli algoritmi, addestrati a rilevare le situazioni di rischio in base al profilo dell'utente e a modulare la protezione da applicare a seconda delle circostanze riscontrate.

Rispondendo la maggior parte dei contratti conclusi (anche) dagli anziani sul *web* al modello B2C, appare, peraltro, opportuno focalizzare l'attenzione anche sulla tutela prevista per il consumatore.

Sezione III. LA TUTELA DEL CONSUMATORE ANZIANO.

4. L'anziano *online*: consumatore...vulnerabile in ragione dell'età?

Se dai settori fin qui esaminati è emersa l'assenza di una specifica disciplina per le persone in età avanzata, diversa è, invece, la considerazione dell'anziano prospettata nel codice del consumo.

Alla figura del consumatore-medio³³⁵, quale consumatore “normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto”³³⁶ si affianca, infatti,

³³⁵ Sul punto, v. S. WEATHERHILL, Who is the average consumer?, in S. Weatherhill, U. Bernitz(eds), *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29*, Hart Publishing, 2007, p. 115.

³³⁶ È questa la figura del consumatore delineata, in particolare, dalla Corte di Giustizia. V., tra le altre, CG. 10 novembre 1982, causa C-261/81, *Walter Rau Lebensmittelwerke*; CG 6 luglio 1995, causa C-470/93, *Mars*; CG, 16 luglio 1998, causa C-210/96, *Gut Springenheide e Tusky*; CG, 12 maggio 2011, causa C-122/10, *Konsumentombudsmanned v. Ving Sverige AB* ove la Corte ha riconosciuto l'*average consumer* come “*who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, taking into account social, cultural and linguistic factors*”.

quella del consumatore vulnerabile, laddove “talune caratteristiche, quali età, infermità fisica o mentale o ingenuità, rendano un gruppo di consumatori” appunto “particolarmente vulnerabile...”³³⁷.

Come, dunque, evidente l'età si colloca tra i fattori in grado di determinare la vulnerabilità del gruppo di consumatori; e, sul presupposto che l'età comprende anche quella avanzata e che l'infermità fisica o mentale, ovvero l'ingenuità spesso coinvolgono soggetti anziani, si è finito

³³⁷ È questa la definizione di consumatore vulnerabile che emerge dalla Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, che specifica, nel considerando 19, che “qualora talune caratteristiche, quali età, infermità fisica o mentale o ingenuità, rendano un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabile ad una pratica commerciale o al prodotto a cui essa si riferisce, e il comportamento economico soltanto di siffatti consumatori sia suscettibile di essere distorto da tale pratica, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere, occorre far sì che essi siano adeguatamente tutelati valutando la pratica nell'ottica del membro medio di detto gruppo”. L'art. 5 co. 3 della suddetta direttiva sancisce, poi, che “le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo”; sul diverso trattamento riservato al consumatore vulnerabile rispetto al consumatore medio v. C. PONCIBÒ, *The average consumer, the unfair commercial practices directive and the cognitive revolution*, in *Journal of Consumer Policy*, 2007, vol. 30, p. 21. Invero, un riferimento ai consumatori vulnerabili era già contenuto nel Considerando 22 della Direttiva 97/55/CE in cui si affermava che “considerando che gli Stati membri non sono obbligati a rendere lecita la pubblicità comparativa riguardante beni o servizi sui quali essi, in ottemperanza alle disposizioni del trattato, mantengono o introducono divieti, inclusi i divieti relativi ai metodi di commercializzazione o alla pubblicità particolarmente destinata a gruppi di consumatori vulnerabili; che gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni del trattato, mantenere o introdurre divieti o limitazioni dell'uso della pubblicità comparativa riguardante servizi professionali, imposti direttamente o da un ente o da un'organizzazione incaricati, a norma della legislazione degli Stati membri, di disciplinare l'esercizio di un'attività professionale”. Alla vulnerabilità in ragione dell'età si riferisce, altresì, il Considerando 34 della Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

tradizionalmente per far rientrare questi ultimi nella categoria dei consumatori vulnerabili³³⁸.

Di qui, una vera e propria categoria anagrafica, sia pur assorbita nella più ampia categoria della vulnerabilità³³⁹, particolarmente rilevante nelle attività destinate all'educazione dei consumatori (art. 4 co. 2 cod. cons.)³⁴⁰, nella valutazione delle pratiche commerciali scorrette (art. 20 co. 3 cod. cons.)³⁴¹

³³⁸ Sul punto v. anche OECD, *Consumer Vulnerability in the digital age*, 2023, p. 18, consultabile al link https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/06/consumer-vulnerability-in-the-digital-age_85b498eb/4d013cc5-en.pdf, ove si afferma che “older consumers have traditionally been considered a vulnerable consumer group. This has often been attributed to diminished decision-making skills due to cognitive impairment that many older adults experience”.

³³⁹ C. IRTI, *La persona anziana tra famiglia e società*, cit., p. 16, afferma, infatti, che “richiami normativi all'individuo anziano si son fatti in verità più frequenti negli ultimi anni, specie negli interventi di matrice consumeristica, ove tuttavia la «categoria anagrafica» viene presa in considerazione in quanto rientrante nella più ampia categoria del «consumatore vulnerabile».

³⁴⁰ L'art. 4 co. 2 cod. cons. statuisce che “le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di *consumatori maggiormente vulnerabili*”.

³⁴¹ L'art. 20 co. 3 cod. cons. dispone infatti che “le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, *particolarmente vulnerabili* alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro *età* o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera”.

e nella valutazione della sicurezza del prodotto (art. 103 co. 1, lett.a, n. 4 cod. cons.)³⁴².

Anche in tale settore si riscontrerebbero, tuttavia, elementi per superare la categorizzazione sulla base della mera età avanzata³⁴³.

Anzitutto, la logica sottesa all'art. 25 della Carta di Nizza, che, collocato nel capo dedicato all'uguaglianza, impedirebbe di riservare trattamenti differenziati solamente sulla base del fattore anagrafico³⁴⁴.

Il 2010 OECD *Consumer Policy Toolkit's* invita, inoltre, a prestare particolare attenzione all'eccessiva generalizzazione dei gruppi vulnerabili e svantaggiati, portando proprio l'esempio degli anziani, tradizionalmente descritti come gruppo più esposto a pratiche predatorie e meno esperto

³⁴² L'art. 103 co. 1, lett. a, n. 4 cod. cons. prevede che “ai fini del presente titolo si intende per: a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: (...) 4) delle categorie di consumatori che si trovano in *condizione di rischio* nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli *anziani*. Ancorché non trasposto espressamente nella definizione di prodotto sicuro, il riferimento alla vulnerabilità al fine di valutare la sicurezza del prodotto è però rintracciabile nel Considerando 8 della direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001, ove si afferma che “la sicurezza dei prodotti dev'essere valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare delle categorie di consumatori che possono essere *particolarmente vulnerabili* ai rischi presentati dai prodotti in esame, in particolare i bambini e le persone anziane”.

³⁴³ Il tema è particolarmente indagato da A. VENCHIARUTTI, *Il consumatore medio e il consumatore vulnerabile in ragione dell'età*, in *Un diritto gentile per la persona anziana*, cit., pp. 271 e ss.

³⁴⁴ Fondamentale, E. BACCIARDI, *op. cit.*, p. 295.

nell'uso di nuove tecnologie, ancorché molti soggetti *senior* siano in grado di difendersi dalle prime e di impiegare le seconde³⁴⁵.

Alcune pronunce dell'Antitrust non sembrano, infine, assumere l'età avanzata come il solo fattore rilevante nella valutazione della vulnerabilità del consumatore³⁴⁶.

Le considerazioni già svolte sul piano della vulnerabilità³⁴⁷ porterebbero, peraltro, a prediligere, anche nel settore consumeristico, una visione ontologica e contestuale della stessa.

Tale visione appare, del resto, assunta nel Considerando D della “Strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili”, ove si specifica che il concetto di consumatore vulnerabile “dovrebbe includere anche i consumatori in una situazione di vulnerabilità, ovvero i consumatori che si trovano in uno stato di temporanea impotenza derivante da un divario tra la loro situazione e le loro caratteristiche individuali, da un lato, e il loro ambiente esterno, dall'altro”³⁴⁸.

Il consumatore vulnerabile viene altresì definito nella “*Understanding Consumer Vulnerability in the EU's key markets*” come colui che “per

³⁴⁵ OECD, Consumer Policy Toolkit, 2010, p. 56, consultabile al link https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2010/06/consumer-policy-toolkit_g1ghc0d8/9789264079663-en.pdf.

³⁴⁶ Cfr., in particolare, A.G.C.M., provv. n. 4781 del 13/03/1997; A.G.C.M. provv. n. 25084 del 23/07/2014; A.G.C.M. provv. n. 26803 dell'11/10/2017. Su tali casi, A. VENCHIARUTTI, *Il consumatore medio e il consumatore vulnerabile in ragione dell'età*, in *Un diritto gentile per la persona anziana*, cit., p. 281 evidenzia, infatti, che essi “sono sufficienti per mettere in luce come nelle valutazioni dell'A.G.C.M. il superamento di una certa soglia anagrafica non sia decisivo per concludere sulla vulnerabilità del consumatore. Per consentire di beneficiare di un livello di protezione più elevato rispetto al «consumatore medio», vengono soppesati altri fattori pur se connessi, in vario modo, al progressivo avanzamento dell'età”.

³⁴⁷ V. cap. 1 § 3.

³⁴⁸ Risoluzione del Parlamento Europeo 2011/2272 (INI) del 22 maggio 2012.

caratteristiche socio-demografiche, comportamentali, per una situazione personale o di un contesto di mercato: i. è maggiormente esposto al rischio di subire conseguenze negative sul mercato; ii. ha una capacità limitata di massimizzare il proprio benessere; iii. ha difficoltà a ottenere o assimilare informazioni; iv. è meno in grado di acquistare, scegliere o accedere a prodotti adeguati; v. è più suscettibile a determinate pratiche di *marketing*³⁴⁹.

Anche la Nuova agenda dei consumatori “Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile” considera poi che la vulnerabilità può esser determinata, “oltre che dalle particolari caratteristiche dei singoli consumatori o dei gruppi di consumatori, anche da determinate situazioni e circostanze sociali”³⁵⁰.

Tale quadro, già complesso per frammentazione settoriale³⁵¹ e relativamente alla senilità, risulta peraltro ancor più complicato dal dirompente fenomeno digitale.

³⁴⁹ Tale Comunicazione del 2016 della Commissione Europea è consultabile al link https://commission.europa.eu/document/download/4a9212ff-94b2-44d0-80d3-8ee18ecfa5d2_en?filename=consumer-vulnerability-exec-sum_en.pdf per l’Executive Summary; per il report finale v. invece il link https://commission.europa.eu/document/download/1356644b-16e3-41a0-b1e2-74acaaa85ec0_en?filename=consumers-approved-report_en.pdf.

³⁵⁰ Comunicazione della Commissione al parlamento Europeo e al Consiglio COM (2020) 696 final.

³⁵¹ All’unità delle tutele prevista dal codice del consumo si è, infatti, affiancata una frammentazione delle stesse -a livello verticale (settore bancario, finanziario, assicurativo, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, ecc.) ed orizzontale (protezione dei dati personali, concorrenza, tutela dei consumatori appunto)- ad opera di diverse legislazioni settoriali: così, M. RABITTI, *Il consumatore vulnerabile e la fragilità del diritto. Brevi considerazioni*, in *Dialoghi di Diritto dell’Economia*, 2/2023, pp. 51 e ss.

Le nuove tecnologie hanno, infatti, determinato non solo la necessità di nuove tutele³⁵² ed uno “spostamento dell’asse”³⁵³ di quelle esistenti, ma anche la riflessione sull’opportuna rivisitazione del binomio “consumatore medio-consumatore vulnerabile”, sul presupposto che, nei mercati digitali, “la maggior parte, se non tutti i consumatori sono potenzialmente vulnerabili”³⁵⁴.

Alla luce di tali considerazioni, come dunque tutelare l’anziano consumatore 2.0 nell’ottica del diritto “su misura per” la senilità?

Come già visto nel capitolo precedente, anche nel settore consumeristico fondamentali si rivelano tutele *ad hoc*, destinate non all’anziano come tale ma a fronteggiare tutti quei casi in cui il professionista faccia leva sulla sua

³⁵² Per un approfondimento circa l’impatto delle nuove tecnologie sulla tutela dei consumatori v., per tutti, A. CATRICALÀ, M. P. PIGNALOSA (a cura di), *Saggi di diritto dei consumi*, Giappichelli, Torino, 2021.

³⁵³ M. RABITTI, *op. cit.*, p. 57 ove si specifica che “l’innovazione tecnologica sembra aver spostato in pochi anni l’asse delle tutele. Le piattaforme digitali, il *cloud* e ora la *blockchain*, con tutta la prudenza del caso, potrebbero rendere non più necessarie alcune di queste tutele; impossibili altre, e, infine, trasformare in necessarie altre tra quelle considerate irrilevanti in precedenza”.

³⁵⁴ In tal senso, cfr. BEUC, *EU CONSUMER PROTECTION 2.0. Structural asymmetries in digital consumer markets*, Marzo 2021, p. 5, consultabile al link https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/beuc-x-2021-018_eu_consumer_protection_2.0.pdf, ove si afferma che “*in digital markets, consumer vulnerability is not simply a vantage point from which to assess some consumers’ lack of ability to activate their awareness of persuasion. In digital marketplaces, most if not all consumers are potentially vulnerable. Instead of singling out certain groups of consumers, digital vulnerability describes a universal state of defencelessness and susceptibility to (the exploitation of) power imbalances that are the result of increasing automation of commerce, datafied consumer-seller relations and the very architecture of digital marketplaces*”.

vulnerabilità, così come l'adozione di strumenti di *soft law*, tra cui appositi codici di condotta³⁵⁵.

Estremamente utile, soprattutto in riferimento agli anziani, appare poi l'integrazione diretta negli algoritmi di API di cancellazione che consentano di “revocare facilmente il consenso, eliminare i propri dati o interrompere un servizio in modo automatizzato e trasparente”³⁵⁶.

Tale soluzione non comporterebbe, infatti, alcun trattamento differenziato per i consumatori avanti negli anni, come invece accadrebbe se accolte le proposte di “introdurre l'obbligo per l'imprenditore di informare gli utenti anziani che la consultazione con terzi è regolarmente raccomandata e di istituzionalizzare un periodo di attesa nei contratti in cui sia più alto il rischio di cogliere gli anziani alla sprovvista”³⁵⁷.

³⁵⁵ In tal senso, S. SANDULLI, *Vulnerabilità e consumatore al tempo della pandemia*, in *I soggetti vulnerabili nella disciplina comune e nei mercati regolamentati*, cit., pp. 196-197, che afferma, sia pur in riferimento allo scenario delineato dalla pandemia, che “il contesto impone di ripensare agli strumenti di tutela, ipotizzando il ricorso a strumenti di *soft law* come i codici di condotta e valutando la possibilità di prevedere una procedura *ad hoc* da applicare in tutti quei casi in cui i professionisti fanno leva sulla vulnerabilità dei consumatori nel contesto emergenziale, assicurando realmente la funzione del diritto di tutelare concretamente le nuove esigenze dei consumatori”.

³⁵⁶ G. MAGRI, *Il consumatore digitale*, in *Manuale di diritto privato delle nuove tecnologie*, G. Magri, S. Martinelli, S. Thobani (a cura di), II ed., Torino, Giappichelli, 2025, p. 28.

³⁵⁷ C. M. CASCIONE, *op. ult. cit.*, pp. 214-215.

Ulteriore ausilio per gli utenti *senior* meno avvezzi alla contrattazione *online* potrebbe altresì esser rappresentato dalla *Agentic AI*³⁵⁸.

La stessa sarebbe, infatti, in grado di raggiungere specifici obiettivi per conto dell'utente, prendendo autonomamente decisioni ed interagendo direttamente con l'ambiente circostante³⁵⁹. Combinata, poi, con la c.d. Explainable AI (*XAI*) si otterrebbero scelte algoritmiche non opache, esplicabili e comprensibili.

L'impiego dei *big data* nell'addestramento degli algoritmi potrebbe, infine, facilitare l'applicazione di tutele “granulari”³⁶⁰, modulate sui rischi concretamente rinvenuti dai consumatori più vulnerabili.

³⁵⁸ In tema cfr. E. POUNDS, What Is Agentic AI?, consultabile al link <https://blogs.nvidia.com/blog/what-is-agentic-ai/>; S. JOSHI, Advancing innovation in financial stability: A comprehensive review of ai agent frameworks, challenges and applications, in *World Journal of Advanced Engineering Technologies and Sciences*, vol. 14, 2/2025, pp. 117 e ss.; ID., A Comprehensive Survey of AI Agent Frameworks and Their Applications in Financial Services, available at SSRN, <https://ssrn.com/abstract=5252182>.

³⁵⁹ Sul punto, v. I. DI DEO, *Agentic AI: la nuova frontiera dell'Intelligenza Artificiale e il suo impatto sul mercato*, consultabile al link <https://www.osservatori.net/blog/artificial-intelligence/agentic-ai-come-funzionano/>, ove gli *AI agents* sono definiti come “sistemi in grado di fissare obiettivi, prendere decisioni e interagire proattivamente con l'ambiente circostante. Gli agenti AI, però, non si limitano a fornire risposte né a eseguire singoli *task*, ma pianificano, intraprendono azioni, negoziano risorse e orchestrano interazioni complesse”.

³⁶⁰ Così, P. SIRENA, The role played by “granular legal norms” in the protection of vulnerable consumers, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 16 bis/2022, pp. 3260 e ss.

Sezione IV. LA TUTELA DEL TESTATORE ANZIANO

5. Senilità e capacità di testare.

Lungi dall'essere un mera questione teorica, quello della capacità di testare del soggetto anziano rappresenta un problema pratico di notevole rilievo.

Secondo le statistiche degli archivi notarili, “il 16,45% dei testamenti pubblici ricevuti dai notai italiani nel periodo intercorrente tra il 1989 ed il 2023 provengono, infatti, da testatori tra i 60 e i 69 anni, il 31, 21% da testatori tra i 70 e i 79 anni, il 34, 26% da testatori tra gli 80 e gli 89 anni e l'8,1% da testatori con più di 89 anni”³⁶¹.

La questione non si arresta, peraltro, al solo mondo notarile, ma invade anche il campo giudiziale, con frequenti impugnazioni di testamenti di individui in età avanzata.

In merito alla capacità di disporre per testamento, il legislatore non fornisce, inoltre, alcuna nozione³⁶².

All'art. 591 co. 1 c.c. viene, tuttavia, stabilito che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati “incapaci dalla legge”.

Nel secondo comma del medesimo articolo vengono poi indicati i soggetti tassativamente ritenuti incapaci di testare, tra cui si annoverano: i. i

³⁶¹ V. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Le statistiche degli archivi notarili. Ufficio centrale degli archivi notarili, dati aggiornati al 31 dicembre 2023*, disponibile al link https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/archivi_notarili_statistiche_2023.pdf.

³⁶² Ciò è, in particolare, rilevato da G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. Ferrucci, C. Ferrentino (a cura di), IV ed., tomo I, p. 664, che riconduce peraltro quella di testare alla capacità giuridica, “intesa come l'attitudine alla titolarità di poteri e doveri giuridici”.

minori (anche emancipati); ii. gli interdetti giudiziali (art. 414 cc.), non anche quelli legali³⁶³; iii. tutti coloro che si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Dal tenore letterale della norma non appaiono, dunque, emergere criticità in riferimento alle cause “legali” di incapacità di testare: l’anziano non è infatti minorenni né interdetto³⁶⁴.

Maggiori problemi si pongono, invece, in riferimento all’incapacità di testare dell’anziano per cause “naturali”³⁶⁵.

Anche in tal caso, la norma non fornisce alcuna definizione della capacità di intendere e di volere, concetto che, invero, sfugge alla teoria giuridica per risolversi più su un piano applicativo-fattuale.

È dunque partendo dai singoli casi che la giurisprudenza ha enucleato i criteri-cardine della materia e ha tracciato i contorni della nozione.

Per poter ritenere sussistente un’incapacità naturale del soggetto, l’orientamento giurisprudenziale prevalente afferma che “non è sufficiente dimostrare una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del testatore, occorrendo, invece, provare che, a causa di un’ infermità -transitoria o permanente- o di un’altra causa perturbatrice, il

³⁶³ Stante la modifica apportata all’art. 32 c.p. dalla L. 689/1981.

³⁶⁴ Quella dell’interdizione risulta, anzi, tutela residuale (e presto superata), trovando maggiore applicazione la misura dell’amministrazione di sostegno, i cui beneficiari sono esclusi dai soggetti tassativamente incapaci di testare, salvo che il decreto di nomina dell’amministratore non escluda espressamente la capacità di testare in capo al beneficiario della misura. Sul punto, v. F. ANELLI, *Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia*, cit., p. 4244.

³⁶⁵ Di cause “legali” e “naturali” di incapacità a testare parlano, in particolare, F. DANOVI, S. CANESTRELLI, M. V. MICALE, *L’incapacità a testare nel sistema giuridico della successione*, in *La capacità di disporre per testamento. Quadro giuridico e valutazione clinica*, N. Bolognini, S. Zago (a cura di), Hogrefe, 2021, pp. 13, 19.

soggetto sia stato privato in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi”³⁶⁶.

La prima questione da affrontare è, dunque, quella di capire quali possano essere le cause perturbatrici in grado di privare in modo assoluto il testatore anziano della propria capacità di testare e se l’età possa annoverarsi tra le stesse.

Sicuramente non rilevano ipotesi di cecità, sordità, mutismo e sordomutismo, posto che la legge notarile prevede, agli artt. 48³⁶⁷, 56³⁶⁸ e

³⁶⁶ Così Cass civ., sez II, 23 dicembre 2014, n. 27351. Analogamente, anche Cass. Civ., sez. II, 24 ottobre 1998, n. 10571; Cass civ sez II, 22 maggio 1995, n. 5620.

³⁶⁷ L’art. 48 L.N. statuisce che “Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto”.

³⁶⁸ L’art. 56 L. N. dispone che “Se alcuna delle parti è interamente priva dell’udito, essa deve leggere l’atto e di ciò si farà menzione nel medesimo. Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all’atto un interprete, che sarà nominato dal presidente del tribunale o dal notaio individuato per la stipula dell’atto tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti. L’interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell’art. 55. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l’ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l’atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell’articolo 51.

57³⁶⁹, delle tutele per tali soggetti, mai escludendone la capacità di autodeterminarsi e, nel nostro caso, di testare.

Altre condizioni neurologiche e psichiatriche sono invece potenzialmente in grado di influire sulla capacità di testare.

Tra le stesse i più recenti studi scientifici annoverano, in particolare, “la demenza (78% dei casi), il *delirium* o condizioni mediche complesse (7%), la schizofrenia o stati paranoidi (5%), ed infine l’alcolismo, i disturbi della personalità, il disturbo bipolare e la depressione (2.5%)”³⁷⁰.

Anche se spesso tali condizioni si manifestano in età avanzata, la senilità, ove non accompagnata da fattori patologici, ma solo da fattori involutivi fisiologici, non implica mai la perdita della capacità di testare del soggetto³⁷¹.

In altre parole, nei confronti del soggetto anziano si dovrà verificare caso per caso se la condizione involutiva sia legata all’età, ovvero ad una

³⁶⁹ L’art. 57 L.N. sancisce che “Se alcuna delle parti sia un muto o un sordo-muto, oltre l’intervento dell’interprete prescritto nell’articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme: il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l’atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà; se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all’atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell’articolo precedente.

³⁷⁰ Sul punto v. N. BOLOGNINI, A. PRUNAS, *Clinica dell’incapacità a testare: elementi di neuropsicologia e psicopatologia*, in *La capacità di disporre per testamento. Quadro giuridico e valutazione clinica*, cit., p. 50 e la bibliografia ivi richiamata.

³⁷¹ In tal senso, anche M. TAMPONI, *op. cit.*, p. 159, che afferma “dal mero dato anagrafico, insomma, non è inferibile l’incapacità naturale, non essendo consentito recepire alla lettera la già evocata massima *senectus ipsa morbus*”.

condizione patologica, perché solo in questo secondo caso essa potrà incidere sulla capacità di disporre per testamento³⁷².

Prova specifica e rigorosa di tale incapacità deve esser, peraltro, fornita da chi impugna il testamento, salvo il caso in cui il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente; in tale ipotesi, si verifica, infatti, una c.d. presunzione di incapacità, tale per cui l'onere della prova è ribaltato³⁷³.

Ai fini dell'incapacità di testare occorre, infine, che il testatore sia stato privato in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, non essendo dunque sufficiente una generica alterazione del processo di formazione o di estrinsecazione della volontà³⁷⁴.

³⁷² V. C.M. CASCIONE, *op. ult. cit.*, p. 186. Interessanti riflessioni sono altresì effettuate da S. NARDI, *La capacità di disporre per testamento. Il caso dell' "incapacità mite"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, pp. 1032 e ss.

³⁷³ V. Cass Civ. Sez II, ord. 10 ottobre 2018, n. 25053 ove si afferma che “in tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento”. Sull'onere della prova, v. altresì C. CICERO, *Osservazioni in tema di testatori "fragili" (dolo testamentario, captazione e rilevanza delle suspicious circumstances)*, in *Riv. Not.*, 4/2017, pp. 823 e ss.

³⁷⁴ In tali termini Cass. Civ. Sez II, 22 marzo 1985, n. 2074 in cui si specifica che “per aversi incapacità naturale del testatore non è sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualunque modo alterato o turbato — come frequentemente avviene nel caso di grave malattia — ma è necessario che lo stato psicofisico del soggetto sia in quel momento tale da sopprimere l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, essendo regola la capacità di agire del soggetto e dovendo, pertanto, la sua incapacità — che costituisce un'eccezione — essere provata in modo serio e rigoroso”. Analogamente, tra le altre, Cass. Civ. 4 febbraio 2016 n. 2239; Cass civ. 13 dicembre 2014 n. 27351; Cass civ., 10 aprile 2010, n. 9081.

Da quanto fin qui prospettato, per il campo della capacità di testare³⁷⁵ il diritto apparirebbe, dunque, “a misura” di senilità, non prevedendo alcuna limitazione di disporre per testamento correlata alla mera età avanzata³⁷⁶.

La valorizzazione dell'autonomia del testatore anziano porterebbe, inoltre, a non ritenere opportuna l'introduzione di un divieto per gli individui *senior* di ricorrere al testamento olografo³⁷⁷.

³⁷⁵ Diverse sono, infatti, le considerazioni che si potrebbero effettuare per il dolo (art. 624 c.c.), le cui maglie andrebbero ampliate, come anche rilevato da Cass. Civ. Sez VI, ord. n. 30424 del 17 ottobre 2022, richiamata da M. CINQUE, *Testamento e affievolimenti della “consapevolezza affettiva”*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, pp. 1239 e ss. In tema v. anche A. GAROFALO, *Testamento e vulnerabilità*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, pp. 21 e ss.

³⁷⁶ *Contra*, S. PATTI, *Il testamento olografo nell'era digitale*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, pp. 992 e ss.

³⁷⁷ *Contra*, G. DE NOVA, *Il testatore anziano e la forma del testamento*, in *Jus civile*, 5/2017, pp. 382 e ss.; G. BONILINI, *Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, pp. 586 e ss.; S. PATTI, *op. ult. cit.*, pp. 1000 e ss.

CAPITOLO 3

Il benessere della persona anziana.

————— IL MONDO (PENSATO) E IL DIRITTO —————

1. A, 78 ani, B., 87 anni, C., 73 anni, D., 90 anni, E., 75 anni, F., 84 anni, G., 92 anni, H, 81 anni, ed I, 68 anni, vivono in appartamenti vicini in un piccolo complesso, in cui condividono la sala da pranzo, la biblioteca e il giardino, e ogni giorno si incontrano per conversare e fare attività insieme.

Cosa si intende per senior cohousing? E perché è importante per il benessere della persona anziana?

2. J., 74 anni, K., 69 anni, e L., 84 anni, sono iscritti ad una banca del tempo; J. insegna a cucinare, K. aiuta con le piccole riparazioni ed L. ha dato la propria disponibilità per fare la spesa.

Cosa sono le banche del tempo? E perché rilevano ai fini dell'invecchiamento attivo?

————— IL MONDO (PENSATO) DEL DIRITTO —————

SOMMARIO: *Sezione I. SENILITÀ' E COHOUSING.* - 1. Il *cohousing* per il soggetto anziano - *Sezione II. LE BANCHE DEL TEMPO* - 2. Il dirimpente fenomeno delle banche del tempo a sostegno dell'invecchiamento attivo dell'anziano.

1. Il *cohousing* per il soggetto anziano

Onde assicurare autonomia e indipendenza alle persone anziane, importantissimo settore da tenere in considerazione è certamente quello abitativo.

L'aumento dell'aspettativa di vita ed il crescente numero di cittadini in età avanzata rendono, infatti, necessario progettare nuovi spazi, pubblici e privati, in grado non solo di soddisfare le concrete necessità degli anziani, ma anche di incentivarne l'invecchiamento attivo e rafforzarne le relazioni con gli altri.

In tale contesto, il diritto ad un'abitazione adeguata³⁷⁸ rappresenta, dunque, sia il diritto ad un luogo in cui dimorare stabilmente, sia, in senso

³⁷⁸ Al “*Right to an Adequate housing and Property Law: Comparative remarks on Residential Condominium and Villages for the elderly*” è stato, in particolare, dedicato l'intervento, effettuato anche dalla scrivente, alla “*10th International and Comparative Urban Law Conference*” il 19 luglio 2024 presso il Fordham London centre. In tema di *adequate housing*, fondamentale UN, *The Right to Adequate Housing*, 2014, spec. pp. 3 e ss.

più ampio, il “diritto ad una città”³⁷⁹ in cui poter vivere in maniera attiva e realizzare pienamente la propria persona³⁸⁰.

Il diritto dell’anziano ad un’abitazione adeguata e lo sviluppo di uno spazio urbano *age-friendly* risultano, così, inevitabilmente connessi e destinati ad influenzarsi reciprocamente³⁸¹: se, infatti, l’*adequate housing* è fondamentale per una vita indipendente e l’inclusione dei *senior* nella vita della città, l’adeguamento dell’urbanistica e dei servizi della città affinché siano accessibili, inclusivi e sicuri per i residenti più anziani è, altresì, indispensabile per realizzare in concreto il diritto dell’anziano ad un’abitazione adeguata³⁸².

³⁷⁹ Di diritto alla città parla H. LEFEBVRE, *Le droit à la ville*, 1968 (tr. it. *Il diritto alla città*, Bologna, Ombre corte, 2014). Sul diritto degli anziani alla città, v., in particolare, L. VAGNI, *op. ult. cit.*, pp. 27 e ss. e la bibliografia *ivi* richiamata.

³⁸⁰ Si riferisce ad un’abitazione non limitata solamente all’alloggio anche M. HEIDDEGER, *Vorträge und Aufsätze*, 1954 (tr. it. *Saggi e discorsi*, Milano, Mursia, 1976, nel saggio *Costruire, abitare, pensare*). In tema, v. anche E. COSTA, I. PEDRETTI, *Presentazione, Il diritto di invecchiare a casa propria. Problemi e prospettive della domiciliarità*, in *Abitare e Anziani informa*, 2/2018, p. 7, ove si afferma che “il tema trattato è quello della «domiciliarità» intesa come contesto significativo per la persona, che comprende la casa, ma anche ciò che la circonda, cioè l’*habitat* collegato alla storia, all’esperienza, alla cultura, alla memoria, al paesaggio, alla gioia e alla sofferenza di ognuno”.

³⁸¹ Su tale reciproca connessione sia consentito il rimando a P. LATTANZI, S. MARIANI, T. TIBERI, L. VAGNI, M. C. VESCE, *Ageing in Urban Areas: Urban Agriculture and Senior Co-Housing as Tools for Sustainable Cities*, 2024 IEEE International Workshop on Metrology for Living Environment (MetroLivEnv), Chania, Greece, 2024, pp. 184-189, spec. 186-188.

³⁸² Nella realizzazione di una città *age-friendly*, i campi dell’urbanizzazione e dell’*housing* sono considerati, in particolare, da WHO, *Global Age friendly Cities: A Guide*, 2007, spec. pp. 3 e ss., 30 e ss.

In questa duplice prospettiva è, peraltro, possibile distinguere nuovi e diversi modelli di abitare³⁸³, alternativi alle case di riposo e di cura, che vanno dalla dimensione individuale dell'adattamento dell'abitazione privata alle esigenze dell'anziano a forme maggiormente improntate sulla solidarietà³⁸⁴, tra le quali svetta il *cohousing*³⁸⁵.

Molti anziani risultano, infatti, proprietari o locatari di un immobile che vogliono continuare ad abitare anche durante il periodo della senilità³⁸⁶.

Spesso, tuttavia, la presenza di barriere architettoniche e di strutture non solo isolate e mal collegate rispetto ai servizi principali, ma anche non adatte a contenere i necessari mutamenti degli ambienti al fine di ridurre i

³⁸³ Per una disamina sulle diverse forme dell'abitare che coinvolgono gli anziani, sia consentito il rimando al mio contributo *La dimensione abitativa nella senilità tra abitazione privata, co-abitazione e co-residenza*, in *Persone, comunità, territori, cit.*, spec. pp. 110 e ss. Alla “coabitazione solidale per le persone anziane” è stato, altresì, dedicato l'intervento svolto presso l'Università di Macerata dalla scrivente nel convegno “Politiche a favore delle persone anziane e invecchiamento attivo” del 23 maggio 2024.

³⁸⁴ Sulla convivenza solidale, v. in particolare P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Tracce di rilevanza giuridica delle convivenze solidali nel secolo europeo della vecchiaia*, in *La Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1/2023, pp. 160 e ss.

³⁸⁵ Il tema del *senior cohousing* è stato, in particolare, oggetto dell'intervento anche della scrivente “*Ageing in Urban Areas: Urban Agriculture and Senior Co-Housing as Tools for Sustainable Cities*”, tenuto, il 13 giugno 2024, nel *Workshop* internazionale IEEE 2024 sulla “Metrologia per l'ambiente di vita”.

³⁸⁶ L'abitazione privata permette, infatti, agli anziani di rimanere nell'abituale contesto di vita, in piena riservatezza e circondati dall'affetto dei propri cari, potendo anche gli stessi decidere, in caso di bisogno, di farsi assistere comodamente nel proprio domicilio, nonché, in caso di appartamenti molto grandi, di mettere a disposizione delle stanze in cambio di un corrispettivo o di prestazioni assistenziali. In tema, v. ABITARE E ANZIANI, *2° Rapporto sulle condizioni abitative degli anziani in Italia che vivono in case di proprietà*, 2015, p. 12 in cui, sulla base di dati Istat, si afferma che “sono 9.947.438 gli anziani che vivono in case di proprietà: l'80,3% della popolazione anziana italiana”.

rischi per la salute e garantire un'adeguata qualità della vita, spingono gli anziani ad orientarsi verso altre soluzioni³⁸⁷.

Tra le stesse, il *cohousing* costituisce, in particolare, un vero e proprio vicinato elettivo, “in cui alloggi privati e servizi in comune vengono combinati in modo da salvaguardare la *privacy* di ognuno e allo stesso tempo il bisogno di socialità, offrendo una risposta efficiente a alcune questioni pratiche del vivere in città”³⁸⁸.

Quel che contraddistingue il *cohousing* è, in particolare, il coinvolgimento dei *cohousers* sia nella progettazione degli spazi, sia nella gestione degli stessi³⁸⁹; gli ambienti comuni non assumono, poi, una rilevanza secondaria, incentivando la stabile cooperazione tra i residenti³⁹⁰. Anche la convivenza tra questi ultimi è, peraltro, scandita da regole elaborate all'interno del gruppo, a sua volta formato a partire da scelte volontarie³⁹¹.

³⁸⁷ Sempre in ABITARE E ANZIANI, 2° *Rapporto sulle condizioni abitative degli anziani in Italia che vivono in case di proprietà*, cit., pp. 12-13 si afferma, sulla base di dati Istat, che le abitazioni “per il 54,9% dei casi hanno più di 50 anni”; e, dunque, sono state realizzate prima dell’emanazione delle “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” (Legge 9 gennaio 1989, n. 13). C. FALASCA, *Abitare la longevità*, in *Abitare e Anziani informa*, 2/2024, p. 10 evidenzia che “a questi elementi di disagio si sommano poi, e non meno gravi, quelli presenti nella zona di residenza (quartiere)”.

³⁸⁸ M. LIETAERT, *Un'altra vita urbana è possibile*, in Lietaert M. (a cura di), *Cohousing e condomini solidali*, Firenze, Terra nuova, 2007, p. 5.

³⁸⁹ S. POLCI, *Condivisione residenziale. Il silver cohousing per la qualità urbana e sociale in terza età*, Roma, Carocci, 2013, pp. 70-71.

³⁹⁰ K. MCCAMANT., C. DURRETT, *Cohousing: A Contemporary Approach to Housing Ourselves*, Berkeley, Ten Speed Press, 1994.

³⁹¹ V. BAGLIONE, F. CHIODELLI, *Esperienze di cohousing a Milano e Torino*, in Brunetta G., Moroni S. (a cura di), *La città intraprendente. Comunità contrattuali e sussidiarietà orizzontale*, Roma, Carocci, 2011, pp. 33-42.

Il *cohousing* si distingue, infine, da altre soluzioni per la mancanza di gerarchie e per il carattere gratuito delle attività svolte a beneficio della comunità³⁹².

Sul piano giurisprudenziale, interessante ricostruzione di tale modello è, segnatamente, offerta dal TAR Lazio nella sentenza 3 febbraio 2022, n. 1286, che ne ha individuato gli elementi fondamentali nell'alto livello di condivisione delle scelte, nei legami di collaborazione e socialità, nonché nella condivisione di molti spazi e servizi, escludendone la sussistenza “quando la residenza delle persone anziane è finalizzata in tutto o in parte a consentire l'erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno (...) da parte di terzi, dai quali dipenda (anche solo parzialmente) l'organizzazione dell'ambiente”.

La presenza di alloggi privati ed aree condivise che convivono all'interno di un unico complesso edilizio avvicina, peraltro, il *cohousing* alla forma giuridica del condominio (artt. 1117 e ss. c.c.), dal quale, tuttavia, si differenzia per la maggiore centralità assunta dalle dinamiche collettive e la frequente mancanza dell'amministratore.

Quanto poi al contratto di *cohousing*, esso può consistere nella compravendita (artt. 1470 e ss. c.c.), nella locazione (artt. 1571 e ss. c.c.), ovvero nel comodato (art. 1803 e ss. c.c.), cui si dovrà affiancare un regolamento interno della coabitazione³⁹³.

Sul piano normativo, l'estrema utilità del *cohousing* per i soggetti anziani ha portato le Regioni italiane ad interessarsi per prime alla tematica, oggetto

³⁹² E. GIORGI, *The Co-Housing Phenomenon. Environmental Alliance in Times of Changes*, The Urban Book Series, Cham, Springer, 2020, p. 109.

³⁹³ Sul punto, v. M. LEO, *Studio n. 54-2024/P*, approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici del Consiglio Nazionale del Notariato l'11 settembre 2024, spec. 15-16.

non solo delle molteplici leggi regionali sull'invecchiamento attivo, ma anche di appositi interventi, iniziative e progetti.

Nel variegato panorama delle leggi regionali dedicate all'invecchiamento attivo, se la Liguria³⁹⁴, l'Umbria³⁹⁵, la Basilicata³⁹⁶ ed il Piemonte³⁹⁷ pongono principalmente l'attenzione sulla diffusione in senso lato di spazi e luoghi di incontro, socializzazione ed espressività per gli anziani, il Friuli Venezia Giulia promuove, invece, espressamente “interventi ed azioni finalizzati a facilitare e promuovere la co-residenza degli anziani anche attraverso la sperimentazione di modelli abitativi intergenerazionali”³⁹⁸. Sulla medesima linea si pone, peraltro, la Regione Marche, che inserisce tra gli interventi di prossimità, anche in una prospettiva intergenerazionale, la co-residenza, incluse le diverse tipologie di modelli abitativi, nonché gli spazi e i luoghi di incontro, di socializzazione e partecipazione³⁹⁹.

Nella piena consapevolezza di quanto la dimensione abitativa sia importante nello sviluppo di politiche volte a sostenere l'invecchiamento sano ed attivo della popolazione locale, anche l'Abruzzo⁴⁰⁰ ed il Veneto⁴⁰¹ promuovono azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale mirati a favorire l'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure atte a

³⁹⁴ Art. 5, co. 2 della L.R. 3 novembre 2009, n. 48.

³⁹⁵ Art. 5, co. 2 della L.R. 27 settembre 2012, n. 14.

³⁹⁶ Art. 5, co. 1, lett. e della L.R. 20 novembre 2017, n. 29.

³⁹⁷ Art. 9 co. 2 della L.R. 9 aprile 2019, n. 17.

³⁹⁸ Art. 10, co. 1, lett. a della L.R. 14 novembre 2014, n. 22.

³⁹⁹ Art. 10 co. 2 lett. c della L. R. 28 gennaio 2019, n. 1.

⁴⁰⁰ Art. 7 co. 4 della L.R. 9 giugno 2016, n. 16.

⁴⁰¹ Art. 9, co. 2, lett. f della L.R. 8 agosto 2017, n. 23.

favorirne l'accoglienza in micro-residenze, gruppi appartamento e condomini solidali.

La regione Veneto⁴⁰² qualifica, peraltro, la promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale come "attività di utilità sociale"; tale qualifica è altresì presente nella legge regionale della Calabria⁴⁰³, che sostiene lo sviluppo di servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni degli anziani e delle persone con autonomia limitata, nonché progetti innovativi di contrasto al disagio abitativo che promuovano forme di organizzazione abitativa dei destinatari, volti a sviluppare modelli di condivisione e coabitazione, nonché forme e percorsi per l'abitare solidale intergenerazionale e interculturale⁴⁰⁴.

Sulla stessa linea, anche la Regione Puglia promuove e valorizza "iniziative per la salute, la partecipazione, il sostegno e la protezione della persona anziana tese anche a promuovere azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l'inclusione e il benessere abitativo delle persone anziane"⁴⁰⁵, mentre la Regione Campania individua addirittura tra le finalità della L.R. 12 febbraio 2018, n. 2 quella di "promuovere l'inclusione abitativa delle persone anziane e misure che ne favoriscano l'accoglienza in gruppi appartamento ed altre forme di coabitazione, privilegiando soluzioni di solidarietà intergenerazionale"⁴⁰⁶.

⁴⁰² Art. 6 co. 1 lett. g della già citata L.R. 8 agosto 2017, n. 23.

⁴⁰³ Art. 6 co. 2 lett. b della L. R. 16 maggio 2018, n. 12.

⁴⁰⁴ Art. 9 co. 1, lett. b e c della L.R. 16 maggio 2018, n. 12.

⁴⁰⁵ Art. 7, co. 2, lett. c della L.R. 30 aprile 2019, n. 16.

⁴⁰⁶ Art. 1, co. 1, lett. g della L.R. 12 febbraio 2018, n. 2.

Anche la più recente normativa della Regione Lazio⁴⁰⁷, al fine di contrastare la solitudine ed eliminare le barriere architettoniche, sostiene, infine, “le politiche dell’abitare ricorrendo a forme di *cohousing*, case protette e convivenze solidali di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12”.

A livello nazionale, quadro di riferimento in materia è, peraltro, oggi giorno rappresentato dagli artt. 15-18 del d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29.

Se l’art. 15⁴⁰⁸ ha, in particolare, disposto la predisposizione di apposite linee guida in materia di *senior cohousing* e di *cohousing*

⁴⁰⁷ Art. 5, co. 4 della L.R. 17 novembre 2021, n. 16.

⁴⁰⁸ L’art. 15 dispone, in particolare, che “1. Al fine di incentivare e promuovere il ricorso a nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, il CIPA, sentita la Cabina di regia per l’individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 28-*quinquies* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, predispone, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida volte a definire le caratteristiche ed i contenuti essenziali di interventi e modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior cohousing*) e di coabitazione intergenerazionale (*cohousing* intergenerazionale), in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate. Per le finalità di cui al primo periodo, al CIPA partecipa il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo delegato, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 23 marzo 2023, n. 33. 2. Nell’attività di redazione delle linee guida di cui al comma 1, possono essere invitati a partecipare ai lavori anche i rappresentanti di istituzioni pubbliche, di enti, di organismi o associazioni portatori di specifici interessi ed esperti in possesso di comprovate esperienza e competenza nell’ambito dei temi trattati. Per la partecipazione ai lavori del CIPA di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. Le forme di coabitazione di cui al comma 1 sono realizzate nell’ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari, ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi, nonché ad iniziative e attività degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

intergenerazionale, il successivo art. 16⁴⁰⁹ indica tra i criteri per la realizzazione di progetti di coabitazione: a) la mobilità e l'accessibilità sostenibili; b) la ristrutturazione e l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato e di rigenerazione delle periferie urbane; c) la protezione e la tutela della dimensione culturale, ambientale e sociale dei beneficiari; d) il soddisfacimento in autonomia dei bisogni primari dei beneficiari e di promozione della socialità; e) la coerenza con

⁴⁰⁹ L'art. 16 sancisce, infatti, che "1. La promozione di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale è realizzata prioritariamente attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, secondo i seguenti criteri: a) mobilità e accessibilità sostenibili; b) ristrutturazione ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato e di rigenerazione delle periferie urbane; c) protezione e tutela della dimensione culturale, ambientale e sociale dei beneficiari; d) soddisfacimento in autonomia dei bisogni primari dei beneficiari e di promozione della socialità; e) coerenza con altri interventi sul territorio già finanziati, aventi finalità analoghe o complementari. 2. Per le finalità di cui all'articolo 15, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di approvazione delle linee guida di cui all'articolo 15, comma 1, individuate le prescrizioni edilizie che le regioni e i comuni sono tenuti a rispettare nella selezione delle iniziative progettuali di cui all'articolo 17, comma 1. Il decreto di cui al primo periodo tiene conto del raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) ampliamento dell'offerta abitativa; b) accessibilità ad una rete di servizi, quali luoghi adibiti ad attività ricreative, ludico-culturali e sportive, scuole e supermercati, serviti dal trasporto pubblico locale, al fine di promuovere l'autosufficienza dei beneficiari; c) accessibilità ai servizi sanitari, anche nell'ottica di promuovere interventi di sanità preventiva a domicilio; d) disponibilità di servizi comuni aggiuntivi ideati per favorire la socialità e garantire l'assistenza medico-sanitaria; e) mobilità dei beneficiari, anche agevolando la fruizione da parte degli stessi di spazi verdi e di luoghi di socializzazione".

altri interventi sul territorio già finanziati, aventi finalità analoghe o complementari.

L'art. 17⁴¹⁰ è, invece, volto a favorire l'avviamento di c.d. "progetti pilota sperimentali".

⁴¹⁰ L'art. 17 statuisce, in particolare, che "1. Le regioni e i comuni, in coerenza con la pianificazione e la programmazione del territorio di rispettiva competenza, possono avviare azioni volte alla selezione di iniziative progettuali di coabitazione, anche sperimentali, con priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio costruito, tenuto conto di quanto realizzato dagli ambiti territoriali sociali (ATS) ammessi al finanziamento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sulla Missione 5 -Inclusione e coesione, Componente 2-Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, del PNRR. Le iniziative di cui al primo periodo sono selezionate tenendo conto della finalità di cui all'articolo 15 e delle linee guida ivi previste, nonché sulla base delle prescrizioni edilizie individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 2. Gli interventi infrastrutturali compresi quelli prioritari di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio costruito di cui al primo periodo possono essere ricompresi nell'ambito degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avviare azioni volte a promuovere progetti pilota sperimentali a livello nazionale, anche attraverso modelli di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzati a sperimentare programmi di rigenerazione o riuso associati a modelli di coabitazione di cui all'articolo 15, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La selezione di eventuali progetti pilota nazionali avviene previa presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli enti proponenti, tenuto conto delle finalità di cui al secondo periodo del comma 1. 3. Per gli interventi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio costruito per la realizzazione dei progetti di coabitazione di cui ai commi 1 e 2, ai fini della selezione dei progetti pilota, gli enti proponenti fanno riferimento, in via prioritaria e se coerenti con gli obiettivi perseguiti, agli immobili a destinazione pubblica, coerentemente con le linee guida contenute nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all'articolo 28-*quinquies*, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112".

L'art. 18 chiude, infine, la disciplina della coabitazione prevedendo il monitoraggio degli interventi realizzati⁴¹¹.

Dalle caratteristiche appena esposte, quello del *senior cohousing* costituisce uno dei massimi esempi di diritto “a misura” di senilità.

Lo stesso appare, peraltro, affiancato, sempre nell'ambito del benessere, da un altro importantissimo fenomeno, rappresentato dalle c.d. banche del tempo.

2. Il dirompente fenomeno delle banche del tempo a sostegno dell'invecchiamento attivo dell'anziano.

Oltre al già menzionato *senior cohousing*, particolare rilevanza nell'ambito del diritto “a misura di” senilità appare assunta anche dagli innovativi istituti delle banche del tempo⁴¹².

⁴¹¹ L'art. 18 dispone che “1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine di ogni anno del periodo di sperimentazione di cui all'articolo 17, comma 2, trasmette alle Camere una relazione descrittiva degli interventi realizzati e dello stato di avanzamento dei medesimi, dando conto del livello di raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione del territorio, integrazione sociale e di sostegno alle fasce anziane e deboli della popolazione. 2. Al termine del periodo di sperimentazione, in caso di esito positivo dell'attività di monitoraggio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro i successivi novanta giorni, sono determinate le modalità per la messa a regime dei progetti sperimentali di cui all'articolo 17, comma 2. 3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

⁴¹² In tema, sia consentito un rimando al mio contributo “*Le “tutele attive” del mandato di protezione, delle banche del tempo e del lifelong learning a sostegno dell'invecchiamento attivo, dell'autodeterminazione e dell'inclusione sociale dell'anziano*” in corso di pubblicazione tra gli atti del convegno internazionale “Le persone anziane tra vulnerabilità, vita attiva e inclusione sociale: quale tutela giuridica?”, svolto presso l'Università di Perugia il 26 e 27 giugno 2025.

Queste banche si differenziano, anzitutto, dagli ordinari istituti di credito, fondando il proprio funzionamento non su scambi monetari, ma sulla messa a disposizione di competenze e sulla circolazione di attività, misurate in unità temporali⁴¹³.

In tali istituti, ogni forma di transazione risulta quindi esclusa, a favore di un sistema di reciprocità⁴¹⁴ tra i partecipanti, prevalentemente rappresentati da pensionati ed anziani autosufficienti⁴¹⁵, in grado di operare in ambiti spesso non raggiunti dalle famiglie, dai servizi pubblici o dal volontariato; e

⁴¹³ Sulla definizione delle banche del tempo come sistemi “in cui le persone scambiano reciprocamente attività, servizi, saperi”, v., in particolare, ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BANCHE DEL TEMPO, *Cosa sono le banche del tempo?*, consultabile al link <https://www.associazionenazionalebdt.it/cosa-sono-le-banche-del-tempo/>, ove si evidenzia, altresì, che tali banche sono “organizzate come istituti di credito in cui le transazioni sono basate sulla circolazione del tempo, anziché del denaro”.

⁴¹⁴ P. CACCIARI, *Il tempo condiviso nell'economia del buon vivere comune*, in *Banca del tempo. La grande rete che pratica economia delle relazioni e della condivisione*, Milano, Altra Economia, 2017, p. 9.

⁴¹⁵ Sul punto, A. LUNETTA, *Profilo degli iscritti*, in *Banca del tempo. La grande rete che pratica economia delle relazioni e della condivisione*, cit., p. 109, evidenzia che “per quanto attiene la composizione anagrafica, la maggioranza degli iscritti è rappresentata dagli over 70 (38%), tra i 55-70 anni (28%), tra i 35-55 anni (25%) 18-35 anni (6%) meno di 18 anni (3%) (...). Sotto il profilo occupazionale la maggioranza compositiva delle BdT è rappresentata dalle casalinghe (24%), dai pensionati/e (32%), dai dipendenti del pubblico e del privato (7%), liberi professionisti (7%), studenti (3%), occupati di vario genere (14%) e dai disoccupati/e o inoccupati (13%)”.

proprio questo consente di ricomprendere gli stessi tra gli Enti del Terzo Settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117⁴¹⁶.

Tali realtà possono, peraltro, affiancare l'azione pubblica⁴¹⁷, contribuendo all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e alla razionalizzazione delle spese.

In questa direzione si colloca l'art. 27 della legge 8 marzo del 2000, n. 53 che attribuisce agli enti locali il compito di sostenere e promuovere la costruzione delle banche del tempo allo scopo di “favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali ed incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse”.

⁴¹⁶ A tal fine, l'art. 4 del Codice del Terzo settore specifica che sono enti del Terzo settore "le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

⁴¹⁷ In PERCORSI DI SECONDO WELFARE, “*Le Banche del Tempo: reti di socialità e reciprocità per migliorare la qualità della vita*”, consultabile al link <https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/banche-del-tempo/>, si sottolinea, in particolare, che “una siffatta *partnership* tra pubblico e privato deve tuttavia fondarsi su due principi fondamentali. Infatti, così come i poteri pubblici non devono mutare l'indipendenza e l'originalità di queste forme di auto-organizzazione, allo stesso modo le BdT non devono sostituirsi alla P. A. nell'esercizio delle sue funzioni, ma solo affiancarsi, in relazione alla difficoltà degli Enti locali di rispondere a pieno ai bisogni dei propri cittadini, e offrire strumenti utili ad un miglior perseguimento dell'interesse di quella parte della collettività spesso volte trascurata, come gli anziani, i giovani e le donne”.

La norma permette, altresì, agli enti locali di offrire spazi e servizi, di organizzare “attività di promozione, formazione e informazione”, nonché di stipulare accordi di collaborazione⁴¹⁸ con tali banche, compatibilmente alle finalità delle stesse e senza che ciò costituisca modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali⁴¹⁹.

Malgrado il supporto fornito a livello normativo, la progressiva riduzione delle risorse pubbliche ha, tuttavia, causato una frequente costituzione di

⁴¹⁸ ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BANCHE DEL TEMPO, *Rapporti con le istituzioni. Quale sinergia tra le istituzioni e le banche del tempo in Italia?*, consultabile al link <https://www.associazionenazionalebdt.it/rapporti-con-le-istituzioni/> sottolinea in proposito che “attraverso un *report* ricavato nel 2009 dalle risposte di circa 120 banche del tempo italiane, laddove si parla fra le altre domande di adozione di una convenzione con l’ente locale, si evince che mediamente la convenzione è adottata solo nel 50 per cento dei casi (...). In altri paesi, (stiamo in questo periodo sviluppando relazioni con Spagna e Portogallo), questo tipo di associazioni vede una forte progettualità pubblico/privata: soprattutto la formazione degli operatori è vista come un momento qualificante nella vita dell’associazione”.

⁴¹⁹ Il secondo comma dell’art. 27 della L. 8 marzo del 2000, n. 53 statuisce, infatti, che “gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali”.

banche del tempo su iniziativa di gruppi di cittadini, prevalentemente sotto forma di associazioni di promozione sociale⁴²⁰.

Accanto a tali esperienze, si registrano anche interventi regionali di particolare rilievo⁴²¹, come quelli volti alla creazione di reti e registri

⁴²⁰ L'art. 35 del Codice del terzo settore definisce, in particolare, le associazioni di promozione sociale quali "enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati". Quanto alla disciplina, il successivo comma 1-bis del medesimo art. 35 dispone che "se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. Il comma 2 esclude, inoltre dalle associazioni di promozione sociale "i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale". Ancora, secondo il comma 3 "gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale", non trovando esso applicazione, secondo il dettato del comma 4, per "gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale". Il comma 5 statuisce, infine, che "la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale".

⁴²¹ Sul punto, v. L. SALVEMINI, *L'applicazione della L. R. n.31/2008 della Regione Lazio*, in *Banca del tempo. La grande rete che pratica economia delle relazioni e della condivisione*, cit., pp. 86-87.

regionali delle banche del tempo, avvenuti nelle Regioni Lazio⁴²² e Marche⁴²³.

Il contributo fornito dalle banche del tempo alla promozione dell'invecchiamento attivo ha, inoltre, indotto alcune regioni ad inserire le stesse nella legislazione di settore, come accaduto in Piemonte⁴²⁴ e nelle Marche⁴²⁵.

Oltre a rafforzare la socialità intergenerazionale e comunitaria, anche mediante l'impiego delle nuove tecnologie, le banche del tempo possono, infine, rappresentare un ottimo strumento di valorizzazione dell'attività di cura svolta dai *caregiver* informali, consentendo agli stessi di accumulare e spendere i crediti temporali ottenuti attraverso l'assistenza a soggetti non autosufficienti.

⁴²² Art. 48 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 del Lazio.

⁴²³ Art. 5.1 della L.R. 13 novembre 2001, n. 27 delle Marche.

⁴²⁴ La L.R. 9 aprile 2019, n. 17 del Piemonte all'art. 12 co. 2 lett. h), comprende le banche del tempo nelle campagne e nei progetti di solidarietà sociale volti a realizzare l'impegno civico delle persone anziane.

⁴²⁵ L'art. 8 della L. R. 28 gennaio 2019, n. 1 della Regione Marche sancisce che la stessa "favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato, nell'associazionismo, compreso quello relativo alle banche dei tempi, nonché in ruoli di cittadinanza attiva".

CAPITOLO 4

L'anziano e le nuove tecnologie.

————— IL MONDO (PENSATO) E IL DIRITTO —————

1. A., 66 anni, lavora da remoto; B., 85 anni, si iscrive ad un social network; C., 73 anni, ama giocare, leggere libri e riviste *online*; D., 87 anni, ha instaurato una corrispondenza telematica con E; F, 71 anni, adora fare acquisti *online*; G., 82 anni, effettua regolarmente videochiamate con i nipoti.

Quali sono i diritti dell'anziano sul web? E quali le attività più compiute?

2. H., 71 anni, naviga inconsapevolmente su siti non sicuri; I., 69 anni, ha sviluppato una dipendenza dalle tecnologie e dai *video games*; J., 82 anni, ha creduto vera una *fake news*; K., 84 anni, è stato vittima di *phishing*.

Quali sono i rischi che maggiormente coinvolgono gli anziani sul web?

3. L., 81 anni, vuole acquistare un cellulare sul *web*; M., 76 anni, desidera, invece, iscriversi ad un *social network*; N., 71 anni, intende rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

L'anziano ha piena capacità d'agire sul web? E la sua eventuale incapacità digitale arreca conseguenze sul piano giuridico?

4. Volendo l'impresa O. conoscere i motivi, i gusti e le scelte dei propri clienti anziani, onde orientare le proprie decisioni, intende basarsi sui comportamenti evidenziati dai dati cerebrali di tali clienti.

Cosa si intende per neuromarketing? E come ne è tutelato il soggetto anziano?

————— IL MONDO (PENSATO) DEL DIRITTO —————

SOMMARIO: *Sezione I. L'ANZIANO SUL WEB TRA DIRITTI E RISCHI* - 1. I diritti dell'anziano sul *web* - 2. I rischi per l'anziano sul *web* - *Sezione II. SENILITA' E CAPACITA' DIGITALE* - 3. L'utente anziano tra capacità d'agire e incapacità digitale. - *Sezione III. ANZIANI, NEUROMARKETING E NEURODIRITTI* - 4. Quando la vecchiaia incontra le neuroscienze. Riflessioni su senilità, neuromarketing e neurodiritti.

Sezione I. L'ANZIANO SUL WEB TRA DIRITTI E RISCHI

1. I diritti dell'anziano sul *web*

Molte sono le quotidiane attività che nella Rete trovano nuovi spazi ed occasioni di esercizio.

Il progressivo invecchiamento della popolazione rende, peraltro, gli anziani sempre più protagonisti di tali attività, mostrando quanto l'accesso al *web* sia oggi indispensabile per permettere loro di esercitare diritti e libertà fondamentali⁴²⁶.

In quella che si potrebbe definire una “senile era tecnologica dei diritti” risulta, quindi, utile esaminare lo “statuto costituzionale dei diritti già

⁴²⁶ Sull'importantissimo ruolo assunto da Internet nella vita di ogni individuo e sulla lotta per il diritto di libertà a Internet si veda, in particolare, T. E. FROSINI, *Liberté, Égalité, Internet*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, spec. p. 86.

esistenti e dei c.d. nuovi diritti⁴²⁷ in riferimento alla persona anziana⁴²⁸ nell'attuale contesto digitale, onde verificare se lo stesso sia o meno "a misura di" senilità.

Procedendo, dunque, secondo l'ordine tracciato dalla nostra Costituzione, quello lavorativo (artt. 1, 4, 35 e ss. Cost.) appare, anzitutto, un settore molto legato all'innovazione tecnologica non solo per quanto concerne la disciplina del rapporto tra il datore di lavoro ed il lavoratore, ma anche e soprattutto in riferimento ai paradigmi tecnico-organizzativi adottati nelle sue varie forme ed applicazioni⁴²⁹.

La pervasiva informatizzazione del lavoro si intreccia, inoltre, con la questione degli anziani⁴³⁰: la posticipazione dell'età di pensionamento e l'allungamento delle aspettative di vita determinano, infatti, una maggiore presenza di tali individui in ambienti lavorativi sempre più dominati dalle nuove tecnologie; non è dunque un caso che il recentissimo "decreto

⁴²⁷ T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano, Mondadori, 2017, p. XIV.

⁴²⁸ La Costituzione non prevede, infatti, diritti rivolti esclusivamente agli anziani sulla base della loro età anagrafica. Gli stessi anziani trovano, però, implicita considerazione e tutela nelle norme costituzionali sulla base degli artt. 2 e 3 Cost.

⁴²⁹ In tal senso, G. ALESSANDRINI, V. M. MARCONE, *Verso un lavoro più intelligente: scenari dello smart working attraverso le generazioni*, in *Ipotesi per il futuro degli anziani. Tecnologie per l'autonomia, la salute e le connessioni sociali*, C. Sangalli e M. Trabucchi (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2021, 343-344.

⁴³⁰ Nell'ambito lavorativo, l'età assume, anzitutto, rilevanza sotto il profilo pensionistico (sull'evoluzione legislativa dell'età pensionabile, cfr., in particolare, G. L. CANAVESI, *op. cit.*, 11 e ss.). Per rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, la direttiva 2000/78/CE del Consiglio -attuata dal d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216- prevede, peraltro, il divieto di qualsiasi discriminazione (diretta o indiretta) sulla base dell'età, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 6 della suddetta direttiva, nonché dall'art. 3 co. 4-bis e 4-ter del summenzionato decreto legislativo. Altresì rilevante in tema di atti discriminatori è l'art. 15 dello Statuto dei lavoratori.

anziani” del 15 marzo 2024 si rivolga anche alle misure da attuare nei luoghi di lavoro per promuovere l'invecchiamento attivo delle persone anziane (art. 5)⁴³¹, tra le quali inserisce anche il lavoro agile⁴³².

Oltre a quello del lavoro, l'innovazione tecnologica presenta notevoli ricadute anche nell'ambito delle formazioni sociali ove si svolge la personalità di ogni essere umano (art. 2 Cost) e, dunque, anche dell'anziano. Parte della dottrina⁴³³ riconosce, infatti, la stessa “comunità elettronica”⁴³⁴ quale formazione sociale⁴³⁵, non mancando autori altresì a sostegno dell'esistenza nella stessa Rete di molteplici formazioni sociali⁴³⁶.

Le successive libertà di riunione (art. 17 Cost.) e di associazione (art. 18 Cost.) contribuiscono parimenti a realizzare quel carattere pluralista di cui all'art. 2 della Costituzione anche sul *web* attraverso la compresenza

⁴³¹ In tema, cfr. G. L. CANAVESI, *Politiche per le persone anziane e invecchiamento attivo nel d. lgs. n. 29/2024. Quali spazi per il lavoro?*, in *Persone, comunità, territori. La promozione dell'invecchiamento attivo nel d. lgs. n. 29 del 2024*, cit., pp. 79 e ss.

⁴³² Sul punto, interessante approfondimento è offerto da D. DE MASI, *Smart working. La rivoluzione del lavoro intelligente*, Marsilio, Padova, 2020.

⁴³³ V., per tutti, P. PASSAGLIA, *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in *ConsultaOnline*, 2013, pp. 26 e ss.; ID., *Internet e pluralismo sociale*, in *Percorsi costituzionali*, 1/2014, pp. 75-96.

⁴³⁴ Di “comunità elettronica” parla P. MARSOCCHI, *Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare?*, in *Rivista Aic*, 1/2015, p. 3.

⁴³⁵ Sui tre elementi fondamentali e sui due requisiti integrativi delle formazioni sociali, cfr. E. ROSSI, *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, CEDAM, Padova, 1989, pp. 152 e ss., ove si distinguono, tra i primi, l'elemento materiale, teleologico e psicologico, e, tra i secondi, il requisito integrativo dell'interesse specifico della formazione e quello dell'interesse particolare della formazione rispetto all'interesse generale dello Stato.

⁴³⁶ Per tutti, v. sempre P. PASSAGLIA, *Le formazioni sociali e Internet*, in *Diritti e libertà in Internet*, cit., pp. 61 e ss.

pacifica su una piattaforma di una pluralità di individui, anche *senior*, animati da intenti personali e soggettivi, nonché attraverso la creazione di *virtual communities* organizzate e mosse da uno scopo comune e lecito⁴³⁷.

Alla libertà di associazione appena osservata si ricollega, peraltro, il diritto -anch'esso sempre più 2.0- di associazione partitica (art. 49 Cost.). L'innovazione tecnologica presenta, invero, notevoli ricadute su tutti i diritti politici con cui cittadini sempre più anziani partecipano alla formazione della volontà statale, nonché sui correlati concetti di democrazia⁴³⁸ e cittadinanza⁴³⁹. Quelli riguardanti i partiti 2.0⁴⁴⁰, il voto elettronico, l'*instant referendum*, le consultazioni popolari *online*, l'istituzionalizzazione dell'*e-partecipation*, la *digital democracy*⁴⁴¹ e la *netizenship* sono, infatti, solo alcuni dei dibattiti più attuali sul punto.

⁴³⁷ V. H. RHEINGOLD, *The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier*, rev. ed., The MIT Press, Cambridge, 2010, p. XIX.

⁴³⁸ E. DE BLASIO, *Democrazia digitale. Una piccola introduzione*, Luiss University Press, Roma, 2014, p. 55 sottolinea, in particolare, che lo studio della democrazia digitale “si confronta, da una parte con le diverse tradizioni di studio sulla democrazia(...); dall'altra parte, con la ricerca sui media digitali (o *new media*), il loro ruolo sociale, le loro potenzialità di connessione e mobilitazione”.

⁴³⁹ Sul punto, S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 385 afferma che l'idea di cittadinanza digitale “è per sua natura dinamica, accompagna la persona nel suo essere nel mondo e, di conseguenza, integra la sua dotazione di diritti tutte le volte che questo suo ampliamento viene sollecitato dall'incessante mutamento prodotto dall'innovazione scientifica e tecnologica (...)”.

⁴⁴⁰ Sui partiti digitali, cfr. G. DI COSIMO, *Personale e digitale. Le metamorfosi del partito*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 17 gennaio 2019. Di “partito cybercratico” parlano, inoltre, M. CALISE, F. MUSELLA, *Il principe digitale*, Laterza, Roma-Bari, 2019, pp. 109 ss. Distinguono, infine, tra partiti digitali e partiti digitalizzati M. BARBERIS, G. GIACOMINI, *La neo-intermediazione populista. Popolo, istituzioni, media*, in *Teoria politica. Nuova serie*, X, 2020, pp. 331 e ss.

⁴⁴¹ In tema, P. COSTANZO, *La democrazia elettronica (note minime sulla c.d. e-democracy)*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3/2003, pp. 465 e ss.

Lungi dal considerare la persona solamente nella sua proiezione sociale, l'articolo 2 della Costituzione si rivolge anche alla stessa come singolo individuo, cui si riconoscono e garantiscono, a prescindere dell'età, diritti inviolabili. In questi ultimi rientrano, in particolare, il diritto all'identità personale⁴⁴², la cui tutela viene oggi estesa anche all'identità digitale⁴⁴³, il diritto alla riservatezza⁴⁴⁴ ed il "nuovo" diritto alla protezione dei dati personali⁴⁴⁵.

La pubblicazione *online* delle proprie notizie ha altresì riportato in auge il diritto dell'utente, anche *senior*, di pretendere che le stesse siano aggiornate

⁴⁴² Per un approfondimento, cfr. M. BESSONE, G. FERRANDO, *Persona fisica (dir. priv.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXIII, cit., 1983, pp. 209 e ss., spec. p. 209, ove gli Autori precisano che "nelle vedute più recenti, il diritto all'identità personale è perciò figura molto diversa da quella ideata dalla dottrina tradizionale. Non più formula riassuntiva per indicare la tutela offerta ai segni distintivi della persona, quali l'immagine, il nome, lo pseudonimo. È invece 'il diritto di ciascuno a non vedersi disconoscere la paternità delle proprie azioni, nel più ampio significato, e, soprattutto, a non vedersi attribuire la paternità di azioni non proprie, a non vedersi, cioè, travisare la personalità individuale'". V. anche G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., V Agg., Torino, 2010, p. 725.

⁴⁴³ L'identità digitale corrisponde, in particolare, all'insieme dei dati e delle informazioni (c.d. attributi identificativi) associati univocamente alla persona e che alla stessa riconducono durante l'esercizio delle sue attività nel cyber-spazio. Sul punto, cfr. G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, cit., pp. 253 e ss.

⁴⁴⁴ In tema, v. G. GIACOBBE, *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XL, cit., 1989, pp. 1243 e ss.

⁴⁴⁵ Tale diritto risulta, in particolare, regolato sia nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice della privacy) sia nel Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR). Esso è peraltro diverso rispetto al diritto alla riservatezza: se quest'ultimo mira, infatti, ad escludere le interferenze nella propria sfera privata (v. G. FINOCCHIARO, *Privacy e protezione dei dati personali*, Bologna, Zanichelli, 2012, p. 8), il primo mette, invece, la persona al centro, consentendole di esercitare un controllo "positivo" sulle sue informazioni personali e non necessariamente riservate (v. S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli. Dall'habeas corpus all'habeas data*, Laterza, Roma-Bari, 2014, pp. 27 e ss.).

o rimosse dal *web*, laddove riconosciute *ex post* come diffamatorie ovvero divenute obsolete ed inesatte per effetto del decorso del tempo. La tutela di tale diritto all'oblio⁴⁴⁶ nella Rete coinvolge, dunque, i cd. siti-sorgente, quali fonti di pubblicazione delle notizie che si chiede di contestualizzare e, se del caso, eliminare.

Accadendo spesso che le notizie non siano solo pubblicate in un determinato sito, ma anche diffuse al pubblico attraverso un'attività di indicizzazione da parte dei vari motori di ricerca, è emersa l'esigenza di garantire, sempre ad ogni utente, il c.d. diritto alla deindicizzazione, consistente nella pretesa, azionabile nei confronti dell'intermediario, di limitare la circolazione *online* delle notizie sul proprio conto.

Il binomio individuo-collettività presente nell'articolo 2 della Costituzione è, poi, riscontrabile nell'ambito dei cd. diritti sociali e, segnatamente, nel diritto alla salute (art. 32 Cost.) e nel diritto all'istruzione

⁴⁴⁶ La letteratura sul diritto all'oblio è vastissima. A mero titolo esemplificativo si segnalano, comunque, T. AULETTA, *Il diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in *L'informazione e i diritti della persona*, G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi, G. Caiazza (a cura di), Napoli, 1983, pp. 129 e ss.; G. B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, pp. 801 e ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, voce "Identità personale", in *Dig. disc. priv., sez. civ., IX*, cit., 1993, pp. 295 e ss.; M. R. MORELLI, voce *Oblio (diritto all')*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg. VI, cit., 2002, pp. 848 e ss.; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, pp. 81 e ss.; T. E. FROSINI, *Diritto all'oblio e Internet*, in *federalismi.it*, 10 giugno 2014, pp. 1 e ss.; G. FINOCCHIARO, *La memoria della Rete e il diritto all'oblio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3/2010, pp. 391 ss.; EAD., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5/2014, pp. 591 e ss.; EAD., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), RomaTre Press, Roma, 2015, pp. 29 e ss.

(art. 33 e 34 Cost.)⁴⁴⁷; tali diritti risultano, peraltro, fortemente influenzati dalle nuove tecnologie ed alquanto importanti anche in riferimento ai soggetti anziani.

Relativamente al primo, l'avanzamento dell'età appare correlarsi spesso all'insorgenza di patologie che comportano la necessaria erogazione di cure; in età senile anche spostarsi per andare dal proprio medico potrebbe, altresì, essere difficoltoso, senza neppure dimenticare i maggiori problemi che una semplice caduta potrebbe arrecare a livello fisico⁴⁴⁸. In tale complesso scenario, la dimensione digitale appare, quindi, offrire grandi vantaggi, non solo aumentando l'accessibilità delle cure ed evitando rischi potenzialmente fatali, ma rendendo anche più efficiente e sostenibile l'intero settore sanitario⁴⁴⁹.

Quanto al diritto all'istruzione, le nuove tecnologie hanno indubbiamente un impatto positivo sulla cultura, mettendo a disposizione di tutti gli utenti notizie, articoli, libri e molte altre fonti di conoscenza; il solo accesso alla Rete non è, tuttavia, sufficiente per garantire la realizzazione di tale diritto, occorrendo anche saper navigare in modo consapevole. Risulta, quindi,

⁴⁴⁷ Sul diritto alla salute e sul diritto all'istruzione, cfr. P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2011, 449 e ss e 462 e ss. In tema di diritto alla salute, v., altresì, A. MAZZOLA, *Il diritto alla salute tra dimensione individuale e dovere sociale*, in *Consultaonline*, 2/2021, pp. 629 e ss.

⁴⁴⁸ A. DIASPRO, *Le potenzialità della tecnologia: indicazioni per oggi e uno sguardo al futuro*, in *Ipotesi per il futuro degli anziani. Tecnologie per l'autonomia, la salute e le connessioni sociali*, cit., p. 59.

⁴⁴⁹ Sul punto, D. MORANA, T. BALDUZZI, F. MORGANTI, *La salute "intelligente": eHealth, consenso informato e principio di non-discriminazione*, in *federalismi.it*, 28 dicembre 2022, sottolineano che "la dimensione digitale, in altre parole, coinvolge il diritto alla salute in tutta la sua complessità, incidendo sui profili riguardanti la libertà di cura, e dunque l'autodeterminazione del soggetto rispetto alle scelte terapeutiche, ma anche su quelli che toccano il diritto a ricevere trattamenti sanitari, e dunque l'accesso alle cure in condizioni di eguaglianza".

indispensabile assicurare -soprattutto agli utenti meno avvezzi alle nuove tecnologie quali possono essere gli anziani- una completa alfabetizzazione informatica al fine di favorire la diffusione della stessa cultura informatica⁴⁵⁰.

Il complesso rapporto tra diritti, anziani e nuove tecnologie è, inoltre, destinato ad avere notevoli ricadute in tema di eguaglianza (art. 3 Cost.). In una società fortemente digitalizzata come quella attuale l'accesso ad Internet da parte dei soggetti *senior* diventa, infatti, determinante per non escludere e discriminare gli stessi in ragione dell'età, nonché per garantire loro di poter sviluppare pienamente la propria persona.

Altresì notevole è l'influenza esercitata dalle nuove tecnologie in riferimento alla libertà ed alla segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost), intrattenuta con altri soggetti specificamente individuati e molto importante al fine di contrastare la solitudine che spesso affligge l'età senile⁴⁵¹. Lo spostamento della corrispondenza nel cyber-spazio rende, inoltre, necessario un più attento esame del singolo caso da parte dell'interprete, onde distinguere il diritto di cui all'articolo 15 della Costituzione dalla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che invece si esplica, anche sul *web* ed in riferimento ad utenti *senior*, verso una platea di destinatari indeterminata.

⁴⁵⁰ E. DE MARCO (a cura di), *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 5.

⁴⁵¹ E. ROLANDI, *Reti sociali reali e virtuali e contrasto alla solitudine*, in *Ipotesi per il futuro degli anziani. Tecnologie per l'autonomia, la salute e le connessioni sociali*, C. Sangalli, M. Trabucchi (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2021, pp.283 e ss.

Quello dei trasporti costituisce un altro settore chiave in età senile, garantendo mobilità, autonomia ed indipendenza per gli anziani⁴⁵². Senza di essi sarebbe, infatti, impossibile per coloro che non possono più guidare a causa dell'età avanzata o per altre patologie spostarsi da soli nel contesto urbano ed extraurbano, raggiungere i servizi e partecipare alla vita della comunità, risultandone inevitabilmente compromessa la libertà di circolazione (art. 16 Cost.). Le limitazioni fisiche spesso correlate alla senilità portano, inoltre, alla necessità di comprendere le esigenze per la mobilità degli anziani al fine di soddisfarle attraverso una rete di trasporti accessibile, sicura e sostenibile; e per aversi una tale rete non si può certamente prescindere dall'impiego di *Internet*, stante l'uso sempre più frequente delle *app* per la prenotazione dei principali mezzi e la crescente diffusione di piattaforme di *sharing economy* per la fruizione di servizi di mobilità dietro registrazione⁴⁵³.

Quella di registrarsi è, peraltro, condizione indefettibile richiesta da numerosi *provider* affinché gli utenti possano accedere ai propri contenuti. Le cd. *real name policies* appaiono, quindi, inscindibilmente legate alle questioni del diritto al nome (art. 22 Cost e artt. 6 e ss. c.c.)⁴⁵⁴ e dell'anonimato sul *web*⁴⁵⁵; dal prenome e cognome, nonché dagli pseudonimi previsti e tutelati nel mondo reale si è, infatti, verificato il

⁴⁵² In tema, F. PRADA, *La promozione della mobilità delle persone anziane: tra accessibilità e sostenibilità*, in *Persone, comunità, territori. La promozione dell'invecchiamento attivo nel d. lgs. n. 29 del 2024*, cit., pp. 93 e ss.

⁴⁵³ R. LOBIANCO, *Trasporto di persone e assetto giuridico della nuova mobilità urbana*, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 179 e ss.

⁴⁵⁴ In tema, M. NUZZO, *Nome (dir. vig.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVIII, cit., 1978, pp. 304 e ss.

⁴⁵⁵ Sul punto, v. *ex multis*, G. FINOCCHIARO, *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, F. Galgano (diretto da), XLVIII, Padova, 2008.

passaggio ai *nicknames* con cui il soggetto, anche anziano, si collega alla Rete.

Diverso dal diritto al nome è, poi, il diritto all'immagine (artt. 10 c.c. e 96 L. 633/1941)⁴⁵⁶ volto a tutelare ogni individuo dall'esposizione, divulgazione o pubblicazione della propria immagine senza il suo consenso e al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Lungi dal trovare applicazione nel solo contesto reale, la sempre più frequente pubblicazione *online* di foto e ritratti mostra quanto sia oggigiorno importante ampliare la protezione offerta da tale diritto anche al campo digitale ed in riferimento a soggetti più esposti ai rischi della Rete per l'età avanzata.

Passando, da ultimo, alla disamina dell'individuo, anche anziano, quale soggetto economico, l'aumento degli scambi commerciali a livello internazionale⁴⁵⁷ e la progressiva trasformazione dei *media* in nuovi mercati presentano indubbiamente un fortissimo impatto non solo sulla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)⁴⁵⁸ e sul diritto di proprietà (art. 42

⁴⁵⁶ Per un inquadramento di tale diritto, si veda G. BAVETTA, *Immagine (diritto alla)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XX, cit., 1979, pp. 144 e ss.

⁴⁵⁷ Il fenomeno è, in particolare, osservato da F. BRAVO, *Ubi societas ibi ius e fonti del diritto nell'età della globalizzazione*, in *Contratto e impresa*, vol. XXXII, 6/2016, p. 1346.

⁴⁵⁸ In riferimento alla libertà di iniziativa economica, l'utilizzo delle Rete appare ormai indispensabile tanto nell'organizzazione dell'attività dell'impresa quanto nella pubblicizzazione e nella vendita dei suoi prodotti, ovvero nella diffusione dei servizi da essa offerti. Nella libertà di iniziativa economica trova, poi, fondamento e tutela indiretta l'autonomia privata. La stessa libertà di iniziativa economica -pur esplicandosi nei mercati, alla cui efficienza è protesa- deve, tuttavia, trovare limite non solo nel rispetto dell'utilità sociale, ma anche nel non dover arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (v. P. PERLINGIERI, *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pp. 245, 248 e 260 e ss.).

Cost.)⁴⁵⁹, ma anche sull'incoraggiamento e sulla tutela del risparmio (art. 47 Cost.)⁴⁶⁰.

Malgrado l'appena esaminata potenzialità del *web*, gli anziani, a differenza dei giovani nativi digitali, restano spesso esclusi dallo stesso e dai suoi benefici. Considerando l'elevato numero oggi raggiunto dalla popolazione in età senile, questo fenomeno, noto come “*grey digital divide*”, finisce inevitabilmente per rappresentare uno dei massimi esempi del contrasto tra sostenibilità ed insostenibilità tecnologica.

Lungi, poi, dall'essere soltanto un problema di accesso alla Rete e di distribuzione delle *ICT*, la meno accolta irruzione delle nuove tecnologie nelle vite degli anziani appare, soprattutto, causata dalla scarsa

⁴⁵⁹ Relativamente al diritto di proprietà, l'accesso al *web* ha certamente sottratto quella centralità tradizionalmente assunta da tale istituto, senza, tuttavia, sostituire lo stesso, ma, anzi, incrementandolo, quale modalità più agevole per poter godere e disporre, anche a distanza, delle cose in modo pieno ed esclusivo (art. 832 c.c.).

⁴⁶⁰ La digitalizzazione dei beni ha, infatti, portato ad una progressiva trasformazione della ricchezza, divenuta sempre più mobiliare ed immateriale, con conseguenti ripercussioni anche sul piano del credito e del risparmio. Se, da un lato, il rapporto obbligatorio è sempre più soggetto al potere delle più moderne tecnologie della *blockchain* e degli *smart contracts* (v. F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, II ed., Utet Giuridica, 2023, pp. 146 e ss.), lo stesso patrimonio individuale appare, dall'altro, frequentemente costituito da *asset* digitali. In tale contesto di forte innovazione, anche gli operatori finanziari e la moneta hanno trovato nuove opportunità di sviluppo e cambiamento, introducendo i primi soluzioni digitali nei loro processi e servizi al cliente ed orientandosi la seconda verso equivalenti elettronici del contante (in riferimento all'euro digitale, cfr. in particolare F. GAMBINO, *Euro digitale e corso legale della moneta*, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, 1/2024, pp. 743 e ss.). Non mancano, infine, nuove ipotesi di valute virtuali e complementari in forma digitale; su quest'ultimo punto, v. D. TAROZZI, *Una moneta chiamata fiducia. Oltre il denaro l'esperienza vincente di Sardex*, Milano, Chiarelettere, 2019, 47 e ss. Sia consentito, inoltre, il rimando ai miei contributi *Indietro verso il futuro: l'originale innovazione del Barter*, in *Diritto, Mercato, Tecnologia*, 12 novembre 2021 e *Il dirompente fenomeno delle monete complementari tra digitalizzazione e diritto*, in *Diritto di Internet*, 4/2022, pp. 823 e ss.

alfabetizzazione informatica, nonché dalle maggiori difficoltà e dai più elevati rischi che gli utenti anziani incontrano nell'uso dei *devices* e delle applicazioni⁴⁶¹.

Proprio alla disamina di tali controversi profili appare, dunque, opportuno rivolgere il prossimo paragrafo. Se la Carta costituzionale risulta, infatti, “a misura di senilità”, i rischi ed i pericoli del *web*, così come il suo mancato utilizzo, possono, tuttavia, determinare problemi di effettività e rendere opportuno l'intervento di un diritto “su misura per” la senilità.

2. I rischi per l'anziano sul *web*

Come le attività che possono svolgersi *online*, molti sono i pericoli in cui gli utenti più anziani possono imbattersi navigando sul *web*.

Conoscere le insidie della Rete è, peraltro, fondamentale affinché gli stessi anziani possano evitare spiacevoli episodi dannosi e realizzare effettivamente i propri diritti libertà fondamentali.

Accanto a questi ultimi, appare, dunque, opportuno esaminare, in modo specularmente opposto, i rischi per gli anziani nel mondo digitale, in grado di minare l'esistente diritto “a misura di” senilità.

⁴⁶¹ E. HARGITAI, *Digital Na(t)ives? Variation in Internet skills and uses among members of the “Net Generation”*, in *Sociological Inquiry*, 80, n. 1, 2010, pp. 92 e ss.

Iniziando dal contesto lavorativo, l'avvento dell'industria 4.0⁴⁶² e l'utilizzo di dispositivi tecnologici tanto a scopi aziendali quanto a fini personali aumentano inevitabilmente le possibilità di monitoraggio a distanza del lavoratore da parte del proprio datore di lavoro, rendendo sempre più complesso per il primo -soprattutto se anziano- proteggere la propria sfera privata⁴⁶³.

Recenti ricerche dimostrano, peraltro, che lo *smart working* è in grado di arrecare notevoli disagi e svantaggi nei confronti dei lavoratori che presentano maggiori difficoltà di acquisto⁴⁶⁴ o utilizzo dei moderni *devices*; ed in quest'ultima categoria rientrano spesso i lavoratori di età più avanzata.

⁴⁶² Sul punto, v. F. SEGHEZZI, *La nuova grande trasformazione. Lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale*, Adapt University Press, Bergamo, 2017, 3 e ss.; di quarta rivoluzione industriale parlano, inoltre, E. BRYNJOLFSSON, A. MCAFEE, *La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell'era della tecnologia trionfante*, Feltrinelli, Milano, 2015; WEF, *The future of jobs. Employment, Skills and workforce strategy for the Fourth Industrial revolution*, January 2016.

⁴⁶³ In tema, A. DONINI, *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, BUP, Bologna, 2019, p. 6 evidenzia che "l'interoperabilità tra uomo e mezzi di produzione modifica significativamente l'organizzazione aziendale e, attraverso una rarefazione delle strutture gerarchiche, introduce una forza lavoro dai tratti nuovi, più libera nello svolgimento della prestazione e nella scelta dei luoghi ma più esposta alla tracciabilità elettronica".

⁴⁶⁴ L. BONACINI, G. GALLO, S. SCICCHITANO, *Gli effetti indesiderabili dello smart working sulla disuguaglianza dei redditi in Italia*, in *Inapp policy brief*, 20/2020 sottolineano, infatti, che "l'eventuale scelta del lavoro da remoto come modalità ordinaria per molti lavoratori richiede una profonda ristrutturazione dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro, basata sulle nuove opportunità che la tecnologia digitale mette a disposizione. (...) i risultati suggeriscono che l'effetto di polarizzazione del progresso tecnico in questa direzione richiede l'affiancamento di politiche di riduzione della disuguaglianza, come le misure di sostegno al reddito abbastanza ampie da coprire i dipendenti più vulnerabili nel breve periodo e le politiche attive in grado di colmare potenziali lacune di conoscenza nel lungo periodo. Si rischia, altrimenti, di esacerbare le disuguaglianze già presenti nel mercato del lavoro italiano".

Relativamente alle formazioni sociali e ai diritti individuali della persona, la sempre più frequente instaurazione di rapporti completamente virtuali con gli altri apre scenari di rischio del tutto nuovi in riferimento agli utenti *senior*.

Rispetto ai giovani, accade, infatti, spesso che gli anziani vivano in situazioni di solitudine e cerchino, di conseguenza, *online* occasioni di relazione e di incontro.

Se il tentativo di uscire da una condizione di isolamento può, da un lato, comportare la navigazione su siti non sicuri, la condizione di maggiore vulnerabilità correlata all'età avanzata può, dall'altro, esporre l'utente anziano ad adescamenti *online* da parte di *scammer*; che, dopo aver instaurato un legame emotivo, chiedono denaro in prestito per poi celarsi nella vastità e nell'anonimato della Rete⁴⁶⁵.

Queste ultime due caratteristiche del mondo virtuale comportano, altresì, notevoli problemi sotto i profili del c.d. voto elettronico⁴⁶⁶ e della cittadinanza digitale. In riferimento a quest'ultima, la pervasività della Rete

⁴⁶⁵ Sulla cd. *romance scam*, cfr., tra gli altri, M.D'AMBROSIO, D. BARBA, *Il bisogno affettivo e l'inganno dei social: i presupposti e le pratiche del Romance Scam*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 17/2023, pp. 74 e ss.

⁴⁶⁶ In tema, v. R. CASATI, F. TONELLO, *Voto elettronico e partecipazione democratica*, in *Web e società democratica: un matrimonio difficile*, E. Vitale, F. Cattaneo (a cura di), Accademia University Press, 2018, pp. 3 e ss. Sui rischi del voto elettronico, occorre, peraltro, distinguere a seconda che si tratti di vero e proprio voto da remoto o di voto *in loco* attuato attraverso strumenti digitali. Se nella prima ipotesi emergono, infatti, criticità legate più alla segretezza del voto e alla possibile contaminazione dello stesso, nel secondo caso i principali problemi sono soprattutto rappresentati dai costi di dotazione degli strumenti necessari per votare digitalmente. Una disamina più approfondita delle criticità connesse al voto elettronico è, comunque, effettuata da C. CHIARELLO, *Voto elettronico e principio di segretezza tra regola ed eccezioni*, in *ConsultaOnline*, 1/2023, pp. 64 e ss., nonché da M. LADU, N. MACCABIANI, *L'autodeterminazione popolare nell'era digitale: tra opportunità normative e tecnologiche*, *ivi*, 2/2023, pp. 423 e ss.

può, in particolare, comportare l'esclusione di tutti quei cittadini, come gli anziani, che, seppur dotati di diritti civili e politici nel mondo reale, presentano, tuttavia, maggiori difficoltà ad accedere alla realtà virtuale; di qui le ulteriori criticità di una "cittadinanza senza cittadini" e di affievolimento del senso di appartenenza alla comunità, sempre più ridotta ad infosfera⁴⁶⁷.

Altro problema, attinente al profilo della c.d. identità digitale, è, poi, rappresentato dal suo possibile furto. La buona fede degli anziani, l'ingenuità dettata dalla loro inesperienza nella navigazione in Rete, le insidiose tecniche di *mind hacking* e le più alte difficoltà nel percepire eventuali anomalie nelle comunicazioni portano facilmente i soggetti *senior* a cliccare *link* o aprire allegati che, riconducendo a schermate di accesso inquinate, riescono a rubare le credenziali ivi inserite, ovvero altri dati riferibili alla persona.

Quelle della raccolta e diffusione dei dati⁴⁶⁸ sono, peraltro, due questioni molto controverse nell'attuale dibattito sui rischi connessi alla Rete. Rispetto ad altri utenti, gli anziani presentano, poi, spesso una minore consapevolezza circa l'immissione *online* di informazioni sulla propria

⁴⁶⁷ Sul punto, L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, Torino, Giappichelli, 2009.

⁴⁶⁸ Di scenario frammentato e riprodotto in dati compatibili con l'utilizzo di macchine computerizzate parla M. GRONDONA, *L'intelligenza artificiale di fronte alla dimensione della responsabilità. Una prospettiva ideologicamente orientata e un inventario di problemi*, in *Corti fiorentine*, 2021, pp. 3 e ss.

persona, nonché sul possibile scambio⁴⁶⁹ ed uso secondario⁴⁷⁰ dei propri dati da parte del *provider*.

Dati particolarmente sensibili, quali quelli sanitari, impongono altresì una spiccata necessità di protezione ed un maggior grado di riservatezza. L'ingente mole di informazioni rinvenibili nelle *repositories*, nelle cartelle cliniche, nelle ricette e nei fascicoli sanitari elettronici, nei *dossier* sanitari e nei referti *online*, nonché nelle *app* mediche e negli strumenti di diagnosi e terapia *AI-driven* mostra, inoltre, quanto i rischi di *datification* e di *data breach* possano oggi giorno porsi anche in riferimento al settore sanitario; di conseguenza, alle politiche adottate per la salute si sono nel tempo

⁴⁶⁹ L'impiego di ampie licenze d'uso permette, infatti, al *provider* di esercitare una vasta serie di prerogative a scopi commerciali (v. C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014, pp. 88 e ss.), potendo monetizzare e scambiare direttamente i dati raccolti dai consumatori e messi a disposizione dagli stessi per poter accedere al servizio con inserzionisti pubblicitari ed altri operatori di mercato. Su quest'ultimo punto, v. G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2/2018, p. 414. Sul contratto di accesso ad Internet, si vedano, tra gli altri, G. DE NOVA, *I contratti per l'accesso a internet*, in *AIDA*, Milano, 1996, pp. 39 e ss.; R. BOCCHINI, *Il contratto di accesso ad Internet*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2002, pp. 471 e ss.; A. M. GAMBINO, *I contratti di accesso*, in *Internet e diritto civile*, C. Perlingieri, L. Ruggieri (a cura di), Napoli, 2015, pp. 191 e ss.

⁴⁷⁰ Oltre allo scambio diretto dei dati, ulteriore problema è infatti rappresentato dall'uso secondario degli stessi, laddove il *provider* trasferisca in aree che prevedono minori tutele per la riservatezza, ovvero metta a disposizione di terzi le informazioni per finalità altre e diverse rispetto a quelle per cui è effettuata la *data warehouse*. In riferimento a tale problema, v. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., pp. 338-339.

accompagnate quelle sull'accesso, sul trattamento e sulla tutela dei dati sanitari⁴⁷¹.

Uscendo dal settore sanitario per entrare nel merito delle criticità connesse al successivo diritto sociale all'istruzione, è possibile, anzitutto, osservare che la Dichiarazione dei diritti di *Internet*⁴⁷² distingue all'art. 3 il diritto alla conoscenza in rete (co. 1 e 2) dal diritto all'educazione nella stessa rete (co. 3, 4 e 5)⁴⁷³. E proprio relativamente a quest'ultimo -fondamentale in riferimento a soggetti che non sono nativi digitali, quali gli anziani- le principali criticità appaiono sussistere allorché l'utente, pur riuscendo ad accedere al *web*, non venga messo in condizione di navigare in modo consapevole, potendo le sue azioni arrecare danni non solo a se stesso ma anche agli altri.

⁴⁷¹ Il problema della *governance* dei dati sanitari, è affrontato, in particolare, da C. DI COSTANZO, *L'impiego delle nuove tecnologie nel settore della salute: problematiche e prospettive di diritto costituzionale*, in *Consultaonline*, 1/2023, spec. pp. 216 e ss. Onde fornire "Chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario" lo stesso Garante della *privacy* ha, peraltro, emanato il 7 marzo del 2019 l'apposito provvedimento n. 55 e allo stesso Garante è stato, da ultimo, affidato il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni inerenti al c.d. oblio oncologico di cui alla Legge 7 dicembre 2023, n. 193. In tema di oblio oncologico, v., per tutti, M. MEZZANOTTE, *Brevi note in tema di diritto ad essere "medicalmente" dimenticato: il caso del diritto all'oblio oncologico*, *ivi*, 2/2023, pp. 486 e ss.

⁴⁷² COMMISSIONE PER I DIRITTI E I DOVERI RELATIVI AD INTERNET, *Dichiarazione dei diritti in Internet*, 28 luglio 2015, consultabile al link https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/TESTO_ITALIANO_DEFINITVO_2015.pdf.

⁴⁷³ Se il diritto all'educazione in rete trova fondamento proprio negli artt. 33 e 34 della Costituzione, il diritto alla conoscenza in rete scaturisce, invece, dal tentativo di regolare il contrasto sussistente tra l'accesso libero alla conoscenza e la tutela del diritto d'autore prevista dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Altresì legato al campo culturale, vuoi direttamente vuoi trasversalmente, è il settore dei giochi⁴⁷⁴ e dell'intrattenimento, sempre più rivolto anche alla fascia più anziana della popolazione.

Accanto al problema della tutela dei dati condivisi per accedere o rendere migliori le esperienze, si pone, altresì, quello del possibile sviluppo di forme di dipendenza dalle nuove tecnologie e dal gioco virtuale (c.d. *gambling addiction*), laddove gli stessi divengano per l'anziano unica occasione di svago e contrasto alla solitudine.

Sul fronte dei problemi connessi al gioco, non mancano neppure casi in cui alcune tipologie dello stesso sono addirittura arrivate a destare notevoli preoccupazioni in riferimento alla tutela dell'incolumità fisica o patrimoniale dei giocatori, sfociando in più ampie riflessioni sul tema, invero molto indagato in dottrina⁴⁷⁵, del rispetto della dignità umana.

Tale rispetto rischia, inoltre, di esser compromesso ogniqualvolta l'algoritmo venga allenato con informazioni idonee ad escludere alcune categorie di individui, ovvero sotto-rappresentative di determinate minoranze.

In tali casi, la stigmatizzazione, la marginalizzazione, l'esclusione o la discriminazione nei confronti di alcuni soggetti, causate dalla considerazione di soli individui appartenenti alla maggioranza, finiscono inevitabilmente per rendere lo stesso algoritmo fonte di successiva discriminazione con un impatto alquanto negativo in termini di uguaglianza ed inclusione sociale.

⁴⁷⁴ Il tema del gioco con vincita in denaro è ampiamente sviluppato, tra gli altri, da M. PERINI, *Evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di giuoco con vincita in denaro*, in *ConsultaOnline*, 2/2024, pp. 589 e ss.

⁴⁷⁵ V., per tutti, S. RODOTÀ, *La rivoluzione della dignità*, Morcelliana, Brescia, 2013; C. SCOGNAMIGLIO, *Dignità dell'uomo e tutela della personalità*, in *Giustizia civile*, 2014, pp. 67-93.

Lungi dal limitarsi a sole cause volontarie, la discriminazione algoritmica può altresì trovare origine nei più vari stereotipi che, popolando la realtà dei soggetti profilati, vengono accidentalmente immessi sotto forma di dati nella *black box* dell'algoritmo, rendendo ancora più complesso correggere le distorsioni di quest'ultimo.

Tali profili interessano ovviamente anche il soggetto anziano, che può esser (s)oggetto di discriminazione algoritmica tanto per la mancata o per la meno massiva partecipazione al mondo digitale quanto sulla base di veri e propri atteggiamenti di *ageism* eventualmente presenti nella comunità di riferimento.

Alla libertà di manifestazione del pensiero si collega, invece, il problema delle *fake news*⁴⁷⁶. Ogni individuo può, infatti, esprimere apertamente le proprie idee ed opinioni nel vasto mondo del *web*; la semplificazione da parte degli utenti e l'omogeneizzazione operata dagli algoritmi sulla base degli interessi degli stessi utenti facilitano, tuttavia, la diffusione di false informazioni, che inevitabilmente colpiscono anche gli anziani, più inclini a considerarle come vere e a dividerle.

La maggiore vulnerabilità degli anziani rende, inoltre, gli stessi più esposti a truffe finanziarie compiute *online*, ovvero attraverso l'uso illecito delle nuove tecnologie. Oltre al massiccio impiego di *malware* e, in particolare, di *ransomware*, tecniche sempre più sofisticate di *social engineering* comportano un notevole aumento dei casi di *phishing*.

⁴⁷⁶ G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO e S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Milano, 2017; G. RIVA, *Fake news. Vivere e sopravvivere in un mondo post-verità*, Bologna, Il mulino, 2018. Il tema è stato recentemente indagato anche da V. BALDINI, *Plurime valenze della libertà di manifestazione del pensiero e suoi limiti: una questione sempre attuale*, in *ConsultaOnline*, 2/2025, pp. 1245 e ss.

In tale complesso scenario, non sono, peraltro, rari neppure i furti di immagine commessi a danno di soggetti in età avanzata. Quello all'immagine, tanto di beni⁴⁷⁷ quanto di individui, rappresenta, infatti, un diritto su cui le nuove tecnologie hanno un notevole impatto, potendo le stesse crearne di nuove ovvero archiviare e modificare quelle già esistenti e diffuse in Rete; quanto appena asserito è emblematicamente dimostrato dal sempre più frequente fenomeno del *deepfake*⁴⁷⁸ consistente nella produzione di immagini e video effettuata dall'intelligenza artificiale mediante tecniche di apprendimento automatico in grado di unire e sovrapporre immagini e video reali, ricreando, in tal modo, contesti e situazioni mai effettivamente avvenuti.

In un contesto, come quello attuale, in cui le nuove tecnologie plasmano e mutano la maggior parte degli assetti della vita degli individui⁴⁷⁹, anche il campo della contrattazione non è, infine, esente da potenziali rischi. In un mercato sempre più connesso e globalizzato, il contratto diventa, anzi, uno degli strumenti più idonei a mostrare la portata dell'innovazione tecnologica e delle sue criticità.

Risulta, quindi, opportuno dedicare allo stesso una trattazione a sé stante al fine di esaminare più nel dettaglio non solo le opportunità offerte dalla Rete, ma anche e soprattutto i potenziali rischi da quest'ultima arrecati ai contraenti anziani.

⁴⁷⁷ In riferimento al diritto all'immagine del bene culturale si veda, in particolare, S. NARDI, *Il diritto all'immagine del bene culturale*, in *Rassegna di diritto della moda e delle arti*, 2/2022, pp. 518 e ss.

⁴⁷⁸ In tema, cfr. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Deepfake. Il falso che ti "ruba" la faccia (e la privacy)*, dicembre 2020.

⁴⁷⁹ S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La tecnologia e le nuove tecnologie della comunicazione*, II ed., Roma-Bari, 2004.

Sezione II. SENILITA' E CAPACITA' DIGITALE

3. L'utente anziano tra capacità d'agire e incapacità digitale

Dopo aver fissato la maggiore età al compimento del diciottesimo anno, l'art. 2 c.c. prevede che con essa “si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa”. Non determinando alcuna soglia di ingresso nell'età senile né alcuna incapacità d'agire correlata alla mera età avanzata, l'ordinamento giuridico presume che l'anziano sia perfettamente in grado di compiere ogni atto o attività; e ciò tanto nel mondo analogico quanto in quello digitale⁴⁸⁰.

Anche gli artt. 8 GDPR e 2-*quinqüies* cod. *privacy* prevedono soltanto età minime a partire dalle quali il minore può accedere ai servizi della società dell'informazione. In particolare, l'art. 8 GDPR dichiara lecito il trattamento dei dati personali del minore che abbia almeno sedici anni, consentendo, altresì, agli Stati membri di stabilire un'età inferiore senza, tuttavia, scendere al di sotto dei tredici anni⁴⁸¹; in ossequio a tale

⁴⁸⁰ Sul binomio anziani-nuove tecnologie, v. segnatamente S. CORSO, *Alla frontiera del diritto privato. Nuove tecnologie e persona anziana*, in *La Nuova Giur. Civ. Comm.*, 5/2024, pp. 1253 e ss.

⁴⁸¹ Il riferimento ai tredici anni appare rimandare alla soglia d'età prevista dal *Children's Online Privacy Protection Act* del 1998, in cui è fissato il divieto di raccolta dei dati personali dei minori, appunto, di tredici anni. Sul punto, v. A. THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 421.

disposizione, l'art. 2-*quinquies* cod. *privacy* fissa a quattordici anni l'età minima per accedere ai servizi della società dell'informazione⁴⁸².

Quanto appena detto indubbiamente incentiva l'accesso alla Rete e la conclusione di contratti *online* da parte dei soggetti *senior*.

Gli stessi operatori di mercato stanno sempre più orientando le proprie strategie verso la fascia più anziana della popolazione (c.d. *silver economy*). Il numero di anziani è, infatti, in rapido aumento; le esigenze specifiche della senilità e le buone capacità di spesa derivanti da redditi ormai stabili spingono, altresì, i soggetti *senior* a fare acquisti⁴⁸³; a differenza dei giovani e degli adulti, gli anziani sono, infine, più abitudinari nelle proprie scelte, potendo le imprese prevedere con più facilità i futuri ricavi.

⁴⁸² S. NARDI, *La famiglia e gli affetti nell'era digitale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 46 specifica che "la disciplina relativa all'età di accesso a *Internet* risulta divergente a dispetto della transnazionalità della Rete. Così, ad esempio, in Germania la soglia di età è quella dei sedici anni, in Francia è di quindici, in Austria, Spagna e Italia è di quattordici anni con conseguenti possibili problemi applicativi per il titolare del trattamento dei dati che potrebbe infatti essere chiamato ad applicare norme diverse in relazione alla nazionalità dell'utente".

⁴⁸³ Sul punto, fondamentale la ricerca condotta dal ROME BUSINESS SCHOOL RESEARCH CENTRE, *Silver economy e invecchiamento demografico in Italia. Criticità e opportunità di business*, V. Mancini, K. Serada (a cura di), 2022, spec. 5, 19, ove si sottolinea, anzitutto, che "nel 2020, 1,9 miliardi di persone -ovvero quasi un quarto della popolazione globale- ha raggiunto la soglia mai toccata prima di 50 anni o più. Si prevede che questa fascia di popolazione crescerà di circa il 70% nel periodo 2020-2050, così che una persona su tre (pari a 3,2 miliardi di individui) avrà 50 anni o più entro il 2050". Nella stessa ricerca si precisa poi che "con l'aumento dell'aspettativa di vita, gli adulti di età superiore ai 50 anni contribuiscono al PIL mondiale per 45 miliardi di dollari, (secondo le Nazioni Unite solo nel 2020, hanno generato 23 miliardi di dollari di reddito da lavoro). Con la crescita della popolazione "anziani", cresce di conseguenza anche la sua quota di consumo. Gli ultra cinquantenni rappresentano infatti la metà della spesa globale in termini di consumi (35 miliardi di dollari nel 2020), ed entro il 2050 questa cifra raggiungerà quasi il 60% (o 96 miliardi di dollari)".

La mancata individuazione di specifiche soglie d'età oltre a quella generale dei diciotto anni conferisce, peraltro, una maggiore stabilità alla contrattazione con i soggetti *senior*; gli operatori di mercato non devono, infatti, verificare di volta in volta l'età della parte anziana, né preoccuparsi che gli atti posti in essere dalla medesima possano essere impugnati sulla base del mero superamento di un'età-limite.

L'invecchiamento porta, tuttavia, con sé un inevitabile e progressivo indebolimento psico-fisico se non vere e proprie patologie⁴⁸⁴; non mancano, peraltro, condizioni correlate all'avanzamento dell'età che si pongono a metà strada tra il fisiologico decadimento senile e la vera e propria malattia (c.d. *mild cognitive impairment*)⁴⁸⁵.

Di qui lo scarto tra la capacità d'agire sancita sul piano normativo e la realtà costituita da anziani spesso "incapaci" di rendersi conto dei fattori di rischio insiti nella contrattazione e delle conseguenze dalla stessa derivanti.

Il quadro appena descritto si complica, peraltro, in riferimento al mondo del *web*, ove alla condizione senile si aggiunge la vulnerabilità digitale; le maggiori difficoltà nell'utilizzo dei *devices* e nella comprensione del funzionamento delle procedure virtuali finiscono, infatti, per aumentare il

⁴⁸⁴ Per il biennio 2023-2024 i dati raccolti da *PASSI d'Argento* consultabili al link, <https://www.epicentro.iss.it/passi-argento/dati/croniche> mostrano che "il 57% degli ultra 65enni riferisce che, nel corso della vita, un medico gli ha diagnosticato una o più patologie tra le seguenti: insufficienza renale, bronchite cronica, enfisema, insufficienza respiratoria, asma bronchiale, ictus o ischemia cerebrale, diabete, infarto del miocardio, ischemia cardiaca o malattia delle coronarie, altre malattie del cuore, tumori (comprese leucemie e linfomi), malattie croniche del fegato o cirrosi. Il 27% degli intervistati riferisce una cardiopatia, le malattie respiratorie croniche coinvolgono il 16% degli ultra 65enni, il diabete il 20% e i tumori il 13%. La condizione di policronicità, cioè la compresenza di due o più patologie croniche (fra quelle indagate), riguarda 1 ultra 65enne su 4".

⁴⁸⁵ Sul punto, v. R. C. PETERSEN, G. E. SMITH, S. C. WARING, R.J. IVNIK, E. G. TANGALOS, E. KOKMEN, *Mild Cognitive Impairment: Clinical Characterization and Outcome*, in *Arch Neurol.*, vol. 56, 3/1999, pp. 303 e ss.

divario sussistente tra la capacità d'agire normativamente prevista e l'effettiva "incapacità" dell'utente anziano di destreggiarsi nella contrattazione *online*.

Se particolari problemi di tutela non si pongono laddove il soggetto *senior* presenti i requisiti per l'applicazione dell'interdizione (art. 414 c.c.), dell'inabilitazione (art. 415 c.c.) o dell'amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.), lo stesso non può dirsi per tutte quelle situazioni in cui la senilità si possa considerare fisiologica e non patologica. In tali casi non è, infatti, possibile ricorrere alle suddette tutele, ferma restando, tuttavia, la necessità di fronteggiare i normali fastidi dell'età e la frequente vulnerabilità digitale del contraente *senior*.

A tal fine, si potrebbe pensare di introdurre soglie di età anagrafica oltre le quali escludere, ovvero limitare la capacità d'agire dell'anziano sul *web*.

Quella appena esposta non appare, tuttavia, una soluzione opportuna né auspicabile. E ciò per almeno due ordini di ragioni.

Nello spazio virtuale risulta, in primo luogo, difficile procedere all'esatta imputazione della volontà negoziale. Posto che qualsiasi utente, anche in età avanzata, può concludere accordi schermandosi dietro all'anonimato del *web* o all'impiego di pseudonimi, il limite dell'età risulta facilmente eludibile.

La disomogeneità caratterizzante la condizione senile pone, in secondo luogo, il problema di individuare a monte una precisa età anagrafica a partire dalla quale considerare il soggetto come anziano e, così, escluderne o limitarne la capacità di agire sul *web*. Anche laddove fissate specifiche soglie d'età⁴⁸⁶, le stesse non sarebbero, poi, uniformi per tutti i Paesi in cui

⁴⁸⁶ A livello nazionale specifiche soglie d'età vengono in evidenza, in riferimento però alle politiche in favore delle persone anziane, nell'art. 2 del d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29.

risulta diffusa la contrattazione telematica, cibernetica ed algoritmica; elevati sarebbero, altresì, i rischi di emarginazione e discriminazione⁴⁸⁷: come, infatti, visto, le principali attività quotidiane si svolgono *online*, ove trovano terreno di esercizio anche diritti e libertà fondamentali; una linea di confine netta non sarebbe, infine, idonea ad esaurire la complessità e le differenziazioni che segnano la persona anziana e la sua capacità in considerazione delle fragilità e vulnerabilità concretamente e solo eventualmente riferibili al singolo individuo⁴⁸⁸.

Piuttosto che limitare o escludere *a priori* la capacità d'agire dell'anziano che abbia raggiunto una determinata soglia anagrafica, appare più utile incentivare soluzioni volte a rendere effettiva la capacità d'agire dello stesso sul *web*.

Indispensabile, in tal senso, appare l'alfabetizzazione digitale del soggetto *senior*; volta a garantire non solo l'accesso ad *Internet* ma anche una navigazione consapevole e, quindi, più sicura⁴⁸⁹.

Lo stesso d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 recante "disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane" dedica, del resto, l'intero Capo V alle "misure in materia di alfabetizzazione informatica e di facilitazione digitale", tra le quali inserisce la Rete dei servizi di facilitazione digitale

⁴⁸⁷ M. TAMPONI, *op. cit.*, 50.

⁴⁸⁸ Così, C. M. CASCIONE, *op. ult. cit.*, pp. 9 e ss.

⁴⁸⁹ Sul punto, C. SEVERI, *Anziani e digitale: la sfida dell'inclusione*, in *Agenda Digitale*, 28 novembre 2024 afferma, infatti, che il concetto di alfabetizzazione digitale (*digital literacy*) "non si limita semplicemente a garantire l'accesso a Internet, ma comprende anche l'acquisizione e il consolidamento delle competenze necessarie per navigare in modo sicuro e consapevole nello spazio digitale, permettendo così un esercizio pieno e attivo della cittadinanza digitale".

(art. 19)⁴⁹⁰ ed i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per ridurre il divario digitale (art. 20)⁴⁹¹.

Ulteriore soluzione utile a rendere effettiva la capacità dell'utente *senior* è altresì rappresentata da tutte quelle pratiche volte a favorirne

⁴⁹⁰ L'art. 19 del decreto statuisce infatti che “1. Nell'ambito dell'attuazione della Missione 1 -Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, Investimento 1.7. - Competenze digitali di base, Subinvestimento 1.7. 2 - Rete di servizi di facilitazione, del PNRR, al fine di promuovere l'alfabetizzazione informatica delle persone anziane nonché di garantire alle stesse la piena partecipazione civile e sociale anche attraverso l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale promuove, fino al 31 dicembre 2026, d'intesa con le regioni, presso i punti di facilitazione digitale, attività di formazione delle competenze digitali delle persone anziane e di supporto delle stesse nell'utilizzo dei servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. La struttura di cui al primo periodo, al fine di coordinare l'azione dei punti di facilitazione e garantire la coerenza di azione con le necessita' di alfabetizzazione digitale delle persone anziane, adotta linee guida di indirizzo che definiscono gli obiettivi di alfabetizzazione digitale e i programmi per il supporto nell'utilizzo delle nuove tecnologie. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate per l'attuazione dell'intervento relativo alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.7, Subinvestimento 1.7.2, del PNRR, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

⁴⁹¹ L'art. 20 prevede che “1. Al fine di ridurre il divario digitale generazionale così da favorire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni attraverso l'uso delle tecnologie, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e di formazione, nell'ambito della propria autonomia, in coerenza con il PTOF, possono favorire la costruzione di percorsi formativi che promuovano nelle persone anziane l'acquisizione di conoscenze e di abilità sull'utilizzo di strumenti digitali. 2. 2. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono realizzare un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) per consentire agli studenti delle scuole del secondo ciclo di istruzione e di formazione di valorizzare e potenziare le competenze digitali e trasversali, all'interno di un percorso formativo laboratoriale volto ad introdurre le persone anziane all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali. 3. Le istituzioni scolastiche provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

l'invecchiamento attivo, tra le quali rientra la stessa alfabetizzazione digitale.

Se quest'ultima produce, tuttavia, maggiori vantaggi relativamente alla riduzione della vulnerabilità digitale, altre pratiche di invecchiamento attivo presentano un impatto più favorevole in riferimento alla generale vulnerabilità senile, migliorando la qualità della vita di chi invecchia; si pensi, ad esempio, alla regolare attività fisica, all'allenamento cognitivo, alla sana alimentazione, al volontariato e alla partecipazione culturale.

Posti i benefici prodotti dall'invecchiamento attivo in termini di autonomia, salute e partecipazione alla vita sociale dell'anziano, non è dunque un caso che tale concetto, coniato dall'OMS nel 2002, sia oggi entrato anche nel linguaggio giuridico regionale, nazionale, europeo ed internazionale⁴⁹².

Sezione III. ANZIANI, NEUROMARKETING E NEURODIRITTI

4. Quando la vecchiaia incontra le neuroscienze. Riflessioni su senilità, neuromarketing e neurodiritti.

Permettendo di svelare le connessioni sussistenti tra la persona e la sua attività mentale⁴⁹³ attraverso l'impiego delle neurotecnologie⁴⁹⁴, le

⁴⁹² V. cap. 1 § 2.

⁴⁹³ A. SANTOSUOSSO, *Il dilemma del diritto di fronte alle neuroscienze*, in AA. VV., *Neuroscienze e diritto*, A. Santosuosso (a cura di), Pavia, 2009, pp. 11 e ss.

⁴⁹⁴ Nella *Recommendation on Responsible innovation in Neurotechnologies*, 2019, p. 6, l'OCSE definisce, infatti, le neurotecnologie come “*devices and procedures used to access, monitor, investigate, assess, manipulate, and/or emulate the structure and function of the neural systems of natural persons*”.

neuroscienze decretano un cambiamento fondamentale nella percezione dell'individuo, non più considerato come “abitato da un profondo spazio psicologico interiore” o come mero individuo somatico, ma come vero e proprio “essere neurochimico”⁴⁹⁵, spiegabile mediante “i processi delle sinapsi nelle attività cerebrali”⁴⁹⁶.

Se i comportamenti, i pensieri e le emozioni⁴⁹⁷ si possono ricondurre al cervello, appare con estrema evidenza quanto decodificare quest'ultimo consenta, soprattutto in una prospettiva di mercato, non solo di captare quegli istintivi bisogni, orientativi delle scelte di consumo, che neppure gli stessi consumatori riescono a descrivere⁴⁹⁸, ma anche di indurre questi ultimi a preferire e, conseguentemente, ad acquistare determinati beni o servizi.

Il tutto con un impatto molto forte anche sul diritto privato e sulle sue categorie tradizionali.

In particolare, i risultati ottenuti dai più recenti studi di economia comportamentale e dall'impiego delle neuroscienze nel *marketing* del *product placement* e del *sensory branding* consentono, anzitutto, di mettere in discussione il soggetto di diritto privato quale *homo oeconomicus*

⁴⁹⁵ In tal senso, N. ROSE, *La politica della vita. Biomedicina, potere e soggettività nel XXI secolo*, Einaudi, Torino, 2008.

⁴⁹⁶ Così, B. ROMANO, *Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico. Postumanesimo “noia” globalizzazione*, Torino, 2004, 10. *Contra*, P. LEGRENZI, C. UMILTÀ., *Neuro-mania. Il cervello non spiega chi siamo*, Il Mulino, Bologna, 2009.

⁴⁹⁷ Accurato approfondimento sui sistemi di riconoscimento automatizzato delle emozioni e sul loro impiego nel campo del *marketing* e della pubblicità personalizzati è effettuato da R. MONTINARO, *Riconoscimento delle emozioni e marketing personalizzato*, in *Persona e Mercato*, 3/2024, pp. 847 e ss.

⁴⁹⁸ N. FARAHANY, *Difendere il nostro cervello. La libertà di pensiero nell'era delle nuove tecnologie*, Torino, Bollati Boringhieri, 2024, p. 154.

pienamente razionale, mostrando quanto, invece, lo stesso sia guidato da elementi emotivi ed impulsivi piuttosto che da un logico *self-interest*⁴⁹⁹.

Le ricerche condotte sulla struttura e sul funzionamento neurale mostrano, inoltre, che il cervello non matura né invecchia in un unico momento, continuando a svilupparsi -sia pur in modi diversi- per tutto l'arco della vita⁵⁰⁰.

Conseguentemente, il dogma privatistico maggiore età/capacità di agire -già scalfito sul piano tecnologico ed in riferimento alla senilità- appare relativizzarsi anche sotto questo diverso profilo, assumendo maggiore rilevanza nella determinazione della capacità del soggetto fattori diversi dall'età, tra cui la specifica abilità presa in osservazione, l'istruzione ricevuta, la genetica, la sussistenza o meno di patologie, il contesto sociale ed ambientale di riferimento⁵⁰¹.

⁴⁹⁹ Tale aspetto è sottolineato, tra gli altri, da D. ARIELY, *Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions*, Harper Collins, New York, 2008; D. KAHNEMAN, *Pensieri lenti e veloci*, Mondadori, Milano, 2012; R. H. THALER, C. R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, Milano, Feltrinelli, 2014; J. S. LERNER, Y. LI, P. VALDESOLO, K. S. KASSAM, *Emotion and decision making*, in *Annual Review of Psychology*, 2015, pp. 799 e ss.

⁵⁰⁰ Sul punto, si veda F. MORGANTI, *Psicologia dell'invecchiamento e qualità della vita. Salute, fragilità, demenze*, Carrocci Editore, Roma, 2022, pp. 89 e ss.

⁵⁰¹ L. TAFARO, *L'età per l'attività*, cit. p. 378, afferma, in particolare, che “dal quadro delineato emerge l'urgenza di sganciare l'età dalla capacità e di considerare la situazione del soggetto in relazione alle idoneità concrete che manifesta; esse possono essere anche influenzate dall'età, ma non in maniera uguale per tutti”.

Un approccio basato sull'osservazione "caso per caso" pone, tuttavia, rilevanti problematiche di coordinamento con la certezza⁵⁰², l'ordine e la sicurezza dei traffici perseguiti dal diritto, mostrandosi più ottimale un'eventuale introduzione di temperamenti alla regola piuttosto che un suo completo superamento⁵⁰³.

Le stesse neurotecnologie sono, poi, in grado di avere un notevole impatto sull'effettiva capacità d'agire del soggetto, potendo concorrere nel rafforzamento e prolungamento della stessa.

Il tema del c.d. potenziamento induce, peraltro, a doversi effettuare delle importanti considerazioni non solo sul piano privatistico della capacità e della modulazione dell'identità personale, ma anche sul piano della bioetica e dell'uguaglianza tra gli individui che dello stesso possano, ovvero scelgano di, avvalersi o meno.

Le moderne tecniche di *neuroimaging* e di tomografia a emissione di positroni, nonché di risonanza magnetica funzionale consentono, altresì, di mappare l'attività cerebrale⁵⁰⁴, potendo dare un notevole apporto nell'individuazione di eventuali vulnerabilità psico-fisiche e nella misurazione dell'impatto delle stesse sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, anche e soprattutto anziano.

⁵⁰² In tema di certezza del diritto, fondamentale G. ALPA, *La certezza del diritto nell'età dell'incertezza*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, p. 26, in cui l'A. suggerisce di "chiedersi non tanto quali siano i presidi della certezza del diritto, ma piuttosto quale sia -in uno Stato di diritto- la soglia tollerabile dell'incertezza del diritto".

⁵⁰³ In tal senso, L. TAFARO, *Neuromarketing e tutela del consenso*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, pp. 46-47.

⁵⁰⁴ L. TAFARO, *Cosa ci dice il cervello? Neuroimaging e diritto civile. Per una tutela sempre più effettiva della persona umana (dalla culla alla tomba)*, in *Diritto e Neuroimaging. Prove aperte di un dialogo*, G. Romano e U. Sabatini (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, pp. 107 e ss.

Quella della *mind reading* risulta, invero, una tecnica neuroscientifica vietata da un punto di vista processuale, posto che l'art. 188 c.p.p. statuisce che “non è consentito fare ricorso a metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti”.

Sul piano della libertà di autodeterminazione e di conclusione dei contratti, l'ampia serie di comportamenti emulativi provocati dall'attivazione mirata dei cosiddetti neuroni-specchio mostra, altresì, quanto le più sofisticate tecniche di *neuromarketing* siano in grado di influenzare le scelte di consumo.

Si pone, dunque, con estrema urgenza la necessità di individuare le modalità con cui proteggere i soggetti più deboli e maggiormente vulnerabili non solo poiché consumatori, ma anche a causa dell'età avanzata.

Sul punto, occorre anzitutto sottolineare che non è sempre agevole distinguere quando determinati comportamenti possano ricondursi a meri atti di persuasione o integrare veri e propri episodi di inganno o, addirittura, di manipolazione, potendo, peraltro, gli stessi esser diversamente percepiti

dai vari soggetti anche in relazione alla propria età e alla propria sensibilità⁵⁰⁵.

Il problema non appare, inoltre, limitato al piano dell'asimmetria informativa. L'impiego di pratiche sleali di *neuromarketing* pone, infatti, la nuova esigenza per il settore del consumo di proteggere l'individuo dall'alterazione del suo stesso libero arbitrio⁵⁰⁶.

Alquanto complessa risulta, peraltro, l'individuazione del rimedio esperibile dal soggetto leso da tali pratiche, posto che, anche riconducendo le stesse alle pratiche commerciali scorrette (artt. 20-26 cod. cons.), il codice

⁵⁰⁵ Sul punto, la COMMISSIONE EUROPEA, *State of the art of neuromarketing and its ethical implications*, 2023, p. 27 reputa cruciale, per regolare il *marketing* e le pratiche commerciali, capire il punto esatto in cui l'accettabile persuasione diventi inaccettabile manipolazione. Nel tracciare una distinzione giuridica, la stessa Commissione sottolinea, inoltre, che *“legitimate advertising and marketing strategies aimed at persuasion are considered legal, but strategies that distort or impair a consumer’s choice and make them take a transactional decision that they would have not taken otherwise are illegal under the EU Unfair Commercial Practices Directive. Furthermore, the specific needs and characteristics of vulnerable groups, and particularly children, need to be fully taken into account when drawing such boundaries. From the moment the subject is not capable to be conscious of the reaction of their brain, this clearly poses the legitimacy of using neuromarketing findings to influence such people”*.

⁵⁰⁶ Di “processo di costruzione dell'identità” mediante profilazioni e di “efficienza dell'eterodeterminazione informatizzata” in sostituzione della libertà di autodeterminazione individuale parla R. MESSINETTI, *Trattamento dei dati per finalità di profilazione e decisioni automatizzate*, in *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, N. Zorzi Galgano (a cura di), Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 2019, pp.188 e ss. Ad un’“inedita asimmetria informativa” si riferisce, altresì, B. PARENZO, *Neuromarketing: un inventario di (spuntati) divieti contro il pericolo di una scelta manipolata*, in *Persona e Mercato*, 2/2024, pp. 544 e ss., spec. p. 545, sottolineando la debolezza del rimedio informativo in quanto tale, posto che “le due caratteristiche che l'informativa dovrebbe presentare per essere funzionale al proprio scopo -la chiarezza e la completezza- sembrano, alla luce della mole di informazioni che richiede di essere consegnata, mutualmente escludenti (...)”, nonché “il *nonsense* di un'informativa che abbia ad oggetto lo sfruttamento subliminale delle vulnerabilità del suo destinatario”.

del consumo (art. 27 co. 15-bis) non prevede alcuno specifico rimedio esperibile, rimettendone la scelta all'interprete⁵⁰⁷.

Nell'ambito del codice civile potrebbero, in astratto, vagliarsi le ipotesi di ricondurre il contratto stipulato mediante tecniche di *neuromarketing* alla nullità per l'assenza dell'elemento essenziale dell'accordo (art. 1418 co. 2 c.c.), ovvero all'annullabilità per vizio del consenso (artt. 1427 e ss. c.c.)⁵⁰⁸, richiamandosi, tuttavia, per quest'ultima ipotesi le considerazioni già effettuate in riferimento al soggetto anziano.

Considerando, invece, l'atto di *neuromarketing* come inserito all'interno dell'attività di commercializzazione dell'impresa ed il contratto da esso derivante come allocato nel più ampio fenomeno della contrattazione di massa, le soluzioni adottabili in concreto sembrerebbero più spaziare dal rimedio risarcitorio ex art. 1337 c.c. alla nullità di protezione di cui all'art. 36 cod. cons., “posta nell'interesse del consumatore per la violazione

⁵⁰⁷ L'art. 27 co. 15-bis cod. cons. statuisce, infatti, che “i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori”.

⁵⁰⁸ Tale profilo è, in particolare, indagato da R. ALFONSI, *Neuromarketing, vizi del consenso e libertà di scelta*, in *Profili giuridici del neuromarketing. Annuario 2023-2024 OGID Osservatorio Giuridico sull'Innovazione Digitale*, S. Orlando (a cura di), Sapienza Università Editrice, Roma, 2025, pp. 16 e ss., che arriva ad affermare, relativamente all'errore, che “ove sussistano i concreti presupposti per configurare l'errore, l'utilizzo di tecniche di *neuromarketing* nella fase di formazione del contratto potrà costituire un'ipotesi di annullabilità del contratto”, nonché, relativamente al dolo, che “il *deceptus* -laddove voglia ottenere l'annullamento del contratto, congiuntamente o in alternativa, al risarcimento del danno eventualmente subito- dimostri, di volta in volta, la sussistenza degli elementi necessari ad integrare il dolo-vizio”, giungendo, invece, ad una conclusione (parzialmente) negativa “con riguardo alla possibilità di sussumere il fenomeno entro gli schemi della violenza”.

dell'ordine pubblico economico”⁵⁰⁹; la prima soluzione non presenta, tuttavia, ricadute sulla validità dell'atto, mentre la seconda trova applicazione solo nei rapporti *B2C*.

Poste, dunque, le criticità dei rimedi appena prospettati, appare opportuno volgere lo sguardo al piano sovranazionale, ove più forti tutele (anche “a misura” di senilità) appaiono rintracciabili nel quadro composto dal *GDPR*, dal *Digital Services Act* e dall'*AI Act*. Particolare rilevanza assumono, infatti: i. nel *GDPR*, la protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione per impostazione predefinita (art. 25), nonché la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35)⁵¹⁰; ii. nel *DSA*, le disposizioni inerenti alla progettazione e organizzazione delle interfacce online (art. 25) ed alla pubblicità sulle piattaforme online (art. 26)⁵¹¹; iii. nell'*AI Act*, le pratiche di IA vietate (art. 5)⁵¹².

⁵⁰⁹ L. TAFARO, *op. ult. cit.*, p. 183.

⁵¹⁰ In tema di accountability nel *GDPR* v. R. CARLEO, *Il principio di accountability nel GDPR: dalla regola all'auto-regolazione*, in *Nuovo dir. civ.*, 2021, p. 359.

⁵¹¹ Per un approfondimento v. B. PARENZO, *op. cit.*, spec. pp. 546-547 ove l'A. definisce il c.d. “*divieto di dark patterns*” come “divieto di strutturare l'architettura informativa dell'interfaccia online facendo ricorso a elementi specificamente tesi a «condurre», a «dirigere», la scelta dell'utente in una certa direzione invece che in un'altra”, specificando poi, in riferimento all'art. 26, par. 3, *DSA*, che “esso fa proibizione «ai fornitori di piattaforme online di presentare pubblicità ai destinatari del servizio basate sulla profilazione, (...) utilizzando le categorie speciali di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679»”.

⁵¹² Sul punto, v. I. GARACI, *Il neuromarketing nel quadro giuridico europeo: riflessioni sulle opportunità e sui rischi per i soggetti vulnerabili*, in *Persona e Mercato*, 4/2024, spec. 1186, ove l'A. evidenzia che “nella lett. b, dell'art. 5, inoltre, si dispone il divieto dei sistemi di IA che possano sfruttare «le vulnerabilità di una persona o di uno specifico gruppo di persone, dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di tale persona o di una persona che appartiene a tale gruppo in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona o a un'altra persona un danno significativo»”.

Lo sviluppo e le sfide posti dalle neuroscienze, soprattutto in tema di raccolta e trattamento dei dati neurali, interrogano, altresì, il settore giuridico sull'opportunità di introdurre appositi diritti volti a proteggere l'attività cerebrale degli individui⁵¹³.

È questo il dibattito, estremamente attuale in dottrina, sui c.d. neurodiritti, individuati nella *privacy* mentale, nella libertà cognitiva, nell'integrità mentale e nella continuità psicologica⁵¹⁴.

Se quello alla *privacy* mentale rappresenta “il diritto a non subire accessi e controlli non voluti sulla propria sfera neurale”⁵¹⁵, potendosi ragionare sulla considerazione dello stesso come un'evoluzione del diritto alla *privacy*, la libertà cognitiva corrisponde più ad una nozione aggiornata ed ampliata della libertà di pensiero, in quanto “libertà di prendere decisioni consapevoli sull'uso delle neurotecnologie senza che tale uso vada ad incidere sulla libertà della persona”. Per integrità mentale si intende, poi, il diritto -il cui fondamento può rintracciarsi nell'art. 3 della Carta dei diritti

⁵¹³ Sul punto, v., per tutti, G. BELISARIO, *Neurodiritti: nuovi diritti o diritti già esistenti?*, in *federalismi.it*, 6/2024, 69 e ss. In tema, lo stesso CONSIGLIO D'EUROPA, *Strategic Action Plan on Human Rights and Technologies in Biomedicine (2020-2025)*, afferma che “it therefore needs to be assessed whether these issues can be sufficiently addressed by the existing human rights framework or whether new human rights pertaining to cognitive liberty, mental privacy, and mental integrity and psychological continuity, need to be entertained in order to govern neurotechnologies. Alternatively, other flexible forms of good governance may be better suited for regulating neurotechnologies”. In dottrina, O. POLLICINO, *Costituzionalismo, privacy e neurodiritti*, in *MediaLaws*, 2/2021, p. 12 sottolinea, invece, che “le fondamenta giuridiche dei neurodiritti potrebbero essere già presenti (quasi profeticamente) nelle Carte esistenti”.

⁵¹⁴ Così, M. IENCA, R. ANDORNO, *Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology*, in *Life Sciences, Society and Policy*, 13/2017, p. 5.

⁵¹⁵ In tali termini, M. IENCA, *Neurodiritti, quali nuove tutele per la sfera mentale: tutti i nodi etico-giuridici*, in *Agenda digitale*, 2021, da cui anche le successive citazioni.

fondamentali dell'Unione Europea- ad esser "tutelati da manipolazioni illecite e dannose dell'attività mentale compiute attraverso le neurotecnologie", mentre quello alla continuità psicologica è, infine, il "diritto a preservare la propria identità personale e la continuità della propria vita mentale da alterazioni esterne e non volute dei terzi".

A prescindere dalla considerazione dei neurodiritti come nuovi diritti⁵¹⁶, ovvero come diritti ricavabili in via interpretativa dall'esistente⁵¹⁷, quel che rileva ai fini della senilità è certamente l'importanza dagli stessi assunti per il soggetto anziano.

Nell'attuale società "neuro-tecnologica", il diritto può infatti dirsi "a misura di" senilità se riesce a garantire la tutela anche della sfera neurologica dei soggetti *senior*.

⁵¹⁶ Di tale avviso M. IENCA, R. ANDORNO, *Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology*, cit.

⁵¹⁷ È questa la linea seguita ad esempio da G. BELISARIO, *Neurodiritti: nuovi diritti o diritti già esistenti?*, cit. In tema, lo stesso CONSIGLIO D'EUROPA, *Strategic Action Plan on Human Rights and Technologies in Biomedicine (2020-2025)*, afferma che "it therefore needs to be assessed whether these issues can be sufficiently addressed by the existing human rights framework or whether new human rights pertaining to cognitive liberty, mental privacy, and mental integrity and psychological continuity, need to be entertained in order to govern neurotechnologies. Alternatively, other flexible forms of good governance may be better suited for regulating neurotechnologies". In dottrina, O. POLLICINO, *op. cit.*, sottolinea, invece, che "le fondamenta giuridiche dei neurodiritti potrebbero essere già presenti (quasi profeticamente) nelle Carte esistenti". M. C. GAETA, *le tecnologie di brain computer interface in medicina*, in *Sistemi di intelligenza artificiale in medicina verso lo spazio europeo dei dati sanitari. Un dialogo multidisciplinare*, F. Trubiani, Torino, Giappichelli, 2025, p. 270.

BIBLIOGRAFIA

- ABITARE E ANZIANI, 2° Rapporto sulle condizioni abitative degli anziani in Italia che vivono in case di proprietà, 2015, pp. 12, 13.
- ADAMS W.E., MORGAN R.C., *Representing the Client Who Is Older in the Law Office and in the Courtroom*, in *Elder Law Journal*, vol. 2, 1/1994.
- ALESSANDRINI G., MARCONE V. M. , *Verso un lavoro più intelligente: scenari dello smart working attraverso le generazioni*, in *Ipotesi per il futuro degli anziani. Tecnologie per l'autonomia, la salute e le connessioni sociali*, C. Sangalli e M. Trabucchi (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2021, 343-344.
- ALFONSI R., *Neuromarketing, vizi del consenso e libertà di scelta*, in *Profili giuridici del neuromarketing. Annuario 2023-2024 OGID Osservatorio Giuridico sull'Innovazione Digitale*, S. Orlando (a cura di), Sapienza Università Editrice, Roma, 2025, pp. 16 e ss.
- ALPA G., *Il diritto di essere se stessi*, Milano, La nave di Teseo, 2021.
- ALPA G., *Il giudice e l'uso delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 33 e ss.
- ALPA G., *Dignità. Usi giurisprudenziali e confini concettuali*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2000, parte II.
- ALPA G., *La certezza del diritto nell'età dell'incertezza*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, p. 26.
- ANELLI F., *Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia*, in *Studi in onore di P. Schelsinger*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 4175 e ss.
- ANTONINI L., *Autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali*, in *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale? Atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I. Pavia, 5-7 dicembre 2009*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 11 e ss., spec. p. 20.
- ARIELY D., *Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions*, Harper Collins, New York, 2008.
- ARISTOTELE, *Metafisica* 1017 a 22-27.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BANCHE DEL TEMPO, *Cosa sono le banche del tempo?*, consultabile al link <https://www.associazionenazionalebdt.it/cosa-sono-le-banche-del-tempo/>.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BANCHE DEL TEMPO, *Rapporti con le istituzioni. Quale sinergia tra le istituzioni e le banche del tempo in Italia?*, consultabile al link <https://www.associazionenazionalebdt.it/rapporti-con-le-istituzioni/>.

AULETTA T., *Il diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in *L'informazione e i diritti della persona*, G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi, G. Caiazza (a cura di), Napoli, 1983, pp. 129 e ss.

AYALON L., *There is Nothing New under the Sun: Ageism and Intergenerational Tension in the Age of Covid-19 Outbreak*, in *International Psychogeriatrics*, 2020, consultabile al link <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7184144/>.

AYALON L., CHASTEEN A., DIEHL M., LEVY B.R., NEUPERT S.D., ROTHERMUND K., TESCH-RÖMER C., WAHL H.W., *Aging in Times of the COVID-19 Pandemic: Avoiding Ageism and Fostering Intergenerational Solidarity*, in *The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences*, vol. 76, 2/2021, pp. e49-e52.

AZZENA L., *Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti "deboli". Spunti per una teoria della "debolezza"*, in C. Calvieri (a cura di), *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale. Atti del seminario di Perugia del 18 marzo 2005*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 35 e ss.

BACCIARDI E., *La tutela civile degli anziani alla luce dell'art. 25 della Carta di Nizza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6/2015, p. 295.

BAGLIONE V., CHIODELLI F., *Esperienze di cohousing a Milano e Torino*, in Brunetta G., Moroni S. (a cura di), *La città intraprendente. Comunità contrattuali e sussidiarietà orizzontale*, Roma, Carocci, 2011, pp. 33-42.

BALDASSARRE A., *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur. Treccani*, 1989.

BALDINI V., *Plurime valenze della libertà di manifestazione del pensiero e suoi limiti: una questione sempre attuale*, in *ConsultaOnline*, 2/2025, pp. 1245 e ss.

BALESTRA L., *Sugli arcani confini tra amministrazione di sostegno e interdizione*, in *Fam.*, II, 2006, pp. 374 e ss.

- BARBA V., *Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità e diritto civile italiano*, in *Rass. dir. civ.*, 2/2021, pp., 429, 437, 438,439-440, 445.
- BARBERA A., *Art. 2*, in *Commentario della Costituzione*, G. Branca (a cura di), Bologna, Zanichelli, 1975.
- BARBERIS M., GIACOMINI G., *La neo-intermediazione populista. Popolo, istituzioni, media*, in *Teoria politica. Nuova serie*, X, 2020, pp. 331 e ss.
- BARCHIESI L., BOTTONI F., *Il mandato*, in *Trattato di diritto commerciale*, R. Costi (diretto da), Torino, Giappichelli, 2024.
- BARTOLI S., *Strumenti di protezione dei soggetti deboli e legge sul “Dopo di noi”: trust, atto di destinazione e affidamento fiduciario*, Milano, Giuffrè, 2022.
- BATTELLI E., *La vulnerabilità della persona anziana in ambito contrattuale*, in *Un diritto gentile per la persona anziana. Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, pp. 235 e ss.
- BAVETTA G., *Immagine (diritto alla)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XX, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 144 e ss.
- BECCHI P. , *Il principio della dignità umana*, Brescia, Morcelliana, 2013;
- BELISARIO G., *Neurodiritti: nuovi diritti o diritti già esistenti?*, in *federalismi.it*, 6/2024, 69 e ss.
- BERNARDINI M.G., *(In)visibili? La vulnerabilità alla violenza di chi non ha l’età*, in *GenIUS*, 2/2020, p. 10.
- BERNARDINI M.G, *Capaci di scegliere? Autonomia e diritti delle persone anziane*, in *Lavoro sociale*, suppl. vol. 22, 6/2022, p. 79.
- BERNARDINI M.G, *Le vulnerabilità dell’età senile: una prospettiva giusfilosofica*, in *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, V. Lorubbio, M. G. Bernardini (a cura di), Erikson, 2023, spec. pp. 96-102.
- BERNARDINI M.G, *La capacità vulnerabile*, Jovene, Napoli, 2021.
- BESSONE M., FERRANDO G., *Persona fisica (dir. priv.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXIII, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 209 e ss., spec. p. 209.
- BETTI E., *Esercitazioni su testi di “quaestiones” e “responsa” di Papiniano e di Africano. Corso di diritto romano*, Camerino, Università di Camerino, 1922.

- BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, 1950 (rist. II ed., Torino, UTET, 1952, pp. 40-43).
- BEUC, *EU CONSUMER PROTECTION 2.0. Structural asymmetries in digital consumer markets*, Marzo 2021, p. 5, consultabile al link https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/beuc-x-2021-018_eu_consumer_protection_2.0.pdf.
- BIANCA C.M., *Senectus ipsa morbus*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, II, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 98 e ss.
- BIANCA C.M., *L'autonomia privata: strumenti di esplicazione e limiti*, in *Quad. Familia, La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione*, 2002, p. 121).
- BIANCA C.M., *La protezione giuridica del sofferente psichico*, in *Riv dir. civ.*, 1/1985, pp. 25 e ss.
- BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 2014.
- BOCCHINI F., QUADRI E. (a cura di), *Diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 255.
- BOCCHINI R., *Il contratto di accesso ad Internet*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2002, pp. 471 e ss.
- BOLOGNINI N., PRUNAS A., *Clinica dell'incapacità a testare: elementi di neuropsicologia e psicopatologia*, in *La capacità di disporre per testamento. Quadro giuridico e valutazione clinica*, N. Bolognini, S. Zago (a cura di), hogrefe, 2021, p. 50.
- BONACINI L., GALLO G., SCICCHITANO S., *Gli effetti indesiderabili dello smart working sulla disuguaglianza dei redditi in Italia*, in *Inapp policy brief*, 20/2020.
- BONILINI G., CHIZZINI A., *L'amministratore di sostegno*, Padova, 2004, p. 265.
- BONILINI G. (a cura di), *L'amministrazione di sostegno*, Pacini giuridica, Pisa, 2020.
- BONILINI G., *Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, pp. 586 e ss.
- BONNOT DE CONDILLAC É., *Le commerce et le gouvernement considérés relativement l'un à l'autre*, Paris, 1776, poi ripreso in *Corpus général des philosophes français*, vol. XXXIII, Paris, 1948, spec. p. 244.

- BORDONE V., ARPINO B., ROSINA A., *Forever young? An analysis of the factors influencing perceptions of ageing*, in *Ageing & Society*, vol. 40, 8/2020, pp. 1669 e ss.
- BRADSHAW J.R., *The Concept of Social Need*, London, New Society ora Statesman & Nation Publishing, vol. 496, 1972, pp. 640-643.
- BRAVO F., *Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica*, Milano, 2007, pp. 191 e ss.
- BRAVO F., *Ubi societas ibi ius e fonti del diritto nell'età della globalizzazione*, in *Contratto e impresa*, vol. XXXII, 6/2016, p. 1346.
- BROWN B., *I Thought It Was Just Me (But it Isn't): Telling the Truth About Perfectionism, Inadequacy and Power*, New York, Penguin Publishing Group, 2007, pp. 20, 31-42.
- BRYNJOLFSSON E., MCAFEE A., *La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell'era della tecnologia trionfante*, Feltrinelli, Milano, 2015.
- BURGALASSI S., *La condizione anziana: problemi e prospettive*, in *Studi di sociologia*, 1984, pp. 145 e ss.
- BUTLER J., *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*, New York, Verso, 2004.
- BUTLER R.N., *Age-Is: Another Form of Bigotry*, in *Gerontologist*, vol. 9, 4/1969, pp. 243-244.
- CACCIARI P., *Il tempo condiviso nell'economia del buon vivere comune*, in *Banca del tempo. La grande rete che pratica economia delle relazioni e della condivisione*, Milano, Altra Economia, 2017, p. 9.
- CALDERAI V., *Consenso informato*, in *Enciclopedia del diritto*, Ann. VIII, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 234-235.
- CALISE M., MUSELLA F., *Il principe digitale*, Laterza, Roma-Bari, 2019, pp. 109 ss.
- CALÒ E., *Amministrazione di sostegno. Legge 9 gennaio 2004., n.6*, Milano, Giuffrè, 2004.
- CALVO R., *Il mandato, Vicende estintive*, in *Il mandato. Disciplina e prassi*, V. Cuffaro (diretto da), vol. III, Bologna, 2011, p. 269, nt. 120.

- CANAVESI G. L., *L'età pensionabile nella prospettiva previdenziale*, in *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 1/2017, pp. 11 e ss.
- CANAVESI G. L., *Politiche per le persone anziane e invecchiamento attivo nel d. lgs. n. 29/2024. Quali spazi per il lavoro?*, in *Persone, comunità, territori. La promozione dell'invecchiamento attivo nel d. lgs. n. 29 del 2024*, L. Vagni, S. Mariani (a cura di), Macerata, eum, 2024, pp. 79 e ss.
- CANULLO C., *Fragilità e vulnerabilità dell'umano*, in *La struttura dei legami. Forme e luoghi della relazione*, L. Sandonà (a cura di), Trieste, Anthropologica, 2010, p. 50.
- CAPOZZI G., *Successioni e donazioni*, A. Ferrucci, C. Ferrentino (a cura di), IV ed., tomo I, p. 664.
- CAPPELLATO V., GARDELLA TEDESCHI B., MERCURI E., *Anziani. Diritti, bisogni, prospettive. Un'indagine sociologica e giuridica*, Bologna, Il Mulino, 2021, cap. IX, 191.
- CAPPIELLO B., *Dallo "smart contract" computer code allo smart (legal) contract. I nuovi strumenti (para) giuridici alla luce della normativa nazionale e del diritto internazionale privato europeo: prospettive de iure condendo*, in *Dir. comm. int.*, 2020, p. 490.
- CAPUTO A., *I diritti nella fragilità: il bisogno di una comunità che tuteli*, in *Età anziana: tempo di diritti e responsabilità*, C. Sangalli, M. Trabucchi (a cura di), Bologna, Il Mulino, 2023, p. 196.
- CARAVITA B., *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 Cost.*, Padova, Cedam, 1984.
- CARETTI P., TARLI BARBIERI G., *I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2011, 449 e ss e 462 e ss.
- CARLEO R., *Il principio di accountability nel GDPR: dalla regola all'auto-regolazione*, in *Nuovo dir. civ.*, 2021, p. 359.
- CARLESSO G., *Un diritto gentile per la persona anziana. Cambiare le norme non basta*, in *Un diritto gentile per la persona anziana. Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, p. 122.
- CASADEI T., *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Torino, Giappichelli, 2012.

- CASATI R., TONELLO F., *Voto elettronico e partecipazione democratica*, in *Web e società democratica: un matrimonio difficile*, E. Vitale, F. Cattaneo (a cura di), Accademia University Press, 2018, pp. 3 e ss.
- CASCIONE C. M., *Il lato grigio del diritto. Invecchiamento della popolazione e tutela degli anziani in prospettiva comparatistica*, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 2, 9, 10, 11, 23 e ss., 67, 100, 161 e ss., 163, 164, 166 e ss., 186, 214-215.
- CASCIONE C.M., *Invecchiamento demografico e tutela della persona*, in *Un diritto gentile per la persona anziana. Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, spec. 88-90.
- CASTRONOVO C., *Autodeterminazione e diritto privato*, in *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale? Atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I. Pavia, 5-7 dicembre 2009*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 49.
- CATAUDELLA A., *I contratti. Parte generale*, V ed., Torino, Giappichelli, 2019, pp. 11-12.
- CATRICALÀ A., PIGNALOSA M.P. (a cura di), *Saggi di diritto dei consumi*, Giappichelli, Torino, 2021.
- CENDON P., *Quali sono i soggetti deboli? Appunti per un incontro di studi*, in *Politica del diritto*, 1996, pp. 485 e ss.
- CENDON P., *La nuova protezione*, in P. Cendon, R. Rossi (a cura di), *Amministrazione di sostegno*, Utet giuridica, Torino, 2009.
- CENDON P., *Profili dell'infermità di mente nel diritto privato*, in *Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze soggetti della trasformazione*, (a cura di) P. Cendon, Napoli, 1988, p. 32.
- CHALSTROM A.C., *Collecting Attorney's Fees in Social Security Disputes: Procedures, Analysis, and Retroactive Application of Equal Access to Justice Act Timing Requirements*, in *Elder Law Journal*, vol. 5, 1/1997, pp. 117 e ss.
- CHIARELLO C., *Voto elettronico e principio di segretezza tra regola ed eccezioni*, in *ConsultaOnline*, 1/2023, pp. 64 e ss.

- CICERO C., *Osservazioni in tema di testatori “fragili” (dolo testamentario, captazione e rilevanza delle suspicious circumstances)*, in *Riv. Not.*, 4/2017, pp. 823 e ss.
- CINQUE M., *Testamento e affievolimenti della “consapevolezza affettiva”*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, pp. 1239 e ss.
- CORSO S., *Alla frontiera del diritto privato. Nuove tecnologie e persona anziana*, in *La Nuova Giur. Civ. Comm.*, 5/2024, 1253 e ss.
- COSTA E., PEDRETTI I., *Presentazione, Il diritto di invecchiare a casa propria. Problemi e prospettive della domiciliarità*, in *Abitare e Anziani informa*, 2/2018, p. 7.
- COSTANZI C., *Storia della vecchiaia nella cultura occidentale. Dalla venerazione all’ageism*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2022, p. 169.
- COSTANZO P., *La democrazia elettronica (note minime sulla c.d. e-democracy)*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, 3/2003, pp. 465 e ss.
- COVIELLO L. JR., *Il mandato post mortem*, in *Riv. dir. civ.*, 1930, p. 17.
- GAETA M.C., *Le tecnologie di brain computer interface in medicina, in Sistemi di intelligenza artificiale in medicina verso lo spazio europeo dei dati sanitari. Un dialogo multidisciplinare*, F. Trubiani, Torino, Giappichelli, 2025, p. 270.
- MINERVINI G., *Il mandato. La commissione. La spedizione*, in *Tratt. Vassalli*, VIII, 1, Torino, 1952, p. 24.
- CRISCUOLI G., *Timore riverenziale e approfittamento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, 374 e ss.
- CROCE B., *Teoria e storia della storiografia*, VII ed., Bari, 1954, p. 99.
- D’AMBROSIO M., BARBA D., *Il bisogno affettivo e l’inganno dei social: i presupposti e le pratiche del Romance Scam*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 17/2023, pp. 74 e ss.
- D’AMICO G., *Violenza (dir. priv.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 858 e ss.
- D’AMICO M., D’ARCONZO G., *I diritti delle persone con disabilità grave. Osservazioni al D.D.L. A.S. 2232 approvato dalla Camera dei Deputati sul cosiddetto “Dopo di noi”*, in *Osservatorio costituzionale*, 1/2016.

- D'ARCONZO G., *La L. n. 112 del 2016: i diritti delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*, in *Corr. giur.*, 2017, pp. 515 ss.
- DAMIANI E., *Trasformazione digitale ed evoluzione dell'interpretazione giuridica*, in *Tecnologie e diritto*, 2/2021, pp. 13 e ss.
- DAMIANI E., *Invalidità del contratto*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, pp. 181 e ss.
- DANOVI F., CANESTRELLI S., MICALE M. V., *L'incapacità a testare nel sistema giuridico della successione*, in *La capacità di disporre per testamento. Quadro giuridico e valutazione clinica*, N. Bolognini, S. Zago (a cura di), hogrefe, 2021, pp. 13, 19.
- DAYTON A.K., *A Feminist Approach to Elder Law*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, I. Doron ed., Berlin Heidelberg, Springer, 2009, pp. 45 e ss.
- DEAN H., *The Translation of Needs Into Rights: Reconceptualising Social Citizenship as a Global Phenomenon*, in *International Journal of Social Welfare*, vol. 22, 2013, pp. 32-49.
- DE BLASIO E., *Democrazia digitale. Una piccola introduzione*, Luiss University Press, Roma, 2014, p. 55.
- DE MARCO E. (a cura di), *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 5.
- DELFINI F., *Contratto telematico e commercio elettronico*, Giuffrè, 2002.
- DE MASI D., *Smart working. La rivoluzione del lavoro intelligente*, Marsilio, Padova, 2020.
- DE NOVA G., *Il testatore anziano e la forma del testamento*, in *Jus civile*, 5/2017, pp. 382 e ss.
- DE NOVA G., *I contratti per l'accesso a internet*, in *AIDA*, Milano, 1996, pp. 39 e ss.
- DE ROUGEMONT D., *Politique de la Personne. Problèmes, doctrines et tactique de la révolution personnaliste*, Paris, Je sers, 1934.
- DELLE MONACHE S., *Prime note sulla figura dell'amministratore di sostegno: profili di diritto sostanziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, pp. 29e ss.

- DIASPRO A., *Le potenzialità della tecnologia: indicazioni per oggi e uno sguardo al futuro*, in *Ipotesi per il futuro degli anziani. Tecnologie per l'autonomia, la salute e le connessioni sociali*, cit., p. 59.
- DICIOTTI E., *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Ars interpretandi*, 2/2018, pp. 13 e ss.
- DI COSIMO G., *Personale e digitale. Le metamorfosi del partito*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 17 gennaio 2019.
- DI COSTANZO C., *L'impiego delle nuove tecnologie nel settore della salute: problematiche e prospettive di diritto costituzionale*, in *Consultaonline*, 1/2023, spec. pp. 216 e ss.
- DI DEO I., *Agentic AI: la nuova frontiera dell'Intelligenza Artificiale e il suo impatto sul mercato*, consultabile al link <https://www.osservatori.net/blog/artificial-intelligence/agentic-ai-come-funzionano/>.
- DI MAURO E.W., *L'amministrazione di sostegno e l'interesse "preferito" della persona con disabilità*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 17-bis, 2022, consultabile al link <https://revista-aji.com/wp-content/uploads/2023/01/66.-Ettore-William-di-Mauro-pp.-1824-1859.pdf>, p. 1852.
- DI ROSA G., *Il mandato*, tomo II, artt. 1710-1730, in *Comm. c.c.*, Schlesinger-Busnelli, sub art. 1728, Milano, 2017, pp. 201 e ss.
- DOGLIOTTI M., *I diritti degli anziani*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1987, pp. 714 e ss.
- DONINI A., *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, BUP, Bologna, 2019, p. 6.
- DONZELLI R., *I processi d'interdizione, d'inabilitazione e per la nomina dell'amministratore di sostegno dopo la riforma Cartabia*, in *Judicium*, 1 ottobre 2025, consultabile al link <https://www.judicium.it/i-processi-dinterdizione-dinabilitazione-e-per-la-nomina-dellamministratore-di-sostegno-dopo-la-riforma-cartabia/>.
- DORON I., *A Multidimensional Model of Elder Law*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, I. Doron ed., Berlin Heidelberg, Springer, 2009, pp. 59 e ss.
- DORON I., NUMHAUSER HENNING A., SPANIER B., GEORGANTZI N., MANTOVANI E., *Ageism and Anti-Ageism in the Legal System: a Review of*

- Key Themes*, in *Contemporary Perspectives on Ageism*, L. Ayalon., C. Tesch-Römer (eds.), vol 19, Cham, Springer, 2018, pp. 303 e ss.
- DUMONT L., *Homo hierarchicus. Essai sur le système des castes*, 1966 (trad. it. *Homo hierarchicus. Il sistema delle caste e le sue implicazioni*, Milano, Adelphi, 1991).
- DUMONT L., *Homo aequalis*, vol. 1, *Genèse et épanouissement de l'idéologie économique*, 1977 (trad. it. *Homo aequalis*, vol. 1 *Genesi e trionfo dell'ideologia economica*, Milano, Adelphi, 1989).
- ESPOSITO C., *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in *La Costituzione Italiana. Saggi*, Padova, Cedam, 1954, spec. pp. 20-23.
- FALASCA C., *Abitare la longevità*, in *Abitare e Anziani informa*, 2/2024, p. 10.
- FARAHANY N., *Difendere il nostro cervello. La libertà di pensiero nell'era delle nuove tecnologie*, Torino, Bollati Boringhieri, 2024, p. 154.
- FAVALE R., *Emilio Betti e gli studi di diritto civile comparato al tempo della nuova codificazione*, in *Emilio e Ugo Betti. Giustizia e teatro*, R. Favale, F. Mercogliano (a cura di), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, p. 81.
- FEBBRAJO A., GAMBINO F., *Il diritto frammentato*, A. Febbrajo, F. Gambino (a cura di), Milano, Giuffrè, 2013.
- FERRAJOLI L., *Contro la giurisprudenza creativa*, in *Questione Giustizia*, 4/2016, pp. 13 e ss.
- FERRAJOLI L., *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. I, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 727.
- FERRI G.B., *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, pp. 801 e ss.
- FINEMAN M. A., *Equality, Autonomy, and the Vulnerable Subject in Law and Politics*, in *Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, M. A. Fineman, A. Grear (eds.), Routledge, 2018, pp. 13 e ss.
- FINEMAN M. A., *Equality and Difference. The Restrained State*, in *Alabama Law Review*, vol. 66, 3/2015, pp. 609 e ss.
- FINEMAN M. A., *The Significance of Understanding Vulnerability: Ensuring Individual and Collective Well-Being*, in *International Journal of Semiotics of Law*, vol. 36, 2023, pp. 1371 e ss.

- FINEMAN M. A., *The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition*, in *Yale Journal of Law and Feminism*, vol. 20, 1/2008, p. 1.
- FINEMAN M. A., *The Vulnerable Subject and the Responsive State*, in *Emory Law Journal*, vol. 60, 2/2010, pp. 251 e ss., spec. p. 255.
- FINEMAN M. A., *The Autonomy Myth: A Theory of Dependency*, New York, New Press, 2004.
- FINOCCHIARO G., *Riflessioni su diritto e tecnica*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5/2012, pp. 831-840.
- FINOCCHIARO G., *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., V Agg., Torino, 2010, p. 725.
- FINOCCHIARO G., *Privacy e protezione dei dati personali*, Bologna, Zanichelli, 2012, p. 8.
- FINOCCHIARO G., *La memoria della Rete e il diritto all'oblio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3/2010, pp. 391 ss.
- FINOCCHIARO G., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5/2014, pp. 591 e ss.
- FINOCCHIARO G., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), RomaTre Press, Roma, 2015, pp. 29 e ss.
- FINOCCHIARO G., *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, F. Galgano (diretto da), XLVIII, Padova, 2008.
- FIORINZA K., *La protezione degli adulti vulnerabili. Modelli giuridici a confronto*, Torino, Giappichelli, 2025, p. 4.
- FISCHER-LESCANO A., TEUBNER G., *Regime Collisions: the Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law*, in *Michigan Journal of international Law*, vol. 25, 4/2004, p. 1004.
- FLIK G.M., *Elogio della dignità*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015.
- FLORIDI L., *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, Torino, Giappichelli, 2009.
- FRANZINA P., *La Convenzione dell'Aja sulla protezione degli adulti nella prospettiva della ratifica italiana*, in *Riv. dir. int.*, vol. 98, 2015, pp. 748 e ss.

- FRANZINA P., ALBI F., *L'autodeterminazione della persona anziana nelle situazioni con elementi di internazionalità*, in *Un diritto gentile per la persona anziana. Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, p. 64.
- FROLIK L., *The Developing Field of Elder Law: A Historical Perspective*, in *Elder Law Journal*, vol. 1, 1/1993.
- FROLIK L., *The Developing Field of Elder Law Redux: Ten Years After*, in *University of Illinois Elder Law Journal*, vol. 10, 1/2002, pp. 1 e ss.
- FROLIK L., *Later life legal planning*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, I. Doron ed., Berlin Heidelberg, Springer, 2009, pp. 11 e ss.
- FROLIK L., BARNES A., *Elder Law: Cases and Materials*, New Providence, LexisNexis, 2015.
- FROSINI T. E., *Liberté, Égalité, Internet*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, spec. p. 86.
- FROSINI T. E., *Diritto all'oblio e Internet*, in *federalismi.it*, 10 giugno 2014, pp. 1 e ss.
- FROSINI T.E., POLLICINO O., APA E., BASSINI M. (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano, Mondadori, 2017, pp. XIV, 61 e ss.
- FUSARO A., *Un diritto per la persona anziana?*, in *Un diritto gentile per la persona anziana. Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, p. VIII.
- FUSARO A., *Il contratto della persona vulnerabile nella prospettiva dei rimedi*, in *Liber Amicorum per Paolo Zatti*, Napoli, Jovene, 2023, p. 1171.
- FUSARO A., *Persona vulnerabile e forme di condizionamento del volere*, in *I soggetti vulnerabili nella disciplina comune e nei mercati regolamentati*, P. Corrias (a cura di), Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2022, p. 61.
- GALLO P., *I vizi del consenso*, in *I contratti in generale*, E. Gabrielli (a cura di), I, Torino, 2006, pp. 459 e ss.
- GAMBINO A.M., *L'accordo telematico*, Giuffrè, Milano, 1997.
- GAMBINO A.M., *I contratti di accesso*, in *Internet e diritto civile*, C. Perlingieri, L. Ruggieri (a cura di), Napoli, 2015, pp. 191 e ss.

- GAMBINO F., *I regimi tecnologici e le ragioni del diritto*, in *Per Cesare Ruperto nel centesimo genetliaco. Studi*, Milano, Giuffrè, 2025, pp. 311 e ss., spec. 312-313.
- GAMBINO F., *In sala con il diritto*, Milano, La nave di Teseo, 2023.
- GAMBINO F., *Il rapporto obbligatorio*, II ed., Utet Giuridica, 2023, pp. 146 e ss.
- GAMBINO F., *Leonardo Sciascia e la pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Accademia*, 1/2023, p. 328.
- GAMBINO F., *Le verità del credito tra diritto e letteratura*, in *LawArt*, 2/2021, p. 376.
- GAMBINO F., *Individual Decisions in a Comparison between Legal Unity and Legal Pluralism*, in *i-lex*, 18/2013, pp. 19-36.
- GAMBINO F., *Euro digitale e corso legale della moneta*, in *Le nuove leggi civili commentate*, CEDAM, 1/2024, pp. 743 e ss.
- GARACI I., *Il neuromarketing nel quadro giuridico europeo: riflessioni sulle opportunità e sui rischi per i soggetti vulnerabili*, in *Persona e Mercato*, 4/2024, pp. 1169 e ss.
- GARACI I., MONTINARO R. (a cura di), *La sostenibilità dell'innovazione digitale*, UniorPress, Napoli, 2023.
- GARCÍA RUBIO M.P., *La reforma operada por la Ley 8/2021 en materia de apoyo a las personas con discapacidad: planteamiento general de sus aspectos civiles*, in *El nuevo derecho de las capacidades: de la incapacitación al pleno reconocimiento*, E. Llamas Pombo, N. Martínez Rodríguez, E. Toral Lara (dir.), Madrid, Wolters Kluwer, 2021, pp. 47 e ss.
- GAROFALO A., *Testamento e vulnerabilità*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, pp. 21 e ss.
- GIACOBBE E., *I vecchi e i giovani*, in *Dir. fam. e pers.*, 3/2016, pp. 905 e ss.
- GIACOBBE G., *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XL, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 1243 e ss.
- GILSON E., *Vulnerability, Ignorance, and Oppression*, in *Hypatia*, vol. 26, 2/2011, pp. 308 e ss.
- GIORGI E., *The Co-Housing Phenomenon. Environmental Alliance in Times of Changes*, The Urban Book Series, Cham, Springer, 2020, p. 109.
- GIOVA S., *La conclusione del contratto via internet*, Napoli, 2001.

- GIROLAMI M., *La procura degli incapaci*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, pp. 1388 e ss.
- GIROLAMI M., *La scelta negoziale nella protezione degli adulti vulnerabili: spunti dalla recente riforma tedesca*, in *Un diritto gentile per la persona anziana. Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, p. 228.
- GOODIN R., *Protecting the Vulnerable: A Reanalysis of Our Social Responsibilities*, Chicago, The University of Chicago Press, 1985.
- GRADI M., *Etica giuridica*, in *Etica e giustizia. Rivista di cultura giuridica*, 1/2025, p. 7.
- GRECO T., *La legge della fiducia: alle radici del diritto*, Bari, 2021, pp. 88 e ss.
- GRISSE T., *Evaluating Competences. Forensic Assessments and Instruments*, Springer, 2007.
- GRONDONA M., *L'intelligenza artificiale di fronte alla dimensione della responsabilità. Una prospettiva ideologicamente orientata e un inventario di problemi*, in *Corti fiorentine*, 2021, pp. 3 e ss.
- GROSSI P., *Società, diritto, stato. Un recupero per il diritto*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 231.
- GROSSI P., *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1972.
- HABERMAS J., *Fatti e norme. Contributi ad una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, L. Ceppa (a cura di), Roma-Bari, Laterza, 2013.
- HALL M., *Equity Theory: Responding to the Material Exploitation of the Vulnerable but Capable*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, I. Doron ed., Berlin Heidelberg, Springer, 2009, pp. 107 e ss.
- HAN B. C., *Infocrazia. Le nostre vite manipolate dalla rete*, Torino, Einaudi, 2021.
- HARGITTAI E., *Digital Na(t)ives? Variation in Internet skills and uses among members of the "Net Generation"*, in *Sociological Inquiry*, 80, n. 1, 2010, pp. 92 e ss.
- HEIDDEGER M., *Vorträge und Aufsätze*, 1954 (tr. it. *Saggi e discorsi*, Milano, Mursia, 1976, nel saggio *Costruire, abitare, pensare*).

- HEIDEGGER M., *Sein und Zeit*, 1927 (trad. it, *Essere e tempo*, Milano, Mondadori, 2006).
- HELBERGER N., SAX M., STRYCHARZ J., MICKLITZ H.W., *Choice Architectures in the Digital Economy: Towards a New Understanding of Digital Vulnerability*, in *Journal of Consumer Policy*, vol. 45, 2021, pp. 175 e ss.
- IANNI G. , *Il consenso dell'anziano in ambito negoziale*, in *Giur. merito*, 12/2011, spec. p. 2968.
- IENCA M., *Neurodiritti, quali nuove tutele per la sfera mentale: tutti i nodi etico-giuridici*, in *Agenda digitale*, 2021.
- IENCA M., ANDORNO R., *Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology*, in *Life Sciences, Society and Policy*, 13/2017, p. 5.
- IRTI C., *La persona anziana tra famiglia e società*, Pisa, Pacini Giuridica, 2023, pp. 12-13, 16 e ss.
- IRTI C., *La rilevanza giuridica della persona anziana*, in *Liber amicorum per Paolo Zatti*, Napoli, Jovene, 2023, pp. 1215 e ss.
- IRTI C., *La rilevanza giuridica della persona anziana*, in *Un diritto gentile per la persona anziana. Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, pp. 31 e ss.
- IRTI C., *Older people as vulnerable persons in the perspective of law*, in *Phenomenology and mind*, vol. 28, 2025, pp. 119 e ss.
- IRTI N., *Sguardi nel sottosuolo*, La nave di Teseo, Milano, 2025, p. 10,23, 50.
- IRTI N., *Inizio e obbedienza*, Pisa, Edizioni ETS, 2022, pp. 7-8.
- IRTI N., *Viaggio tra gli obbedienti*, Milano, La nave di Teseo, 2021, spec. p. 167.
- IRTI N., *Il "dove" del diritto*, in *Atti del convegno "Diritto senza tempo". La terra e i diritti. Dialogo tra giuristi, Ravello (SA), 29-30 Ottobre 2021*, A. Palma, F. Fasolino (a cura di), Giappichelli Editore, p. 28.
- IRTI N., *I cancelli delle parole*, in ID., *Un diritto incalcolabile*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 74.
- IRTI N., *L'uso giuridico della natura*, Roma-Bari, Laterza, 2013.

- IRTI N., “è vero, ma...” (replica a Giorgio Oppo), in *Riv. dir. civ.*, 1/1999, 273 e ss.
- IRTI N., *Scambi senza accordo*, in *Riv. dir. e proc. civ.*, 1998, 352-353.
- IRTI N., *Il salvagente della forma*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 4.
- IRTI N., *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2006, p. 187.
- IRTI N., *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1/2002, p. 625.
- IRTI N., *L'età della decodificazione*, Milano, Giuffrè, 1979.
- IRTI N., *Norme e fatti*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 4.
- IRTI N., SEVERINO E., *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, Laterza, 2001.
- ISTAT, *Previsioni della popolazione residente e delle famiglie. Base I.I.2024*, 28 luglio 2025, p. 4.
- ISTAT, *Rapporto annuale 2024. La situazione del paese*, p. 11, disponibile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/files/2024/05/Sintesi-Rapporto-Annuale-2024.pdf>.
- ISTAT, *Invecchiamento attivo e condizioni degli anziani in Italia*, 2020, p. 18, consultabile al link <https://www.istat.it/it/files/2020/08/Invecchiamento-attivo-e-condizioni-di-vita-degli-anziani-in-Italia.pdf>.
- JOSHI S., *Advancing innovation in financial stability: A comprehensive review of ai agent frameworks, challenges and applications*, in *World Journal of Advanced Engineering Technologies and Sciences*, vol. 14, 2/2025, pp. 117 e ss.
- JOSHI S., *A Comprehensive Survey of AI Agent Frameworks and Their Applications in Financial Services*, available at SSRN, <https://ssrn.com/abstract=5252182>.
- KAHNEMAN D., *Pensieri lenti e veloci*, Mondadori, Milano, 2012.
- KANT I., *Kritik der reinen Vernunft*, 1781, II ed. 1787 (trad. it., *Critica della ragion pura*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 96 e ss.).
- KAPLAN R.L., *A Law and Economics Approach*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, I. Doron ed., Berlin Heidelberg, Springer, 2009, pp. 75 e ss.

- KAPP M. B., *A Therapeutic Approach*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, I. Doron ed., Berlin Heidelberg, Springer, 2009, pp. 31 e ss.
- KELSEN H., *Reine Rechtslehre*, 1934 (tr.it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 2000).
- KITTAY E., *Love's Labor: Essays on Women, Equality, and Dependency*, Routledge, 1999.
- KORZEC R., *A Feminist View of American Elder Law*, in *University of Toledo Law Review*, vol. 28, 1997, pp. 547 e ss.
- KRUSE C.B. JR., *The Elder Law Attorney: Working with Grief*, in *Elder Law Journal*, vol.3, 1/1995, pp. 99 e ss.
- LADU M., MACCABIANI N., *L'autodeterminazione popolare nell'era digitale: tra opportunità normative e tecnologiche*, in *ConsultaOnline*, 2/2023, pp. 423 e ss.
- LANCIONI S., *Federnotai propone il "Mandato di protezione" in previsione dell'incapacità della persona*, consultabile al link <https://informareunh.it/federnotai-propone-il-mandato-di-protezione-in-previsione-dellincapacita-della-persona/>.
- LATTANZI P., MARIANI S., TIBERI T., VAGNI L., VESCE M. C., *Ageing in Urban Areas: Urban Agriculture and Senior Co-Housing as Tools for Sustainable Cities*, 2024 IEEE International Workshop on Metrology for Living Environment (MetroLivEnv), Chania, Greece, 2024, pp. 184-189, spec. 186-188.
- LEFEBVRE H., *Le droit à la ville*, 1968 (tr. it. *Il diritto alla città*, Bologna, Ombre corte, 2014).
- LEGRENZI P., UMILTÀ C., *Neuro-mania. Il cervello non spiega chi siamo*, Il Mulino, Bologna, 2009.
- LENTI L., *Tra sostegno e rappresentanza: il ruolo del fiduciario*, in *Un diritto gentile per la persona anziana. Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, pp. 129 e ss.
- LENZI R. e MICHI C., *Il mandato di protezione tra diritto vigente e prospettive di riforma*, Studio n. 114-2023/C del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 3 luglio 2024 e

dal Consiglio Nazionale del Notariato nella seduta del 21 e 22 novembre 2024, p. 20.

LEO M., *Studio n. 54-2024/ P, approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici del Consiglio Nazionale del Notariato l'11 settembre 2024*, spec. 15-16.

LEONI B., *The Law as Claim of the Individual*, in *Archiv für Rechts -und Sozialphilosophie*, 1964, pp. 45 e ss. (trad. it. *Il diritto come pretesa individuale*, Torino, IBL Libri, 2013).

LERNER J.S., LI Y., VALDESOLO P., KASSAM K.S., *Emotion and decision making*, in *Annual Review of Psychology*, 2015, pp. 799 e ss.

LEVINET M., *La notion d'autonomie personnelle dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Droits*, 49/2009, pp. 3 e ss.

LIETAERT M., *Un'altra vita urbana è possibile*, in Lietaert M. (a cura di), *Cohousing e condomini solidali*, Firenze, Terra nuova, 2007, p. 5.

LIGUORI A., *La teoria dei diritti fondamentali di Luigi Ferrajoli. Considerazioni epistemologiche e politiche*, in *Jura Gentium*, vol. VI, 1/2009, p. 27, consultabile al link <https://www.juragentium.org/topics/rights/it/liguori.htm>.

LIPARI N., *Le categorie del diritto civile*, Milano, Giuffrè, p. 3, 11,12, 13-15.

LISELLA G., *Rilevanza della "condizione di anziano" nell'ordinamento giuridico*, in *rass. dir. civ.* 1/1990, pp. 67 e ss.

LOBIANCO R., *Trasporto di persone e assetto giuridico della nuova mobilità urbana*, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 179 e ss.

LOCKE J., *Second Treatise on Government*, cap. VIII (trad. it., *Due trattati sul governo e altri scritti politici*, Torino, UTET, 1982).

LUCANTONI D., LAMURA G., PRINCIPI A. *Bisogni e diritti in età anziana*, in *Età anziana: tempo di diritti e responsabilità*, C. Sangalli, M. Trabucchi (a cura di), Bologna, Il Mulino, 2023.

LUMINOSO A., *Mandato, commissione, spedizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, A. Cicu e F. Messineo (diretto da), L. Mengoni (continuato da), Vol. XXXII, Milano, 1984, p. 126.

LUMINOSO A., *Rappresentanza e mandato a confronto*, in *Riv. dir. civ.*, 1/2012, pp. 741 e ss.

LUNETTA A., *Profilo degli iscritti*, in *Banca del tempo. La grande rete che pratica economia delle relazioni e della condivisione*, Milano, Altra Economia, 2017, p. 109.

MACIOCE F., *Ordine pubblico e autodeterminazione*, in *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale? Atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I. Pavia, 5-7 dicembre 2009*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 84-85.

MACIOCE F., *Vulnerabilità di gruppo. Funzione e limiti di un concetto controverso*, Torino, Giappichelli, 2021.

MACKENZIE C., ROGERS W., DODDS S.(eds.), *Introduction: What is Vulnerability and Why Does It Matter for Moral Theory?*, in *Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford-New York, Oxford University Press, p. 9.

MAGNI A., *Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alle condanne riportate dallo Stato italiano per la violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Analisi delle decisioni della Corte in riferimento agli artt. 2 e 12 CEDU in casi riguardanti rispettivamente lo Stato italiano ed il Regno Unito*, in *Giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo e influenza sul diritto interno*, L. Ruggeri (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, pp. 68 e ss.

MAGRI G., *Il consumatore digitale*, in *Manuale di diritto privato delle nuove tecnologie*, G. Magri, S. Martinelli, S. Thobani (a cura di), II ed., Torino, Giappichelli, 2025, p. 28.

MANTOVANI M. P., *Usò dell'argomento comparativo a fini ermeneutici*, in *Contr. impr. Europa*, 2/2016, pp. 550 e ss.

MARAGNO G., *Alle origini (terminologiche) della vulnerabilità: vulnerabilis, vulnus, vulnerare*, in *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, O. Giolo, B. Pastore (a cura di), Roma, Carocci, 2018, pp. 13 e ss.

MARINELLI P., *Interdizione e amministrazione di sostegno*, in *L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli*, G. Ferrando (a cura di), Milano, Giuffrè, 2005, spec. 144.

- MARSOCCI P., *Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare?*, in *Rivista Aic*, 1/2015, p. 3.
- MARTONE I., *Gli smart contracts. Fenomenologia e funzioni*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, spec. p. 157.
- MARZOCCO V., *Il diritto ad autodeterminarsi ed il “governo di sé”. La “vita materiale” tra proprietà e personalità*, in A. D’Aloia (a cura di), *Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 33.
- MATTEI U., *La fine del diritto. La grande sostituzione tecnologica nell’era nuova*, Milano, Feltrinelli, 2025.
- MAZZOLA A., *Il diritto alla salute tra dimensione individuale e dovere sociale*, in *Consultaonline*, 2/2021, pp. 629 e ss.
- K. MCCAMANT., C. DURRETT, *Cohousing: A Contemporary Approach to Housing Ourselves*, Berkeley, Ten Speed Press, 1994.
- MCCRUDEN C.(a cura di), *Understanding Human Dignity*, London, The British Academy, 2013, pp. 3 e ss.
- MCENDRICK E., *Contract law*, London, Palgrave, 2015, spec. p. 299.
- MCMURTRY A, SASSER J., *Interdisciplinary and transdisciplinary approaches to ageing and gerontology*, in M. Łuszczynska (ed.), *Researching Ageing Methodological Challenges and they Empirical Background*, London, Routledge, 2020, spec. pp. 33-37.
- MENGER C., *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre*, Wien, 1871 (trad. it. *Principi di economia politica*, Torino, 1976).
- MESSINETTI R., *Trattamento dei dati per finalità di profilazione e decisioni automatizzate*, in *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, N. Zorzi Galgano (a cura di), Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 2019, pp.188 e ss.
- MEZZANOTTE M., *Il diritto all’oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, pp. 81 e ss.
- MEZZANOTTE M., *Brevi note in tema di diritto ad essere “medicalmente” dimenticato: il caso del diritto all’oblio oncologico*, *ivi*, 2/2023, pp. 486 e ss.

- MIGLIAZZO F., *La questione del “dopo di noi” e il diritto a favore della fragilità*, in *Studium Iuris*, 11/2017, pp. 1299 e ss.
- MILL J.S., *On liberty*, 1859 (trad. it., *Saggio sulla libertà*, Milano, Il Saggiatore, 1999, pp. 12-13).
- MINERVINI E., *Esiste la categoria giuridica degli anziani? (a proposito di violenza morale ed età)*, in *Giur. it.*, 1989, pp. 319 e ss.
- MONTINARO R., *Riconoscimento delle emozioni e marketing personalizzato*, in *Persona e Mercato*, 3/2024, pp. 847 e ss.
- MORANA D., BALDUZZI T., MORGANTI F., *La salute “intelligente”: eHealth, consenso informato e principio di non-discriminazione*, in *federalismi.it*, 28 dicembre 2022.
- MORELLI M. R., voce *Oblio (diritto all’)*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg. VI, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 848 e ss.
- MORGANTI F., *Psicologia dell’invecchiamento e qualità della vita. Salute, fragilità, demenze*, Carrocci Editore, Roma, 2022, pp. 89 e ss.
- MOROZZO DELLA ROCCA P., *Tracce di rilevanza giuridica delle convivenze solidali nel secolo europeo della vecchiaia*, in *La Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1/2023, pp. 160 e ss.
- NANNI L., *Dell’estinzione del mandato*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, *sub artt. 1722-1730*, 1994, p. 23.
- NARDI S., *La capacità di disporre per testamento. Il caso dell’ “incapacità mite”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, pp. 1032 e ss.
- NARDI S., *Il diritto all’immagine del bene culturale*, in *Rassegna di diritto della moda e delle arti*, 2/2022, 518 e ss.
- NARDI S., *La famiglia e gli affetti nell’era digitale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 46.
- NICOLUSSI A., *Autonomia privata e diritti della persona*, in *Enciclopedia del diritto*, Ann. IV, Milano, Giuffrè, 2011, p. 134.
- NIETZSCHE F., *Die fröhliche Wissenschaft*, 1882, II ed. 1887 (trad. it., *La gaia scienza*, Milano, Feltrinelli, 2022).
- NUSSBAUM M. C., tr.it. *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 37, 85-86, 108, 120.
- NUSSBAUM M. C., *The Fragility of Goodness*, II ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

- NUZZO M., *Nome (dir. vig.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVIII, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 304 e ss.
- OECD, *Consumer Vulnerability in the digital age*, 2023, p. 18, consultabile al link https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/06/consumer-vulnerability-in-the-digital-age_85b498eb/4d013cc5-en.pdf.
- OECD, *Consumer Policy Toolkit*, 2010, p. 56, consultabile al link https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2010/06/consumer-policy-toolkit_g1ghc0d8/9789264079663-en.pdf.
- ORLANDI M., *Introduzione alla logica giuridica*, Bologna, Il Mulino, 2021, p. 15, 17, 18, 132-133.
- OPPO G., *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, pp. 829 e ss.
- OPPO G., *Disumanizzazione del contratto?*, in *Riv. dir. civ.*, 1/1998, pp. 525 e ss.
- PACE A., *Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell'uomo*, in *Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2010, spec. p. 1.
- PARENZO B., *Neuromarketing: un inventario di (spuntati) divieti contro il pericolo di una scelta manipolata*, in *Persona e Mercato*, 2/2024, pp. 544 e ss., spec. p. 545.
- PARIOTTI E., *Invecchiare: diritti e vulnerabilità*, in *Un diritto gentile per la persona anziana.*, *Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, p. 11, 18, 147.
- PARIOTTI E., *Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti*, in *Ars Interpretandi*, 2/2019, p. 156.
- PARISI G., *In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi*, Milano, Rizzoli, 2021, spec. p. 9.
- PASQUILI R., *Persone anziane e fragili: verso nuovi modelli di gestione dell'età*, in *Quale sostenibilità per la longevità? Ragionando degli effetti dell'invecchiamento della popolazione sulla società, sul mercato del lavoro e sul welfare*, V. Fili (a cura di), Bergamo, ADAPT University Press, 2022, p. 6, consultabile al link https://www.adaptuniversitypress.it/wp-content/uploads/woocomerce_uploads/2022/09/vol_95_2022_fili_longevita-7naaan.pdf.

- PASSAGLIA P., *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in *ConsultaOnline*, 2013, pp. 26 e ss.
- PASSAGLIA P., *Internet e pluralismo sociale*, in *Percorsi costituzionali*, 1/2014, pp. 75-96.
- PASTORE B., *Soggettività giuridica e vulnerabilità*, in *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, O. Giolo, B. Pastore (a cura di), Roma, Carocci, 2018, p. 135.
- PALMISANO G., *Autodeterminazione dei popoli*, in *Enciclopedia del diritto*, Ann. V, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 82 e ss.
- PATTI S., *Senilità e autonomia negoziale della persona*, in *Fam. pers. succ.*, 3/2009, pp. 259 e ss., 262-263.
- PATTI S. (a cura di), *L'amministrazione si sostiene*, Milano, Giuffrè, 2005.
- PATTI S., *Il testamento olografo nell'era digitale*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, pp. 992 e ss.
- PERCORSI DI SECONDO WELFARE, *“Le Banche del Tempo: reti di socialità e reciprocità per migliorare la qualità della vita”*, consultabile al link <https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/banche-del-tempo/>.
- PERINI M., *Evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di giuoco con vincita in denaro*, in *ConsultaOnline*, 2/2024, pp. 589 e ss.
- PERLINGIERI C., *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014, pp. 88 e ss.
- PERLINGIERI G., *Appunti sul contratto telematico*, Napoli, 2000.
- PERLINGIERI P., PERLINGIERI G., ZARRA G., *Indicazioni metodo*, in *Istituzioni di diritto privato internazionale ed europeo*, P. Perlingieri, G. Perlingieri e G. Zarra (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024, p. XV.
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Metodi e tecniche*, tomo I, IV ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, spec. pp. 15, 143.
- PERLINGIERI P., *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, in *Annali della SISDiC*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 5/2020, pp. 1 e ss.
- PERLINGIERI P., *La persona e i suoi diritti. Problemi di diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, p. 13.

- PERLINGIERI P., *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, pp. 245, 248 e 260 e ss.
- PERLINGIERI P., *Profili del diritto civile*, III ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994, p. 55.
- PERLINGIERI P., *Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale*, in *Rass. dir. civ.*, 1/1990, pp. 98 e ss.
- PERLINGIERI P., *Gli istituti di protezione dell' "infermo di mente"*, in *Rass. Dir. civ.*, 1/1985, p. 51.
- PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, pp. 412, 415.
- PETERSEN R.C., SMITH G.E., WARING S.C., IVNIK R.J., TANGALOS E.G., KOKMEN E., *Mild Cognitive Impairment: Clinical Characterization and Outcome*, in *Arch Neurol.*, vol. 56, 3/1999, pp. 303 e ss.
- PIETROBON V., voce *"Incapacità naturale"*, in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Ed. enc. it., 1989, pp. 4 e ss.
- PITRUZZELLA G., POLLICINO O. e QUINTARELLI S., *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Milano, 2017.
- POFFÈ L., *Towards a New United Nation Human Right Convention for Older Persons*, in *Human Rights Law Review*, vol. 15, 3/2015, pp. 591 e ss.
- POLCI S., *Condivisione residenziale. Il silver cohousing per la qualità urbana e sociale in terza età*, Roma, Carocci, 2013, pp. 70-71.
- POLLICINO O., *Costituzionalismo, privacy e neurodiritti*, in *MediaLaws*, 2/2021, p. 12.
- PONCIBÒ C., *The average consumer, the unfair commercial practices directive and the cognitive revolution*, in *Journal of Consumer Policy*, 2007, vol. 30, p. 21.
- POSNER R.A., *Ageing and Old Age*, Chicago, University of Chicago Press, 1995.
- POUNDS E., *What Is Agentic AI?*, consultabile al link <https://blogs.nvidia.com/blog/what-is-agentic-ai/>.
- PRADA F., *La promozione della mobilità delle persone anziane: tra accessibilità e sostenibilità*, in *Persone, comunità, territori. La promozione dell'invecchiamento attivo nel d. lgs. n. 29 del 2024*, L. Vagni, S. Mariani (a cura di), Macerata, eum, 2024, pp. 93 e ss.

PROTO M., *Questioni in tema di intelligenza artificiale e disciplina del contratto*, in *Il diritto nell'era digitale*, R. Giordano, A. Panzarola, A. Police, S. Preziosi, M. Proto (a cura di), Giuffrè, 2022, pp. 175 e ss.

RABITTI M., *Il consumatore vulnerabile e la fragilità del diritto. Brevi considerazioni*, in *Dialoghi di Diritto dell'Economia*, 2/2023, pp. 51 e ss.

RENDE F., *Informazione e consenso nella ostruzione del regolamento contrattuale*, Milano, 2012.

RESCIGNO P., *Situazione e status nell'esperienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1/1973, p. 210.

RESTA G., *Dignità, persone, mercati*, Torino, Giappichelli, 2014; A. BARAK, *Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.

RESTA G., ZENO ZENCOVICH V., *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2/2018, p. 414.

RHEINGOLD H., *The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier*, rev. ed., The MIT Press, Cambridge, 2010, p. XIX.

RICOEUR P., *Soi-même comme un autre*, 1990 (trad. it., *Sé come un altro*, Milano, Jaca Book, 1993).

RIVA G., *Fake news. Vivere e sopravvivere in un mondo post-verità*, Bologna, Il mulino, 2018.

RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 148 e ss., 262-263.

RODOTÀ S., *Dal soggetto alla persona*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, pp. 15, 18 e ss., 41 e ss. 153.

RODOTÀ S., *Antropologia dell'homo dignus, Lezione tenuta nell'Aula Magna dell'Università di Macerata il 6 ottobre 2010 in occasione del conferimento della Laurea honoris causa*, in *Civilistica.com*, vol. 2, 1/2013, p. 4.

RODOTÀ S., *La rivoluzione della dignità*, Morcelliana, Brescia, 2013.

RODOTÀ S., *Tecnopolitica. La tecnologia e le nuove tecnologie della comunicazione*, II ed., Roma-Bari, 2004.

ROLANDI E., *Reti sociali reali e virtuali e contrasto alla solitudine*, in *Ipotesi per il futuro degli anziani. Tecnologie per l'autonomia, la salute e le*

connessioni sociali, C. Sangalli, M. Trabucchi (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2021, pp.283 e ss.

ROMA U., *L'amministrazione di sostegno: i presupposti applicativi e i difficili rapporti con l'interdizione*, in *Leggi civ. comm.*, 2005, pp. 993 e ss.

ROMA U., *Luci e ombre dell'amministrazione di sostegno. Quale riforma?*, in *Un diritto gentile per la persona anziana. Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, pp. 110-111.

ROMA U., *Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli. Dall'habeas corpus all'habeas data*, Laterza, Roma-Bari, 2014, pp. 27 e ss.

ROMANO B., *Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico. Postumanesimo "noia" globalizzazione*, Torino, 2004, 10.

ROMEO F., *Analogia (per un concetto relazionale di verità nel diritto)*, Padova, 1990, p. 86,

ROPPO V., *Il contratto, Trattato di diritto privato*, G. Iudica, P. Zatti (a cura di), III ed., Giuffrè, Milano, 2025, pp. 71 e ss.

ROSE N., *La politica della vita. Biomedicina, potere e soggettività nel XXI secolo*, Einaudi, Torino, 2008.

ROSSI E., *Bisogni, diritti e Costituzione*, in *Quaderni Costituzionali*, 2/2024, pp. 305 e ss.

ROSSI E., *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, CEDAM, Padova, 1989, pp. 152 e ss.

ROSSI E., VIVALDI E., *La legge n. 112 del 2016 sul «dopo di noi». Le questioni aperte, le sfide dell'attuazione*, in *Non profit paper*, n. 2-3, 2016.

ROSSI CARLEO L., SAULLE M.R., SINISCALCHI L.(a cura di), *La terza età nel diritto interno ed internazionale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997.

RUBERTELLI V., *Il mandato di protezione e la tutela dei soggetti fragili: un buon esempio da emulare*, in *Notariato*, 6/2023, pp. 649 e ss.

RUGGERI A., *Appunti per uno studio su anziani e Costituzione*, in *dirittifondamentali.it*, 3/2025, pp. 69-70.

RUSCELLO F., *"Amministrazione di sostegno" e tutela dei "disabili". Impressioni estemporanee su una recente legge*, in *Studium Iuris*, 2004, pp. 149 e ss.

- SACCO R., *Il fatto, l'atto, il negozio*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2005, p. 1.
- SAETTA S., *La condizione degli anziani alla luce dei principi costituzionali*, in *Riv. dir. lav.*, 1978, pp. 162 e ss.
- SALVEMINI L., *L'applicazione della L. R. n.31/2008 della Regione Lazio*, in *Banca del tempo. La grande rete che pratica economia delle relazioni e della condivisione*, Milano, Altra Economia, 2017, pp. 86-87.
- SANDULLI S., *Vulnerabilità e consumatore al tempo della pandemia*, in *I soggetti vulnerabili nella disciplina comune e nei mercati regolamentati*, P. Corrias (a cura di), Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2022, pp. 196-197.
- SANDUSKY S.S., *The Lawyer's Role in Combating the Hidden Crime of Elder Abuse*, in *Elder Law Journal*, vol. 11, 2/2003, pp. 459 e ss.
- SANTARCANGELO G., *Forme e clausole degli atti notarili*, UTET Giuridica, 2018.
- SANTOSUOSSO A., *Il dilemma del diritto di fronte alle neuroscienze*, in AA. VV., *Neuroscienze e diritto*, A. Santosuosso (a cura di), Pavia, 2009, pp. 11 e ss.
- SARRA C., *Il mondo-dato. Saggi su datificazione e diritto*, II ed., Padova, Cleup, 2022, pp. 19 e ss.
- SARTOR G., *Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?*, in *Contr. impr.*, 2002, 466 e ss.
- SAUVY A., *Théorie générale de la population*, Paris, PUF, vol. 2, 1966, p. 54.
- SAVULESCU J., CAMERON J., *Why lockdown of the elderly is not ageist and why levelling down equality is wrong*, in *Journal of Medical Ethics*, vol. 40, 11/2020, pp. 717 e ss.
- SCARDIGNO M.S., *Prestito vitalizio ipotecario e rimedi a tutela del soggetto finanziato*, in *Il prestito vitalizio ipotecario*, M. Lobbuono (a cura di), Torino, Giappichelli, 2017, p. 282, nt. 4.
- SCHMIDT W., *Law and Aging: Mental Health Theory Approach*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, I. Doron ed., Berlin Heidelberg, Springer, 2009, pp. 121 e ss.

- SCOGNAMIGLIO C., *Dignità dell'uomo e tutela della personalità*, in *Giustizia civile*, 2014, pp. 67-93.
- SCRUTTON S., *Ageism: the Foundation of Age Discrimination*, in *Age: The Unrecognised Discrimination*, E. McEwen ed., London, Age Concern, 1990, p. 25.
- SEN A. K., *Freedom and Needs*, in *The New Republic*, 10/17 gennaio 1994, pp. 31-38.
- SEGHEZZI F., *La nuova grande trasformazione. Lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale*, Adapt University Press, Bergamo, 2017, 3 e ss.
- SERIES L., NILSSON A., *Article 12 CRPD: Equal Recognition before the Law*, in *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, I. Bantekas, M. A. Stein, D. Anastasiou (a cura di), Oxford, Oxford University Press, 2018, pp. 339 e ss.
- SEVERI C., *Anziani e digitale: la sfida dell'inclusione*, in *Agenda Digitale*, 28 novembre 2024.
- SIRENA P., *De Jure*, Torino, Giappichelli, 2025, pp. 5-6.
- SIRENA P., *The role played by "granular legal norms" in the protection of vulnerable consumers*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 16 bis/2022, pp. 3260 e ss.
- SIRONI E.M., *Il mandato di protezione (in previsione di futura incapacità). Presentazione della proposta di Legge di Federnotai*, consultabile al link <https://www.federnotizie.it/il-mandato-di-protezione-in-previsione-di-futura-incapacita-presentazione-della-proposta-di-legge-di-federnotai/>.
- SMITH A., *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*, London, 1776 (trad. it. *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Milano, 1973).
- SORBILLI M., *La c.d. legge sul "dopo di noi": una nuova tutela delle fragilità sociali*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 13/2020, pp. 1 e ss.
- SPAEMANN R., *Persone. Sulla differenza tra "qualcosa" e "qualcuno"*, Roma-Bari, Laterza, 2005.
- STANZIONE M.G., *Gli atti di natura personale dell'interdetto*, in *Comparazione e diritto civile*, consultabile al link <https://>

www.comparazionedirittocivile.it/data/uploads/colonna%20sinistra/2.%20persone/stanzione_atti.pdf.

STANZIONE P., *Tutela dei soggetti deboli*, Roma, San Paolo Edizioni, 2004.

STANZIONE P., “Minorità” e tutela della persona umana, in *Dir. fam. e pers.*, 2000, p. 760, 765.

STANZIONE P., *Le età dell’uomo e la tutela della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 1/1989, p. 452.

STOLLE D.P., WEXLER D.B., *Therapeutic Jurisprudence and Preventive Law: A Combined Concentration to Invigorate the Everyday Practice of Law*, in *Arizona Law Review*, vol. 39, 1/1997, pp. 25 e ss., spec. p. 27.

SURTEES D., *What can Elder Law learn from Disability Law?*, in *Theories on Law and Aging. The Jurisprudence of Elder Law*, I. Doron ed., Berlin Heidelberg, Springer, 2009, pp. 93 e ss.

TAFARO L., *L’età per l’attività*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pp. 8 e ss.

TAFARO L., *Neuromarketing e tutela del consenso*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, pp. 46-47.

TAFARO L., *Cosa ci dice il cervello? Neuroimaging e diritto civile. Per una tutela sempre più effettiva della persona umana (dalla culla alla tomba)*, in *Diritto e Neuroimaging. Prove aperte di un dialogo*, G. Romano e U. Sabatini (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, pp. 107 e ss.

TAMPONI M., *L’età fragile: autonomia vs protezione. Introduzione alla prima sessione*, in *Un diritto gentile per la persona anziana. Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, p. 5.

TAMPONI M., *Nel diritto della terza età. Le rughe tra giudizio e pregiudizio*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2021, pp. 48 e ss., 50, 93, 96, 159.

TARIZZO D., *La vita. Un’invenzione recente*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

TAROZZI D., *Una moneta chiamata fiducia. Oltre il denaro l’esperienza vincente di Sardex*, Milano, Chiarelettere, 2019, 47 e ss.

THIENE A., *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 421.

TIBERI T. *Accesso al web e contrattazione online: i diritti e la tutela dell'anziano tra sostenibilità e insostenibilità tecnologica*, in corso di pubblicazione in *ConsultaOnline* tra gli Atti del Convegno “Sostenibilità e insostenibilità tecnologica”.

TIBERI T., *La dimensione abitativa nella senilità tra abitazione privata, co-abitazione e co-residenza*, in *Persone, comunità, territori. La promozione dell'invecchiamento attivo nel d. lgs. n. 29 del 2024*, L. Vagni, S. Mariani (a cura di), Macerata, eum, 2024, spec. pp. 110 e ss.

TIBERI T., *Le “tutele attive” del mandato di protezione, delle banche del tempo e del lifelong learning a sostegno dell'invecchiamento attivo, dell'autodeterminazione e dell'inclusione sociale dell'anziano*” in corso di pubblicazione tra gli atti del convegno internazionale “Le persone anziane tra vulnerabilità, vita attiva e inclusione sociale: quale tutela giuridica?”.

TIBERI T., *Indietro verso il futuro: l'originale innovazione del Barter*, in *Diritto, Mercato, Tecnologia*, 12 novembre 2021

TIBERI T., *Il dirompente fenomeno delle monete complementari tra digitalizzazione e diritto*, in *Diritto di Internet*, 4/2022, pp. 823 e ss.

THALER R. H., SUNSTEIN C. R., *Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, Milano, Feltrinelli, 2014.

TIMMER A., *A Quiet Revolution: Vulnerability in the European Court of Human Rights*, in *Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, M. A. Fineman, A. Grear (a cura di), Farnham, Routledge, 2013, pp. 147 e ss.

TOLUB Y., MOR S., DORON I., *Old-Age-Based and Disability Focused: A Scoping Literature Review on the Intersection of Older Persons' Rights and Disability Rights*, in *Indiana Health Law Review*, vol. 21, 2024, pp. 311 e ss.

TOMMASINI M. F., *Lo smart contract e il diritto dei contratti*, in *Jus civile*, 4/2022, p. 852

UNECE, EUROPEAN COMMISSION, *Active Ageing Index ...and what it can do for you*, consultabile al link https://unece.org/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/AAI_leaflet.pdf.

- UNECE, EUROPEAN COMMISSION, *Active Ageing Index (AAI) in Non EU-Countries and at Subnational Level*, consultabile al link https://unece.org/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/AAI_Guidelines_final.pdf.
- UNITED NATIONS, *Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future*, 1987.
- URRU V.M., *I diritti sociali: cultura, tecnologia, reti, relazioni, sicurezza*, in *Età anziana: tempo di diritti e responsabilità*, C. Sangalli, M. Trabucchi (a cura di), Bologna, Il Mulino, 2023, pp. 125-126.
- VAGNI L., S. MARIANI S. (a cura di), *Persone, comunità e territori. La promozione dell'invecchiamento attivo nel d. lgs n. 29 del 2024*, Macerata, eum, 2024.
- VAGNI L., *Diritto alla città delle persone anziane e invecchiamento attivo: prime riflessioni sul d. lgs. n. 29 del 2024*, in *Persone, comunità, territori. La promozione dell'invecchiamento attivo nel d. lgs. n. 29 del 2024*, L. Vagni, S. Mariani (a cura di), Macerata, eum, 2024, p. 34.
- VALE G., *Individualismo, collettivismo, personalismo nella filosofia politica di Denis de Rougemont*, in *Il Pensiero Storico. Rivista italiana di Storia delle Idee*, 2016, pp. 27 e ss.
- VAN DYK S., *The Appraisal of Difference: Critical Gerontology and the Active-Ageing-Paradigm*, in *Journal of Aging Studies*, vol. 31, 2014, spec. 93-94.
- VECCHIATO T., *Non autosufficienza: un linguaggio negativo per cure positive*, in *Un diritto gentile per la persona anziana. Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, p. 48.
- VENCHIARUTTI A., *La Convenzione di New York e l'esercizio della capacità legale da parte delle persone con disabilità*, in *Liber Amicorum per Paolo Zatti*, Napoli, Jovene, 2023, pp. 1371 e ss.
- VENCHIARUTTI A., *Il consumatore medio e il consumatore vulnerabile in ragione dell'età*, in *Un diritto gentile per la persona anziana. Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, pp. 271 e ss.
- VERONESI P., *Fisionomia e limiti del diritto fondamentale all'autodeterminazione*, in *BioLaw Journal*, 2/2019, p. 31.

- VETTORI G., *Persona e pluralismo*, Firenze, Olschki, 2024.
- VETTORI G., *La giurisprudenza come fonte del diritto privato*, in *Persona e Mercato*, 4/2016, pp. 137 e ss.
- VETTORI G., *Regole e principi. Un decalogo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2/2016, p. 126.
- VETTORI G., *Diritti fondamentali e diritti sociali. Una riflessione tra due crisi*, in C. Salvi (a cura di), *Diritto civile e diritti costituzionali europei ed italiani*, Torino, Giappichelli, 2012, spec. p. 140.
- VICIANI S., *Le tutele civilistiche dei soggetti vulnerabili per disabilità psico-fisica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, p. 32, 54 e ss.
- VIOLA F., *I diritti della terza età*, consultabile al link https://sites.unipa.it/viola/Diritti_della_terza_eta.pdf, p. 2.
- VIVALDI E., BLASINI A.(a cura di), *Il futuro delle persone con disabilità oltre la famiglia. A tre anni dalla legge 22 giugno 2016, n. 112*, Pisa 2019;
- VON SAVIGNY F.K., *Sistema del diritto privato attuale*, trad. it. di V. Scialoja, vol. 1, Torino, 1886, p. 368.
- WARREN S.D., BRANDEIS L.D., *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, 1890, p. 193.
- WEATHERHILL S., *Who is the average consumer?*, in S. Weatherhill, U. Bernitz(eds), *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29*, Hart Publishing, 2007, p. 115.
- WEF, *The future of jobs. Employment, Skills and workforce strategy for the Fourth Industrial revolution*, January 2016.
- WEXLER D.B., *Therapeutic Jurisprudence: An Overview*, in *Thomas M. Cooley Law Review*, vol. 17, 2000, p. 125, consultabile al link https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=256658.
- WHO, *Global Report on Ageism*, 2021, p. 2, consultabile al link <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/71ad96a0-d29a-4457-9d54-52029c24c76c/content>.
- WHO, *Global Age friendly Cities: A Guide*, 2007, spec. pp. 3 e ss., 30 e ss.
- WHO, *Active Ageing: A Policy Framework*, 2002, pp. 12, 13, 46, 48, 49, consultabile al link <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/0418705f-1c82-4fe2-82d6-d4faee89dfa0/content>.

- ZAGO S., *La valutazione neuropsicologica della capacità di agire nell'anziano*, in *Un diritto gentile per la persona anziana. Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, A. Fusaro, M. Piccinni (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2024, spec. pp. 177-178.
- ZATTI P., *Note sulla "semantica" della dignità*, in E. Furlan (a cura di), *Bioetica e dignità umana. Interpretazioni a confronto a partire dalla Convenzione di Oviedo*, Milano, FrancoAngeli, 2009, pp. 95 e ss.
- ZATTI P., *Maschere del diritto volti della vita*, Milano, Giuffrè, 2009.
- ZATTI P., *Il tragico caso di Carmelo P. (spunti in tema delimitata capacità di fatto)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003,II, pp. 315-320.
- ZATTI P., MAURINI V., *L'incapacità naturale*, Padova, 2002.
- ZELLINI P., *La dittatura del calcolo*, Milano, 2018, pp. 51 e ss.
- ZENO-ZENCOVICH V., voce "Identità personale", in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IX, cit., 1993, pp. 295 e ss.